PRINCÌPI REGOLE E SISTEMA
Biblioteca di diritto privato
Coordinata da R. Calvo - A. Ciatti Càimi - G. De Cristofaro

Sezione Monografie

Daniele Foresta

ESDEBITAZIONE E VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

G. Giappichelli Editore – Torino

PRINCÌPI REGOLE E SISTEMA

Biblioteca di diritto privato

Coordinata da R. Calvo - A. Ciatti Càimi - G. De Cristofaro

Sezione Monografie - 10

I volumi pubblicati nella sezione "Monografie" della presente Collana sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), *secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.*

Daniele Foresta

ESDEBITAZIONE E VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 979-12-211-1459-1
ISBN/EAN 979-12-211-6358-2 (ebook)

La pubblicazione di questo volume, disponibile anche in modalità open access, è stata possibile grazie al contributo di GRInS (Growing Resilent, Inclusive and Sustainable) project – Spoke 8 "Social sustainability", within PNRR – Next Generation EU program.

G. Giappichelli Editore

Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

pag.

CAPITOLO I
DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
E SVILUPPO DEL MERCATO CAPITALISTICO

1. Ordine giuridico e mercato 1
2. Dal primato della volontà al primato della concorrenza 7
3. Dal neoliberalismo all'economia sociale di mercato altamente competitiva. Il paradigma del consumatore indebitato 14
4. La prima stagione dell'insolvenza civile: il debitore sovraindebitato e mai esdebitato 19
5. La seconda stagione: il consumatore sovraindebitato ed esdebitato 23
6. La terza stagione: le novità introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza. L'estensione dell'esdebitazione a tutti i debitori (civili e commerciali) 30
7. La ratio «market oriented» sottostante alla nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore e dell'esdebitazione del debitore 35
8. Rilievi conclusivi 48

CAPITOLO II
LOGICHE REGOLATORIE E GESTIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

1. Presupposti oggettivi e soggettivi di ammissione delle procedure esdebitative. Cenni introduttivi 51
2. Regolazione della crisi e gestione autoritativa del sovraindebitamento 55
3. Il termine massimo di esclusione del «buon debitore» dal mercato 64
4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa. L'estensione dei potenziali beneficiari 71
5. L'inizio del processo di consumerizzazione. La rilevanza della qualità consumeristica dell'insolvenza 74

pag.

6. La progressiva (ma selettiva) irrilevanza della composizione promiscua dell'esposizione debitoria 86
7. L'attuale declinazione di «debito consumeristico» ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti 90
8. Il (problematico) caso della ristrutturazione in presenza di una esposizione debitoria ibrida dell'ex imprenditore individuale e la (possibile) rilevanza dell'attività di consumo 93
9. Il presupposto oggettivo. Lo stato di sovraindebitamento e la rilevanza dello stato di crisi del debitore civile 98
10. Il presupposto soggettivo. La rilevanza della condotta del debitore. Gli oneri di correttezza e di cooperazione in capo al sovraindebitato 103
11. L'assenza di "colpa grave" nel comportamento del debitore nella fase di formazione del sovraindebitamento 109
12. La funzionalizzazione della diligenza al corretto funzionamento del mercato. L'estensione dell'ambito applicativo della diligenza alla fase genetica del rapporto obbligatorio 114
13. Tentativi ricostruttivi di un modello astratto di «buon debitore professionale» 123
14. Tentativi ricostruttivi del modello astratto di «buon debitore consumatore». Il superamento del modello del consumatore medio razionale 129
15. L'attuale modello di consumatore medio «reale» 133
16. Giudizio di meritevolezza e rilevanza della condotta del creditore 140

CAPITOLO III
GLI EFFETTI DELL'ESDEBITAZIONE.
VERSO UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELL'INADEMPIMENTO

1. La tipologia effettuale dell'esdebitazione. Brevi precisazioni preliminari 147
2. Le tesi estintive. Critica alla qualificazione (degli effetti dell'esdebitazione) in termini di novazione, *datio in solutum* e remissione legale parziale del debito 149
3. La non configurabilità quale impossibilità sopravvenuta della prestazione 154
4. Sulla presunta ineseguibilità dell'obbligazione esdebitata residuale 161
5. La non condivisibile riconduzione all'espropriazione 165
6. Le tesi riduttive. Il prospettato indebolimento strutturale del titolo obbligatorio ad opera dell'esdebitazione 173

pag.

7. La discutibile riconduzione effettuale all'obbligazione naturale 180
8. Rilievi dubitativi sull'esdebitazione come fattispecie di limitazione di responsabilità *ex* art. 2740, comma 2, c.c. 187
9. Una differente, possibile ricostruzione. L'esdebitazione come eccezione (in senso stretto) di inesigibilità in favore del debitore 196

Indice bibliografico 207

Indice giurisprudenziale 233

CAPITOLO I
DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SVILUPPO DEL MERCATO CAPITALISTICO

SOMMARIO: 1. Ordine giuridico e mercato. – 2. Dal primato della volontà al primato della concorrenza. – 3. Dal neoliberalismo all'economia sociale di mercato altamente competitiva. Il paradigma del consumatore indebitato. – 4. La prima stagione dell'insolvenza civile: il debitore sovraindebitato e mai esdebitato. – 5. La seconda stagione: il consumatore sovraindebitato ed esdebitato. – 6. La terza stagione: le novità introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza. L'estensione dell'esdebitazione a tutti i debitori (civili e commerciali). – 7. La ratio «market oriented» sottostante alla nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore e dell'esdebitazione del debitore. – 8. Rilievi conclusivi.

1. ORDINE GIURIDICO E MERCATO

L'istituto dell'esdebitazione [1] del c.d. debitore civile sovraindebitato [2] può essere esaminato, anzitutto, sotto un profilo giuseconomico. Attraverso l'introduzione e, per come si illustrerà nel prosieguo, la progressiva estensione dell'esdebitazione a tutti i debitori non fallibili, infatti, il legislatore mira a regolare il fenomeno del sovraindebitamento, oggi di indubbia rilevanza economico-sociale [3]. Pertanto, prima di interrogarsi

* The book also contributes to the GRInS (Growing Resilent, Inclusive and Sustainable) project – Spoke 8 "Social sustainability", within PNRR – Next Generation EU program.

[1] Ai sensi dell'art. 278, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. CCI) «l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».

[2] Il sovraindebitamento è definito dall'art. 2, lett. c), CCI come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle *start-up* innovative di cui al decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

[3] La Direttiva n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e

se, effettivamente, l'esdebitazione apporti modifiche sistematiche allo statuto del rapporto obbligatorio, oggetto di questa indagine, e al fine di meglio contestualizzare gli interventi legislativi, appare utile muovere da una prospettiva che provi a mettere in luce la relazione intercorrente tra la disciplina del sovraindebitamento e lo sviluppo del mercato capitalistico.

Il che richiede, preliminarmente, di soffermarsi sulle relazioni che intercorrono tra diritto privato, potere politico e mercato (inteso come istituzione [4]), da sempre oggetto di vivace dibattito dottrinale [5], così da comprendere se sono la volontà politica e le relative norme giuridiche a condizionare il mercato e, conseguentemente, a organizzare la società secondo modelli e valori politicamente definiti, ovvero se esse si limitano a recepire e a dare rilevanza a valori già presenti, vale a dire a influenzare dall'esterno un mercato naturalmente dato al fine di correggerne i relativi fallimenti. La sconfinata estensione della tematica dei rapporti tra diritto ed economia consente solo brevi cenni sulle argomentazioni addotte dai principali orientamenti per sostenere le rispettive tesi.

---

le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ritiene che «Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito».

[4] B. Barber, *Absolutization of the Market: Some Notes on How We Got from There to Here*, in *Markets and Morals*, a cura di G. Bermant, P.G. Brown, G. Dworkin, New York, London, Sidney, Toronto, 1977, in particolare p. 19 ss., mette in luce la mancanza di attenzione analitica al concetto di mercato nella letteratura economica e, in parte, giuridica. Altra dottrina, invece, evidenzia il carattere polisenso del termine «mercato»; in tal senso M.R. Ferrarese, *Immagini del mercato*, in *Stato e mercato*, 1992, p. 292 ss., la quale evidenzia che «…a) il mercato come "luogo" ha riguardo al problema della fisicità del mercato; al contempo, la localizzazione fisica del mercato è legata anche alla sua condizione evolutiva; b) il mercato come "ideologia" ha riguardo al modo di pensare il mercato in rapporto alla politica e specialmente rispetto al tema della libertà; c) il mercato come "paradigma di azione sociale" è un modo di guardare al mercato attraverso gli atteggiamenti e i moventi degli individui che lo abitano; d) il mercato come "istituzione" perde di vista gli individui e guarda piuttosto al funzionamento del meccanismo nel suo complesso» (p. 320).

[5] La letteratura sui rapporti tra diritto privato e mercato e tra Stato e mercato è sconfinata. Sul carattere politico-giuridico del mercato cfr. N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*[2], Roma-Bari, 2004; con riguardo ai rapporti tra Stato e mercato, v. L. Ammanati, *Diritto e mercato. Una rilettura delle loro attuali relazioni alla luce della nozione di "transaction" di Commons*, in *Dir. pubb.*, 1, 2003, p. 113 ss.; K. Polanyi, *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, New York-Toronto,1944, trad. it. di R. Vigevani, *La grande trasformazione*, Torino, 1974.

Secondo una visione positivista il mercato è «unità giuridica delle relazioni di scambio riguardanti un dato bene o date categorie di bene» [6]. Il mercato necessita, infatti, di un ordine (nel senso di regolarità e prevedibilità dell'agire [7]) che è assicurato dalla presenza di norme giuridiche generali e astratte prodotte dal potere legislativo, trascendenti gli interessi individuali e il cui contenuto è deciso dalla volontà politica, che organizzano la società consentendo agli agenti di calcolare gli effetti delle loro condotte [8].

Il mercato, quindi, non si configurerebbe come un *locus naturalis* che autoproduce le proprie regole di organizzazione e di convivenza economica, ma come un *locus artificialis* «che la legge costruisce, governa, regola e controlla» [9]. Una concezione di mercato, dunque, intrinsecamente politica e normativa in cui l'artificialità non si limita alla concezione einaudiana che assegna alla legge il semplice compito di definire i limiti dell'agire dei singoli (la c.d. «metodologia della cornice») ovvero correggere i fallimenti del mercato [10]. Per l'orientamento positivista, infatti, «il mercato è la legge» [11] e prende forma dalle decisioni politiche e dalle riflesse norme giuridiche [12]. L'artificialità viene, quindi, teorizzata nella sua forma più estrema; la politica e la legge non si limitano a conformare il mercato (e l'economia), ma creano il mercato, improntandolo ad una visione etica e valoriale che discende dalle decisioni (interessate) del corpo politico e dalle connesse esigenze di governabilità e di riconoscimento della legittimazione del proprio potere.

---

[6] N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 111.

[7] Sul concetto di ordine v. F.A. VON HAJEK, *La confusione del linguaggio nel pensiero politico*, in *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee*, trad. it. Roma, 1988, p. 85.

[8] Secondo N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 39 «Politicità e giuridicità sono profili dello stesso fenomeno: la fondazione della regolarità esige norme; e il contenuto delle norme è determinato dalla scelta politica».

[9] N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 11.

[10] In tal senso L. EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo*, in *Prediche inutili*, Torino, 1957, p. 220.

[11] Secondo N. IRTI, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma, 1999, p. XIV, «il mercato non è in *rerum oeconomicarum natura*, qualcosa di esterno e oggettivo, sicché al diritto non rimanga che il compito di riconoscerlo e adeguarglisi. Esso è il proprio e determinato contenuto di norme, le quali, di volta in volta, lo prevedono e disciplinano con riguardo a un certo bene o a una certa categoria di beni».

[12] N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 11. In tal senso, prevalentemente, anche G. AZZARITI, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma, 1999, p. 3.

Altri autorevoli autori (soprattutto economisti), invece, sostengono una concezione naturalistica del mercato, apolitico e agiuridico, che sarebbe in grado di vivere e funzionare anche senza legge (c.d. visione pregiuridica del mercato), come regola del singolo scambio, come ordine economico spontaneo la cui prevedibilità risiederebbe nel perseguimento del massimo profitto individuale da parte degli attori del mercato [13]. Il diritto sarebbe funzionale solo a correggere i frequenti fallimenti di mercato.

Secondo tale orientamento, la primazia della politica e del diritto sul mercato sarebbe smentita dall'evidenza empirica secondo cui il diritto interviene su una condotta/relazione umana che «è già», per ratificarla, modificarla o restarne indifferenti. La correttezza di siffatta ricostruzione sarebbe dimostrata dal funzionamento dei mercati illeciti, la cui efficienza degli scambi prescinde da un riconoscimento giuridico [14]; dall'inadempimento delle obbligazioni naturali, non sanzionabile giuridicamente *ex* art. 2034 c.c. e dai codici di autodisciplina delle società quotate che, pur non essendo vincolanti, posseggono un'efficacia deterrente spesso pari, se non superiore, a quella di una norma di legge [15].

La tesi naturalistica del mercato, tuttavia, non appare condivisibile. Già sotto un profilo logico, infatti, il diritto sembra preesistere al mercato.

La decantata spontaneità degli scambi, per esempio, postula il rinvio alle norme giuridiche che disciplinano la compravendita. Il prevedibile effetto del trasferimento della proprietà conseguente allo scambio dei beni, infatti, è strettamente connesso all'esistenza di norme che fanno discendere dal pagamento del prezzo ovvero dalla permuta l'effetto traslativo della titolarità. E tali norme, contrariamente ai fautori di una visione naturalistica del mercato, non rappresentano «*nomoi*» «trovate» nel mercato, ma «*thesis*» create dal potere legislativo al fine di ordinare artificialmente il funzionamento del mercato [16].

---

[13] Così, tra tutti, M. DRAGHI, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma, 1999, p. 81.

[14] Lo sottolinea anche P. SCHLESINGER, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma, 1999, p. 32.

[15] M. DRAGHI, *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 83-84.

[16] La distinzione tra *nomos* e *thesis* è stata teorizzata da F.A. VON HAJEK, *La confusione* cit., p. 87-90. In particolare, secondo l'A., il *nomos* rappresenta una norma universale di comportamento giusto, trovata nel mercato e non creata, che consente al mercato di ordinarsi spontaneamente (il c.d. *cosmos*, ovvero l'ordine spontaneo). Per contro, le *thesis* rappresentano norme particolari di comportamento create dal potere legislativo sulla base di un disegno politico esterno al mercato, strumentali a creare un ordine artificiale dello stesso (la c.d. *taxis*).

Allo stesso modo, il differente grado di intervento dello Stato nell'economia (dal *laissez-faire* [17] del primo Stato liberale al forte interventismo dello Stato dirigista) è espressione di una precisa scelta politica [18].

Inoltre, gli interventi regolatori costantemente posti in essere dal legislatore comunitario postulano una scelta di valori (siano essi la solidarietà, la concorrenza, o la coesione sociale [19], i c.d. valori-mezzo che

---

[17] Il *laissez faire* rappresenta un approccio alla politica giuridica in cui tutti i contratti – qualora stipulati in modo libero e consapevole – godono di riconoscimento, applicazione e tutela, anche quando conducono alla restrizione della concorrenza.

[18] In tal senso N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 12.

[19] Il primo riferimento normativo alla «coesione», declinata in forma «economica e sociale», è contenuto nell'art. 130 A dell'Atto unico europeo del 1987, che apre il Titolo V rubricato, per l'appunto, «Coesione economica e sociale». Secondo tale disposizione «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», anche attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti, nonché l'istituzione di uno specifico fondo per la coesione economica e sociale (entro il 1994). Il «*Protocollo sulla coesione economica e sociale*», allegato al Trattato di Maastricht del 1992, evidenzia il ruolo centrale che la coesione economica e sociale riveste nel mercato unico europeo, considerata – e ciò appare significativo – in una posizione pari ordinata alla concorrenza. Secondo il Protocollo, infatti, «la promozione della coesione economica e sociale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunità e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del Trattato». Nell'articolo 3 del Trattato la concorrenza e la coesione economica e sociale sono espressamente ricomprese tra gli obiettivi perseguiti dall'azione dell'Unione europea. La prima teoria scientifica della coesione sociale è, solitamente, attribuita a É. DURKHEIM, *De la division du travail social*, Parigi, 1893, trad. it., *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 1962. Per P. BERNARD, *La Cohésion sociale: critique dialectique d'un quasiconcept*, in *Lien Social et Politiques*, 1999, 41, p. 47 ss., la coesione sociale è un «quasi – concetto». Per una ricostruzione delle molteplici concezioni di coesione sociale v. G. DI FRANCO, *Il poliedro coesione sociale. Analisi teorica ed empirica di un concetto sociologico*, Milano, 2015 e, con particolare attenzione al profilo accademico e politico, F. ADDEO, G. BOTTONI, *Concetti e misure della coesione sociale*, in *Il poliedro della coesione sociale*, a cura di G. Di Franco, Milano, 2014, p. 39 ss. Quanto al significato del lemma «coesione economica e sociale» v. E. BALBONI, *Il principio della coesione economica e sociale nell'ordinamento comunitario e nella recente esperienza dell'Unione*, e C. BUZZACCHI, *Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale*, entrambi in *La difficile Costituzione europea*, a cura di U. De Siervo, Bologna, 2001, rispettivamente p. 19 ss. e p. 59 ss.; C. MESTRE, Y. PETIT,

devono ispirare il mercato europeo per svolgere la sua funzione di miglioramento delle condizioni della società) che non esistono naturalmente nel mercato, in cui ciascun agente è orientato alla ricerca del profitto individuale, ma che hanno natura eminentemente politica.

Sono le volontà politiche e le norme giuridiche, quindi, a creare le migliori condizioni per garantire la produzione della ricchezza e, al contempo, attuare una redistribuzione delle risorse tra le molteplici fasce della società; redistribuzione che varierà nella propria portata secondo la visione di politica economica adottata *pro tempore* [20].

Neanche le esemplificazioni a cui ricorrono i sostenitori di una concezione pregiuridica del mercato sembrano in grado di confutare la superiore ricostruzione.

Si potrebbe, infatti, opporre che la valutazione di illiceità (e la conseguente nullità) degli scambi che avvengono nei mercati illeciti discende da una precedente scelta politica che stabilisce i valori a cui l'ordinamento ha deciso di conformarsi in un determinato momento storico. Inoltre, l'indifferenza dell'ordinamento alle attribuzioni patrimoniali eseguite in esecuzione di un'obbligazione naturale presuppone una previa valutazione di natura politica e legislativa in ordine a cosa si intenda per obbligazione naturale e sui valori ai quali si vuole dare rilevanza ai fini dell'ammissione della *soluti retentio*. E, comunque, l'adempimento dell'obbligazione naturale può produrre effetti giuridici in quanto vi è una disposizione, l'art. 2034 c.c., che lo permette.

Quanto ai codici di autodisciplina, essi, pacificamente, non godono di vincolatività, per quanto, certamente, siano idonei a svolgere una funzione deterrente.

Si aderisce, pertanto, all'idea dell'intrinseca capacità costitutiva del mercato da parte del diritto privato.

Nelle pagine di questo capitolo, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si cercherà di dimostrare che l'esdebitazione, lungi dal rappresentare un istituto ispirato a finalità di tutela della

---

La cohésion économique et sociale après le Traité sur l'Union européenne, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1995, p. 207 ss.; J.A. VALLE GALVEZ, *La cohesíon economica y social como objetivo de la Unión Europea. Análisis y perspectivas*, in *Revista de Instituciones Europeas*, 1994, 2, p. 341 ss.; G. GIRO, *La coesione economica e sociale nella Comunità europea*, in *Affari sociali internazionali*, 1993, 4, p. 55 ss.; J. KENNER, *Economic and Social Cohesion. The Rocky Road Ahead*, in *Legal Issues of European Integration*, 1991, 1, p. 1 ss.; R. SAPIENZA, *L'azione comunitaria per lo sviluppo regionale*, in *I problemi regionali nel mercato unico europeo*, a cura di R. Sapienza, Bologna, 1991, p. 11 ss.

[20] Per esempio, rileva L. EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo*, cit., p. 213, che «i liberali sono più attenti ai meriti e agli sforzi della persona e sono propensi a tenersi stretti nell'ammontare dei sussidi laddove i socialisti, meglio misericordiosi verso gli incolpevoli, sono pronti a maggiori larghezze».

persona umana, non solo persegue finalità di corretto funzionamento del mercato, ma si inserisce in un disegno più ampio di trasformazione strutturale dell'economia, sempre più fondata sul ricorso al credito da parte del debitore civile (la c.d. «economia del debito» [21]).

2. Dal primato della volontà al primato della concorrenza

Un illustre Maestro, già in anni ormai risalenti, aveva constatato che «*la dogmatica classica, costruita sul modello liberale della società e del diritto e fondata sul dogma della volontà, non è in grado di rappresentare veridicamente l'odierna realtà giuridica*» [22].

La «società di diritto privato» [23], infatti, aveva metabolizzato, da

---

[21] L'espressione è attribuibile a M. Lazzarato, *La fabbrica dell'uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista*, Roma, 2012, p. 42.

[22] A. Falzea, *Dogmatica giuridica e diritto civile*, relazione svolta al convegno veneziano del 23-26 giugno 1989 su *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 735-775, richiamato, altresì, da G. D'Amico, *Angelo Falzea e il ruolo della dogmatica giuridica*, in *Riv. dir. civ*., 2017, 4, p. 1015 ss. La nascita dello stato liberale capitalista è notoriamente collocata alla fine del XVIII secolo, in concomitanza all'avvento della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale. Il modo di produzione della borghesia capitalista, ispirato alla libera competizione economica, prese l'avvento sul modo di produzione feudale caratterizzato da forme di appropriazione e distribuzione della ricchezza prodotta che si fondavano su una costrizione giuridico-politica (rendite fondiarie, monopoli). È il momento della nascita della società di diritto privato che, come evidenziato da F. Bohm, *Germany's Social Market Economy: Origins and Evolution*, Londra, 1989, p. 46 ss., tradotto in *L'economia sociale di mercato e i suoi nemici*, a cura di F. Forte, F. Felice, C. Forte, Catanzaro, 2012, p. 67 ss., «liberato dalla sua condizione miserabile e sfruttata», veniva «elevato a sistema sociale». Per un approfondimento sulla nascita e lo sviluppo della società borghese v., diffusamente, la trilogia di D.N. McCloskey, *The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce*, Chicago, 2007; Id., *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*, Chicago, 2011; Id. *Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World*, Chicago, 2017. Per un'analitica ricostruzione del passaggio dalla società feudale alla società borghese e alla conseguente nascita dello Stato liberale v. M. Barcellona, *Proprietà privata e intervento statale. Profili istituzionali della questione agraria*, Napoli, 1980, p. 4 ss.

[23] Così definita in quanto al diritto privato era stato assegnato il compito di controllare una società di individui che agivano in maniera libera e indipendente e che, attraverso una relazione fondata sullo scambio nel mercato e sull'uguaglianza dei diritti, miravano a raggiungere risultati mutuamente vantaggiosi; si passava, quindi, dalla rilevanza dello status all'interno della società alla rilevanza del contratto quale strumento di esercizio dell'autonomia privata e di organizzazione della società. Secondo P. Barcellona, *Oltre lo stato sociale. Economia e politica nella crisi dello Stato keynesiano*, Bari, 1981, p. 45,

una parte, il passaggio dal modello di capitalismo liberale di stampo smithiano [24] al modello di capitalismo dirigista (e interventista) [25] e,

«l'autonomia della sfera economica – nel senso dell'autosufficienza delle relazioni economiche e della non ingerenza dei rapporti di potere – viene prodotta politicamente, sia nel senso dell'istituzione coattiva del mercato come luogo generale di connessione fra i produttori che liberamente scambiano i loro prodotti, sia come imputazione ad un centro autonomo, separato e impersonale (sfera politico statale) dei compiti di organizzazione sociale non interamente sussumibili entro la sfera economica (prole, sicurezza, sopravvivenza dei soggetti esclusi dai rapporti di mercato)».

[24] Il pensiero del capitalismo liberale è stato esposto da Adam Smith nel celebre saggio *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Londra, 1775. Secondo l'Autore un mercato improntato al libero scambio tra soggetti dotati dei medesimi poteri (ciascuno dei quali persegue il proprio interesse egoistico), caratterizzato dal decentramento delle decisioni sulle quantità di beni da produrre e da acquistare e sui relativi prezzi di mercato e ispirato alla massima concorrenza (sia interna che dei capitali) era in grado di perseguire il miglior soddisfacimento possibile della società. Secondo i filosofi il capitalismo liberale si fonda su un principio di «dissociazione associativa», incaricato di trasportare a uno «stadio successivo» il grado di civilizzazione di una società civile. Questo principio di trasformazione è da ricondurre alla presenza, nelle inclinazioni dell'umano, di un determinato tipo di interesse, non più disinteressato (cioè composto di simpatia, benevolenza e ripugnanza): l'egoismo economico, ossia ciò che spinge l'individuo a dissociarsi affettivamente dall'aggregato circostante, introducendo con ciò uno squilibrio nel gioco sociale, che altrimenti sarebbe storicamente statico; in tal senso M. FOUCUALT, *Nascita della biopolitica,* Corso al College de France (1978-1979), trad. it., M. Bertani, V. Zini, Milano, 2005, p. 249.

[25] In Italia l'avvento del dirigismo trova conferma sia all'interno del codice civile del 1942, ispirato dall'ideologia corporativa fascista, sia all'interno della Costituzione. Sotto il primo aspetto si pensi all'art. 1339 c.c., che consente l'imposizione nel contratto, ad opera della legge, di clausole contrattuali o di prezzi di beni e servizi anche in sostituzione di eventuali clausole difformi stabilite dalle parti. Per quanto riguarda la Costituzione, invece, l'affermazione dell'impostazione interventista nell'economia emerge chiaramente dall'art. 41, comma 3, Cost. che riconosce alla legge la possibilità di determinare i poteri e i controlli ritenuti opportuni al fine di coordinare e indirizzare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali. Anche l'art. 43 Cost., in base al quale la legge, ai fini di utilità generale, può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, determinate imprese o categorie di imprese in specifici settori, purché caratterizzate da un preminente interesse generale, non solo allo Stato, ma anche a enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti, rappresenta espressione della medesima tendenza dirigista. Viene, così, offerta un'ampia copertura costituzionale a tutte quelle operazioni di "pubblicizzazione" e di "nazionalizzazione" dell'impresa che rappresenteranno, per lunghi anni, la principale arma impiegata dallo Stato nel governo dell'economia. Inoltre, la Costituzione recepisce le istanze solidaristiche e sociali emerse nel secondo dopoguerra, affiancando ai tradizionali diritti civili, politici e di libertà la nuova categoria dei diritti sociali. Prende, così, vita il c.d. Welfare State.

Il modello dirigista origina dalle forti crisi economiche che si erano sviluppate in Europa e nel mondo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. In particolare, nel ventennio 1873-1895, l'Europa è attraversata da un periodo di grande depressione economica, derivante da una sovraproduzione nel settore agrario e industriale, non equilibrata da una pari domanda dei beni, che comportò una contrazione dei salari, un cambio della produzione e, conseguentemente, la fuoriuscita dal mercato di interi settori di forza – lavoro, costretti alla disoccupazione e alla povertà. Poco dopo, lo scoppio della prima guerra mondiale e la grande crisi del 1929 hanno segnato il declino del mercato organizzato secondo i dettami dell'individualismo liberale, incapace di rispondere alle indifferibili istanze sociali dirette alla protezione dei soggetti più deboli e degli esclusi dal mercato.

La crisi economica ha avuto un forte impatto anche sotto l'aspetto del pensiero economico. È proprio in questo periodo che attecchiscono, in Europa e nel mondo, sia dottrine di stampo marcatamente anticapitalista, sia dottrine finalizzate alla difesa del capitalismo, seppur con l'introduzione di importanti correttivi. Tra le teorie che auspicavano la lotta di classe tra capitalisti e lavoratori e il rovesciamento dell'ordine capitalista si annovera, ovviamente, la dottrina marxista, analiticamente esposta da Karl Marx nella celebre opera *Il Capitale*, composta da tre volumi; il primo viene pubblicato nel 1865, gli altri due sono stati pubblicati postumi da F. Engels, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Non è, certamente, possibile in questa sede approfondire il pensiero marxista; tuttavia alcuni concetti principali di critica al capitalismo, quali l'alienazione del lavoratore, il feticismo delle merci e l'analisi del surplus capitalista derivante dallo sfruttamento dei lavoratori, saranno presi come riferimento da ideologie politiche che sosterranno un'economia pianificata in cui è lo Stato ad amministrare i cicli di produzione e di distribuzione e da ideologie di matrice socialista volte a richiedere un intervento dello Stato a tutela delle fasce deboli e dei lavoratori in particolare. In antitesi al marxismo, e in difesa dello Stato capitalista, si svilupparono due modelli di pensiero che godranno di notevole successo. Da una parte, il pensiero ordoliberale, di cui alle note successive. Dall'altra parte, il pensiero keynesiano, adottato immediatamente nell'economia statunitense, secondo cui ponendo, anch'esso, il meccanismo del libero scambio come la principale forma di organizzazione del mercato e della società, un'economia di mercato non tende automaticamente alla piena occupazione. La stessa sopravvivenza del capitalismo richiede, quindi, un costante intervento dello Stato per stimolare l'attività economica e per sostenere l'occupazione. Compito dello Stato è mantenere le condizioni dello scambio creando i presupposti per l'equilibrio tra risparmio e investimento, anche manovrando il prezzo della moneta e, conseguentemente, impedendo l'autonoma fluttuazione dei prezzi. La concezione keynesiana ritiene che la propensione agli investimenti non sia naturale ma debba essere creata artificialmente dallo Stato immettendo nel mercato nuova moneta. In questo modo lo Stato, diminuendo il valore delle singole unità monetarie, scongiura la c.d. «oziosità della moneta» inducendo i possessori della liquidità a reinvestire il denaro liquido nel mercato, così aumentando l'occupazione. Per un'attenta analisi dei capisaldi della teoria keynesiana e della crisi attraversata dallo Stato liberale v. P. BARCELLONA, *Oltre lo stato sociale. Economia e politica nella crisi dello Stato keynesiano*, cit., passim. Più di recente, per quanto concerne l'analisi delle ricadute delle varie forme di capitalismo sul diritto privato, v. anche L. NIVARRA, *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2011.

successivamente, al modello di capitalismo ordoliberale [26], teorizzato in Europa dalla scuola tedesca [27] e, dall'altra, il passaggio dal primato del produzionismo industriale e del paradigma del soggetto (indifferenziato) del libero scambio al primato dell'economia di consumo e del paradigma dell'uomo (consumatore) "imprenditore di sé stesso", di foucoultiana creazione [28].

L'idea liberale del mercato quale luogo naturale ordinato dalla "mano invisibile" lasciava spazio alla costruzione ordoliberale del mercato quale luogo artificiale, in cui l'interventismo statale è finalizzato a garantire la concorrenza tra gli operatori e limitare i costi transattivi [29].

---

[26] Dal nome della rivista accademica «*Ordo. Jahrbuch für di Ordnung der Wirtschaft und Gesellschaf*», diretta da W. Eucken, che forniva un supporto concreto alla strategia politica ordoliberale nel dopoguerra in funzione antisocialista e anticomunista.

[27] Tale dottrina, che si è sviluppata soprattutto nelle scuole di Friburgo (per l'orientamento più conservatore) e di Colonia, si poneva nella tradizione del liberalismo classico ma prendeva le distanze da un liberalismo *laissez faire* che non era in grado di apprezzare l'essenziale ruolo positivo che deve svolgere lo Stato, stabilendo e conservando un'appropriata struttura di regole e istituzioni (il c.d. ordine) che consentono alla concorrenza di svilupparsi efficacemente. In particolare, la politica economica statale doveva concentrarsi sul miglioramento della struttura istituzionale entro cui si svolgevano le attività economiche, ossia la c.d. costituzione economica. L'ordine di mercato, ispirato alla concorrenza, all'assenza di privilegi e al principio del libero scambio rappresentava, in sé, un ordine morale. Il mercato concorrenziale doveva, a propria volta, essere affiancato da politiche di protezione sociale volte a garantire un reddito di sussistenza ai soggetti non in grado di lavorare e, quindi, esclusi dal mercato. Al contempo, l'orientamento ordoliberale più conservatore, tipico della scuola di Friburgo, negava che le imprese dovessero essere destinatarie di sussidi che potessero corrompere il principio etico dell'ordine di mercato, cioè l'assenza di privilegi; tra i riferimenti letterari di maggiore rilievo della scuola di Friburgo v. F. Bohm, W. Eucken, H. Grossmann-Doerth, *Unsere Aufgabe* (1937) in F. Bohm, *Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung, Kohlhammer*, Stuttgart-Berlin 1937, pp. VII-XXI (tr. it., *Il nostro compito*, in *Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato*, a cura di F. Forte, F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 3-20); C. Dietze, W. Eucken, A. Lampe, *Wirtschafts – und Sozialordnung* (1943), in *In der Stunde Null. Die Denkschrift des Freiburger "Bonhöffer-Kreises" politische Gemeinschaftsordnung. Eine Versuch zur Selbstbestimmung des christlichen Gewissen in den politischen Noten unserer Zeit, Mohr Siebeck*, Tübingen 1979 (tr. it. *Ordine economico e ordine sociale*, in *Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato*, a cura di F. Forte, F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016).

[28] M. Foucault, *La Nascita della biopolitica,* cit., *passim*.

[29] Fra tutti N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, cit. Lo stesso A., nel sintetizzare la propria opera, sostiene – in modo condivisibile – che «l'economia di mercato, al pari di altri assetti (collettivistico, misto ecc.) è *"locus artificialis"*,

La caratteristica che differenzia le tesi ordoliberali da quelle liberali si coglie, quindi, nell'idea di potere controllare i mercati a partire dal governo degli individui invece che dal governo dei grandi gruppi aggregati, così spostandosi la prospettiva da quella macroeconomica del controllo sul consumo e sugli investimenti complessivi a quella microeconomica dell'intervento sui diritti del singolo consumatore [30] e sulla eliminazione delle *market failures* [31] (termine tradizionalmente utilizzato in analisi economica del diritto e nella disciplina antitrust), fisiologiche all'interno del mercato.

La «mistica economica», caratterizzata dall'autonomia dell'economico dal giuridico, pertanto, lasciava spazio all'idea che l'economico

---

e non *"locus naturalis"*, che codesta artificialità deriva da una tecnica del diritto, la quale, in dipendenza di decisioni politiche, conferisce "forma" all'economia, e la fa, di tempo in tempo, mercantile o collettivistica o mista, e via seguitando; che quelle decisioni politiche sono di per sé mutevoli, sicché i vari regimi dell'economia vengono segnati dalla storicità, e nessuno può dirsi assoluto e definitivo».

[30] Così F. Denozza, *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, in *Orizzonti di diritto commerciale*, 1, 2012, p. 5 ss. il quale rileva, altresì, che «Le tesi neoliberali non rinnegano – se non su un piano di teoria astratta, praticamente del tutto irrilevante – l'idea, dominante per la maggior parte del secolo scorso, che il mercato non sia un ordine spontaneo, che si afferma naturalmente quando siano eliminati gli impedimenti al suo dispiegarsi, ma sia una costruzione artificiale che deve essere continuamente sostenuta da interventi atti a prevenirne o rimediarne i fallimenti»; per P. Cerny, *In the Shadow of Ordoliberalism: The Paradox of Neoliberalism in the 21st Century*, in *European Review of International Studies*, 2020, 3 (1), p. 78 ss., «Da un altro punto di vista si può dire che mentre prima "[…] si riteneva che fallimenti del mercato e disuguaglianze sociali richiedessero interventi di de-mercificazione e una regolazione che portasse alcune attività economiche fuori dal mercato", con l'avvento del neoliberalismo "si reputava che tali interventi portassero a crescenti inefficienze e burocratizzazione"; la regolazione è oggi "intesa a promuovere proattivamente l'estensione del mercato e il suo comportamento efficiente"».

[31] F. Denozza, *Fallimenti del mercato*: *i limiti della giustizia mercantile e la vuota nozione di parte debole*, in *Orizzonti di diritto commerciale*, 2, 2013, p. 2, rileva che «Altri usano la nozione di *market failure* per tipizzare le situazioni che giustificano l'intervento del legislatore. La c.d. asimmetria informativa è oramai un punto di riferimento imprescindibile di tutte le discussioni sugli obblighi di informazione precontrattuale, mentre la presenza di posizioni di potere di tipo monopolistico è un riferimento inevitabile (sia pure, talvolta, in competizione con la stessa asimmetria informativa nelle discussioni in tema di clausole e comportamenti abusivi. Meno trattabile dal punto di vista giuridico si è rivelata l'altra grande categoria di fallimenti del mercato (forse la più importante di tutte), quella delle c.d. esternalità (resta comunque il fatto che la giustificazione prima di ogni limitazione dell'autonomia contrattuale è proprio il rischio di esternalità: molti problemi specifici, anche tra quelli rientranti nelle materie cui si è pocanzi accennato, possono infatti essere impostati sostanzialmente in termini di esternalità)».

«non sarebbe ciò che è senza il giuridico», ed è anzi fin da subito «un insieme di attività regolate» [32].

Per quanto di interesse, sotto un profilo strettamente civilistico, tali mutamenti economico-sociali e il passaggio dal primato della volontà (nel periodo liberale), al primato della concorrenza (nel periodo neo liberale), non possono che riflettersi anche nel campo del diritto dei contratti.

È l'epoca storica in cui si assiste alla contaminazione del diritto dei contratti con concetti di chiara matrice economica quali il «fallimento» dell'autonomia privata e del mercato, la (s)travolgente figura del consumatore quale arbitro del mercato e la sua presunta razionalità economica (il c.d. consumatore «mercatizzato» [33] pronto a «*reap the benefits of the Internal Market*» [34]), nonché all'alluvionale emanazione di leggi speciali, tipica dell'età della decodificazione [35] e all'emersione

---

[32] L. ROUGIER, *La mystique démocratique (ses origins, ses illusions*), Parigi, 1983; ID., *Les Mystiques économiques. Comment l'on passe des démocraties libérales aux États totalitaires*, Parigi, 1938. In tal senso anche W. LIPPMANN, *The good society*, Rotledge, 2004; F. DENORD, *Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938,* in *Le mouvement social,* 2, 2001, p. 9-34.

[33] L'espressione è di H.J. MICKLITZ, *Il consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 3, 2016, p. 859, che elenca i cambiamenti più rilevanti da ascrivere alla mercatizzazione, quali «lo spostamento da una politica sociale a base nazionale ad una politica del consumatore costruita caso per caso nell'àmbito del mercato interno (art. 114 TFUE); lo spostamento dalla politica (regolamentare secondo gli schemi del sistema giuridico) ai mercati (come organizzatori); dalla regolamentazione ai diritti (con una maggiore attenzione nei confronti degli individui che sono spinti a far valere i propri diritti soggettivi); dal diritto per la salvaguardia dei consumatori (che considera il consumatore la parte debole), al diritto dei consumatori che non prevede alcuna protezione (che considera il consumatore parte attiva del mercato); dalla giustizia sociale attuata tramite un diritto dei consumatori vincolante all'efficienza di mercato (dove ciascuna ed ogni norma è sottoposta ad un esame per stabilire gli obiettivi per aumentare l'efficienza di mercato); dalla politica sul consumatore intesa come salvaguardia degli interessi economici e protezione dai rischi alla salute ed alla sicurezza (la dichiarazione dei diritti dei consumatori del presidente Kennedy del 1962), ad una politica dei consumatori che concentra sempre di più la sua attenzione sulle transazioni finanziarie – dal prestito di denaro (credito al consumo e mutui) e dalle garanzie finanziarie (ancora nell'area nazionale) agli investimenti dei consumatori – (Mifid I e Mifid II)».

[34] Così si esprime la Dichiarazione di Lisbona adottata nel 2000.

[35] N. IRTI, *L'Età della decodificazione*, Milano, 1994. In precedenza, sinteticamente, sulle caratteristiche della legislazione speciale nel panorama giuridico decodificato, ID. voce «*Decodificazione*», in *Dig. Discipline privatistiche*, V, Torino, 1989, p. 142 ss.

delle contrapposte costruzioni teoriche del contratto con asimmetria del potere contrattuale [36] e del terzo contratto [37].

Mutuando il condivisibile pensiero di autorevole dottrina è possibile affermare che «la concezione del contratto, nella storia delle idee, è transitata dal c.d. "dogma della volontà" delle parti, cioè dall'idea, di matrice illuministica e giusnaturalistica, secondo cui è la volontà dei contraenti la matrice del contratto, all'idea della c.d. "oggettività dello scambio", cioè a valutare e valorizzare il profilo oggettivo del contratto, vale a dire a considerare tutti quei caratteri che attengono alla concreta dimensione nella quale lo scambio si manifesta» [38].

L'autonomia privata diviene un'autonomia funzionalizzata alla concorrenza e al mercato. Conseguentemente, la stessa validità degli atti posti in essere dal consumatore non viene valutata in relazione a un parametro interno alla specifica relazione tra le parti del contratto (la violenza, l'errore, il dolo), ma a uno esterno al rapporto, in quanto legato alla generalità dei contratti conclusi in quelle condizioni nel mercato (i contratti di consumo), proiettando gli effetti della regolarità del singolo rapporto sul funzionamento del mercato nel suo insieme.

In altri termini la *ratio* concorrenziale viene inserita all'interno della singola relazione negoziale [39].

Si inizia, allora, a teorizzare la definizione e la portata del diritto

---

[36] V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 769 ss.; Id., *Ancora su contratto asimmetrico e terzo contratto: le coordinate del dibattito, con qualche elemento di novità*, in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, a cura di G. Alpa, V. Roppo, Roma-Bari, 2013, p. 178 ss.; Id. *Il contratto del duemila*, Torino, 2011, p. 65 ss.; Id., *From consumer contracts to asymmetric contracts: a trend in European contract law*, in *ERCL*, 2009, p. 304 ss.; Id., *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto")*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669 ss. Condividono tale ricostruzione anche M.L. Chiarella, *Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria*, Milano, 2016; A.M. Benedetti, *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, V, Annali, Milano, 2012, p. 370 ss.

[37] R. Pardolesi, *Prefazione*, in *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004, p. XIII; Id., *Note sparse a ridosso dei contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi*, in *www.law-economics.net*, 2012, p. 1 ss.; Id., *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno resp.*, 2012, p. 1165 ss.; *adde Il terzo contratto*, a cura di G. Gitti, G. Villa, Bologna, 2008.

[38] E. Gabrielli, *La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto*, in *Giust. civ.*, 2, 2019, p. 299 ss.

[39] L. Nivarra, *Diritto privato e capitalismo*, cit., p. 104.

privato regolatorio [40] e, approfondendo l'inesorabile processo di «consumerizzazione» del diritto generale dei contratti, a interrogarsi in ordine alla permanenza di un rapporto di specialità tra le regole del codice civile e quelle contenute nei codici di settore, a partire dal codice del consumo [41].

Per contro, nel campo del diritto delle obbligazioni, non si registrano interventi di carattere regolatorio nella convinzione, da parte del legislatore comunitario, che l'insolvenza del debitore civile non potesse avere alcuna ricaduta sistemica, contrariamente all'insolvenza del debitore commerciale. Non a caso, infatti, l'istituto dell'esdebitazione è stato introdotto solo con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, contenente la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, la cui operatività era limitata alle sole persone fisiche fallibili.

3. Dal neoliberalismo all'economia sociale di mercato altamente competitiva. Il paradigma del consumatore indebitato

L'attuale periodo storico è, tuttavia, segnato da due eventi di natura economica e politica che sembrano incrinare l'esclusivo primato della concorrenza e il paradigma dell'*homo oeconomicus*, mettendo in risalto un obiettivo politico e sociale (che si riflette, come si tenterà di illustrare a breve, anche in campo civilistico e, soprattutto, nel campo del diritto delle obbligazioni) spesso tralasciato dalla dottrina civilistica, vale a dire quello della coesione sociale declinata, nella tipica ottica ordoliberale, come inclusione nel mercato.

Sotto il profilo economico la permanente crisi e la correlata (e, forse, voluta [42]) esplosione dell'economia del debito (sia pubblico che privato) hanno condotto alla trasformazione del modello del consumatore imprenditore di se stesso in modello dell'uomo/consumatore «indebitato» [43].

---

[40] Secondo A. Gentili, *Il diritto regolatorio*, in *Riv. dir. banc.*, 1, 2020, p. 23, «con il diritto regolatorio si cerca di indirizzare l'attività economica verso un risultato di utilità generale: fornire alle imprese regole di comportamento che consentano la ricerca del profitto, ma compatibilmente con gli altri interessi presenti nella società». Per un approfondimento di più ampio respiro v., anche, C. Attanasio, *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022.

[41] A. Zoppini, *Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai "codici di settore" (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche)*, in *La direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima*, Roma, 2017, p. 7 ss.

[42] M. Lazzarato, *La fabbrica dell'uomo indebitato*, cit., ritiene che il debito rappresenta una «tecnologia securitaria di governo».

[43] L'espressione è di M. Lazzarato, *La fabbrica dell'uomo indebitato*, cit.

Sotto il profilo politico si assiste al passaggio dal modello di politica economica neo liberale al modello dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva [44] (art. 3, comma 3, del Trattato sull'UE), ispirata da influssi dell'ordoliberalismo tedesco, che hanno trovato definitiva consacrazione nel Trattato di Lisbona del 2007, ove l'economia sociale di mercato è stata formalmente elevata a economia dell'Unione [45].

La perifrasi «economia sociale di mercato fortemente competitiva» appare racchiudere due concetti contrapposti. Mentre la nozione di economia sociale di mercato evoca l'idea di un sistema economico che miri non solo alla massimizzazione del profitto, ma che ponga attenzione anche alle esigenze delle classi più disagiate attraverso la realizzazione di adeguate strutture di protezione sociale, la qualificazione della stessa come «fortemente competitiva» sembra, invero, contraddire tale assetto. La seconda parte dell'affermazione richiama alla mente le idee liberiste che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'economia

---

Secondo l'A. l'economia di mercato produce processi di soggettivazione e se nel capitalismo classico il modello era quello del produttore e dell'uomo del libero scambio, negli anni '80 e '90 quella dell'"imprenditore di sé stesso", il paradigma soggettivo che caratterizza l'ultima fase del capitalismo è quella dell'"uomo indebitato". È il debito ad addomesticare, fabbricare e modulare la soggettività.

[44] La formula «economia sociale di mercato altamente competitiva», con cui si tenta di coniugare termini a lungo considerati inconciliabili (dinamismo del mercato, coesione e solidarietà) sembra porsi in continuità con il formale riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa nel 2004 del valore della «coesione sociale» da intendersi come «riconoscimento reciproco di una comune appartenenza ad una formazione sociale, chiusa o aperta, ma comunque legata da valori e beni comuni e da vincoli di solidarietà, pur nella possibilità di differenze, anche cospicue, di ruoli e di condizioni di vita dei singoli». Sull'economia sociale di mercato v. M. LIBERTINI, *Autorità indipendenti, mercati e regole*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2010, p. 66; ID., voce «*Concorrenza*», in *Enc. dir.*, Annali III, Milano, 2011, p. 214 ss.; C. JOERGES, *Cosa resta della Costituzione economica europea?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 40 ss.

[45] L'art. 3, comma 3, del Trattato sull'UE dispone che «l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico». L'espressione «economia sociale di mercato» compare per la prima volta nel progetto di Costituzione europea del 2004. Successivamente, dopo il fallimento referendario del Trattato costituzionale, l'espressione è stata inserita nel progetto del Trattato di Lisbona, a quanto è dato sapere proprio per l'intervento della delegazione tedesca. L'innovazione rappresenta un passaggio rilevante (anche di carattere simbolico) atteso che il Trattato Ce utilizzava la formula «economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 4, comma 1, Trattato Ce).

statunitense a partire dagli anni sessanta del secolo scorso e che furono poste alla base della deregolamentazione normativa e della creazione di strutture capitalistiche di grandi dimensioni e le idee neo liberali della competizione concorrenziale [46].

Secondo una parte della dottrina il concetto di «sociale» fa riferimento a una "socialità che corregge la concorrenza"; una socialità ricollegata ai doveri di solidarietà [47].

Per altra dottrina il concetto di "socialità" deve essere interpretato conformemente ai dettami della scuola ordoliberale [48], secondo la quale la possibilità stessa per gli individui di partecipare al processo economico e di avere eguali opportunità nel mercato realizzava un valore sociale [49].

Il termine «sociale», allora, concretizzerebbe il proprio significato nella libertà di scelta, piena ed effettiva, in capo a ogni persona di partecipare in modo consapevole ai processi di mercato e di avere in esso eguali opportunità; al contempo, il potere pubblico dovrà garantire il rispetto di quelle minime istanze sociali che, se assenti, lederebbero la dignità umana.

Tale ultima interpretazione, in linea con i capisaldi del pensiero ordoliberale, è preferibile. Sembra, infatti, più appropriato discutere di inclusione sociale che, per gli ordoliberali, si identifica con l'inclusione sociale nel mercato [50].

---

[46] Così G. CONTALDI, *Il significato attuale dell'economia sociale di mercato nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 544.

[47] In tal senso E. NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 2014, 43, p. 1.

[48] Il conio dell'espressione "economia sociale di mercato" è da attribuire ad Alfred Muller-Armack, economista di scuola ordo-liberale.

[49] Secondo M.R.MAUGERI, *Tutela dei soggetti deboli e autonomia privata: dalla fine degli anni '60 al Fiscal Compact*, in *Persona e Mercato*, 2, 2014, p. 100-101 «l'introduzione della economia sociale di mercato conferirebbe al Trattato un modello di «flessibilità» che tollererebbe pure entro certi limiti interventi «non efficienti», se ritenuti «politicamente» opportuni, purché però tali interventi non siano tali da stravolgere la centralità del mercato e purché gli interessi protetti superino un test che prevede: a) la loro esplicitazione; b) la concordanza fra regole adottate e interessi dichiarati; e c) la proporzionalità nell'intervento».

[50] A. SOMMA, *Dal diritto dei consumatori al reddito di cittadinanza: un percorso neo liberale,* in *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno,* Roma, 2018, p. 520, ritiene che per i neoliberali «il mercato costituisce il miglior strumento di redistribuzione delle risorse, tanto che l'inclusione sociale deve essere fatta coincidere con l'inclusione nel mercato. Motivo per cui al diritto viene riservato il compito di farlo funzionare correttamente, di consentire la direzione del comportamento dei consociati

Il cambiamento del modello di politica economica, ad avviso di chi scrive, è ricco di significato in quanto formalizza l'affiancamento del valore della coesione sociale a quello della concorrenza.

Sotto il profilo civilistico il corretto svolgimento del gioco concorrenziale ordoliberale – e della conseguente libertà di scelta del consumatore – è stato (e viene tutt'ora) perseguito, nell'ambito del diritto dei contratti, rafforzando progressivamente l'imperativo, multiforme e variegato, della trasparenza contrattuale [51], le cui differenti tecniche di regolazione vanno dalla predisposizione di *standards* procedurali di informazione [52] al confezionamento di regole di forma e contenuto contrattuale [53], accompagnate dal precetto di chiarezza nella formulazione [54], sovente

---

attraverso l'imposizione della concorrenza, e più in generale di funzionalizzare i diritti e le libertà al mantenimento dell'equilibrio e allo sviluppo dell'ordine capitalista». Secondo altri autorevoli autori, tra cui L. ERHARD, *Programm für Deutschland*, *Christlich-Demokratische Union Deutschlands*, s.l., 1965, p. 13 ss., il vero obiettivo teorico politico dell'ordoliberalismo è rimuovere ogni contrapposizione di interessi, anche sul terreno dell'immaginario, affinché possa sorgere la «società formata».

[51] In argomento, in generale, M.F. CAMPAGNA, *Note sulla trasparenza del contratto,* in *Contratto e impresa,* 2015, p. 1036 ss.; F. RENDE, *Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale,* Milano, 2012; R. ALESSI, *I doveri di informazione,* in *Manuale di diritto privato europeo,* a cura di C. Castronovo, S. Mazzamuto, Milano, 2007, p. 391 ss.; M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali,* Padova, 2002; G. GRISI, *Gli obblighi di informazione, Il contratto e la tutela. Prospettive di diritto europeo,* a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 144 ss.; ID. *L'obbligo precontrattuale di informazione,* Napoli, 1993.

[52] Questa rappresenta una delle caratteristiche più importanti del diritto contrattuale dell'Unione Europea, finalizzata alla correzione dello squilibrio cognitivo e regolata come vera e propria esigenza di sistema; sul tema V. ROPPO, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 757.

[53] C.d. "forma-contenuto", su cui V. ROPPO, *Il contratto*[2], in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2011, p. 211 ss.; S. PAGLIANTINI, *Neoformalismo contrattuale*, in *Enc. dir., Annali*, IV, Milano, 2011, p. 772 ss.; E. FAZIO, *Dalla forma alle forme: struttura e funzione del neoformalismo negoziale*, Milano, 2011; L. MODICA, *Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo*, Milano, 2008, p. 127 ss. F. DI GIOVANNI, *La forma*, in *Trattato dei contratti*, a cura di P. Rescigno, E. Gabrielli, 2, Torino, 2006, p. 893 ss.; R. AMAGLIANI, *Profili della forma nella nuova legislazione sui contratti*, Napoli, 1999, p. 59 ss.

[54] È questo il caso, ad esempio, degli artt. 34, 35, 48, 49, 50, 51, 71 del codice del consumo, dell'art. 21 Tuf e degli artt. 35, 38 del codice del turismo. Al riguardo, si osserva in dottrina come la trasparenza non si identifichi in senso stretto con l'informazione, essendo attinente alle modalità di adempimento del dovere di informare e costituendo il metro di valutazione della condotta del professionista, cui si richiede un particolare grado di diligenza. In argomento, diffusamente, S. PAGLIANTINI, *Trasparenza contrattuale*, cit., p. 1317 ss.

corredate da sanzioni per la loro inosservanza. Appare evidente la sensibilità del legislatore verso un modello che tenga maggiormente in considerazione le reali logiche sottese ai processi decisionali del consumatore, in piena aderenza alle sollecitazioni della *Behaviour and Economics Law*, i cui studi, che hanno messo a nudo i limiti del tradizionale approccio razionalista alla tutela del consumatore, forniscono il decisivo banco di prova al fine di comprendere come un'informazione debba essere strutturata per preservare la genuinità del consenso [55].

Per contro, il valore della coesione sociale e della inclusione nel mercato è rimasto confinato, per molto tempo, nella sola sfera del diritto pubblico, concretizzandosi in misure di mero assistenzialismo.

In ambito civilistico, e con particolare riferimento al diritto delle obbligazioni, infatti, nonostante la dottrina abbia più volte rilevato la presenza di punti di contatto tra l'insolvenza del debitore civile [56] e l'insolvenza della legge fallimentare, ne è sempre stata esclusa la coincidenza. Si è sostenuto, infatti, che l'essenza della prima si manifesta nel deterioramento della garanzia patrimoniale mentre l'essenza della seconda si manifesta nella bocciatura della richiesta di credito da parte del mercato finanziario, stante l'incapacità dell'imprenditore a persuadere gli *stakeholder* della convenienza dell'operazione economica nel rapporto tra livello di rischio e rendimento atteso [57].

Si aggiunga, altresì, la convinzione che solo l'insolvenza commerciale avrebbe potuto determinare un effetto sistemico negativo nel mercato, mentre dall'insolvenza civile non sarebbe potuto conseguire alcun effetto di contagio.

---

[55] Da tempo la dottrina ha evidenziato la necessità di tenere in considerazione gli sviluppi dell'analisi cognitiva al fine di analizzare i processi decisionali degli individui. In tema, *ex multis*, R. CATERINA, *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi intelligenti*, 3, 2007, p. 381; S. FREDERICK, *Cognitive reflection and decision making*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2005, 19; C. CAMERER, G. LOEWENSTEIN E D. PRELEC, *Neuroeconomics: How Neuroscience can inform economics*, in *J. Econ. Literature*, 2003, 43; M.A. EISENBERG, *The Limits of Cognition and the Limits of Contract*, in *Stanford Law Rev.*, 1995, p. 47.

[56] Nel codice civile difetta una definizione di insolvenza. Tuttavia, numerosi articoli richiamano l'insolvenza, e, spesso, con significati differenti. Le regole dettate dagli articoli 1186, 1461, 1626, 1833, 1868, 1943 c.c. devono essere distinte dalle regole che emergono dagli articoli 1274, 1299, 1313, 1954 c.c. Mentre, infatti, le regole del primo gruppo sono accomunate dal sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da mettere in pericolo il conseguimento della prestazione da parte del creditore, le regole appartenenti al secondo gruppo riguardano situazioni già esauritesi nell'inutile tentativo di escussione del patrimonio del debitore.

[57] In tal senso L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007, p. 123.

Pertanto, all'unità concettuale dell'insolvenza come stato di dissesto patrimoniale si contrapponeva una differente disciplina degli effetti, giustificata dalla differente valutazione di tipologie di rischio e interessi. Il rischio preso in considerazione dal codice civile è l'incapienza della garanzia patrimoniale, con conseguente obiettivo di garantire il positivo esperimento dell'esecuzione forzata e la connessa tutela del diritto di credito. Il rischio preso in considerazione dalla legge fallimentare risiede nel mancato pagamento del debitore e nella tutela della compagine dei creditori con cui l'imprenditore intratteneva rapporti commerciali [58].

La predetta differenza conduce (o forse, alla luce dell'evoluzione normativa, conduceva) all'adozione di differenti rimedi: nella soggezione del primo alle (sole) procedure esecutive individuali, e del secondo (anche) alle procedure esecutive concorsuali.

Tuttavia, il progressivo peggioramento della crisi economica e la condizione di costante indebitamento (e di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie) del consumatore conducono il legislatore a dettare la prima normativa sul sovraindebitamento del consumatore e sull'insolvenza civile, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo, volta a facilitare la ricollocazione del debitore civile / consumatore sul mercato sia attraverso l'introduzione di strumenti di matrice regolatoria sganciati dal consenso dei creditori (il piano del consumatore) sia attraverso l'estensione – in ottica premiale – dell'istituto dell'esdebitazione, fino a quel momento a vantaggio delle sole persone fisiche fallite.

4. La prima stagione dell'insolvenza civile: il debitore sovraindebitato e mai esdebitato

Con l'entrata in vigore della legge n. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) [59] il legislatore italiano ha consentito a tutti i soggetti

---

[58] Secondo L. Mortara, *Disposizioni generali sull'esecuzione forzata, in Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, p. 10 ss., richiamato da E. Pellecchia, *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia e L. Modica, Pisa, 2020, p. 79, nota 13, «la guarentigia delle obbligazioni di un commerciante è principalmente nel credito personale di cui gode… mentre il credito di un non commerciante è misurato dalla potenzialità di garanzia che offre il patrimonio».

[59] La legge n. 3/2012 recante «disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento» è il punto di approdo di un percorso lungo, accidentato e a tratti paradossale, avviato nel 2001 da un progetto di legge depositato dall'Adiconsum presso il CNEL, ripreso

sovraindebitati, esclusi dall'ambito di applicazione della legge fallimentare e delle altre leggi speciali in tema di procedure concorsuali, di proporre, volontariamente, un accordo di ristrutturazione dei debiti ai propri creditori.

Lo stato di sovraindebitamento, che costituisce il presupposto oggettivo delle procedure previste dalla nuova normativa, è definito dall'art. 6, comma 2 lett. a) della legge n. 3/2012 come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente». Il riferimento alla «pronta liquidabilità» del patrimonio e alla «rilevante difficoltà» di adempiere alle obbligazioni assunte consente di affermare che lo stato di sovraindebitamento non presuppone necessariamente un'eccedenza dei debiti rispetto al patrimonio complessivo del debitore, ma semplicemente una carenza di liquidità [60].

Con una condivisibile espressione è stato rivisto nel sovraindebitamento il «volto nuovo di un tema antico» [61], vale a dire quello del

---

e poi interrotto in sede di riforma della legge fallimentare, rilanciato nel 2008 all'interno di un disegno di legge per la riforma della disciplina dell'usura (c.d. disegno Centaro, dal nome del senatore proponente), bruscamente accelerato dal Governo alla fine del 2011 con ricorso alla decretazione d'urgenza, giunto infine a compimento con la parallela e ravvicinata approvazione non di uno bensì di due provvedimenti: la legge n. 3/2012 e il decreto legge n. 212/2011 «recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile». In sede di conversione in legge il decreto è stato prima interamente riscritto – con un emendamento presentato dal Governo che si traduceva nella introduzione di una specifica normativa sul sovraindebitamento del consumatore, da coordinare con la disciplina generale dettata dalla legge n. 3/2012 per tutti i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali – e poi amputato della parte relativa al sovraindebitamento, riproposta con l'art. 18 decreto legge n. 179/2012 (c.d. decreto sviluppo bis), convertito (con modifiche) nella legge n. 221/2012. Per un commento alla prima versione della legge n. 3/2012 v. F. Di Marzio, A. Macario, G. Terranova, *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Torino, 2012, L. Modica, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012; E. Pellecchia, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012; G. Ferri jr., *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, in *Riv. dir. comm.*, 3, 2012, p. 423 ss.

[60] Sulla nozione A.M. Leozappa, *Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 580 ss.; E. Caterini, *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 337 ss.

[61] Il riferimento è a E. Pellecchia, *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 77.

differente trattamento riservato all'insolvenza del debitore civile e del debitore commerciale.

Ha avuto così inizio, anche nel nostro Paese, la regolamentazione del fenomeno della c.d. «insolvenza civile» [62], con conseguente disancoramento della nozione di concorsualità dal collegamento, di ascendenze plurisecolari, al solo mondo dell'impresa.

Si trattava di una previsione quasi inevitabile, finanche tardiva [63], alla luce della constatata «normalità» dei fenomeni di sovraindebitamento all'interno di una società fondata non più sull'incentivo al risparmio, ma sull'incentivo al consumo, presupposto necessario (quasi obbligatorio) per conservare un elevato livello di investimenti [64].

---

[62] Sull'opportunità di porre mano alla materia dell'insolvenza civile già C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, I, 1902, p. 341; in tempi assai più recenti D.V. CERINI, *Sovraindebitamento e Consumer Bankruptcy. Tra punizione e perdono*, Milano, 2012; A. CASTAGNOLA, *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, in *Analisi giur. econ.*, 2004, II, p. 244. Sottolinea le differenze tra insolvenza civile e insolvenza commerciale S. PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di G. D'Amico, Torino, 2018, p. 49 ss.

[63] Il provvedimento allineava finalmente il nostro agli altri ordinamenti stranieri, decisamente più avvezzi al tema della impotenza finanziaria del debitore civile. Senza alcuna pretesa di completezza, J.J. KILBORN, *Reflections of the World Bank's Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons*, in *the Newest Consumer Bankruptcy Laws*: Colombia, Italy, Ireland, 27 Pace Int'l L. Rev. 306, 2015; ID. *The Innovative German Approach to Consumer Debt Relief: Revolutionary Changes in German Law, and Surprising Lessons for the U.S.*, in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 24, 257, 2004; S. VIIMSALU, *The Over-Indebtedness Regulatory System in the Light of the Changing Economic Landscape*, in *Juridica International*, 2010, p. 217 ss.; J. NIEMI-KIESILÄINEN, A.S. HENRIKSON, *Rapport sur les solutions juridiques aux problemes de l'endettement dans une societe de credit*, Strasbourg (CDCJ-BU (2005) 11 rév.); I. RAMSAY, *Consumer Credit Society and Consumer Bankruptcy: Reflections on Credit Cards and Bankruptcy* in *The Informational Economy, Consumer Bankruptcy in Global Perspective*, Portland 2003, p. 18 ss.; R. EFRAT, *Global Trends in Personal Bankruptcy*, in *The American Bankruptcy Law Journal*, 2002, p. 81 ss. Nella letteratura italiana si segnala il volume collettaneo *Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, a cura di A. Sarcina, Lecce, 2014; nonché lo studio comparatistico di D. CERINI, *Sovraindebitamento e Consumer Bankruptcy*, cit., p. 263 ss. Secondo S. PACCHI, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Dir. comm.*, 2012, p. 668 «Il ritardo, rispetto alle legislazioni di quasi tutti i Paesi avanzati, è verosimilmente dipeso dalla convinzione radicata nel pensiero giuridico nazionale, secondo cui soltanto l'insolvenza e la crisi dell'imprenditore di una certa dimensione destassero allarme e avessero capacità espansiva e, come tali, meritassero essere disciplinate in tal senso».

[64] Non a caso molteplici autori hanno evidenziato l'intima connessione tra

Sotto un profilo soggettivo la versione originaria della legge n. 3/2012 non introduceva alcuna differenziazione tra i debitori legittimati ad avviare la procedura di composizione della crisi [65], tutti accomunati dallo stato di debitori non fallibili sovraindebitati. In altri termini la causa del sovraindebitamento era «neutra» (*recte* irrilevante) [66].

La prima versione della legge n. 3/2012 non ha riscosso un particolare successo applicativo [67]. La non vincolatività dell'accordo per i creditori non aderenti [68] e l'elevata percentuale di consensi dei creditori necessari ai fini dell'omologazione dell'accordo [69] hanno, infatti, rappresentato dei significativi freni al positivo esperimento della procedura [70].

---

lo specifico comparto creditizio del credito al consumo e il fenomeno del sovraindebitamento. Per una ricostruzione in tal senso si rinvia a G. BIFERALI, *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Milano, 2019, p. 190 ss.; in precedenza S. PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, cit., p. 49 ss.

[65] Invero, la legge n. 3/2012 non ha tenuto conto della definizione di consumatore (omologa a quella generale di cui al codice del consumo) contenuta nell'art. 1 del decreto legge n. 212/2011, ai sensi del quale per sovraindebitamento del consumatore si intende «il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206».

[66] Si sono mostrati perplessi rispetto alla scelta generalista L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., p. 345 ss.; M. FABIANI, *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (l. 27 gennaio 2012 n. 3)*, in *Foro it*., 2012, 4, p. 95; meno critico F. MACARIO, *La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *Contratti*, 2012, p. 231.

[67] F. ROLFI, *Composizione della crisi da sovraindebitamento: il profilo della fattibilità nell'accordo e nel piano*, in *Il fallimentarista.it*, 25 gennaio 2013, esprime un giudizio fortemente critico sulla prima versione della legge sul sovraindebitamento parlando di «evidente fallimento».

[68] Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge n. 3/2012, «Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4».

[69] Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge n. 3/2012 «Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti».

[70] Basti evidenziare che la Relazione illustrativa al decreto legge n. 179/2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», in *www.documenti.camera.it*, a p. 31, attesta che non vi era «nessun procedimento pendente

A ciò si aggiunga la mancata previsione di premialità esdebitativa a vantaggio dei debitori che avessero osservato gli accordi di ristrutturazione. L'esdebitazione, rimaneva a vantaggio delle sole persone fisiche [71] fallite ai sensi dell'art. 142 L.F. [72].

Si è compreso, così, ben presto che le nuove previsioni non erano in grado di perseguire gli obiettivi di ricollocazione nel mercato del sovraindebitato.

5. La seconda stagione: il consumatore sovraindebitato ed esdebitato

Per tali ragioni, a distanza di meno di un anno dalla relativa emanazione, il legislatore, con l'incisivo intervento di riforma disciplinato dall'art. 18 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge

---

presso i Tribunali di Milano, Torino, Bari, Brindisi, Pavia; solo un ricorso presentato al Tribunale di Roma e a quello di Firenze».

[71] Le società erano, quindi, escluse dal novero dei soggetti esdebitabili, ma qui la *ratio* del legislatore è chiara: da un lato, per le società di persone non si pone alcun problema, in quanto godranno del beneficio i soci illimitatamente responsabili; dall'altro, per le società di capitali i soci godono già del beneficio della responsabilità limitata, e l'estensione a questi ultimi altro non farebbe cha aumentare il c.d. *moral hazard* degli stessi, ossia «*le possibilità di abuso della forma societaria e della procedura fallimentare*», causando pregiudizi che investirebbero il mercato intero. In tal senso D. Letizia, F. Vassalli, *L'Esdebitazione*, in *Trattato di Diritto Fallimentare e delle Altre Procedure Concorsuali,* a cura di F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, Volume III*,* Torino, 2014, p. 805; W. Mcbride, A. Flessner, *Principles of European Insolvency Law and General Commentary,* in *Principles of European Insolvency Law*, a cura di W. Mcbryde, A. Flessner, S. Kortmann, Deventer, 2003, p. 8.

[72] Ai sensi dell'art. 142 della legge fallimentare «Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale».

17 dicembre 2012 n. 221, ha profondamente modificato la legge n. 3/2012 attraverso l'estensione, anche ai debitori non fallibili, di procedure di matrice concorsuale [73], fino a quel momento confinate ai soli imprenditori commerciali che superavano le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 della legge fallimentare [74].

Per quanto di interesse la «seconda» versione della legge n. 3/2012 ha:

a) portato avanti la marginalizzazione del «soggetto indifferenziato» del diritto civile tradizionale, introducendo una specifica definizione di consumatore, esaltandone la rilevanza normativa. Ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento (e, in particolare alla procedura riservata del piano del consumatore) il consumatore è «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». La definizione presenta delle evidenti similitudini con la previsione generale di cui all'art. 3 del Codice del Consumo [75], ma non è a essa sovrapponibile, sia sotto un profilo

---

[73] G. D'Amico, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di G. D'Amico, Torino, 2018, p. 2, nt. 1, evidenzia che l'introduzione di forme di liquidazione «concorsuale» del patrimonio del debitore non costituiscono una novità nel panorama dei rapporti obbligatori «civili», sebbene rimangano maggiormente confinate ai casi di morte del soggetto persona fisica (per esempio in riferimento alla liquidazione concorsuale del patrimonio del *de cuius* in caso di eredità accettata con beneficio di inventario *ex* art. 498 c.c.) o di estinzione delle persone giuridiche. In giurisprudenza Trib. Rimini 19 aprile 2018, in *www.ilcaso.it,* conferma la natura di procedura concorsuale anche del piano del consumatore, ricavandone l'inammissibilità della proposta di piano che preveda la falcidia dei crediti privilegiati in assenza di una attestazione circa l'incapienza dei beni.

[74] Ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila».

[75] Secondo l'art. 3, comma 1, lett. a) del codice del consumo, così come modificato dal d.lgs. n. 221/2007, per consumatore si intende: «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». Per alcuni commenti sul richiamato art. 3, senza alcuna

letterale, stante l'espresso utilizzo dell'avverbio «esclusivamente», assente nella definizione generale adottata dal codice del consumo sia relativamente all'ambito applicativo. Infatti, mentre la disciplina generale del codice del consumo può essere applicata solo alle relazioni contrattuali *business to consumer*, il perimetro di operatività della disciplina del sovraindebitamento si estende anche ai contratti *consumer to consumer*;

b) rafforzato l'apparato di procedure disponibili per il debitore sovraindebitato, prevedendo due procedure concorsuali ulteriori rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento [76]. Si trattava, in particolare, della procedura di liquidazione del patrimonio, diretta alla liquidazione giudiziale di tutti i beni del debitore (applicabile anche, ma non solo, ai consumatori) [77] e del piano del consumatore [78], riservato esclusivamente ai consumatori

---

pretesa di completezza, *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, sub. art. 3*, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma, G. Perlingieri, Napoli, 2019, II ed.; F. Lucchesi, *Art. 3 – Definizioni, in Codice del Consumo. Commentario*, a cura di G. Vettori, Padova, 2007, p. 156 ss.; G. De Cristofaro, *Il Codice del consumo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2006, p. 762 ss.; Id., *Le disposizioni generali e finali del codice del consumo: profili problematici*, in *Contr. impr. eur.*, 2006, p. 53 ss.; E. Gabrielli, *Sulla nozione di consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 1149 ss.

[76] Il decreto legge n. 179/2012 ha, tuttavia, previsto che l'accordo di composizione della crisi votato dalle maggioranze richieste (calcolate per entità dei crediti) e omologato dal giudice fosse vincolante anche nei confronti dei creditori dissenzienti, così assimilandolo, sul punto, al modello del concordato preventivo. Al riguardo A. Caron, *L'omologazione dell'accordo e del piano*, in *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F Macario, G. Terranova, Milano, 2013, p. 47 ss. nonché F. Di Marzio, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento*, *ivi*, p. 11 ss.

[77] Sull'applicabilità di tale procedura al consumatore, tra i molti, R. Donzelli, *Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento*, in *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova, Milano, 2013, p. 68 ss.

[78] Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre un piano volto alla ristrutturazione della propria situazione debitoria e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, a patto che garantisca il pagamento integrale dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (per i quali il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento). In generale C. Boiti, *Il piano del consumatore nella giurisprudenza,* in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, Napoli, 2019, p. 253 ss.; per un'analisi della disciplina e della giurisprudenza L. Mezzasoma, *Il sovraindebitamento e la tutela del consumatore*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F.

incolpevoli del proprio sovraindebitamento. Quest'ultima procedura – che sarà oggetto di specifico approfondimento nel successivo capitolo – si caratterizzava rispetto alle altre per assegnare all'organo giudicante il potere di omologare il piano senza la necessità dell'approvazione dei creditori [79]. La procedura, quindi, si rivelava particolarmente appetibile. Attraverso la previsione di un regime specifico per il consumatore il legislatore ha, pertanto, disarticolato l'ampia platea dei debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali;

c) introdotto, anche in favore di tutti i soggetti non fallibili persone fisiche l'accesso al beneficio dell'esdebitazione in caso di assenza dell'elemento soggettivo della colpa nella determinazione dello stato di sovraindebitamento. L'allargamento del beneficio dell'esdebitazione anche ai soggetti/persone fisiche non fallibili rappresenta, senz'altro, un'innovazione positiva da parte del legislatore. Come sottolineato da autorevole dottrina appariva poco ragionevole (oltre che ingiusto) che, mentre un medio/grande imprenditore commerciale potesse beneficiare dell'esdebitazione e, così, rientrare nel mercato, un debitore civile ovvero un piccolo imprenditore fossero esposti alla «scure» perpetua dell'art. 2740 c.c. [80].

La differenza tra l'originaria versione della legge n. 3/2012 e la versione, successiva di pochi mesi, modificata dal decreto legge n. 179/2012, è evidente.

Rizzo, Napoli, 2018, p. 135 ss.; E. Pellecchia, *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1232 ss.; L. Modica, *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2016, p. 617 ss.

[79] Sul piano comparatistico una soluzione di questo tipo si può individuare, per esempio, nella procedura del Chapter 13 del Bankruptcy Code statunitense. Sul punto W.W. Bratton, D.A. Skeel jr, *Foreword: Bankruptcy's New and Old Frontiers*, in 166 *U. Pa. L. Rev.*, 1571 (2018), p. 1580, nt. 34, ove si ricorda che «Under the old law, creditors voted whether to approve a payment plan approved by a consumer debtor. Chapter 13, which now governs proposed payment plans does not provide for a creditor vote». Il vantaggio dell'accesso al piano del consumatore è evidente atteso che sottrae il consumatore dalla necessità di ottenere la maggioranza per l'omologazione del piano e, quindi, per ottenere la successiva esdebitazione in caso di regolare adempimento delle previsioni del medesimo.

[80] In tal senso G. D'Amico, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, cit., p. 4, il quale sottolinea, altresì, la mutata concezione sociale del fallimento; G. Rojas Elgueta, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 3, 2012, p. 310 ss. Osserva, altresì, in modo condivisibile, che il debitore-imprenditore gode della possibilità di limitare la propria responsabilità ricorrendo all'organizzazione della propria attività economica in forma societaria, opportunità preclusa al debitore per «causa civile».

Nella prima versione l'accordo di composizione della crisi (unico strumento previsto) manteneva un considerevole spazio all'autonomia privata, individuando nel (necessario) accordo tra debitore e creditore il mezzo di risoluzione del «naturale» conflitto tra l'interesse del debitore a ottenere la ristrutturazione [81] del proprio debito e il potenziale sacrificio del diritto di credito del creditore.

Per contro, dopo le modifiche apportate, per il consumatore sovraindebitato «non colpevole» era sufficiente esercitare «una sorta di diritto potestativo» [82], sganciato da un accordo con i creditori, per ottenere dal giudice l'omologazione del piano del consumatore e successivamente (in caso di adempimento del piano) ottenere il beneficio della esdebitazione.

La disciplina dedicata al «piano del consumatore» e all'esdebitazione delle persone fisiche dalla legge n. 3/2012, ispirata a evidenti logiche regolatorie, ha introdotto nell'ordinamento un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito sensibile alle condizioni soggettive dell'obbligato e proiettato in una logica concorsuale, che appariva eccentrico ove prospettato con riferimento al debitore civile. Per riportare la lucida osservazione di attenta dottrina «Senza grande clamore, alla fine del 2012, il Governo Monti ha attuato una riforma che smentisce principi vecchi di duemila anni» [83].

---

[81] E. PELLECCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, cit., p. 177 ss., richiama il pensiero di L. Bigliazzi Geri in merito alla qualificazione dell'interesse del debitore come «interesse legittimo».

[82] Così E. PELLECCHIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, p. 824.

[83] Così L. STANGHELLINI, *Una rivoluzione per l'indebitamento dei provati*, in *www.lavoce.info*, del 18.1.2013. Molteplici sono, infatti, le ricadute sistematiche della esdebitazione, variamente riferite alla disciplina del rapporto obbligatorio o al sistema della responsabilità patrimoniale o, ancora, ad entrambi. Sul punto L. MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *I Contratti*, 4, 2019, p. 474, la quale osserva che «È evidente che l'esdebitazione incide il dettato dell'art. 2910 c.c., perché il creditore (del sovraindebitato che abbia avviato una procedura di composizione o liquidazione o esdebitazione) non può fare espropriare i beni del debitore per ottenere quello che gli spetta; è evidente altresì che il sovraindebitato (che con successo veda concludersi l'*iter* esdebitativo) risponde dell'inadempimento con i suoi beni presenti ma non necessariamente anche con tutti i suoi beni futuri, contro, dunque, la regola dell'art. 2740, comma 1, c.c. Ma alla prova è messo pure il dogma della indistruttibilità dell'obbligazione pecuniaria, il regime della impossibilità liberatoria che ne è presupposto e, a ritroso, quello della perdurante responsabilità del debitore di denaro (sempre sub specie di attore di una procedura di sovraindebitamento); sicché, anche a voler tenere fuori dal perimetro del rapporto obbligatorio la esdebitazione, non può tacersi ch'essa delinei una enclave entro cui l'imperativo giuridico della esatta esecuzione della prestazione risulta quanto meno sbiadito». Per un approfondimento generale

Il passaggio dalla bilateralità del consenso all'unilateralità della proposizione di un piano sottoposto alla sola discrezionalità del giudice è, certamente, significativo. Non si trattava, semplicemente, di individuare nel piano del consumatore un «volano di un volere altrui che si impone» [84], per quanto «corazzato» da un'omologa giudiziale, ma di introdurre, anche nella fase post negoziale di crisi e insolvenza, delle logiche di carattere regolatorio che, fino a quel momento, erano confinate alla fase pre-contrattuale (disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, contenuta nella direttiva comunitaria n. 2005/29 [85])

---

sulle innovazioni sistematiche introdotte dalla disciplina del sovraindebitamento v., anche, G. D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, cit., p. 2-3, il quale osserva che «Due, in particolare, sono i profili che – da un punto di vista generale – richiamano maggiormente l'attenzione. In primo luogo, l'erosione – che la normativa in esame determina – del principio secondo il quale il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri appare virtualmente superata dalla possibilità di accedere al beneficio della «esdebitazione» (riservato, in precedenza, soltanto ai debitori soggetti alle tradizionali procedure concorsuali, e in particolare al fallimento). In secondo luogo, il declino della tutela esecutiva individuale, sostituita, in presenza di una procedura di sovraindebitamento, da forme di soddisfacimento concorsuale dei creditori destinate (come è proprio delle procedure concorsuali) ad assicurare la par condicio creditorum (a meno che non siano gli stessi debitori ad accettare delle forme differenziate di tutela)». Sul punto, altresì, C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema del diritto civile*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit.,p. 137 ss., nonché G. GRISI, *L'inadempimento di necessità*, in *www.juscivile.it,* 2014, p. 6.

[84] Così S. PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, cit., p. 61.

[85] Sul tema delle pratiche commerciali sleali/scorrette la letteratura è molto ampia. Tra tutti *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di G. De Cristofaro, A. Zaccaria, Padova, 2013, p. 116 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Pratiche commerciali scorrette*, in *Enc. Dir.,* Milano, 2012, p. 1079 ss.; *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, a cura di A. Catricalà, P. Troiano, Torino, 2010, p. 1671 ss.; G. ANAGNOSTARAS, *The Unfair Commercial Practices Directive in Context: From Legal Disparity to Legal Complexity?*, in *Common Market Review*, 2010, p. 147 ss.; *Codice del consumo. Aggiornamento. Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva*, a cura di G. Vettori, Padova, 2009; *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo – Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007)*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2008; *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette – Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, a cura di A. Genovese, Padova, 2008; *Le pratiche commerciali sleali – Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, a cura di E. Minervini, L. Rossi Carleo, Milano, 2007; *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori – La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2007; *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, a cura di S. Weathrill, U. Bernitz, Oxford, 2007; G. DE

e contrattuale (disciplina sulle clausole vessatorie contenuta nella direttiva comunitaria n. 1993/13 [86]).

Un obiettivo che è stato raggiunto depotenziando il consenso del creditore da qualsiasi rilevanza determinante ai fini dell'omologazione del piano [87] per affidare a un soggetto terzo (il giudice) la valutazione in ordine alla colpevolezza (o meno) della condotta del consumatore sovraindebitato, funzionale a un suo reinserimento nel circuito degli scambi e (soprattutto) dell'accesso al credito.

Ad ogni modo, attraverso l'introduzione di una specifica definizione di consumatore e di una procedura allo stesso riservata, quale è propriamente il piano del consumatore, il legislatore ha affiancato alla distinzione basata sui parametri economici (debitore sotto soglia o sopra soglia di cui all'art. 1 della legge fallimentare), rilevante ai fini dell'accesso alla disciplina fallimentare ovvero del sovraindebitamento, lo scrutinio sulle finalità degli atti (di consumo e professionali) che hanno prodotto il sorgere delle obbligazioni da cui è scaturito il sovraindebitamento del consumatore.

Il *discrimen*, in astratto, era chiaro. Nelle ipotesi in cui la causa del sovraindebitamento fosse stata rappresentata da debiti esclusivamente di consumo il debitore-consumatore, non colpevole, avrebbe potuto accedere all'«autostrada» [88] del piano del consumatore e alle previste

---

CRISTOFARO, *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contr. Impr. Europa*, 2007,1 ss.; *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices. Contract, Consumer, and Competition Law Implications*, a cura di H. Collins, London-New York, 2004.

[86] Sul tema *ex multis*, *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, a cura di G. Alpa, S. Patti, Milano, 2003; E. MINERVINI, *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999; C. CASTRONOVO, *Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive*, in *Europa dir. priv*., 1998, p. 5 ss.; S. MAZZAMUTO, *L'inefficacia delle clausole abusive*, ivi, p. 45 ss.; V. ROPPO, *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Clausole abusive e direttiva comunitaria – Atti del convegno di studi sul tema 'Condizioni generali di contratto e direttiva C.E.E. n. 93/13 del 5 aprile 1993'*, a cura di E. Cesàro, Padova, 1994, p. 65 ss.; R. PARDOLESI, *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): una direttiva abusata?*, in *Foro it*., 1994, p. 137 ss.

[87] Il ruolo dei creditori – subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza – è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni. Per riportare le parole di F. CARNELUTTI, *Espropriazione del debitore*, in *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, 1939, p. 682, «ai creditori non spetta altro diritto fuor da quello di essere ascoltati dal giudice prima che lui decida».

[88] L'espressione è di L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 697.

facilitazioni in punto di omologazione del piano del consumatore e, conseguentemente, di esdebitazione. Nel caso contrario in cui il debitore non avesse potuto ottenere la qualifica di consumatore (perché imprenditore minore ovvero per la natura composita del proprio fascio di rapporti debitori, non «esclusivamente» riconducibili a scopi di consumo privato), ovvero fosse stato colpevole del proprio sovraindebitamento, avrebbe potuto fare ricorso al procedimento «aperto» [89], volto all'accordo di composizione della crisi (ferma restando la soluzione liquidatoria), con la necessità di acquisire la maggioranza dei voti dei creditori ai fini dell'omologazione del piano e della eventuale esdebitazione.

6. La terza stagione: le novità introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza. L'estensione dell'esdebitazione a tutti i debitori (civili e commerciali)

Le innegabili ricadute del (sempre più diffuso) fenomeno del sovraindebitamento sull'economia, unitamente alla stringente esigenza di governarne gli effetti negativi ai fini del corretto funzionamento del mercato, ancor più alla luce della perdurante crisi economica, hanno condotto l'Unione Europea (proseguendo sul solco già tracciato dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016) a consentire ai Paesi membri di estendere le previsioni della direttiva n. 2019/1023, dettate per gli imprenditori commerciali, anche ai consumatori e ai debitori non fallibili, a patto che siano persone fisiche [90]. Si è, così, consentita l'adozione di procedure uniche ovvero distinte, ma coordinate, per concedere l'esdebitazione integrale a debitori che presentano dei rapporti debitori sia di natura personale che professionale [91].

---

[89] In quanto accessibile, in teoria, anche da soggetti che non possono essere definiti né imprenditori, né professionisti, né consumatori.

[90] In tal senso è particolarmente significativo l'art. 1 comma 4 della direttiva n. 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva n. 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ai sensi del quale «Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori». Le procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) sono le «procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente».

[91] Al considerando n. 21 della direttiva n. 2019/1023 si legge che «Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo

Tra l'altro, la direttiva n. 2019/1023 non prevede alcuna valutazione di colpevolezza sulla condotta del debitore commerciale ai fini della concessione dell'esdebitazione, confinando la preclusione al riconoscimento del beneficio ai soli casi di condotta in malafede del debitore [92].

La visione pragmatica della direttiva comunitaria, che ha assottigliato le differenze tra persone fisiche sovraindebitate per causa di consumo e persone fisiche sovraindebitate per cause commerciali, equiparandole nella possibilità di accedere alla prospettiva rimediale dell'esdebitazione integrale e dell'effettivo reinserimento nel mercato del consumo ha, di certo, influenzato il legislatore nazionale.

In attuazione della legge delega n. 155/2017 [93] il legislatore ha

---

all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell'impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore». In merito, l'art. 24 della direttiva, rubricato «Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali» prevede che «1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura. 2. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura. Il considerando n. 73 prevede che «È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore».

[92] In tal senso, secondo l'art. 23 della direttiva n. 2019/1023, rubricato «Deroghe» (all'esdebitazione integrale), «In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova». Per un commento sulla direttiva n. 2019/1023 v. P. VELLA, *L'impatto della Direttiva UE 2019/1023 nell'ordinamento concorsuale interno*, in *Il fallimento*, 2020, p. 748.

[93] Sulla legge delega e sul relativo progetto di decreto legislativo, U. RANA, *Il*

emanato il d.lgs. n. 14/2019, introducendo il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. L'ennesimo *restyling* della disciplina dedicata al sovraindebitamento, connotato, secondo una parte della dottrina, da intenti di natura sistematica e promozionale [94], ha introdotto numerose novità sia nella disciplina generale dell'insolvenza civile, che nello specifico tema del sovraindebitamento del consumatore [95].

Per quanto di interesse, in termini generali, il CCI ha sostituito il riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio con quello

---

sovraindebitamento: prospettive di riforma, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri, Atti della giornata di Studio su Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali, Terni, 19 maggio 2017*, Napoli, 2018, p. 53 ss.; F. PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 3, p. 732 ss.

[94] In tal senso L. MODICA, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 109, la quale sottolinea che «Una volta assunta a criterio ordinatore dell'intera riforma la fissazione di un quadro comune ritagliato sulle nozioni base di crisi e di insolvenza, anche le norme in tema di sovraindebitamento – che su quelle nozioni è in sostanza appiattito – andavano uniformate al nucleo di regole generali dettate per tutte le procedure, liquidatorie e conservative; sicché, salvi i profili di specificità imposti dalla fattispecie, l'ambizione armonizzatrice del CCI si è tradotta in una inevitabile opera di rivisitazione della disciplina fin qui contenuta nella legge n. 3/2012 in grado di consentirne la organica inclusione nel cuore del rinnovato diritto concorsuale».

[95] Per un approfondimento di carattere generale sulle innovazioni del nuovo CCI si possono segnalare, senza pretese di completezza, E. PELLECCHIA, *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., in particolare p. 15-27; L. GUERRIERI, *Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, 4, p. 809 ss.; G. D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 318 ss.; S. DELLE MONACHE, *Sovraindebitamento del "debitore civile" e riforma del diritto della crisi d'impresa*, in *Giustiziacivile.com*, Editoriale del 12 febbraio 2019; I. PAGNI, *L'accesso alle procedure di regolazione nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il fallimento*, 2019, p. 549 ss.; M. MONTANARI, *Il cosiddetto procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in *Il fallimento*, 2019, p. 563 ss.; N. ABRIANI, G. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, 4, p. 393 ss.; L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il fallimento*, 2019, p. 697 ss.;. V. BARONCINI, *Le novità in materia di sovraindebitamento nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, in *Giustiziacivile.com*, 2019, fasc. 3; ID., *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (The news regarding over-indebtedness in the light of Law 19 October 2017, n. 155 and of the Code of business crisis and insolvency)*, in *Dir. fall.*, 2019, 2, pt. 1, p. 401 ss.; G. FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019; G. TRIMARCHI, *Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme*, in *Notariato*, 2019, p. 115 ss.

alla liquidazione controllata (artt. 268 e ss.); ha sostituito la disciplina dell'accordo di composizione della crisi con quella del concordato minore (artt. 74 e ss.); infine, ha sostituito il riferimento al piano del consumatore con quello alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.). È stata, altresì, introdotta la procedura familiare (art. 66) [96] e prevista l'estensione degli effetti delle procedure nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 65 n. 4) [97].

Quanto al sovraindebitamento il legislatore, all'art. 1, comma 4, lett. c) CCI [98] ha dettato una puntuale definizione che ne identifica la portata con lo stato di crisi o di insolvenza del debitore civile non fallibile ed è intervenuto sul disposto letterale della nozione di consumatore ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione. In tal senso l'art. 2, comma 1, lett. e) riconosce la qualifica di consumatore alla «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali».

È stata, altresì, eliminata l'alternatività fra il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, delineata dalla legge n. 3/2012, riconoscendo al consumatore la sola possibilità di fruire della procedura di ristrutturazione di cui agli artt. 67 e ss. [99] (oltre, s'intende, della

---

[96] Sulla base della presa d'atto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti sono state introdotte specifiche norme per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Si tratta di una conclusione anticipata da molte decisioni di merito, tra cui Trib. Bergamo 26 settembre 2018, Trib. Mantova 8 aprile 2018; Trib. Novara 25 giugno 2017, tutte in *Dejure*.

[97] Prima dell'entrata in vigore della specifica disposizione del codice, il tema era stato criticamente trattato da F. Pasquariello, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in *Il fallimento*, 2017, 2, p. 198.

[98] Ai sensi del quale il sovraindebitamento è «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

[99] Ai sensi dell'art. 67, comma 1 «Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma».

liquidazione controllata, a sua volta attivabile anche da soggetti diversi dal debitore); per converso, potranno formulare una proposta di concordato minore tutti i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ad esclusione del consumatore [100].

L'art. 69, comma 1, CCI dispone, altresì, che il consumatore non possa accedere alla procedura (solo) ove abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede (che devono sussistere nel momento della contrazione del debito) o frode (normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).

L'innovazione normativa, per come si approfondirà nel successivo capitolo, assume una notevole rilevanza atteso che confina ai soli casi di colpa grave o malafede (e non più di semplice colpa) l'impossibilità di accedere alla procedura di ristrutturazione [101]. Correlativamente, il giudice, ai sensi dell'art. 70, potrà omologare il piano, semplicemente verificatene l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica, ovvero quando accerta che la soluzione proposta dal piano è migliorativa rispetto alla soluzione liquidatoria.

Per come si approfondirà nei successivi capitoli, il legislatore è, altresì, profondamente intervenuto sulla disciplina dell'esdebitazione, sia sotto un profilo soggettivo, sia sotto un profilo procedurale, introducendo l'esdebitazione di diritto (art. 282, comma 1); sia, infine, specificandone gli effetti.

Sembrerebbe, altresì, essere venuta meno l'esclusività della logica premiale dell'effetto esdebitativo, atteso che potrà usufruire dell'esdebitazione anche il debitore persona fisica, meritevole, totalmente incapiente (art. 283, comma 1).

L'art. 4 ter della legge n. 176/2020, rubricato «Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti», attraverso ulteriori modifiche alla legge n.

---

[100] Si tratta del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative.

[101] Manifesta le proprie perplessità sulla scelta di prevedere una preclusione all'accesso al piano di ristrutturazione in caso di colpa grave, presupposto non menzionato nella legge delega n. 155/2017, L. D'Orazio, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 700, secondo cui «nella maggior parte dei casi il consumatore è in "colpa grave", proprio perché non ha prestato la dovuta attenzione nel momento in cui ha assunto l'obbligazione. A questo punto anche la previsione di condotte sanzionabili nei confronti del finanziatore, che perde il potere di presentare osservazioni nel giudizio di omologazione o di proporre reclamo avverso l'omologazione, diviene del tutto irrilevante, in quanto il debitore ben conosceva i propri redditi quando ha assunto la nuova, ennesima, obbligazione da consumo».

3/2012, ha anticipato al 25 dicembre 2020 l'entrata in vigore della normativa sul sovraindebitamento del consumatore [102].

Per contro, il CCI (tranne inizialmente per qualche articolo di immediata operatività) [103], dopo aver subito continui rinvii, da ultimo con decreto legge n. 83/2022 [104], di recepimento della direttiva n. 2019/1023, è entrato definitivamente in vigore a decorrere dal 15 luglio 2022.

Recentemente, con il d.lgs. n. 136/2024 (c.d. decreto correttivo ter) il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del CCI meglio specificando, per quanto di interesse ai fini di questa ricerca, la nozione di consumatore, aggiungendo all'art. 2, comma 1, lett. e) che il consumatore «accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» [105].

7. La ratio «market oriented» sottostante alla nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore e dell'esdebitazione del debitore

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, ci si può, adesso, interrogare sulle finalità perseguite dalle norme del CCI aventi ad oggetto il sovraindebitamento del debitore civile. Non si tratta di una mera opera di classificazione, ma di un'attività rilevante ai fini interpretativi. Dal momento che la disciplina in questione è oggetto di una apposita

---

[102] Per un maggiore approfondimento v. V. Zanichelli, *Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento*, in *Il fallimento*, 4, 2021, p. 441; C. Trentini, *Le procedure da sovraindebitamento. Legge 3/2012 e Codice della crisi d'impresa*, Milano, 2021, p. 5-10.

[103] Si tratta, per esempio, dell'art. 356, che istituisce l'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria a svolgere funzioni di gestione e controllo nelle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza ovvero dell'art. 375, che impone all'impresa – che operi in forma societaria o collettiva – il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

[104] Per un maggiore approfondimento sulle novità introdotte dal decreto legge n. 83/2022, V. Zanichelli, *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022*, in *www.ildirittodellacrisi.it*.

[105] Per un approfondimento sulle novità apportate dal d.lgs. n. 136/2024 si rinvia a M. Sipiotta, *Il CCII (ri)corretto: uno sguardo d'insieme*, in *Judicium*, 18 settembre 2024; L. Panzani, *Lo schema di decreto correttivo del codice della crisi. Prime considerazioni*, in *dirittodellacrisi.it*, 17 luglio 2024; N. De Luca, L. Sicignano, Il *terzo correttivo al codice della crisi (parte prima)*, in *Foro it*., 2024, p. 257 ss.

direttiva comunitaria, l'individuazione della *ratio* è essenziale per attuare correttamente l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario [106].

Si ritiene che l'attenzione debba essere rivolta all'esdebitazione la quale, senz'altro, rappresenta il nucleo essenziale della normativa, nonché l'effetto primario a cui la stessa è preordinata [107].

Una parte della dottrina ha sostenuto che l'introduzione di obblighi di trasparenza della propria condizione patrimoniale come condizione di ammissibilità alle procedure concorsuali, nonché l'esdebitazione, risponderebbero all'esigenza, sempre più pressante, di decongestionare i ruoli del processo d'esecuzione e abbatterne i relativi costi [108]. Si tratta di una finalità, senz'altro, sussistente che, però, attese le acclarate ripercussioni negative, sia individuali che sociali, connesse all'eccesso di debito, sarebbe riduttivo elevare a obiettivo principale della disciplina.

Ci si potrebbe, allora, domandare se l'effetto esdebitativo sia mosso da una visione personalista, che valorizza le finalità solidaristiche e la tutela della dignità umana. Un orientamento, quindi, «alla francese», che intravede nell'esdebitazione del consumatore e, comunque, del debitore civile persona fisica, l'attestazione dell'«ingresso della povertà nel terreno dei privati» [109] e individua nella socializzazione del debito, conseguente alla concorsualità tra i creditori un «sacrificio necessario» di questi ultimi sull'altare dei valori fondamentali della persona

---

[106] Per un approfondimento generale sul tema v. G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. De Pasquale, F. Ferraro, vol. I, III ed., Napoli, 2021, p. 263 ss.; V. PICCONE, *Primato e pregiudizialità. Il ruolo dell'interpretazione conforme*, in *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di F. Ferraro, C. Iannone, Torino, 2020, p. 325 ss.; ID. *L'ordinamento integrato, il giudice nazionale e l'interpretazione conforme*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesauro*, vol. II, Napoli, 2014, p. 1173 ss.

[107] Secondo S. PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, cit., 74, «Con una perifrasi che ha il sapore di uno slogan potremmo dire che l'interesse al consumo, un tempo in posizione pariordinata, se non subalterna rispetto alla tutela del credito, adesso invece lo precede, visto che il consumatore viene legittimato a rispondere delle sole passività/obbligazioni che un giudice reputa sia in grado di sopportare, cancellando quelle eccedenti. L'esdebitazione, in un siffatto milieu, è divenuta, insomma, un valore-mezzo per tutelare i consumi (valore – fine), infeudata in una *technicality* ammistrativa-giurisdizionale chiamata ad assistere un'autonomia negoziale del debitore – consumatore, percepita dalla legge come "non … in grado di realizzarsi"».

[108] L. NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 2759.

[109] Questa è l'espressione di X. LAGARDE, *L'endettement des particuliers*, Parigi, 2003, p.1; nella medesima prospettiva G. GLOUKOVIEZOFF, *La pauvreté dans les sociétés financiarisées, Regards croisés sur l'économie*, 2008, p. 117.

umana [110]. Da questa prospettazione emergerebbe, altresì, una visione del consumatore come *status*, soggetto debole per la sua naturale condizione ontologica di «persona».

Alcune osservazioni farebbero, *prima facie,* propendere verso la sussistenza di finalità solidaristiche. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che la disciplina sul sovraindebitamento è stata prevista per la prima volta all'interno della legge n. 3/2012 che, dichiaratamente, mirava a reprimere il fenomeno dell'usura, ovvero alla circostanza che il «*fresh start*», con conseguente liberazione dalla pressione, anche psicologica, del peso dei debiti, consentirebbe al consumatore di riappropriarsi di una esistenza libera e, appunto, dignitosa.

La prospettiva personalista, tuttavia, veniva messa in crisi già dal pre vigente art. 12 bis, comma 3 della legge n. 3/2012, che non riconosceva l'omologazione del piano (e la conseguente esdebitazione in caso di adempimento) alla generalità delle persone fisiche, ma solo ai consumatori che avevano assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, quindi, non colpevoli (e che con il piano del consumatore garantivano una soddisfazione migliore ai creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria) [111]. Vero è che una parte della giurisprudenza di merito, ai fini dell'omologazione del piano, è stata propensa a valorizzare la (sola) circostanza che venisse garantita una soddisfazione dei crediti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, trascurando una valutazione delle cause della crisi e del contegno degli attori [112]. Tuttavia, appare difficile negare che il dato testuale dell'art. 12 bis, comma 3, rivelava finalità che trascendevano la difesa della «parte debole» in quanto persona e che miravano, piuttosto, a neutralizzare quel fallimento del mercato, costituito dall'esclusione di un consumatore «onesto ma sfortunato» [113].

---

[110] Al riguardo V.C. JAMIN, *Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, Études offertes à Jacques Ghestin,* in *Le contrat au début du XXIème siècle*, Parigi, 2001, p. 441 ss.; D. MAZEAUD, *Loyautè, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle, Mélanges en hommage à F. Terré*, Parigi, 1999, p. 603 ss.

[111] Gli stessi requisiti di condotta venivano richiesti dall'art. 14 ter in tema di esdebitazione successiva alla liquidazione del patrimonio.

[112] Si pensi, ad esempio, alle pronunce di Trib. Pistoia 8 gennaio 2014; Trib. Catania 24 giugno 2014; Trib. Catania 17 giugno 2014, tutte in *Dejure*, che avevano riconosciuto l'esdebitazione a consumatori che ricorrevano costantemente a carte *revolving* e prestiti personali per estinguere precedenti debiti, ovvero a Trib. Catania 17 febbraio 2015, *ivi*, che aveva riconosciuto l'esdebitazione al ludopatico, assiduo frequentatore delle case da gioco, anche se in via di guarigione.

[113] Sul punto V. RICCIUTO, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, p. 45, il quale osserva che «Ciò dovrebbe collocare lo strumento de qua oltre il tema della debolezza

Si potrebbe immediatamente opporre che una tale ricostruzione sembrerebbe oggi superata, atteso che l'art. 69 comma 2 CCI condiziona l'accesso alla procedura di ristrutturazione all'assenza di colpa grave, malafede o frode del consumatore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento [114] (così ampliando notevolmente la platea dei potenziali beneficiari). Si deve, quindi, trattare di un consumatore in buona fede [115]. In effetti, *prima facie*, la previsione di parametri meno rigidi ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale potrebbe essere motivata dalla volontà di perseguire finalità di tutela della parte debole e del miglioramento delle relative condizioni di vita, piuttosto che dalla volontà di neutralizzare il fallimento del mercato rappresentato dall'esclusione del debitore onesto ma sfortunato [116].

Tuttavia, ad una disamina più approfondita, ci si avvede che la potenziale estensione dei beneficiari del piano di ristrutturazione dei debiti non sembrerebbe mossa da finalità di tutela della parte naturalmente debole per la sua condizione ontologica di persona umana, bensì da finalità di tutela all'inclusione nel mercato – nell'accezione ordoliberale – della parte strutturalmente debole in quanto in possesso di limitati mezzi per la comprensione degli effetti, a lungo termine, delle proprie scelte [117]. Nel settore del credito al consumo, a cui è strettamente connesso il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore [118], infatti, «*la diligenza dell'uomo mediamente avveduto non è*

---

del consumatore inteso sempre e comunque come destinatario di tutele passive per il solo fatto di compiere attività negoziale volta a soddisfare dei bisogni personali, per riconoscergli apposite tutele solo in quanto egli assolva adeguatamente ad un onere di sforo di diligenza nella propria azione negoziale e nel mercato».

[114] La stessa previsione si legge nell'art. 69 relativamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

[115] Così S. Pagliantini, *Il consumatore "frastagliato" (Istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie),* Pisa, 2021, p. 203, il quale osserva che «All'interprete non sfuggirà che, archiviata l'immagine de consumatore *tout court*, il CCI somministra, allora, una concorsualità premiale timbrata da una c.d. meritevolezza, che in realtà alligna, come sancito da Cass. 7550/2018, in una dimensione di analisi strettamente soggettiva».

[116] In tal senso sembrerebbe rilevare anche l'art. 283 del CCI, che riconosce l'esdebitazione al debitore persona fisica meritevole, non in malafede o colpa grave, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

[117] Con specifico riferimento all'ambito assicurativo si vedano, tra gli altri, S. Bosa, *Istanze sociali e logiche di mercato nel modello assicurativo claims made*, Torino, 2019; F. Romeo, *La tutela del «consumatore» nel contratto di assicurazione danni*, Milano, 2004.

[118] Il collegamento tra il sovraindebitamento del consumatore e il credito al consumo, oltre che rappresentare un fatto di esperienza sociale stante che,

sufficiente a consentire di ponderare i rischi in modo adeguato» [119].

D'altronde gli studi di analisi economica del diritto basati sui modelli comportamentali, la c.d. *Behavioural law and economics*, hanno messo nitidamente in luce la razionalità limitata dei consumatori, incapaci di individuare autonomamente il livello di debito adeguato alle proprie capacità economiche e patrimoniali [120]. Si è, in particolare, rilevato che il consumatore è tendenzialmente affetto da un eccesso di ottimismo (c.d. *optimism bias*) che determina una sottostima dei rischi di inadempimento e di spese impreviste e di eventi avversi che incidono negativamente sulle proprie capacità di rimborso [121]. Si innestano armonicamente in una siffatta prospettiva il già richiamato art. 69, comma 2 CCI, che sanziona la colpevolezza del creditore/finanziatore il quale ha contributo al sovraindebitamento del consumatore [122]

---

nella maggio parte dei casi, i creditori principali del consumatore sono istituti finanziari, emerge dallo stesso art. 12 della legge n. 3/2012, dedicato all'omologazione del piano del consumatore, il cui comma 3 ter prevede che «Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

[119] Così, in modo condivisibile, R. Di Raimo, *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in *Riv. dir. bancario*, 2018, 4, p. 1 ss.

[120] Lo evidenzia A. Zoppini, *Le domande che ci propone l'economia comportamentale ovvero il crepuscolo del "buon padre di famiglia"*, in *Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato,* a cura di G. Rojas Elgueta, N. Vardi, Roma, 2014, p. 12 ss. Condivide la stessa corrente di pensiero R. Di Raimo, *La finanza derivata e lo spirito delle discipline recenti: dalla patologia dei rapporti alle frontiere del rischio sistemico accettabile*, in R. Di Raimo e A. Gentili, *Le negoziazioni del rischio finanziario*, Napoli, 2016, p. 345 ss.

[121] Sul tema R. Caterina, *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, in *Riv. dir. civ*., 2005, 6, p. 789 ss. Ancora, con riferimento alla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, M. Lazzara, *Riflessioni sulla meritevolezza del consumatore*, in *Dir. fall.,* 2017, 6, p. 1577 ss.

[122] Secondo C. Twigg Flesner, *The importance of law and harmonization for the EU'S confident consumer*, in D. Leczykiewicz and S. Weatherill, *The images of the consumer in EU law*, Hart, 2015, p. 2 la disciplina sul credito al consumo muove dall'immagine di un consumatore che non si indebita se può contare su una consulenza diretta «*to help him make the right decision*»; l'espressione è richiamata anche da S. Pagliantini, *Il consumatore frastagliato*, cit., p. 208. Tale interpretazione, però, appare utopistica. Per quanto sia indubbio che l'educazione finanziaria costituisca uno degli obiettivi del legislatore comunitario, è altrettanto vero che il sovraindebitamento discende da una erronea valutazione del merito creditizio. Naturalmente, infatti, un consumatore sarà

concedendo il credito in assenza di merito creditizio, nonché la recente direttiva comunitaria n. 2023/225 in materia di contratto di credito ai consumatori.

La circostanza, poi, che il legislatore ha richiesto i medesimi presupposti dell'assenza di colpa grave e frode nella determinazione del sovraindebitamento anche in capo alle persone giuridiche, sia ai fini dell'accesso al concordato minore che per la concessione dell'esdebitazione all'esito della liquidazione controllata del patrimonio, dimostra, ulteriormente, che il principale scopo della disciplina *de qua* non è costituito dalla tutela della persona.

Si può, quindi, ritenere che il Codice della crisi sia orientato a perseguire gli interessi del mercato. Sono necessarie, però, alcune precisazioni.

Autorevole dottrina ha sottolineato che la *ratio* sottesa alla disciplina dell'esdebitazione non si discosterebbe dal tradizionale *favor creditoris* che attinge la disciplina del diritto delle obbligazioni e della responsabilità patrimoniale [123], minimizzando il reale sacrificio dei creditori e cogliendo il vantaggio – sebbene solo potenziale – che i creditori (*rectius* il sistema dei concessionari del credito, soprattutto a consumo) potrebbero trarre da una celere reimmissione del debitore nel mercato [124].

---

sempre orientato a domandare credito per appagare le sue necessità, anche voluttuarie, quantunque nella piena consapevolezza delle difficoltà di restituzione del finanziamento.

[123] Secondo G. D'Amico, *Responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali nella "società del debito": oltre la tutela (esclusiva) del creditore*, cit., p. 177-178, «In realtà, e a ben vedere, si tratta di altro, e precisamente di una versione aggiornata (se si vuole, più evoluta e raffinata) di un *favor creditoris*, che però non si misura più tanto sulla tutela di questo soggetto con riferimento al singolo rapporto obbligatorio, ma guarda piuttosto all'interesse (per così dire "comune") della categoria dei creditori (o, per essere più precisi, di alcuni creditori), o anche all'interesse generale dell'economia». Peraltro, sottolinea lo stesso A. che «Se così fosse, oltre tutto – come in altra occasione abbiamo avuto modo di evidenziare –, il sistema normativo dovrebbe dirsi afflitto da una palese "schizofrenia", perché registrerebbe – nello stesso periodo – interventi volti a innalzare la tutela del credito, quanto meno sotto il profilo della rapidità e della certezza di realizzazione dello stesso (si pensi ai vari interventi che hanno variamente legittimato, in diversi contesti, i cd. "nuovi patti marciani")» (ivi, nt. 25). Si potrebbe, tuttavia, obiettare che la logica macroeconomica *favor creditoris* non è incompatibile con il *favor debitoris* che sembrerebbe caratterizzare le logiche microeconomiche dell'esdebitazione.

[124] In tal senso C. Camardi, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, Torino, 2017, p. 73, ha evidenziato che "il fenomeno (della regolamentazione) del sovraindebitamento è «un fenomeno tipico di una credit society», nella quale il credito al consumatore opera come «leva insostituibile per la crescita delle imprese»"; ancor più esplicita L. Modica, *Effetti esdebitativi (nella*

Non sembra questa, però, una prospettiva condivisibile atteso che, per un verso, le logiche macroeconomiche sono estranee all'impianto civilistico del rapporto obbligatorio e, per altro verso, proprio in un'ottica interindividuale, appare discutibile sostenere che la inesigibilità dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti costituisca un vantaggio per il creditore che, invero, può subire falcidie anche integrali del proprio diritto di credito.

Questo aspetto, che rappresenta un effetto ineludibile dell'esdebitazione, sembrerebbe spesso offuscato dalla esaltazione dei vantaggi collaterali (soprattutto finanziari e fiscali) e dalle tecniche finanziarie attraverso le quali il creditore per eccellenza delle procedure di sovraindebitamento (vale a dire l'istituto di credito ovvero i cessionari del credito) riesce ad ammortizzare la perdita del proprio diritto di credito che è transitato nella fase del deterioramento [125].

---

nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, cit., p. 475 secondo la quale il debitore deve «tornare anche ad indebitarsi». Nello stesso senso anche G. D'Amico, *Responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali nella "società del debito": oltre la tutela (esclusiva) del creditore*, cit., p. 178, per il quale «il "sacrificio" – ammesso che di questo veramente si tratti – che il singolo creditore viene a subire in virtù dell'esdebitazione di cui benefici il proprio debitore, è compensato dal "vantaggio" che per la categoria dei (potenziali, futuri) creditori è rappresentata dal "recupero" al circuito economico (sia "produttivo", sia di mero "consumo") di un soggetto che, altrimenti, non avrebbe più gli stimoli e, talora, neanche la possibilità materiale e giuridica per intraprendere nuove iniziative produttive o di consumo».

[125] La definizione armonizzata di credito deteriorato contenuta nell'art. 178 del Regolamento 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 prevede che: «Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi: a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico». Il documento di Banca d'Italia, *I crediti deteriorati (Non-Performing Loans – NPLs) del sistema bancario italiano*, in *www.bancaditalia.it,* specifica che, accanto alla definizione armonizzata, recepita in Italia con la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») – 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015, sono attualmente vigenti tre sottoclassi di crediti deteriorati quali le "sofferenze" (esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili); le "inadempienze probabili" (vale a dire quando la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore

È indubbio che, valorizzando il mero risultato economico, il "sacrificio" esdebitativo del creditore è in parte controbilanciato se non, in alcune ipotesi, sterilizzato dai vantaggi diretti e indiretti previsti dal legislatore, in presenza di perdite su crediti. Scendendo maggiormente nel dettaglio, prima della progressiva estensione dell'esdebitazione nei confronti dei debitori non fallibili la banca, in presenza di un credito deteriorato, sarebbe stata costretta a intraprendere azioni esecutive sul patrimonio del debitore insolvente, anche nella consapevolezza dell'incapienza patrimoniale, al solo fine di ottenere la declaratoria giudiziale di incapienza patrimoniale (totale o parziale). Solo con il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'incapienza, ovvero al momento della cancellazione del credito dal bilancio (per esempio successivamente a un'operazione di cessione di crediti in blocco) infatti, la banca avrebbe potuto iscrivere in bilancio la perdita derivante dall'inadempimento del debitore [126].

Con l'introduzione delle procedure concorsuali nei confronti del consumatore o dell'imprenditore non fallibile, invece, l'istituto di credito, già al momento dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

---

adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali) e le "esposizioni scadute e/o sconfinanti" deteriorate (vale a dire esposizioni – diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili – che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

[126] L'art. 101 TUIR, rubricato «*Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite*» prevede, al comma 5, che «Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi». Solo la declaratoria giudiziale di incapienza patrimoniale, infatti, in presenza di soggetti non fallibili, avrebbe potuto integrare gli estremi della "certezza" richiesti dalla normativa fiscale. Con riferimento alle operazioni di cessione dei crediti o di cartolarizzazione l'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 146/2023, sull'interpello avente ad oggetto «*Accordo di ristrutturazione dei debiti – cessione partecipazioni – perdite su crediti – art. 101, c. 5, del TUIR*», in *agenziaentrate.gov.it,* ha ribadito che «Come chiarito con Circolare 4 giugno 2014, n. 14/E, par. 1.1, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR sussiste nel caso di cessione pro soluto dei crediti con trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. La vendita del credito con trasferimento sostanziale dei rischi è, infatti, una delle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal principio contabile OIC 15 (cfr. par. 71 e seguenti e appendice A dell'OIC 15, versione dicembre 2016)».

dei debiti del consumatore o del concordato minore o della chiusura della liquidazione controllata potrà iscrivere a bilancio la perdita derivante dalla parte di credito divenuta inesigibile [127], con conseguente risparmio dei costi diretti che avrebbe dovuto sostenere per remunerare i professionisti che avrebbero dovuto intraprendere le azioni esecutive [128].

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, gli obblighi di *disclosure* del patrimonio imposti al debitore quali condizioni di ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 comma 2, del concordato minore *ex* art. 75 comma 1, della liquidazione controllata o dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente *ex* art. 283, comma 3, consentono, da un lato, di non sostenere i costi necessari per la ricerca dei beni del debitore, dall'altro di essere certi che verrà messa a disposizione a fini concorsuali l'intera massa attiva esistente, nonché di conoscere eventuali operazioni di dismissione del patrimonio potenzialmente oggetto di azione revocatoria [129].

---

[127] Ricorrono, infatti, sia il requisito della sottoposizione a una procedura concorsuale sia, una volta omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede la falcidia del proprio credito, il requisito della certezza della perdita del credito. In tal senso v. G. BUFFELLI, G.P. ROTA, *Vademecum analitico della fiscalità degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del CCIII*, in *dirittodellacrisi.it*, i quali, con riferimento alla liquidazione controllata, ritengono che «l'estensione applicativa delle norme di carattere fiscale del fallimento (liquidazione giudiziale) [art. 183 TUIR e art. 101 comma 5 TUIR] alla procedura di liquidazione controllata, rileverà a parere di chi scrive solo per l'imprenditore commerciale (anche minore) e non per gli altri soggetti. Ciò per il combinato disposto degli articoli 183 D.P.R. n. 917/86 (che fa espresso riferimento al reddito di impresa) e all'art. 121 CCIII (che fa riferimento all'imprenditore commerciale)». Tra l'altro, l'art. 25 bis del Codice della Crisi, con riferimento alle misure di natura premiale previste in relazione agli accordi di composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 17 e ss. del Codice, e finalizzati ad evitare l'aggravamento dello stato di crisi dell'imprenditore, anche minore, dispone che: «Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

[128] In riferimento ai costi delle procedure esecutive immobiliari v., a mero fine esemplificativo, S. LUCHINI, *Studio dei costi delle procedure esecutive individuali. Report integrale del giugno 2016*, in *osservatoriot6.com*. Dal report emerge che, su un'azione esecutiva immobiliare del valore di euro 100.000,00, la remunerazione dei professionisti coinvolti incide per il 20% del valore del credito.

[129] Anche attraverso i compiti affidati all'OCC che deve attestare la completezza e l'attendibilità della documentazione allegata dal debitore, nonché ricostruire la situazione patrimoniale del debitore.

Inoltre, l'eventuale liquidazione dei beni richiederà una tempistica presumibilmente inferiore rispetto a quella necessaria per portare a termine un'esecuzione forzata (soprattutto immobiliare) – anche solo in virtù dell'eliminazione di opposizioni all'esecuzione meramente dilatorie – con il conseguente vantaggio di acquisire la disponibilità della somma di denaro in tempi più celeri (e, quindi, con possibilità di reimpiegarla nella concessione di nuovi finanziamenti, con i relativi interessi).

E, ancora, l'obbligo di dichiarare l'ingresso di sopravvenuti elementi dell'attivo patrimoniale previsto dall'art. 283 CCI – per quanto applicabile al solo esdebitato totalmente incapiente – consente di evitare i costi finalizzati a monitorare costantemente il patrimonio del debitore, e ad esperire le conseguenti azioni esecutive finalizzate alla tempestiva aggressione del sopravvenuto attivo.

Vero è che, sebbene l'esdebitazione preclude al creditore concorsuale di soddisfarsi sulla eventuale massa attiva che potrebbe sopraggiungere nel patrimonio del debitore (fatta eccezione che per il caso del sovraindebitato incapiente, e solo a determinate condizioni [130]), alla prova dei fatti, tale circostanza è assai remota [131]. Tuttavia, sotto un profilo concettuale, un conto è discutere dei vantaggi fiscali e finanziari collaterali all'esdebitazione che, tra l'altro, non sempre consentono – sotto un profilo microeconomico – di sterilizzare la perdita del credito, altro conto è discutere dell'effetto immediato e certo dell'esdebitazione (vale a dire la falcidia del diritto di credito). Valorizzando solo i primi si rischierebbe di elevare a regola generale effetti che, invece, sono soltanto potenziali e indiretti e di assegnare un ruolo secondario a ciò che,

[130] L'art. 283, comma 1, CCI prevede, infatti, che «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati».

[131] Si pensi, ad esempio, a una società a responsabilità limitata semplificata con un modesto giro di affari e, come spesso accade, una patrimonializzazione sostanzialmente assente, ovvero a una *start up* innovativa, in forma di società di capitali, che conclude la propria attività nei primi anni di vita, per come accade nella maggioranza dei casi ovvero al piccolo lavoratore autonomo. Nei primi due casi la possibilità di percepire utilità sopravvenute è, di fatto, assente, atteso che alla liquidazione controllata conseguirà, nella quasi totalità dei casi, la cancellazione della società dal registro delle imprese da parte del liquidatore; nella terza ipotesi, esclusa la percezione di eredità (che, il più delle volte verrà rifiutata con conseguente applicazione dei meccanismi di rappresentazione *ex* art. 467 c.c.) ovvero il raggiungimento di (non certo frequenti) redditizie carriere professionali, appare altrettanto remota la percezione di utilità sopravvenute.

invece, rappresenta il nucleo centrale dell'esdebitazione, vale a dire la riduzione del diritto di credito e il conseguente *favor debitoris*.

Si può, quindi, affermare che, nell'ottica dei rapporti interindividuali, la scelta di politica del diritto del codice della crisi sia esattamente opposta al tradizionale *favor creditoris* che connota la disciplina del codice civile [132].

Spostandoci all'aspetto macroeconomico, la dottrina mette in risalto i vantaggi derivanti al mercato dalla reimmissione del consumatore meritevole nel circuito del credito (e dell'indebitamento) [133] nonché dalla possibilità riconosciuta all'imprenditore esdebitato di potersi ricollocare nel mercato, con la relativa preservazione della libertà di iniziativa economica [134]. I rilievi sono pienamente condivisibili, atteso che l'incentivazione dei livelli della domanda rappresenta il nucleo macroeconomico dell'esdebitazione, al punto da essere elevata da parte della dottrina al rango di obiettivo di ordine pubblico economico [135].

Muovere dal solo binomio *"tutela del mercato – favor creditoris"* appare, però, miope atteso che, in una logica comunitaria (da cui deriva la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione) la tutela del mercato include la tutela per l'inclusione e la coesione sociale. E quest'ultima, ontologicamente, mirando ad assicurare il benessere di tutti i membri della comunità, non può declinarsi nella prevalente tutela della (sola) classe creditizia; classe che, tra l'altro, riveste il ruolo (almeno nella maggioranza delle ipotesi nel campo dell'esdebitazione civile) di parte forte del rapporto obbligatorio [136].

---

[132] Per una spiegazione delle modalità in cui si esplicita la logica *favor creditoris* nel codice civile v. C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni.*, cit., in particolare p. 141-145.

[133] La dottrina si concentra sul consumatore ma, ovviamente, lo stesso ragionamento può essere esteso all'imprenditore esdebitato.

[134] Il considerando n. 16 della direttiva comunitaria n. 1623/2019, infatti, riconosce che «La possibilità per gli imprenditori di ottenere più facilmente l'esdebitazione contribuirebbe a evitare la loro esclusione dal mercato del lavoro e a ricominciare l'attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall'esperienza vissuta».

[135] Così S. PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/19)*, cit., p. 686 ss.

[136] Secondo G. D'AMICO, *Responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali nella "società del debito": oltre la tutela (esclusiva) del creditore*, cit., p. 177, è semplicistico ritenere che il debitore rappresenti sempre il "soggetto debole" del rapporto obbligatorio, atteso che assai spesso vi sono debitori che si trovano in una posizione di forza, contrattuale e normativa, nei confronti dei rispettivi creditori. L'osservazione è condivisibile. Basti pensare, per esempio, agli istituti bancari e assicurativi nei confronti dei propri professionisti o, ancora, alla pubblica amministrazione, il cui ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni pecuniare costituisce una piaga del sistema che è frequentemente

Se ci si limitasse a evidenziare solo i vantaggi derivanti dalla reimmissione del debitore nel mercato del credito a consumo ovvero dalla protezione dei livelli della domanda aggregata, gli effetti macroeconomici dell'esdebitazione ai fini della coesione sociale sarebbero minimali. In tal senso, qualora l'esdebitazione consegua a una procedura di liquidazione controllata, la possibilità di godere di nuovo credito, in assenza di nuove utilità o garanzie da parte di terzi, sarebbe, comunque, difficoltosa [137].

I termini della questione, invece, variano sensibilmente nel momento in cui l'esdebitazione discenda dal procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero dal concordato minore.

Nella prima ipotesi, infatti, il consumatore – senza la necessità del consenso del ceto creditorio – otterrà l'omologazione di una proposta non liquidativa, così potendo salvaguardare, per esempio, l'immobile destinato allo svolgimento della vita propria e della propria famiglia ed evitare sanguinose aste giudiziarie. Non a caso vi è un chiaro *favor* del legislatore per il procedimento di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria [138]. Eseguito l'accordo di ristrutturazione, il consumatore manterrà un attivo patrimoniale immobiliare che gli consentirà una maggiore facilità di accesso al credito. La tutela del diritto di credito, quindi, viene controbilanciata con la tutela di altri valori costituzionalmente garantiti in capo alla persona-debitore, quali la tutela della proprietà e del risparmio.

Nella seconda ipotesi il debitore, anche senza la necessaria immissione di finanza esterna *ex* art. 74 comma 2 CCI [139], potrà conseguire la continuazione dell'attività aziendale proponendo un piano di concordato contenente la falcidia dei crediti. L'esdebitazione che conseguirà all'omologazione del piano di concordato minore (che, comunque,

causa della distruzione degli investimenti aziendali e della perdita di posti di lavoro. Si ritiene, tuttavia, che, nel contesto dell'esdebitazione civile, in cui un ruolo centrale è svolto dal credito a consumo, il ruolo forte sia rappresentato, almeno nella prevalenza delle ipotesi, dall'istituto bancario.

[137] Tralasciando l'eventuale presenza di una remunerazione lavorativa di importo notevolmente superiore al minimo vitale, infatti, l'esdebitato, liquidato interamente il suo patrimonio, sarebbe privo di patrimonio mobiliare e immobiliare.

[138] Infatti, a parità di condizioni di soddisfacimento per i creditori, il piano prevale rispetto alla liquidazione controllata.

[139] Secondo l'art. 74, comma 2 CCI «Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda». Si tratta del concordato minore con prospettiva liquidatoria. In questa ipotesi, attesa la mancata continuità aziendale, viene richiesto un apporto di finanza esterna che renda il soddisfacimento dei creditori derivante dal piano di concordato sensibilmente superiore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

dovrà essere votato dalla maggioranza dei creditori, anche suddivisi in classi) verrà "imposta" alla minoranza creditizia dissenziente.

Muovendo dalla consolidata convinzione che il disfacimento dell'impresa non sia mai un fatto socialmente asettico (anche quando si tratti di realtà non sottoponibili alla liquidazione giudiziale) [140], né per la comunità, né per il mercato, la preservazione del valore-mezzo della continuità aziendale consente di contemperare i differenti interessi di una molteplicità di classi [141].

In queste ipotesi, allora, l'istituto dell'esdebitazione – strumentale a salvaguardare la continuità aziendale – persegue la coesione sociale della comunità contemperando, in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, i diritti di rilevanza costituzionale della classe creditizia [142] con altri diritti, anch'essi costituzionalmente tutelati,

---

[140] Tale circostanza, infatti, non impedisce che possano esservi aziende con un elevato numero di dipendenti, come può, per esempio accadere nelle imprese agricole. E, in ogni caso, il valore dell'impresa, anche quando si tratti di imprese di piccole dimensioni, deve essere preservato, proprio in quanto essa stessa elemento di coesione sociale e luogo di gratificazione della dignità della persona umana per mezzo del lavoro.

[141] La relazione illustrativa al codice della crisi, sebbene in riferimento ai quadri di ristrutturazione preventiva, esprime con chiarezza lo scopo di salvaguardare la continuità aziendale. A pag. 5 si legge che «Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a «massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale», come prevede l'obiettivo principale posto nella raccomandazione 2014/135/UE, (1° considerando) è stata introdotta una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici». La medesima finalità non può che emergere anche nel concordato minore che assicura la continuità aziendale. Sulla spinta della legislazione europea nel senso della centralità della "continuità aziendale" v. M. Spiotta, *UE e disciplina dell'insolvenza (I parte) – la continuità aziendale: una nuova "stella polare" per il legislatore*, in *Giur. it*., 2018, 1, 222. In modo condivisibile F. Macario, *Principi generali e nuovi scenari nel sistema della responsabilità patrimoniale*, 2015, 1, in *giustiziacivile.com*, ricorda che «il salvataggio dell'impresa in crisi può essere una linea di tendenza – s'è detto, sempre più pronunciata e convinta – ma non per questo diventa un valore assoluto, quasi alla stregua di un principio fondamentale di rango costituzionale, posto che occorre bilanciare il valore o i valori connessi alla continuità aziendale con il diritto dei creditori, che pure ha indubbia rilevanza costituzionale».

[142] È bene ricordare che la Corte costituzionale ha più volte definito la responsabilità patrimoniale del debitore, garantita dall'art. 2740 c.c., quale elemento essenziale al diritto d'obbligazione (Corte cost. 22 giugno 1992, n. 291,

di cui sono titolari classi differenti quale la tutela del diritto al lavoro (con la conseguente preservazione dei livelli occupazionali), nonché la libertà di iniziativa economica del medesimo debitore [143].

8. Rilievi conclusivi

La disciplina in tema di sovraindebitamento ed esdebitazione sembrerebbe, allora, rappresentare la logica conseguenza, al pari della legislazione di origine comunitaria in materia di contratto del consumatore ovvero in materia bancaria e di credito al consumo, di una strutturale trasformazione dell'economia contemporanea.

Nella società odierna, infatti, la ricchezza non deriva dal solo produzionismo industriale e dalle rendite immobiliari, ma (soprattutto) dal credito al consumo e dal connesso indebitamento diffuso: la c.d «economia del debito», caratteristica dell'odierna società di consumo [144].

L'avvio di tale trasformazione sembrerebbe potersi collocarsi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, in concomitanza con la progressiva diffusione del credito a consumo (sulla scia dell'influenza economico e culturale statunitense), che ha calato sempre più il modello dell'impresa sull'individuo, conducendolo verso forme di consumo a debito anche per l'acquisizione di beni e servizi [145]. Con la differenza, però, che mentre nell'attività di impresa la restituzione del finanziamento fa affidamento sulla creazione di nuova ricchezza, anche grazie alla fiducia degli investitori, nell'attività di consumo il credito

---

in *Foro it.*, 1993, I, p. 346; Corte cost. 15 luglio 1992, n. 329, in *Foro it.*, 1993, p. 2785), in tal senso incompatibile con ingiustificati privilegi (Corte cost. 23 maggio 1995, n. 187, in *Foro it.*, 1996, I, p. 3249).

[143] In tal senso anche S. Leuzzi, *L'evoluzione del valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2022, 2, p. 479 ss., secondo il quale «La tutela degli interessi creditori pare conservare un'assoluta primazia nel fallimento, ove non esiste quasi mai un brandello di continuità da difendere, ma tende a retrocedere e a calibrarsi reciprocamente con il valore propulsivo della continuità nelle procedure che si aprono prima dell'insolvenza conclamata o quando – come si vedrà – la crisi è addirittura soltanto un'evenienza embrionale». Lo stesso A., comunque, rileva che ad oggi il valore della continuità aziendale non può essere elevato a valore-fine rappresentando un valore-mezzo per la tutela di altri diritti e interessi.

[144] Per C. Camardi, *Certezza e incertezza*, cit., p. 73-74, la società di consumi costituisce il «motore primo dell'aumento della ricchezza sociale».

[145] Così V. Confortini, *Primato del credito. Responsabilità patrimoniale ed espropriazione privata nell'economia del debito*, Napoli, 2020, p. 8 che, alla nota n. 20 richiama G. Rojas Elgueta, *Allocazione del rischio di credito e insolvenza concorsuale: oltre la distinzione tra debitore civile e commerciale*, in *Riv. crit. di dir. priv.*, 2013, p. 465 ss.

sostituisce il reddito, nella prospettiva (o, forse, nella speranza) di una progressiva diminuzione del primo e di un aumento del secondo, così rendendo il debitore strutturalmente indebitato [146].

I conflitti di interesse connessi all'economia del debito, ovviamente, sono differenti rispetto a quelli regolati dal codice civile, espressione del capitalismo industriale.

Per quanto qui di interesse, appare sufficiente evidenziare che il codice conosce solo l'indebitamento fisiologico del debitore commerciale fallibile mentre ignora quello del debitore civile. Coerente forma giuridica di quest'ordine economico è lo statuto dell'obbligazione pecuniaria, che disvela l'immagine di un credito come vincolo necessario e indistruttibile, poiché insensibile alle vicende patrimoniali del debitore e, almeno teoricamente, sempre realizzabile attraverso l'asservimento funzionale all'obbligazione della garanzia patrimoniale universale e perpetua del debitore *ex* art. 1218 e 2740 c.c. e la successiva esecuzione forzata *ex* art. 2910 c.c.

Nell'odierna società, invece, l'indebitamento del debitore civile, sempre più «regola» e sempre meno «eccezione» [147], ha imposto al potere politico di regolare la «crisi» e l'«insolvenza» anche del debitore civile e di limitarne le negative ricadute sistemiche sul mercato al fine di mantenere costanti i livelli di domanda di beni di consumo ed evitare crisi del mercato dalle quali non può che discendere una crisi sociale e, conseguentemente, una crisi di governabilità. In questa prospettiva si condivide il pensiero di autorevole dottrina secondo la quale il potere statale trae la propria legittimazione dal corretto funzionamento del mercato: «*basta far funzionare il mercato per fare funzionare il sistema e, d'altra parte, è il mercato a creare la connessione sociale*» [148].

Una sfida alla quale il capitalismo contemporaneo non si è potuto sottrarre, per come dimostra la progressiva estensione generalizzata dell'istituto dell'esdebitazione, anche a costo di rovesciare il paradigma dell'intangibilità del credito e dell'eccezionalità dell'inadempimento su cui si erge lo statuto dell'obbligazione contenuto nel codice civile.

---

[146] Concetto chiaramente espresso da C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni.*, cit., p. 157, secondo la quale l'indebitamento costante del consumatore è «esito potenziale dell'economia del credito: il consumatore riceve anticipazioni di valore monetario che dovrà restituire con scadenze dilazionate nel tempo, ma traendo la sua provvista non da un'attività economica produttiva retta dalla logica del profitto e dell'investimento finanziario, ma dal suo reddito e dai suoi risparmi personali; sicché l'esposizione debitoria – in costanza di reddito e a fronte di un prevedibile aumento delle sue necessità personali e familiari – tende a diventare permanente e strutturale».

[147] In tal senso S. PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, in *Persona e mercato*, 2014, p. 104 ss.

[148] Così P. BARCELLONA, *Oltre lo stato sociale.*, cit., p. 19.

Si dimostrerà, infatti, nel prossimo capitolo che il legislatore del CCI ha variato la stessa modalità di gestione dell'inadempimento dell'obbligazione civile attraverso l'introduzione di un modello di gestione alternativo dell'inadempimento, ispirato a logiche regolatorie diametralmente opposte rispetto a quelle di diritto generale.

Ciò, tuttavia, non deve sorprendere. Il rapporto tra crisi, capitalismo e diritto privato è risalente nel tempo e rappresenta una costante dello sviluppo capitalistico. Un rapporto che appare destinato a durare ancora, pena la stessa sopravvivenza del mercato capitalistico.

CAPITOLO II
LOGICHE REGOLATORIE E GESTIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

SOMMARIO: 1. Presupposti oggettivi e soggettivi di ammissione delle procedure esdebitative. Cenni introduttivi. – 2. Regolazione della crisi e gestione autoritativa del sovraindebitamento. – 3. Il termine massimo di esclusione del «buon debitore» dal mercato. – 4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa. L'estensione dei potenziali beneficiari. – 5. L'inizio del processo di consumerizzazione. La rilevanza della qualità consumeristica dell'insolvenza. – 6. La progressiva (ma selettiva) irrilevanza della composizione promiscua dell'esposizione debitoria. – 7. L'attuale declinazione di «debito consumeristico» ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti. – 8. Il (problematico) caso della ristrutturazione in presenza di una esposizione debitoria ibrida dell'ex imprenditore individuale e la (possibile) rilevanza dell'attività di consumo. – 9. Il presupposto oggettivo. Lo stato di sovraindebitamento e la rilevanza dello stato di crisi del debitore civile. – 10. Il presupposto soggettivo. La rilevanza della condotta del debitore. Gli oneri di correttezza e di cooperazione in capo al sovraindebitato. – 11. L'assenza di "colpa grave" nel comportamento del debitore nella fase di formazione del sovraindebitamento. – 12. La funzionalizzazione della diligenza al corretto funzionamento del mercato. L'estensione dell'ambito applicativo della diligenza alla fase genetica del rapporto obbligatorio. – 13. Tentativi ricostruttivi di un modello astratto di «buon debitore professionale». – 14. Tentativi ricostruttivi del modello astratto di «buon debitore consumatore». Il superamento del modello del consumatore medio razionale. – 15. L'attuale modello di consumatore medio «reale». – 16. Giudizio di meritevolezza e rilevanza della condotta del creditore.

1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DI AMMISSIONE DELLE PROCEDURE ESDEBITATIVE. CENNI INTRODUTTIVI

Il CCI, a dimostrazione dell'acquisita centralità dell'istituto, dedica all'esdebitazione un intero capo, il X (art. 278-283). Quest'ultimo è suddiviso in due sezioni: la prima, rubricata «Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata» (art. 278-281) si focalizza, in particolare, sull'individuazione degli effetti (art. 278, comma 1); del perimetro soggettivo (art. 278, commi 2, 3, 4 e 5) e oggettivo di applicazione (art. 278, comma 6); delle condizioni temporali di accesso (art. 279); delle condizioni ostative alla concessione dell'esdebitazione (art. 280) e della

relativa procedura giudiziale (art. 281); la seconda, rubricata «Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato» (artt. 282-283) introduce due previsioni innovative rispetto alla normativa precedente, vale a dire l'esdebitazione di diritto (art. 282) e l'esdebitazione a favore del sovraindebitato totalmente incapiente (art. 283, comma 1), con l'analitica individuazione degli obblighi di trasparenza a cui deve adempiere sia al momento della presentazione della domanda (art. 283, comma 3), che successivamente alla eventuale concessione dell'esdebitazione (art. 283, commi 1, 2 e 7) [1].

Muovendo dal profilo degli effetti, l'art. 278, comma 1, CCI dispone che «L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».

Il riferimento ai crediti rimasti «insoddisfatti», unitamente all'espresso richiamo a uno stato di «crisi» o «insolvenza» contenuto nella definizione del sovraindebitamento *ex* art. 2, comma 1, lett. c) CCI, chiarisce che, attraverso la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione, il legislatore mira a *regolare* una fase critica del rapporto obbligatorio, vale a dire l'inadempimento del debitore civile. Per quanto, infatti, il legislatore non abbia riprodotto una disposizione equiparabile all'art. 154, comma 2, CCI [2] – dettato con riferimento alla liquidazione giudiziale – sembrerebbe possibile ritenere che l'apertura di una delle procedure concorsuali a carico del consumatore e del debitore civile anticipi la scadenza naturale dei crediti alla data di apertura della procedura. Quest'ultima, infatti, coinvolgerà tutte le poste patrimoniali passive ascrivibili al debitore, anche non ancora scadute.

Si cercherà qui di dimostrare che l'intento di rafforzare la gestione autoritativa dell'inadempimento, sempre più sottratto alla dialettica debitore-creditore e alle logiche dell'esecuzione forzata, è stato perseguito attraverso quattro linee di azione che appaiono sinergicamente orientate a restituire al mercato, nel minor tempo possibile, un ampio numero di «buoni debitori professionali» e di «buoni debitori consumatori», dapprima insolventi e poi esdebitati.

---

[1] Ulteriori disposizioni rilevanti si incontrano agli artt. 69 e 77 CCI, laddove la pregressa concessione dell'esdebitazione (nel periodo di cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ovvero per due volte, senza limite temporale) costituisce un limite all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero di concordato minore, nonché all'art. 237, ove la concessione dell'esdebitazione impedisce l'accoglimento della domanda di riapertura della liquidazione giudiziale, anche in presenza di sopravvenute utilità nel patrimonio del debitore.

[2] L'art. 154, comma 2, CCI prevede che «I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale».

In tal senso si evidenzia come, sotto un primo aspetto, il legislatore ha ampliato i beneficiari delle procedure di sovraindebitamento, oggi potenzialmente accessibili a tutti i debitori civili, a prescindere dal loro patrimonio e ha facilitato l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti attraverso la progressiva destrutturazione della figura del consumatore, così da diminuire il rischio di spossessamento del patrimonio del consumatore, per contro necessario nella procedura di liquidazione controllata. Al contempo, il legislatore ha stabilito un termine massimo entro il quale il debitore che possiede tutti i presupposti per ottenere l'esdebitazione può essere reinserito nel mercato. Inoltre, guardando ai presupposti di ammissione per ottenere l'esdebitazione, sotto un profilo oggettivo, il legislatore ha ritenuto che anche lo stato di «crisi» sia rilevante ai fini del sovraindebitamento, così anticipando il momento rilevante per proporre istanza di esdebitazione. Sotto il profilo della condotta del debitore, invece, il legislatore, da una parte, sembrerebbe avere funzionalizzato la diligenza al perseguimento dell'interesse al corretto funzionamento del mercato, estendendone il perimetro applicativo soggettivo e oggettivo e attribuendole una funzione ulteriore rispetto a quelle tradizionalmente proprie del codice civile; dall'altra, non ha ritenuto ostative all'esdebitazione condotte debitorie comunque colpevoli nella formazione dello stato di sovraindebitamento, ritenendo che fosse preclusiva al beneficio esdebitativo solo la condotta gravemente colposa. Infine, sono stati introdotti oneri di trasparenza nei confronti dei creditori e di cooperazione con gli organi della procedura ispirati a logiche di spoliazione volontaria del patrimonio totalmente estranee al processo esecutivo.

Il cambio di prospettiva adottato dal legislatore non è sfuggito alla più autorevole dottrina civilistica [3] che, in tempi recenti, sembrerebbe

[3] Tra i principali contributi che analizzano i profili civilistici dell'esdebitazione v. L. Modica, *Disciplina generale dell'obbligazione e sovraindebitamento*, in *Riv. del dir. comm. e del dir. generale delle obbligazioni*, 2024, 2, p. 247 ss.; C. Castronovo, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2022, 4, p. 715 ss.; L. Nivarra, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, in *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, settembre 2022, in *personaemercato.it*, p. 2755 ss., nonché in *Eur. e dir. priv.*, 2020, 2, p. 313 ss.; M. Barcellona, *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e le "sirene dell'ordine pubblico"*, cit., p. 17 ss.; A. Di Majo, *Dominio e relazione nell'obbligazione*, in *Eur. e dir. priv.*, 2021, 2, p. 193 ss.; F. Rende, *Esdebitazione e regole di comportamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2021, 2, p. 281 ss.; C. Camardi, *Il sovraindebitamento dopo il codice della crisi. Il diritto privato che cambia e la dogmatica* civilistica, in *Riv. di dir. priv.*, 2020, 4, p. 487 ss.; V. Confortini, *Primato del credito. Responsabilità patrimoniale ed espropriazione privata nell'economia del debito*, Napoli, 2020, in particolare p. 93 ss.; E. Pellecchia, L. Modica, *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, con particolare riferimento ai contributi di A. Sganga,

avere manifestato un crescente interesse verso il tema dell'insolvenza e dell'esdebitazione, per molto tempo sottoposti all'attenzione privilegiata della sola dottrina giuscommercialista e processualcivilista attesa la specialità delle previsioni normative [4].

L'esdebitazione del sovraindebitato. Profili generali, p. 365 ss.; L. Modica, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, p. 385 ss.; G. D'Amico, *Responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali nella "società del debito": oltre la tutela (esclusiva) del creditore*, in *Questione giustizia*, 2019, 2, p. 171 ss.; S. Pagliantini, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/19)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 686; S. Pagliantini, *Il sovraindebitamento del consumatore*, Torino, 2018; G. D'Amico, *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2018, contenente i saggi dello stesso A., *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, p. 1 ss.; S. Pagliantini, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, p. 49 ss.; C. Camardi, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, p. 137 ss.; F. Di Marzio, *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, 211 ss.; D. Di Benedetto, *Gli effetti dell'esdebitazione e l'inesigibilità del credito,* Napoli, 2018*;* S. Pagliantini, *Il sovraindebitamento del consumatore: studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018; F. Forcellini, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Eur. e dir. priv.*, 2015, 1, p. 109 ss.; L. Modica, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012.

[4] Non a caso G. Grisi, *L'esdebitazione del consumatore*, in *Eur. e dir. priv.*, 2020, 1, p. 1 ss., osserva «Che sia d'interesse civilistico è indubbio, pur se inserito in un contesto certamente più familiare ai cultori del diritto commerciale che a me». Tra i più recenti contributi degli studiosi di diritto commerciale e di diritto processuale civile si segnalano, *ex multis*, M. Lazzara, *La meritevolezza del consumatore nelle procedure concorsuali di esdebitazione*, Torino, 2025; V. Giorgianni, *Gli effetti civili della crisi di impresa alla luce delle recenti riforme. L'esdebitazione*, Torino, 2022; T. Rossi, *L'esdebitazione tra travaglio normativo e problemi aperti*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, 3, p. 975 ss.; G. Bettazzi, *La "liberazione" dai debiti nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata*, in *Il Fallimento*, 2022,10, p. 1320 ss.; M. Centonze, *L'esdebitazione di società nel Codice della crisi*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2021, 6, p. 1324; R. Brogi, *Le esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice della crisi*, in *Il Fallimento*, 2021, 3, p. 293 ss.; F. Murino, *Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2020, 6, p. 1318 ss.; S. De Matteis, *L'esdebitazione del sovraindebitato nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il corriere giur.*, 2021, 11, p. 1379 ss.; L. Botti, *L'esdebitazione nella nuova liquidazione giudiziale (Artt. 278, 279, 280 e 281 c.c.i.i.)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2021, 5, p. 1017 ss.; A. Ghedini, *L'esdebitazione. Tra la L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, in N. Graziano, *Diritto emergenziale delle crisi d'impresa e del consumatore all'epoca del Covid-19*, in C. Cracolici, A. Curletti, B. Gardella Tedeschi, *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d'impresa*, Torino, 2021, p. 287 ss.; D. Vattermoli, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, p. 477 ss.; sebbene in relazione all'abrogato art. 142 della legge fallimentare (rubricato "esdebitazione"); L. Panzani, *L'esdebitazione*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, a cura di A. Jorio, B. Sassani, III, Milano, 2016. Per un

Si metteranno, allora, in luce le questioni sistematiche di maggior rilievo sotto il profilo civilistico (con riferimento alla nozione di consumatore, all'impotenza finanziaria e alla diligenza) nonché le logiche che sembrerebbero ispirare il legislatore del CCI nella gestione dell'inadempimento del debitore civile che, per come già anticipato, appaiono antitetiche rispetto a quanto tradizionalmente previsto dagli artt. 1218, 2740 e 2910 c.c.

2. Regolazione della crisi e gestione autoritativa del sovraindebitamento

L'intento prioritario di reinserire nel mercato il debitore civile che versa in uno stato di impotenza finanziaria emerge già dall'ampliamento dei modelli procedimentali previsti dal legislatore del CCI per fronteggiare lo stato di sovraindebitamento.

Nell'ottica del debitore civile non fallibile, infatti, l'effetto esdebitativo – in assenza delle condizioni ostative previste dagli artt. 280 e 282 CCI – può essere ottenuto attraverso quattro distinte procedure[5]:

approfondimento in generale sul Codice della Crisi v. *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza. Commento al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e successive modifiche*, a cura di F. Santangeli, Milano, 2023.

[5] L'opinione che l'effetto esdebitativo si realizzi anche nelle procedure di composizione della crisi è assolutamente prevalente nella dottrina civilistica. In tal senso L. Modica, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, cit., p. 390, secondo la quale «La possibilità, testualmente prevista, di un soddisfacimento "anche soltanto parziale" dei crediti quale clausola convenuta (ma con vocazione ultra partes) o subita, rispettivamente nella proposta di concordato minore o di piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67, comma 1, e 74, comma 1, c.c.), induce proprio a ritenere che – sotto le spoglie di una conseguenza naturale, o implicita che dir si voglia, della omologazione – la percentuale non omologata evapori, siccome definitivamente sottratta al potere d'azione dei creditori. Per i creditori concordatari si tratta di un sacrificio assunto in via negoziale o al più sopportato in ossequio al principio maggioritario; per quelli – volenti e nolenti – coinvolti in una ristrutturazione dei debiti del consumatore, la perdita è invece imposta»; L. Nivarra, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 2733, secondo il quale: «Si tratta, verosimilmente, di una definizione valida anche per i casi nei quali l'effetto esdebitativo discenda da un concorso a base non liquidativa (nel c.c.i.i. la procedura di ristrutturazione dei debiti – il vecchio piano del consumatore – e il concordato minore – il vecchio accordo di composizione della crisi – di cui agli artt. 67 e ss. e 74 ss. dello stesso codice)». In relazione alla produzione dell'effetto esdebitativo è dello stesso avviso anche G. Grisi, *L'esdebitazione dei debiti del consumatore*, cit., p. 1 ss. Di diverso avviso, invece, la dottrina commercialista e processualcivilista. In senso contrario principalmente D. Vattermoli, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, cit., p. 478, alla nota n. 3 osserva che «le somiglianze tra le due figure si limitano alla inesigibilità della

all'esito della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato [6] ovvero, implicitamente, nel quadro delle procedure di composizione della crisi quali la ristrutturazione dei debiti (per quanto concerne il consumatore) [7] e il concordato minore (per i debitori non consumatori che garantiscono la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale) [8]. La possibilità di prevedere la «falcidia», ovvero un soddisfacimento soltanto parziale dei crediti, anche se muniti di privilegio, pegno o ipoteca (quale clausola subìta o convenuta rispettivamente nella proposta della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67, comma 1, nn. 1-3-4 CCI ovvero nella proposta di concordato minore, *ex* art. 74, comma 4 CCI) dimostra, infatti, che, sotto le mentite spoglie di una conseguenza naturale dell'omologazione

---

parte del credito non soddisfatta: diversa è la *ratio*; diverso è il procedimento attraverso il quale si giunge alla liberazione da quella parte del debito; diversa è l'estensione, oggettiva e soggettiva, della liberazione; diverso, infine, è ciò che residua del rapporto obbligatorio per effetto della falcidia e dell'esdebitazione in senso stretto». Nello stesso senso anche F. Murino, *Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva*, cit., p. 1320-1321, il quale ritiene che: «l'esdebitazione "in senso stretto" sia «quella che consegue alla chiusura della procedura di fallimento (domani, liquidazione giudiziale) e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (domani, liquidazione controllata), intervenendo dall'esterno del rapporto obbligatorio, senza alcun coinvolgimento attivo della parte creditrice», nonché A. Fabbi, *commento all'art. 278*, in *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 1421, il quale ritiene che la mancata previsione dell'effetto esdebitativo trovi spiegazione nel fatto che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore hanno efficacia novativa estintiva delle obbligazioni concorsuali. Dello stesso avviso anche C. Cecchella, *Il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2020, p. 413. La tesi degli effetti novativi dell'esdebitazione, tuttavia, non appare condivisibile, per come si chiarirà nel successivo capitolo.

[6] In generale D. Rescigno, *La liquidazione controllata: profili procedimentali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 279 ss.; anche S. Covino, *Gli effetti dell'apertura della "nuova" liquidazione controllata sul patrimonio del debitore sovraindebitato*, *ivi*, p. 311 ss.; L. D'Orazio, *Il rapporto tra liquidazione controllata e concordato minore*, in *Il Fallimento*, 2022, 10, p. 1036 ss.; A. Crivelli, *Principali aspetti processuali nel procedimento di apertura della liquidazione controllata*, in *Il Fallimento*, 2021, 7, p. 885 ss.; F. Accettella, *La liquidazione controllata del sovraindebitato. Un primo commento*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, 3, p. 657 ss.

[7] In riferimento L. Modica, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 109 ss.; altresì S. Alecci, *Profili procedimentali della ristrutturazione dei debiti del consumatore*, *ivi*, p. 161 ss.

[8] Sul tema I.L. Nocera, *La proposta di concordato minore tra categorie civilistiche e regole operazionali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 181 ss.; L. Vattermoli, *Il concordato minore. Aspetti sostanziali*, in *Il Fallimento*, 2020, 4, p. 441 ss.

della procedura di regolazione della crisi, si cela l'effetto esdebitativo che coinvolge la percentuale di credito rimasta insoddisfatta [9].

Secondo quanto introdotto dal CCI, potrà, infine, ottenere l'esdebitazione, per una sola volta, ai sensi dell'art. 283 CCI, il debitore persona fisica, meritevole (non rileva se i debiti hanno matrice personale o professionale), totalmente incapiente che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura [10]. Si risolve, così, positivamente per il debitore, la *querelle* formatasi nella vigenza della legge n. 3/2012 in merito alla possibilità per il debitore totalmente incapiente (vale a dire il nullatenente, il disoccupato ovvero l'occupato che percepisce una retribuzione al di sotto della soglia di povertà) al momento della presentazione della domanda di accedere alla esdebitazione [11].

Sotto un profilo qualificatorio, certamente sussistono rilevanti differenze tra i predetti modelli procedimentali in relazione alla loro configurazione giuridica.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore presentano, infatti, una natura concorsuale, il cui fine è rappresentato dalla regolazione della crisi mediante la presentazione di una proposta causalmente connotata (in concreto) dalla contestuale rimodulazione dei debiti e dalla soddisfazione (parziale) dei creditori [12]. La

---

[9] Al riguardo L. Modica, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 387, secondo la quale «la percentuale non omologata evapora siccome definitivamente sottratta al potere d'azione dei creditori».

[10] Secondo l'art. 283, comma 1 CCI, per come recentemente riformato dal d.lgs. n. 1367/2024, «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati».

[11] In particolare, precedentemente, si registravano nella giurisprudenza di merito forti criticità nell'utilizzo da parte del consumatore delle procedure di sovraindebitamento laddove questi non presentasse alcuna utilità da offrire ai propri creditori. Per un approfondimento sulle differenti posizioni giurisprudenziali antecedenti al Codice della Crisi v. N. Soldati, *La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2020, 5, p. 1045 ss.

[12] In tal senso Cass. ord 26 settembre 2022, n. 28013, in *Il Fallimento*, 2023, p.1, con nota di C. Trentini, *La questione della soddisfazione dei creditori nelle procedure di sovraindebitamento del consumatore*, sebbene riferita al piano del

liquidazione controllata dei beni del debitore ha natura concorsuale [13]

consumatore, ha rilevato che: «Il "piano" del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), ha, alla stregua delle previsioni dell'art. 7, commi 1 e 1 bis della legge n.3/2012, una ben precisa – "tipica" – connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di "convenienza" che l'art. 12 bis della legge n. 3/2012, contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri" (art. 8, comma 1, legge n. 3/2012). Innegabilmente la sola finalità della "ristrutturazione" – da intendere in guisa di "rimodulazione-modificazione" di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore – non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula "binaria" riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della "soddisfazione". In ogni caso l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale – "piano" – *de quo agitur,* deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, *sub specie*, parallelamente, di concreta "binaria" funzione economico-individuale». Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado che aveva rigettato un piano del consumatore caratterizzato da un soddisfacimento irrisorio per i creditori chirografari». Con riferimento al concordato preventivo G. Jachia, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, III, Torino, 2009, p. 1587, rileva che «la funzione intesa come causa negoziale concreta del contratto… sarà differente a seconda delle concrete previsioni del piano». Lo stesso potrà dirsi per il concordato minore che può prevedere sia la continuità aziendale e, quindi, la causa di ristrutturazione del debito e di soddisfacimento dei creditori che il concordato con prospettiva liquidatoria la cui causa in concreto, in tale ipotesi, sarà finalizzata alla cessione dei beni ai creditori e la conseguente loro soddisfazione per una percentuale del loro credito, conseguendone, per il debitore, la liberazione da ogni ulteriore pretesa. In quest'ultima prospettiva è chiaro che la causa concreta si avvicinerà a quella della liquidazione controllata, con la differenza che attraverso il concordato minore con prospettiva liquidatoria il debitore potrà evitare lo spossessamento dei beni.

[13] La qualificazione della liquidazione controllata del sovraindebitato come procedura concorsuale è pacifica in dottrina. In tal senso E. Pellecchia, *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 15 ss.; A. Porcari, M. Rizzuto, C. Prestia, F. Chiaparin Signorelli, *Il sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sotto soglia*, in *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83,* a cura di S. Sanzo, Bologna, 2022, p. 538, per i quali la procedura è una «sorella minore della liquidazione giudiziale»; M. Montanari, *Art. 268*, in *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa e insolvenza*, a cura di A. Maffei Alberti, in *Breviaria Iuris*, (fondato da) G. Cian, A. Trabucchi, VII, Milano, 2023, 2078, che definisce la liquidazione controllata come una «sottospecie della liquidazione giudiziale»; G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale*[3]. *Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali*, 6, a cura di M. Campobasso, Torino, 2022, p. 510; M. Fabiani, *Primi spunti di*

e liquidativo – satisfattiva, in quanto finalizzata allo spossessamento dei beni del debitore e al soddisfacimento (parziale) dei creditori, anche attraverso la disponibilità di redditi futuri [14]. La procedura di esdebitazione dell'incapiente ha finalità esclusivamente «liberatorie» della massa debitoria. Si configura, infatti, una c.d. «*straight discharge*» [15] che non può essere equiparata alle procedure esdebitative precedentemente analizzate in quanto non presenta né una natura liquidatoria (attesa l'assenza di beni da liquidare) né concordataria (atteso che non è previsto alcun consenso dei creditori) [16].

Se, però, dalla prospettiva qualificatoria si passa a quella funzionale/rimediale – che, tra l'altro, si attaglia maggiormente agli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario [17] – emerge nitidamente l'intento regolatorio del legislatore del codice della crisi, volto a consentire il potenziale accesso all'effetto esdebitativo a tutti i debitori, a prescindere dalle condizioni patrimoniali in cui versano ovvero dall'attività svolta. In tal senso, se il debitore civile sarà in grado di offrire un soddisfacimento dei creditori migliorativo (o almeno pari) rispetto al soddisfacimento ottenibile con la procedura liquidatoria [18], egli potrà proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero un

---

riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non "fallibile" (l. 27 gennaio 2012 n. 3), in *Foro it.*, 3, 2012, p. 94 ss. Anche in giurisprudenza si discorre della liquidazione quale procedura concorsuale, in tal senso Trib. Milano 26 maggio 2022, in *ilcaso.it*.

[14] Tanto è vero che non potrà sussistere una procedura liquidatoria senza beni del debitore da liquidare o in quanto inesistenti, o in quanto impignorabili. In tal senso Trib. Palermo 30 settembre 2022, in *ilcaso.it*.

[15] In tal senso J. NIEMI, KIESILAINEN, *Consumer Bankruptcy in Comparison: Do we cure a market failure or a Social Problem*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 1999, p. 475 ss.

[16] Parte della dottrina ha, addirittura, ritenuto che l'assenza di beni liquidabili osta alla configurazione di una procedura. Sul punto v. G. D'AMICO, *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., p. 35.

[17] In tal senso M. BARCELLONA, *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e "le sirene dell'ordine pubblico"*, cit., p. 18, rileva che: «i Substanzbegriffe della nostra tradizione debbano lasciare il posto a quelli che E. Cassirer poco più di cent'anni fa chiamava i Funktionsbegriffe, i quali differentemente concernono non "cose" ma "relazioni" e che il sistema sostantivo di un tempo debba cedere il passo al sistema sistemico dell'epistemologia della complessità». ID. *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, p. 101 ss. Per un approfondimento sui principi che disciplinano l'interpretazione dei testi normativi comunitari, e sui testi che ne rappresentano attuazione v. V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ*., 2009, 4, p. 413 ss.

[18] È frequente che l'elemento migliorativo venga integrato con una proposta che mette a disposizione una porzione di trattamento di fine rapporto superiore al 20% (misura massima pignorabile in quanto credito da lavoro).

concordato minore (con continuità aziendale o liquidatorio) e così usufruire della relativa falcidia debitoria (con valenza evidentemente esdebitativa); in caso contrario, qualora in possesso di beni, potrà ottenere l'esdebitazione in esito alla procedura di liquidazione controllata e se persona fisica incapiente (nel presente e nel futuro) potrà, comunque, fare ricorso alla procedura di esdebitazione prevista dall'art. 283 CCI.

Per perseguire l'obiettivo di reinserire il debitore nel mercato viene valorizzata una gestione autoritativa e giurisdizionale del sovraindebitamento [19] caratterizzata da una progressiva marginalizzazione del ruolo dei creditori ai fini della concessione dell'esdebitazione.

Non può, infatti, sottacersi che nella liquidazione controllata del patrimonio, nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore [20] (per quanto, quest'ultima,

---

[19] Nonostante le peculiarità di ogni procedura si possono, infatti, ravvisare alcune analogie nelle sequenze procedimentali dei vari modelli. L'apertura delle procedure viene dichiarata dal giudice su impulso (solitamente, ma non esclusivamente) del debitore che, con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi, deposita in tribunale un atto (c.d. domanda), con allegata la documentazione volta alla «*disclosure*» della propria condizione patrimoniale e una relazione del medesimo OCC che attesta, principalmente, la completezza della documentazione a corredo della domanda e le cause da cui dipende il sovraindebitamento del debitore civile, con l'indicazione della correttezza della valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito. La relazione dell'OCC si rivela, altresì, strumentale all'accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti per ciascuna procedura per la concessione dell'esdebitazione. Seguono gli adempimenti di natura pubblicitaria conseguenti all'apertura della procedura e finalizzati a darne notizia ai creditori concorsuali, l'eventuale sentenza di omologazione della proposta (nel caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero di concordato minore) ovvero la nomina del liquidatore (nel caso di liquidazione controllata); l'esecuzione della domanda omologata ovvero del programma liquidatorio e, al termine della positiva esecuzione, la stabilizzazione degli effetti del provvedimento di omologa ovvero il provvedimento (sotto forma di decreto) di chiusura della procedura liquidatoria.

[20] In modo condivisibile F. Di Marzio, *Insolvenza civile e concorso*, in *Crisi e insolvenza. Scritti in ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, p. 336 ss., osserva che «poiché non è prevista la fase di approvazione della proposta per deliberazione dei creditori, il concordato ha natura coattiva: mentre costituisce in qualche misura espressione di autonomia privata del proponente, invece non costituisce espressione di autonomia dei creditori. Quest'ultimo carattere è decisivo per la ricostruzione sistematica degli istituti, i quali appaiono ontologicamente diversi dai concordati assoggettati a deliberazione. Mentre questi sono approvati dai creditori, invece, quelli sono in effetti approvati, per omologazione, dal tribunale. La giustificazione di questa peculiare configurazione, già presente nelle vecchie discipline della liquidazione coatta, è stata agevolmente individuata nella tutela dell'interesse pubblico a cui presiede la disciplina legale;

avviata con la proposta di un piano avente natura negoziale unilaterale [21]) «di consenso c'è ben poco» [22] atteso che il coinvolgimento dei creditori è limitato al reclamo del provvedimento che concede l'esdebitazione, nei modi previsti dall'art. 282, comma 4 CCI [23] ovvero alla presentazione di osservazioni finalizzare alla contestazione della convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria e all'impugnazione della sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 8 CCI.

I creditori insoddisfatti, infatti, subiscono l'effetto esdebitativo, promanante da un piano che "reimposta" in senso autoritativo il rapporto obbligatorio, senza potere ricorrere a forme alternative di tutela (atteso che l'esdebitazione ovvero la falcidia concordataria impediscono la possibilità per i creditori concorsuali insoddisfatti di esperire azioni esecutive [24]) e senza possibilità di esprimere alcun consenso.

Anche nel concordato minore, ove certamente il consenso dei creditori svolge un ruolo di maggiore rilievo, appare, comunque, difficile affermare la piena natura negoziale del concordato, per contro sostenuta

---

e dunque nell'esigenza di evitare che la deliberazione negativa dei creditori vanifichi una proposta autorizzata dal potere amministrativo e perciò ritenuta conforme all'interesse pubblico. Questa giustificazione, assolutamente ragionevole sotto il profilo teleologico, non favorendo in nessun modo l'inquadramento della figura nello schema generale e conosciuto del concordato, schema imperniato sulla deliberazione dei creditori, induce l'idea che il concordato coattivo non sia altro che una procedura avviata da una istanza esecutiva e definita da un provvedimento giudiziario pur esso esecutivo». Nello stesso senso anche A. FABBI, *commento sub. art. 67*, in *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 478.

[21] La natura di negozio unilaterale a contenuto patrimoniale è stata affermata – sebbene in relazione al piano del consumatore, da Cass. civ., ord. 26 settembre 2022 n. 28013, in *Onelegale*. Attesa la medesima modalità di funzionamento prevista dal legislatore tra il piano del consumatore e la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la qualificazione giuridica potrà essere ritenuta appropriata anche per quest'ultimo.

[22] L'espressione è di L. FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016, p. 187 ss.

[23] Ai sensi dell'art. 282, comma 4 CCI: «Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere».

[24] Tra l'altro, l'art. 70, comma 4 CCI (per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) e l'art. 78, comma 2, lett. d) CCI (per il concordato minore) consentono al debitore di chiedere la sospensione generale di tutte le procedure esecutive anche in un momento antecedente all'omologazione del piano o del concordato minore, così anticipando la tutela del debitore.

da una parte della dottrina e, seppur con carattere di prudenza, dalla giurisprudenza [25].

[25] In dottrina è maggiormente accreditata la tesi che riconosce la natura negoziale al concordato. In tal senso M. FABIANI, *Contratto e processo nel concordato fallimentare*, Torino, 2009, p. 67 ss.; S. AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. XI, Padova, 2008, p. 3; F. GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, p. 206; A.M. AZZARO, *Concordato preventivo e autonomia privata*, in *Fallimento*, 2007, p. 1267 ss. Nella letteratura classica v. L. BOLAFFIO, *Il concordato preventivo secondo le sue tre leggi disciplinatrici*, Torino, 1932, p. 114, secondo il quale «Le maggioranze dei creditori […] rappresentano la collettività dei creditori e ne esprimono legalmente la volontà. È questa la volontà di tutti i creditori, aderenti, dissenzienti, assenti ed anche ignoti. Non è però la sola volontà dei creditori – la quale si accorda con quella del debitore, accettandone le proposte – che costituisce di per sé il concordato. Proposte e adesione formano il contratto giudiziale che richiede, per essere perfetto, un terzo elemento costitutivo: la omologazione del tribunale». Nello stesso senso C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, I, Torino, 1905, p. 360, che definisce il concordato preventivo un «accordo fra la massa dei creditori e il debitore insolvente».

Altra dottrina sostiene la natura di procedura concorsuale deliberativa del concordato. Così F. DI MARZIO, *Introduzione al concordato preventivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. IV *Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure*, Torino, 2011, p. 217 ss. e, in particolare, p. 221, ove l'A., dopo aver rilevato che: «il maggior profilo di criticità delle teoriche contrattualistiche è dato dalla differenza ontologica che corre tra contratto e concordato: mentre proprio del contratto è il consenso, invece nel concordato alcuni dissentono (i creditori, appunto, dissenzienti) e altri restano estranei (i creditori concorsuali ma non concorrenti perché assenti); e tuttavia per diritto positivo il concordato obbliga tutti», ha sostenuto che «Per l'acclarata natura procedurale il fenomeno deliberativo, quale modalità di produzione dell'azione tipica del gruppo organizzato, si mostra concettualmente compatibile con il concordato, che consiste appunto in procedura. L'assunto trova conferma nel diritto positivo, dove lo schema essenziale dei concordati si articola nelle fasi di: i) giudizio di ammissibilità della proposta; ii) deliberazione dei creditori; iii) giudizio di omologazione; iv) risoluzione e annullamento del concordato. In questo senso può comprendersi l'affermazione secondo cui «l'accordo» tra proponente e creditori concorsuali costituisce atto del procedimento». Sulla ricostruzione del dibattito in ordine alls natura giuridica, tra gli altri, A. JORIO, *Le crisi di impresa. Il fallimento*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2000, p. 5 ss. La giurisprudenza, invece, riconosce la natura prevalentemente negoziale del concordato, sebbene sottolineando la presenza di alcuni rilevanti aspetti di natura pubblicistica. Secondo Cass. Sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in *ilfallimentarista.it*, 26 febbraio 2013, con nota di F. LAMANNA, *L'indeterminismo creativo delle sezioni unite in tema di fattibilità nel concordato preventivo: «così è se vi pare»*, infatti: «Se il legislatore ha dunque incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale sotto l'aspetto sopra indicato nella procedura oggetto di esame, è pur vero che, come precedentemente già evidenziato, non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che

La possibilità che i creditori non aderenti alla proposta subiscano gli effetti della relativa omologazione e, soprattutto, la presenza di una scansione procedurale dal decreto di apertura della procedura alla sentenza di omologa dimostrano che l'accordo raggiunto è caratterizzato da elementi di eterodeterminazione, non equiparabili al modello contrattuale, quanto, piuttosto, alle procedure prefallimentari [26].

---

caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (circostanza questa che, ove si fosse voluto, avrebbe reso agevole una più radicale riforma) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela.» … «Non è dunque certamente marginale il ruolo assegnato dal legislatore al tribunale ove si consideri che, pur nella valorizzazione dell'elemento negoziale che ha inciso in termini restrittivi e limitativi sui poteri precedentemente attribuiti all'organo giudiziario: l'efficacia del relativo accordo, una volta concluso, è comunque subordinata ad un intervento del giudice, cui spetta verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, comma 3); il tribunale è titolare di un potere di revoca dell'ammissione al concordato durante l'arco della procedura, ricorrendo le condizioni normativamente previste (L. Fall., art. 173); ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta al tribunale è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore e la documentazione da questi prodotta, consentendogli anche di richiedere integrazioni di contenuto e documentali (L. Fall., art. 162)». Nello stesso senso Cass. Sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935, in *Giur. comm*., 2017, 1, p. 21 ss., con nota di A.F. Di Girolamo, *Le Sezioni Unite e il principio di prevalenza del concordato preventivo rispetto al fallimento*, secondo la quale «Dopo la riforma non solo il concordato preventivo ha mantenuto la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa della crisi, ma tale funzione viene svolta con un accentuato carattere negoziale dell'istituto e con un ridimensionamento dei connotati pubblicistici: è affidata perciò soltanto ai creditori, sia pure sulla base di una informazione la cui correttezza e completezza è controllata dal tribunale (Cass., 9 maggio 2013, n. 11014; Cass., 27 maggio 2013, n. 13083), la valutazione di convenienza della proposta di concordato e della fattibilità economica del relativo piano, restando consentita al tribunale solo la valutazione della fattibilità giuridica, anche sotto il profilo della idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (Cass., Sez. un., n. 1521/2013 e la successiva giurisprudenza di questa Corte)».

[26] In tal senso A. Di Majo, *Accordi di ristrutturazione*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da L. Ghia, C. Piccinini, F. Severini, vol. IV, *Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure*, Torino, 2011, p. 668, che, rilevando la forte connotazione giurisdizionale della procedura, ritiene arduo ascrivere al consenso negoziale l'accettazione della proposta di concordato evidenziando la netta incidenza di un potere esterno rispetto alle parti, che determina un'eteronomia che mal si addice a una qualificazione negoziale della corrispondente natura giuridica. La tesi è condivisa anche da A. Purpura, *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, p. 284.

In un'ottica civilistica la gestione autoritativa del sovraindebitamento e dell'effetto esdebitativo sembrerebbe muoversi in direzione opposta sia rispetto all'istituto della remissione del debito che presuppone, necessariamente, il consenso dei creditori, sia rispetto alle tecniche di gestione dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, rappresentate dall'esecuzione individuale – atteso che, in quest'ultima, è la parte (e non il giudice) ad avviare la procedura – e dalle procedure di «espropriazione privata» caratterizzate, per contro, da una procedimentalizzazione della fase successiva all'inadempimento che prescinde dall'intervento di un organo giurisdizionale, in quanto basato su un precedente accordo tra debitore e creditore.

Anche sotto tale aspetto la distanza rispetto alle logiche della disciplina di diritto generale appare evidente.

3. Il termine massimo di esclusione del «buon debitore» dal mercato

Le finalità regolatorie del legislatore del CCI emergono, altresì, dall'intento di consentire al debitore che possiede tutti i requisiti richiesti per ottenere l'esdebitazione (il c.d. «buon debitore») di ritornare a svolgere un ruolo attivo nel mercato nel modo più celere possibile, ovviamente a discapito dell'interesse dei creditori concorsuali, le cui porzioni di credito rimaste insoddisfatte, dal momento dell'esdebitazione, saranno inesigibili [27].

Tuttavia, nonostante l'evidente importanza della questione, in termini di ricadute sistematiche e applicative, non sempre esistono delle indicazioni normative puntuali che consentono di individuare il momento in cui si realizza l'esdebitazione. La tematica, per come si vedrà di seguito, è stato oggetto di rilevanti interventi giurisprudenziali, soprattutto in relazione alla liquidazione controllata del patrimonio a c.d. «vocazione reddituale» [28].

Con riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore parte della dottrina, valorizzando il disposto degli artt. 70 e 80 CCI (i quali dispongono che la procedura si chiude con la sentenza di omologazione del piano), ritiene coincidente l'effetto esdebitativo con il momento della omologazione del piano e, conseguentemente, della correlativa vincolatività nei confronti dei creditori [29].

---

[27] Sul punto si rinvia al capitolo successivo.

[28] Ci si riferisce alle procedure aperte a carico di debitori che non abbiano altre utilità da offrire ai creditori, se non una quota delle future entrate stipendiali o pensionistiche.

[29] A. Crivelli, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della*

Secondo altra autorevole dottrina, invece, l'esdebitazione si realizzerebbe al momento dell'approvazione del rendiconto dell'Organismo di Composizione della Crisi, che certifica la corretta esecuzione della proposta omologata [30].

La prima proposta interpretativa, tuttavia, appare preferibile.

In tal senso sembrerebbero militare l'art. 70, comma 4 CCI che, in relazione al piano di ristrutturazione, prevede un automatico divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore da parte dei creditori a decorrere dal momento di «chiusura del procedimento», la quale si realizza, ai sensi dell'art. 70, comma 7 CCI, al momento dell'emanazione della sentenza di omologa del piano (o, al più, a decorrere dalla relativa definitività) [31].

La seconda proposta interpretativa condurrebbe, peraltro, a risultati non condivisibili. Atteso che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (così come il concordato minore) possono prevedere anche una durata particolarmente estesa nel tempo [32], si ritarderebbe la

---

crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCIII, in *Fallimento,* 2019, p. 713 ss.

[30] In tal senso G. Grisi, *L'esdebitazione del consumatore*, cit., pp. 7, il quale, seppur riconoscendo che l'indirizzo maggioritario ricollega l'effetto esdebitativo alla omologazione della proposta, rileva che potrebbe giungersi a risultati differenti qualora il silenzio serbato dal legislatore venisse posto «in relazione con la disposizione che, in maniera esplicita, impone, sotto la vigilanza dell'OCC, di dare esatta esecuzione al piano di ristrutturazione dei debiti omologato (artt. 71, co. 1) e con la previsione – non presente nella l. 3/2012 – dell'approvazione del rendiconto presentato dall'OCC, da parte del giudice, al termine dell'esecuzione (artt. 71, co. 2): diventa, infatti, plausibile ritenere che – fatta salva la revoca dell'omologazione *ex* artt. 72 – sia detta approvazione a rendere operativa l'esdebitazione o, per meglio dire, a liberare il debitore dal debito e a rendere inesigibili ulteriori prestazioni».

[31] L'art. 70, comma 4 CCI prevede, infatti, che «il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento».

[32] Di recente Cass., 21 febbraio 2024, n. 4622, in *ilcaso.it*, con riferimento al piano del consumatore, ha previsto che «è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19)».

reimmissione del debitore nel mercato. Il che appare contrario alla *ratio* della normativa.

Come sopra anticipato, invece, l'individuazione del momento in cui si realizza l'effetto esdebitativo ha dato luogo a molteplici incertezze con riferimento alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, in particolare quando il debitore non possiede beni immobili liquidabili.

L'art. 282, comma 1, CCI, in aperta discontinuità con l'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 [33], dispone che: «l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere» [34]. L'esdebitazione, quindi, dovrà essere concessa dal giudice senza necessità che venga presentata un'istanza del debitore fatta salva, ovviamente, la sussistenza di condizioni ostative ai sensi dell'art. 280 CCI [35].

Nel silenzio normativo ci si è interrogati sulla sussistenza (o meno) di una durata minima della procedura di liquidazione controllata [36].

Dalla risoluzione del quesito discendono notevoli ripercussioni applicative.

Per esempio, qualora sussistesse un termine minimo di durata della liquidazione controllata, il debitore civile che gode di una retribuzione superiore al limite per il mantenimento di se stesso e della propria famiglia, ma che non dispone di un patrimonio immobiliare da liquidare, sarebbe tenuto a mettere a disposizione della procedura la quota differenziale di retribuzione fino al decorso del termine minimo [37].

---

[33] L'art. 14 terdecies, comma 4, della legge n. 3/2012 prevedeva, infatti, che l'esdebitazione potesse essere pronunciata solo su ricorso del debitore interessato e dopo aver ascoltato i creditori insoddisfatti.

[34] Secondo E. PELLECCHIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2019, p. 824, la norma è tra «le novità più importanti» e «di maggiore impatto» del CCI.

[35] È bene evidenziare che l'esdebitazione di diritto è, comunque, preclusa a chi ne abbia già beneficiato per due volte o nei cinque anni precedenti e al debitore che con colpa grave, dolo o frode abbia determinato il proprio sovraindebitamento ovvero compiuto atti di distrazione dei beni. Dette condizioni ostative, si badi, operano a valle per la produzione dell'effetto liberatorio e non anche a monte per la liquidazione; con la conseguenza che possono darsi liquidazioni controllate che non terminino in una liberazione dai debiti residui allorché il debitore non sia del tutto incolpevole.

[36] A differenza dell'art. 14 undecies della legge n. 3/2012 che, in riferimento alla liquidazione del patrimonio stabiliva espressamente: «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi».

[37] È, infatti, ormai pacifico che la liquidazione controllata possa essere aperta anche in assenza di beni immobili liquidabili, inglobando le quote di

Pertanto, mentre nelle liquidazioni controllate degli imprenditori minori la durata della procedura costituisce un problema di celere ed efficiente conduzione delle operazioni liquidative e di riparto, nelle liquidazioni di soggetti che intrattengono rapporti di lavoro subordinato o beneficiano di trattamenti pensionistici la durata della procedura costituisce un problema di delimitazione dell'orizzonte temporale di destinazione delle future frazioni disponibili di tali entrate, alla realizzazione concorsuale dei crediti [38].

Si scontrano, quindi, due interessi contrapposti: da un lato la tutela del creditore, che, ovviamente, depone affinché la procedura rimanga aperta fino al soddisfacimento integrale dei crediti, anche in conformità all'art. 2740 c.c.; dall'altro la tutela del debitore che, per contro, declinerà verso una celere chiusura della procedura e la concessione dell'esdebitazione.

Sulla questione si sono formati contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento ha ritenuto che il giudice potesse disporre la chiusura della liquidazione controllata – e pronunciare contestualmente l'esdebitazione del debitore civile, sussistendone i presupposti – anche prima del triennio [39].

Si tratta di una soluzione non convincente.

In tal caso vi sarebbe, infatti, il rischio di assicurare un soddisfacimento meramente irrisorio dei creditori, così tradendo la causa liquidativo – satisfattiva della procedura di liquidazione controllata [40].

Si potrebbe, tuttavia, opporre un'argomentazione di carattere sistematico rilevando che, se è possibile l'immediata esdebitazione per il

---

reddito futuro delle retribuzioni del debitore. In tal senso Trib. Bologna 4 agosto 2020, ha osservato che «la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale». Dello stesso tenore anche Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022, Trib. Forlì 22 novembre 2022, Trib. Padova 20 ottobre 2022, Trib. Bologna 27 settembre 2022, Trib. Verona 20 settembre 2022, Trib. Busto Arsizio 7 marzo 2022, Trib. Rimini 11 giugno 2021, Trib. Reggio Emilia 5 febbraio 2021, tutte in *ilcaso.it*.

[38] Lo osserva F. CAPPAI, *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 2024, 5, p. 598.

[39] Trib. Bologna 29 settembre 2022, in *ilcaso.it*, riportata nel commento del 21 novembre 2022 di A. MANCINI, *Liquidazione controllata: durata della procedura ed effetti esdebitatori (Breve nota a Tribunale di Bologna 29 settembre 2022 e Tribunale di Padova 20 ottobre 2022)*.

[40] Si pensi, per esempio, a un impiegato con un reddito medio (euro 1.500,00 al mese) che, in assenza di beni immobili, domandi l'apertura della procedura di liquidazione controllata. L'inesistenza di un termine minimo di durata consentirebbe la chiusura della procedura, acquisendo potenzialmente minime quote differenziali stipendiali, con lesione eccessiva dell'interesse dei creditori.

debitore che non apporta alcuna utilità ai creditori, in quanto totalmente incapiente, sarebbe irragionevole precludere l'immediata esdebitazione al debitore che, anche in misura minima, apporta utilità ai creditori.

I termini di paragone sono, però, disomogenei.

Il sovraindebitato totalmente incapiente, infatti, potrà usufruire dell'esdebitazione solo una volta nella vita; l'esdebitato in seguito alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio potrà, invece, nuovamente usufruire dell'esdebitazione a distanza di soli cinque anni. Consentendo l'immediata esdebitazione anche al debitore che apporta un attivo meramente formale alla procedura gli si consentirebbe di poter beneficiare nuovamente dell'esdebitazione nonostante l'irrisorio soddisfacimento dei creditori. Il che sarebbe irragionevole se comparato con la preclusione di beneficiare nuovamente dell'esdebitazione da parte dell'incapiente.

Un secondo orientamento, invece, valorizzando un'interpretazione di carattere sistematico con l'art. 281, comma 2, CCI (applicabile alla liquidazione giudiziale), che preclude la dichiarazione di esdebitazione prima del triennio, ha ritenuto che il suddetto termine minimo dovesse trovare applicazione analogica anche per l'esdebitazione pronunciata nella liquidazione controllata. La procedura, quindi, non potrà essere dichiarata chiusa prima di tre anni, con conseguente obbligo del debitore civile di mettere a disposizione l'eventuale quota differenziale di retribuzione lavorativa per almeno un triennio [41].

Secondo il predetto orientamento, in caso contrario, si potrebbe configurare una situazione altamente lesiva degli interessi del debitore. In assenza dell'esdebitazione, infatti, i creditori rimasti insoddisfatti al termine della procedura potrebbero liberamente aggredire il patrimonio del debitore (vale a dire la quota di reddito lavorativo o pensionistico, stante l'avvenuta liquidazione del suo eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare), non essendo ancora intervenuta l'esdebitazione e la conseguente inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

L'argomentazione, tuttavia, desta perplessità. La previsione di un termine minimo di durata della procedura, infatti, più che al debitore,

---

[41] In tal senso Trib. Padova 20 ottobre 2022, in *Il Fallimento*, 2023, 3, p. 405 ss. con nota di F. Angiolini, *Liquidazione controllata e nuovi confini temporali alla responsabilità patrimoniale* osserva che «Nella liquidazione controllata è interesse del debitore mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, in quanto se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente il debitore medesimo, "tornato in bonis", si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale».

è strumentale alla migliore realizzazione degli interessi dei creditori, i quali potranno usufruire di un termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore.

Altra parte della giurisprudenza – rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'esdebitazione, nella parte in cui non consente di individuare un termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, con gli articoli 3 e 24 Cost. – ha ritenuto applicabile, come termine massimo di durata della procedura, il termine quadriennale previsto dall'abrogato art. 14 undecies della legge n. 3/2012 [42].

Con sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6, la Corte Costituzionale, non ritenendo fondate le questioni di legittimità costituzionale per un'asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ha risolto la questione interpretativa avente ad oggetto l'individuazione del termine minimo e del termine massimo della liquidazione controllata [43].

---

[42] Secondo Trib. Arezzo 7 marzo 2023 n. 49, in *ilcaso.it*, «Come già visto, l'unica disposizione che in qualche misura delinea un orizzonte temporale è l'art. 282 CCI, ma trattasi di una norma in materia di esdebitazione e il termine triennale, se può certamente fungere da (solo potenziale) limite massimo di apprensione dei redditi, non può invece rappresentare un intervallo minimo nel corso del quale necessariamente la procedura liquidatoria deve acquisire le quote reddituali del debitore sovraindebitato… Non essendo quindi possibile desumere in chiave interpretativa un termine minimo di durata in situazione siffatte, e non essendo ragionevole che la durata sia di volta in volta (e arbitrariamente) fissata dal liquidatore della singola procedura, permane il dubbio di legittimità costituzionale di una disciplina che, in concreto, può veder sacrificati completamente l'effettività della tutela giurisdizionale del credito, il cui sacrificio andrebbe – per l'appunto – bilanciato da una durata minima della procedura liquidatoria.». Per il giudice di merito il contrasto con l'art. 3 della Costituzione risiederebbe nel confronto con l'art. 283 CCI. Infatti «Ciò significa che, in caso di debitore incapiente, la sopravvenienza di attivo (eventualmente anche costituita da redditi) potrebbe "nuocere" alla persona fisica che si ritroverebbe a dover pagare i propri creditori (passati) in caso di raggiungimento della soglia del 10%, mentre invece in caso di debitore (minimamente) capiente, e cioè percettore di redditi, la procedura liquidatoria si chiuderebbe in un lasso di tempo verosimilmente breve e senza un obbligo analogo a quello previsto per l'incapiente. Trattasi di un effetto certamente paradossale, ma ad avviso dello scrivente non foriero di censure di irragionevolezza». Il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, invece, risiederebbe nella circostanza che, qualora non vi fossero beni immobili da liquidare, la procedura avrebbe una durata irrisoria cosicché, in pendenza di procedure esecutive presso terzi, la domanda di liquidazione controllata e la successiva liquidazione potrebbe rappresentare un «facile escamotàge» per ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, senza assicurare alcun ristoro ai creditori esecutivi». Nello stesso senso le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, da parte del medesimo Tribunale di Arezzo, del 3 marzo 2023, 19 luglio 2023, 8 agosto 2023, in *ilcaso.it*.

[43] Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 2024, 5, p.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha ritenuto che il termine minimo della durata della procedura è pari a tre anni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 282 CCI per ottenere l'esdebitazione di diritto; triennio che costituirà anche il termine massimo di durata dell'apprensione dei beni reddituali del debitore ove non sussista un patrimonio immobiliare liquidabile ovvero quest'ultimo non sia sufficiente a soddisfare i creditori concorsuali [44].

Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto che, in conformità all'art. 272 CCI, la liquidazione controllata deve avere una «durata ragionevole», il cui termine massimo – discendente anche dalla complessità della procedura – dovrà essere determinato con riferimento alla previsione generale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo) ovvero all'art. 213 CCI (in materia di liquidazione giudiziale) [45].

La condivisibilità della soluzione adottata dalla Corte appare ulteriormente avvalorata dalla modifica dell'art. 283, comma 1, per effetto della quale il triennio è stato assunto quale periodo di salvaguardia della garanzia futura, anche per i creditori del debitore che si esdebiti per incapienza totale, in luogo del quadriennio contemplato nella previgente disciplina.

A ogni modo, la posizione della Corte costituisce plastica espressione del mutamento di prospettiva che, ormai, caratterizza la gestione

---

598, con nota di F. Cappai, *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*; in *Dir. e giust.*, 2024, 15, p. 4, con nota di R. De Simone, *La Corte Costituzionale "fissa" un termine alla procedura di liquidazione controllata*; in *Ius*, 19 febbraio 2024, con nota di C. Di Cesare, *Disciplina dei limiti temporali per l'acquisizione di beni sopravvenuti alla procedura di liquidazione controllata*.

[44] Secondo Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6, cit., infatti «Se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo».

[45] L'art. 1, comma 2 bis, legge n. 89/2001, stabilisce che «Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni». A sua volta, l'art. 213, comma 8 CCI prevede che «Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato». Recentemente Trib. Savona 23 gennaio 2025, in *ilcaso.it*, con nota di A. Mancini, *Liquidazione Controllata: ammissibile un termine di durata superiore al triennio*, ha ritenuto che in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata, è ammissibile la fissazione di un termine di durata superiore al triennio, indicata come preferibile in ricorso e nella relazione dell'OCC in vista del migliore soddisfacimento dei creditori.

dell'inadempimento del debitore civile il quale possiede i presupposti per ottenere l'esdebitazione. L'individuazione di un termine temporale massimo di apprensione dei beni reddituali del fallito, non controbilanciata da una percentuale minima di soddisfazione del credito, infatti, pone in secondo piano la tradizionale responsabilità illimitata prevista dall'art. 2740 c.c. in favore di «una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo» (per come testualmente affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale) che, ovviamente, sacrifica – forse eccessivamente – i creditori concorsuali.

Un *favor debitoris* che si pone in radicale antitesi con il *favor creditoris* che ispira le logiche del codice civile e che appare ulteriormente confermato dall'allargamento dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per ottenere l'effetto esdebitativo, per come si dimostrerà nei successivi paragrafi.

4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa. L'estensione dei potenziali beneficiari

L'art. 278, comma 3 CCI, in forza del richiamo al «debitore» di cui all'art. 1, comma 1 CCI, amplia la platea dei soggetti esdebitabili includendovi, oltre alle persone fisiche sovraindebitate, anche le società e gli enti collettivi, che non ricadano in una delle condizioni ostative previste dall'art. 280 CCI, senza distinzione alcuna dipendente dall'attività svolta ovvero dal modello organizzativo prescelto. Sono esclusi dall'applicazione dell'istituto lo Stato, gli enti pubblici (per l'esplicito richiamo dell'art. 1, comma 1 CCI) e gli enti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa ovvero all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi [46].

Con l'estensione dell'esdebitazione alle società, che rappresenta un *unicum* nel panorama europeo [47], il legislatore riconosce l'esistenza di un valore intrinseco alla struttura organizzativa della società, così superando la visione individualistica del concorso previsto dall'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012, modellato sul consumatore ovvero sull'imprenditore persona fisica.

---

[46] Dal momento che l'esdebitazione presuppone la liquidazione giudiziale o controllata, ai fini della determinazione dell'ambito soggettivo rilevano, altresì, gli artt. 121 e 268 CCI che, nell'individuare i debitori cui si applicano le procedure appena indicate, delimitano la portata dell'art. 1, comma 1 rispetto all'istituto in esame.

[47] F. Lamanna, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, (III) Milano, 2019 p. 69 ss. e D. Vattermoli, *L'esdebitazione tra presente e futuro,* cit., p. 485 ss., individuano nel Cile l'unico ordinamento nel quale sia ravvisabile tale misura anche per le società.

Una parte della dottrina [48], tuttavia, ha sostenuto il carattere meramente formale dell'innovazione normativa ritenendo che le società non fallibili non possano avvalersi dell'esdebitazione. Il liquidatore, infatti, venuto meno il patrimonio della società e dichiarata chiusa la relativa procedura, dovrebbe, comunque, avviare la cancellazione della società dal registro delle imprese. Si verificherebbe, infatti, l'ipotesi prevista dall'art. 233, comma 1, lett. c) [49] – vale a dire la chiusura della procedura per ripartizione dell'attivo – richiamata dall'art. 233, comma 2, seconda parte CCI, tra le cause che obbligano il liquidatore a chiedere la cancellazione della società [50].

Tale interpretazione, però, sembrerebbe tradire la *ratio* della normativa e porsi in contrasto con il *modus operandi* del legislatore. Non si comprenderebbe, infatti, il motivo di introdurre una previsione sostanzialmente inutile, in quanto inapplicabile.

Si potrebbe, poi, configurare un cortocircuito normativo con l'esdebitazione di diritto, che dovrà essere pronunciata automaticamente decorsi 3 anni dall'apertura della liquidazione controllata. Dal momento che l'art. 282, comma 1, CCI non dispone alcuna limitazione al solo debitore persona fisica, si potrebbe, infatti, concretizzare l'effetto paradossale per cui il liquidatore sarebbe tenuto a cancellare dal registro delle imprese una società che, proprio grazie all'esdebitazione, è in grado di riprendere la propria operatività. Il che appare evidentemente irragionevole.

Sul piano pratico, oltretutto, si potrebbero configurare ipotesi in cui

---

[48] In tal senso A. TEDOLDI, *Crisi insolvenza sovraindebitamento*, Pisa, 2022, p. 359; A. FABBI, *commento sub. art. 278*, in *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 1423.

[49] Secondo l'art. 233 CCI: «1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude: … b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo… 2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione *giudiziale di* società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese».

[50] L'art. 233 CCI, per quanto dettato per le procedure di liquidazione giudiziale, dovrà essere applicato anche alle procedure di liquidazione controllata per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 276 CCI.

una società abbia interesse a riprendere l'attività economica una volta ottenuta l'esdebitazione. Si pensi al caso in cui il liquidatore decida di vendere il patrimonio della società, titolare di attestazioni SOA, senza fare ricorso alla cessione di ramo di azienda, ma attraverso la messa all'asta di singoli lotti contenenti i beni aziendali [51]. Liquidato il patrimonio, l'unico bene (immateriale) in capo alla società sarebbe rappresentato proprio dalle attestazioni SOA, non vendibili singolarmente. Prima dell'estensione dell'esdebitazione anche alle società questa ipotesi sarebbe stata irrilevante, atteso che il curatore avrebbe dovuto cancellare la società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione delle SOA. Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, invece, si potrebbe porre il problema che la società, ottenuta l'esdebitazione, voglia riprendere l'attività economica, anche ricostituendo il patrimonio aziendale, con interesse all'utilizzazione delle SOA per la partecipazione a nuovi appalti.

Quanto all'aspetto interpretativo, si potrebbe, piuttosto, evitare la cancellazione automatica della società dal registro delle imprese, una volta liquidato il patrimonio, facendo applicazione dell'art. 233, comma 2 prima parte CCI, in combinato disposto con l'ipotesi prevista dall'art. 233, comma 1, lett. b) CCI.

In tal senso, infatti, la situazione che si determina a seguito dell'esdebitazione sembrerebbe sovrapponibile a quella che la legge prende in esame nella lett. *b* dell'art. 233, con riferimento al caso in

---

[51] TAR Catanzaro, I, 5 luglio 2019, n. 1329, in *Onelegale*, infatti, rileva che: «Secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile (Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 70) "l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l'ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell'attestazione di qualificazione dell'azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere "ex novo" una propria attestazione SOA. Di conseguenza, nel caso di cessione di ramo d'azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione. La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l'azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l'incorporazione del ramo e l'ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell'attestato di qualificazione". Ciò in quanto (si afferma nella stessa decisione) in caso di operazioni societarie come la cessione d'azienda o di ramo (o più in generale in caso di "conferimento") si verifica una "soluzione di continuità" nel possesso dell'attestato di qualificazione e non sussiste, tra le società interessate, una "continuità dei rapporti giuridici" o "una continuità tra precedente e nuova gestione"».

cui i crediti concorrenti sono stati "*in altro modo* [rispetto al pagamento] *estinti*" [52].

Appare, allora, maggiormente conforme alla *ratio* della disciplina ritenere che, liquidato il patrimonio sociale e ottenuta l'esdebitazione, il liquidatore dovrà convocare l'assemblea della società per deliberare in ordine alla prosecuzione dell'attività o alla cancellazione, applicando quanto previsto dall'art. 233, comma 2, prima parte CCI.

L'innovazione normativa (con il conseguente abbandono del rilievo meramente personalistico dell'istituto esdebitativo) è portatrice – a parere di chi scrive – di un rilevante impatto sistematico che fa trasparire l'obiettivo regolatorio di strutturare una modalità di gestione (a forte connotazione autoritativa) della vicenda patologica dell'obbligazione, di estensione generale, ispirata a una maggiore efficienza, e che possa posizionarsi su un binario concorrente rispetto alle tradizionali procedure esecutive. Finalità che – per come si esporrà nei successivi paragrafi – parrebbero confermate anche dal progressivo ampliamento dei parametri di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, connotata dall'assenza di dialogo tra debitore e creditore e dalla possibilità (contrariamente alla liquidazione controllata del patrimonio) di evitare lo spossessamento dei beni del debitore.

5. L'inizio del processo di consumerizzazione. La rilevanza della qualità consumeristica dell'insolvenza

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCI), rappresenta l'unico strumento destinato ai consumatori per ricomporre lo stato di sovraindebitamento ed evitare la liquidazione controllata [53].

---

[52] Così M. Centonze, *L'esdebitazione di società nel Codice della crisi*, cit., p. 1324 ss. il quale osserva, altresì, che: «Né va dimenticato che lo stesso art. 233, comma 2°, prevede un'eccezione al dovere del curatore di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, con riferimento ai casi in cui l'attività liquidatoria non è ancora interamente esaurita: infatti, facendo "salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6°", la norma esclude che possa procedersi alla cancellazione della società "sino alla conclusione dei giudizi in corso [al momento della chiusura] e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie". Questa disposizione dimostra che il dovere del curatore di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, sussistente in generale, viene meno, per legge, quando esso risulta incoerente con le esigenze poste da specifiche situazioni».

[53] Come esposto in precedenza, infatti, il CCI ha eliminato l'accordo di composizione della crisi per introdurre il c.d. «concordato minore», espressamente rivolto a tutti i soggetti che non siano consumatori *ex* art. 74, comma 1 CCI.

L'attuale definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) CCI qualifica come consumatore la «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» [54].

Per contro, l'originaria versione dell'art. 6 della legge n. 3/2012 [55] attribuiva la qualifica di consumatore, abilitato ad accedere alla procedura di piano del consumatore, alla «persona fisica che ha assunto le obbligazioni "esclusivamente" per scopi estranei all'attività imprenditoriale ovvero professionale "eventualmente" svolta».

Nonostante la relazione illustrativa al CCI sembrerebbe consentire una equiparazione tra la nozione di consumatore sovraindebitato e quella generale contenuta nel codice del consumo [56], confermata anche

---

[54] Prima del recente intervento del d.lgs. n. 136/2024 (c.d. decreto correttivo ter) la qualifica di consumatore spettava alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per debiti estranei a quelli sociali». L'intervento normativo ha eliminato l'inciso della parte finale della definizione «per i debiti estranei a quelli sociali» sostituendolo con l'espressione: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore».

[55] Sulla nozione di consumatore ai sensi della legge n. 3/2012 V. RICCIUTO, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, cit., p. 45 ss.; F. PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 751 ss.; C. CRACOLICI, A. CURLETTI, *La nozione di consumatore tra il Codice del Consumo e la legge n. 3/2012*, in *I contratti*, 2018, p. 81 ss.; N. RONDINONE, *Il presupposto soggettivo delle procedure di cui al Capo II della legge n. 3/2012 quale espressione della nuova concorsualità "debtor oriented"*, in *Orizz. dir. comm.*, 2017, 3, p. 1 ss.; S. ALECCI, *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale:note a margine di Cass., 1 febbraio 2016*, n. 1869, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 375 ss.; R. MONTINARO, *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 2015, 1, p. 781 ss.

[56] La relazione illustrativa al CCI prevede, infatti, che «Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata».

dal riallineamento del dato letterale tra le due nozioni [57], il perimetro applicativo delle due definizioni non è sovrapponibile [58], atteso che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può avere, certamente, ad oggetto anche i debiti derivanti da contratti *consumer to consumer*.

Ora, muovendo anzitutto dalla disamina dell'elemento soggettivo della nozione di consumatore, deve rilevarsi che la relativa individuazione non pone, oggi, particolari difficoltà interpretative.

In primo luogo la precisione del dato letterale non fa emergere dubbi in ordine alla necessità del requisito della personalità fisica del soggetto agente [59]. A ciò si aggiunga che il nuovo testo definitorio ha

---

[57] Nell'attuale definizione di consumatore *ex* art. 2, comma 1 lett. e) CCI è scomparso il lemma «aver assunto obbligazioni per scopi personali o familiari» sostituito dal lemma «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» contenuto nel Codice del Consumo. A ciò si aggiunga che nella definizione contenuta nel CCI sono ricomparse le parole «commerciale» e «artigianale» non contenute nella originaria definizione della legge n. 3/2012.

[58] S. Pagliantini, *Il consumatore frastagliato*, cit., p. 189, con riferimento al rapporto tra il consumatore individuato dalla disciplina consumeristica e il consumatore individuato dal CCI discute di «*faux amis*».

[59] In tema di clausole vessatorie la possibilità di estendere l'applicazione delle tutele consumeristiche a soggetti privi del requisito della personalità fisica e, in particolare, al condominio, è oggetto di profondo dibattito dottrinale. Sul punto L. Olivero, *Il condominio consumatore*, Pisa, 2024; G. De Cristofaro, *Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori: il diritto italiano dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2021, 3, p. 355-356; F. Azzarri, *Spigolature attorno alla definizione di "consumatore"*, *Contratti*, 2021, 1, p. 60; R. Calvo, *Complessità personificata o individualità complessa del condominio consumatore*, in *Giur. it.*, 2020, 6, p. 1320 ss.; G. Cerdonio Chiaramonte, *Tutela consumeristica e parte soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1, p. 25 ss., che tratta, in generale, dell'applicazione della disciplina consumeristica alle parti soggettivamente complesse, di formazione mista. La giurisprudenza interna, fin da Cass. civ., ordinanza 24 luglio 2001, n. 10086, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1436 ss., con nota di R. Conti, *La Cassazione chiude le porte al foro esclusivo del consumatore*, ha riconosciuto acriticamente al condominio la qualifica di consumatore sul presupposto della assenza di soggettività giuridica in capo al condominio. In tal senso Cass. civ., ordinanza, 22 maggio 2015 n. 10679, in *Pluris*; nella giurisprudenza comunitaria si segnala Corte di giustizia UE 2 aprile 2020, causa C-329/19, che si è pronunciata su rinvio pregiudiziale di Trib. Milano 1 aprile 2019, in *Nuova giur. civ. comm*. 2019, 6, p. 1171 ss., con nota di D. Foresta, *Condominio consumatore: un connubio possibile*? e in *Corr. giur*. 2020, 2, p. 203, con nota di F. Cerri, *Il condominio è qualificabile come consumatore*?, con l'affermazione del seguente principio di diritto: «Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso

messo a tacere (almeno in relazione al soggetto dotato della legittimazione attiva) gran parte dei contrasti interpretativi sorti al momento dell'entrata in vigore della disciplina sul sovraindebitamento. Prima dell'intervento del CCI due erano state le questioni che avevano suscitato l'interesse della dottrina.

In particolare, ci si era interrogati sulla possibilità di riconoscere la qualifica di consumatore abilitato al piano a un imprenditore individuale che mirava a ristrutturare l'esposizione debitoria di matrice consumeristica, in assenza di attuali debiti di natura professionale; nonché sulla possibilità di riconoscere la qualifica di consumatore alla persona fisica potenzialmente fallibile in estensione ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare in quanto socia illimitatamente responsabile di una società di persone che esercitava attività commerciale e, quindi, assoggettabile a fallimento. A tale posizione era equiparato anche l'accomandatario persona fisica della s.a.p.a., espressamente considerato fallibile dall'art. 147 legge fallimentare, atteso che su di esso gravava l'intero debito della società [60].

---

che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva». Sulla sentenza e sul problematico impatto che essa è destinata ad avere sull'ordinamento italiano, F. OLIVIERO, *Mandato dell'amministratore di condominio e disciplina consumeristica nel quadro delineato dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 1371 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE*, cit., p. 842 ss.; C. SPOTO, *Il condominio non è un consumatore ma ha le stesse tutele*, in *Corr. giur.* 2020, p. 895 ss.; C. CHIESI, *Condominio: "essere o non essere" (consumatore)?*, in *Immobili e proprietà*, 2020, p. 493 ss.; D. FORESTA, *Il recente approdo della Corte di Giustizia sul condominio-consumatore*, in *Studium iuris*, 2021, p. 16 ss.; in merito i rilievi critici di M. CAVALLARO, *Il condominio negli edifici. Condominio, amministratore e assemblea. La nuova disciplina. Artt. 1129-1137 c.c.*, in *Il codice civile*. Commentario (diretto da) P. Schlesinger e continuato A. Busnelli, G. Ponzanelli, Milano, 2021, p. 38 e 40 ss.

Per contro, in materia di sovraindebitamento si registra un'unica pronuncia della giurisprudenza di merito, che nega al condominio l'accesso alla procedura riservata del piano del consumatore per l'assenza del requisito della personalità fisica. Si tratta di Trib. Bergamo 16 gennaio 2019, in *Il Fallimento*, 2, 1 febbraio 2020, p. 274 ss., con nota adesiva di A. NAPOLITANO, *Sulla legittimazione del condominio ad accedere alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*. Condivide l'impossibilità di qualificare il condominio come consumatore anche S. PAGLIANTINI, *Il consumatore frastagliato*, cit., p. 192.

[60] Si potrebbe trovare nella stessa posizione di fallibilità anche il socio accomandante di s.a.p.a. che violi il divieto di immistione nell'amministrazione

Si riproponeva sovente, altresì, nella disciplina del sovraindebitamento, il tema dell'attribuzione della qualifica di consumatore abilitato ad accedere al piano per il fideiussore persona fisica che aveva garantito, per ragioni estranee alla propria (eventuale) attività professionale, dei debiti di impresa in capo a un terzo soggetto.

Per contro, era consolidato l'orientamento interpretativo che riconosceva la qualifica di consumatore al socio di società di capitali (eccezion fatta, come precedentemente esposto, per l'accomandatario di s.a.p.a.) che volesse accedere al piano del consumatore per la ristrutturazione di debiti personali, atteso che in tal caso lo «schermo» dell'autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali escludeva in radice che il socio potesse essere personalmente coinvolto nella crisi della società [61].

Del pari, non si ponevano problemi in merito al riconoscimento della qualifica di consumatore al socio illimitatamente responsabile di società sottosoglia dimensionale, chiaramente per la quota consumeristica della propria esposizione debitoria (ferma la possibilità, da parte della società di persone, di accedere a una procedura diversa dal piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti sociali [62]).

Ad ogni modo, come detto, anche le ipotesi precedentemente di incerta qualificazione sono, oggi, ricondotte nell'alveo della nozione di consumatore ai fini dell'accesso al piano. Con l'entrata in vigore della «nuova» definizione di consumatore contenuta nell'art. 2 CCI è, infatti, espressamente consentito l'accesso alla procedura riservata, almeno per la ristrutturazione dei debiti contratti per scopo personale [63], sia all'imprenditore individuale, attuale o pregresso, che per il socio fallibile per estensione in quanto illimitatamente responsabile di società di persone in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 legge fallimentare.

Parimenti, alla luce del (tardivo) adeguamento, da parte della giurisprudenza di legittimità, all'orientamento comunitario che ha ammesso la figura del consumatore-fideiussore, così sconfessando la teoria del

---

della società, così perdendo il beneficio della responsabilità limitata alla sua quota di partecipazione.

[61] Così F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., p. 200.

[62] In passato non era prevista, tuttavia, una norma che estendesse gli effetti della *discharge* della società al socio per effetto dell'accordo o della liquidazione da sovraindebitamento della società. Anche tale fattispecie è stata disciplinata dal nuovo CCI, prevedendosi, all'art. 278 comma 5, che «L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».

[63] Presenta profili di maggiore complessità, per contro, la questione relativa alla possibilità di ricomprendere nel piano anche i debiti di matrice non esclusivamente personale. La questione sarà trattata nel prossimo paragrafo.

«professionista di riflesso» [64], non sembra che possano, oggi, sussistere particolari ostacoli a ricomprendere nel piano di ristrutturazione dei

[64] La teoria, di matrice giurisprudenziale, del «professionista di riflesso» (o di rimbalzo) escludeva l'applicabilità della disciplina di protezione (a partire dagli artt. 33 e ss. cod. cons.) alla fideiussione prestata a favore di un professionista, da una persona fisica, che agiva per finalità non professionali ed in una situazione tipizzata come meritevole di protezione (per esempio quella in cui il contratto è unilateralmente predisposto da un professionista). La disapplicazione della disciplina di protezione trovava la propria giustificazione nel collegamento tra contratto di fideiussione e obbligazione garantita. Per meglio dire, attraverso l'applicazione della teoria dell'operazione economica unitaria veniva dissolta l'autonomia strutturale dei due contratti sotto il profilo dei soggetti. Tale teoria è stata superata da una differente interpretazione della giurisprudenza comunitaria, che ha sancito l'irrilevanza del collegamento contrattuale tra l'obbligazione principale e l'obbligazione fideiussoria accessoria ai fini della qualifica di consumatore. Ci si riferisce, in particolare, a Corte giust. 19 novembre 2015, causa C-74/15, in *curia.europa.eu*. Successivamente la sentenza è stata confermata da Corte giustizia UE, 14 settembre 2016, causa C-534/15, in *dirittobancario.it*, con nota di M. De Nadai, *Ultimi sviluppi della giurisprudenza comunitaria in tema di tutele per il fideiussore-consumatore*; in *Banca, borsa, tit. cred*., 2017, p. 281, con nota di M.C. Dolmetta, *Sul fideiussore consumatore: linee dell'evoluzione giurisprudenziale*, in *dirittodelrisparmio.it*, con nota redazionale di A. Zurlo. Ritiene, per contro, che non vi sia stato alcun *revirement* della Corte di Giustizia S. Pagliantini, *Il consumatore "frastagliato"*, cit., p. 121 ss. nel paragrafo, significativamente, rubricato «Segue: notarelle sul falso dottrinale di un *revirement* della Corte di giustizia». Nella giurisprudenza interna è stata ormai abbandonata la tesi del professionista di rimbalzo. Sul punto si segnala Cass. Sez. Unite, 27 febbraio 2023, n. 5868, in *Pactum*, 2024, 1, p. 1 ss., con nota di F. Barone, *Il fideiussore consumatore fra la teoria del "professionista di riflesso" e l'approccio funzionalistico*; Cass., 16 novembre 2021, n. 34515, in *Pactum*, 2022, 3, p. 439, con nota di M. Marano, *Il fideiussore del professionista come consumatore*; Cass. civ., 13 dicembre 2018 n. 32225, in *Pluris*, Cass., ord. 16 gennaio 2020 n. 742, in *Giur. it.*, 2021, 4, p. 384, con nota di D.M. Bosco, *Fideiussione – Tutela del consumatore – Il superamento della teoria del c.d. professionista di rimbalzo*; che esprime una meditata presa di posizione in favore dell'accantonamento della teoria del "professionista di rimbalzo". La motivazione fa proprie le cadenze argomentative seguite dalla Corte di Lussemburgo, rimarcando l'obbligo di interpretazione conforme in relazione a norme di matrice euro-unitaria. Si dà preminenza alla funzione protettiva della normativa consumeristica ed è espressa l'esigenza di non attribuire all'accessorietà fideiussoria, principio relativo nello stesso diritto italiano vigente, portata e implicazioni ad essa estranee. Per una precisa ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di fideiussore-consumatore, L. Vizzoni, *Fideiussione e rapporti economici complessi,* Torino, 2020, p. 103 ss.; Id., *La posizione giuridica del garante-consumatore: dalle novità europee alle recentissime aperture interne*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2016, 2, p. 1233 ss.; M. Renna, *Garanzie personali e autonomia di impresa*, Pisa, 2020; Id., *La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2016, 2, p. 1119 ss.

debiti del consumatore anche le fideiussioni rilasciate per motivi estranei all'attività professionale del garante [65].

In questa sede appare utile, tuttavia, accennare brevemente al relativo dibattito dottrinale, nella misura in cui ciò consentirà (anche attraverso la disamina delle decisioni giurisprudenziali di maggiore interesse) di meglio comprendere il senso e la portata delle successive (e risolutive) scelte normative.

In ordine alla prima questione, relativa alla possibilità da parte di un imprenditore individuale di accedere al piano del consumatore in caso di esposizione debitoria esclusivamente consumeristica, un orientamento giurisprudenziale, per quanto minoritario, negava che la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso al piano potesse essere riconosciuta alla persona fisica la quale, al momento di presentazione della domanda, svolgeva un'attività imprenditoriale o professionale, atteso che, in caso contrario, si sarebbe determinato un mutamento sostanziale delle garanzie generiche offerte dal proprio patrimonio. L'accesso al piano avrebbe, infatti, condotto a una ristrutturazione parziale della massa passiva (vale a dire quella consumeristica) che, assente qualsiasi meccanismo di segregazione patrimoniale in capo all'imprenditore individuale, avrebbe danneggiato i titolari dei crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale da parte del soggetto richiedente il piano [66].

Apparivano, altresì, ostativi alcuni arresti della giurisprudenza di merito [67] che, in caso di esposizione debitoria ibrida (seppur con prevalenza

---

[65] In merito Trib. Torre Annunziata 22 settembre 2020, in *ilcaso.it*, ha ammesso alla procedura del piano del consumatore un dipendente pubblico che aveva stipulato una fideiussione in favore del figlio al fine di consentirne l'avvio dell'attività imprenditoriale.

[66] Cass., 1 dicembre 2016 n. 1869, in *Il Fallimento*, 2016, p. 661, con commento di F. Pasquariello, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, al punto 6, sintetizza proprio l'esistenza di tale orientamento. Testualmente «La tesi alternativa e più restrittiva, qui non condivisa … circoscrive la figura del consumatore a chi intenda ristrutturare debiti persistenti che non sono sorti da attività d'impresa o professione, nemmeno in parte, ne ammette la compatibilità con chi abbia svolto in passato tali attività, ma vieta il medesimo esercizio odierno, senza tuttavia una base normativa che dia conto dei plurimi richiami all'imprenditore o al professionista come sopra riportati dal testo della legge n. 3». La stessa Corte ritiene, tuttavia, che tale obiezione possa essere superata rinviando alle «opportunità contestative, sul profilo della convenienza, rimesse a qualunque interessato (dunque anche ai creditori d'impresa o da professione, non coinvolti nel piano) e, prima ancora, ai controlli giudiziali sulle cause del sovraindebitamento e la serietà dei propositi compositivi *ex* art. 12 bis, rispettivamente commi 4 e 3».

[67] Si tratta di Trib. Milano 16 maggio 2015 e di Trib. Bergamo 16 dicembre 2014, entrambe in *ilcaso.it*. In particolare, secondo il Tribunale di Milano «Può

di debiti di matrice consumeristica) propugnavano un'ortodossa lettura dell'originaria definizione di consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012 [68], scorgendo nel meccanismo semplificato di superamento dell'insolvenza di cui al piano del consumatore un sentiero percorribile esclusivamente dal «consumatore puro» [69].

Si privilegiava, quindi, lo *status* del soggetto istante, a cui si affiancava una composizione del fascio debitorio, compreso nel piano, di natura esclusivamente consumeristica.

In tal modo, tuttavia, si limitava in modo sensibile l'ambito di applicazione della procedura del piano del consumatore e, conseguentemente, la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione [70]. Infatti, anche se al debitore non ammesso al piano del consumatore era, comunque, consentito ricorrere alla procedura dell'accordo di composizione, l'esito favorevole della procedura si rivelava maggiormente difficoltoso, stante la necessità di ottenere la maggioranza dei consensi dei creditori insoddisfatti.

L'interpretazione restrittiva è divenuta presto minoritaria.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha risolto positivamente la questione relativa all'accesso al piano del consumatore da parte di un imprenditore o professionista, spostando l'attenzione dallo *status* soggettivo all'elemento oggettivo della qualità dell'insolvenza. Si sono, così, escluse le preclusioni per l'accesso al piano del consumatore da

---

dunque ricorrere al piano quale strumento di composizione della crisi solo il debitore persona fisica e solo in quanto l'indebitamento non sia riconducibile ad un'attività imprenditoriale o libero professionale. Nel caso in cui, invece, l'assunzione delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata all'attività imprenditoriale o professionale del debitore proponente, il ricorso alla procedura del piano del consumatore non è ammissibile, essendosi già chiarito, in giurisprudenza, che "il rapporto di funzionalità al privato consumo vada inteso in senso stretto e rigoroso", giacché, in caso contrario, non "si giustificherebbero i benefici procedimentali riconosciuti alla procedura del piano del consumatore" consistenti nella maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella soggezione solo al controllo del tribunale e non anche all'accordo con la maggioranza dei creditori» Per un approfondimento S. ALECCI, *I rigidi confini della nozione di consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *dirittocivilecontemporaneo.com*, 2016, 1.

[68] Si rammenta che secondo l'originaria versione della legge n. 3/2012 è consumatore «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

[69] Così lo definisce S. ALECCI, *I rigidi confini della nozione di consumatore*, cit., p. 5.

[70] Così V. RICCIUTO, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, cit., p. 48.

parte dell'imprenditore o del professionista purché, al momento della presentazione del piano, la qualità dell'insolvenza finale del debitore non fosse colorata di debiti connessi all'attività imprenditoriale o professionale pregressa ovvero attuale, fatta eccezione per i debiti Iva e per quelli di origine comunitaria [71]; debiti, tra l'altro, che, al tempo della richiamata pronuncia di legittimità, non potevano essere oggetto di alcuna falcidia.

La legittimazione dell'accesso al piano del consumatore anche in favore dell'imprenditore individuale, viene, così, subordinata all'accertamento che l'esposizione debitoria (intesa come debiti scaduti) discenda

[71] Secondo il principio di diritto espresso da Cass., 1 dicembre 2016 n. 1869, cit., «ai sensi della legge n. 3/2012, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla legge n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3». In dottrina non sono mancate opinioni divergenti sul principio espresso dalla Suprema Corte. Condivideva le motivazioni della appena menzionata pronuncia S. Alecci, *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale*, cit., p. 369, il quale osserva che la sentenza in questione rappresenta «né più né meno che il corollario di una corretta concezione delle dinamiche di consumo congegnata non tanto nell'ottica del singolo rapporto quanto nella prospettiva della generalità delle relazioni di debito» e si limiti semmai «a stigmatizzare l'approccio esegetico indubbiamente inficiato da palese irragionevolezza postulante l'esclusione della trafila semplificata di governo del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esercenti attività di impresa che si accingono a sanare la propria esposizione debitoria di matrice squisitamente consumeristica». In senso critico E. Sabatelli, *La Cassazione precisa la nozione di "consumatore" ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fall.*, 2016, 5, p. 1257. L'apertura della giurisprudenza di legittimità a poter ricomprendere nel piano del consumatore anche debiti evidentemente estranei ad un consumo personale, destava delle perplessità se confrontata con il chiaro dato normativo allora vigente, che richiedeva un'origine «esclusivamente» non professionale dei debiti oggetto del piano del consumatore.

da obbligazioni contratte per fini non professionali ovvero, al più, da debiti IVA e di matrice comunitaria.

Quanto, poi, alla questione relativa alla possibilità di attribuire la qualifica di consumatore alla persona fisica fallibile in estensione, in quanto socia illimitatamente responsabile di società di persone fallibile, le pregresse difficoltà ruotavano intorno alla portata da attribuire all'espressione contenuta all'art. 6, comma 1, della legge n. 3/2012, secondo cui l'intera disciplina sul sovraindebitamento mira a «porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali».

L'orientamento restrittivo negava il riconoscimento della qualifica di consumatore alle persone fisiche non solo quando assoggettate in concreto a una procedura fallimentare maggiore, ma anche quando, rivestendo la posizione di soci illimitatamente responsabili, fossero potenzialmente fallibili in estensione e, quindi, assoggettabili al fallimento [72].

L'orientamento estensivo, per contro, riconosceva a tali soci l'accesso al piano del consumatore, qualora avente a oggetto debiti di natura esclusivamente personale e in assenza di coinvolgimento in altra procedura liquidatoria al momento della presentazione del piano, argomentando che «la situazione di sovraindebitamento», da considerare potenzialmente soggetta ad altra procedura concorsuale, sarebbe riferibile alla sola società e non al socio. Solo la «situazione» della società sarebbe potuta, infatti, sfociare in un fallimento, mentre la «situazione» del socio vi sarebbe potuta essere attratta solo in estensione [73].

---

[72] Propendeva per l'orientamento restrittivo F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., p. 198, la quale, dopo aver aderito a un orientamento di Trib. Milano 18 agosto 2016, che precludeva la legittimazione a presentare il piano del consumatore ai soci fallibili in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F., precisava che «questa condizione preclusiva va intesa operante fintanto che perdura la qualità di socio, vuoi palese, vuoi occulto; e certamente si protrae nell'anno successivo alla pubblicizzazione della cessazione della sua responsabilità illimitata, secondo l'art. 147 L.F. Una volta spirato il noto termine annuale, la pregressa vicenda societaria cessa di interferire; ed è scontato riammettere quel debitore ad ogni forma di composizione del proprio debito personale sopravvenuto» (p. 203). In tal senso anche A. LEOZAPPA, *Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici*, cit., p. 596. Per un esame delle diverse posizioni in dottrina e giurisprudenza F. MICHELOTTI, *I soci illimitatamente responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Fallimento*, 2020, p. 315; C. TRENTINI, *Ammissibilità delle procedure collegate di accordi ex art. 182 bis l. fall. di società di persone e di accordi di sovraindebitamento dei soci illimitatamente responsabili*, in *Fallimento*, 2020, p. 413.

[73] Così A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2014, p. 551; nonché G. LIMITONE, *Accesso alla procedura di sovraindebitamento*

L'intenso dibattito dottrinale, per il profilo qui di interesse, è stato risolto dal legislatore con una precisa scelta di campo finalizzata ad ampliare il novero dei potenziali beneficiari della procedura riservata (e agevolata).

Alla luce del chiaro dettato normativo è, oggi, indubbia la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di accedere alle procedure riservate ai sovraindebitati (e, quindi anche alla procedura riservata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), quantunque socio di società di persone assoggettabile alle procedure maggiori, qualora oggetto del piano sia esclusivamente l'esposizione debitoria di carattere personale.

In ragione di quanto (sia pure rapidamente) rappresentato sembrerebbe, allora, che, nella materia del sovraindebitamento, l'attuale tratto soggettivo della definizione di consumatore è il risultato di un percorso evolutivo che, muovendo dalla (iniziale) valorizzazione dello *status* di consumatore, declinato come ruolo svolto nel mercato al momento di presentazione del piano, è approdata alla valorizzazione dell'elemento oggettivo della qualità dell'insolvenza, così ampliando i confini soggettivi di applicazione della disciplina di tutela.

Non rileva, infatti, se il soggetto richiedente il piano svolga attività imprenditoriale ovvero professionale ma solo la qualità della sua insolvenza, ossia la composizione tipologica debitoria e, dunque, se essa sia riconducibile a debiti contratti per finalità consumeristiche.

Trasferendo anche nel terreno del sovraindebitamento i meccanismi di «relatività» della qualifica di consumatore che connotano la definizione generale di cui al codice del consumo, il legislatore ha, così, rinunciato a porre una qualifica stabile del soggetto, purché persona fisica, valorizzando, di volta in volta, la composizione dell'esposizione debitoria.

La scelta del legislatore, apparentemente coerente in quanto in continuità con l'orientamento interpretativo consolidato in materia di clausole vessatorie, suscita, tuttavia, talune perplessità [74].

---

del socio illimitatamente responsabile, in *www.ilfallimentarista.it*, 9 giugno 2014; S. MASTURZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 10676; A. PACIELLO, *Prime riflessioni (inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, p. 93. In giurisprudenza Trib. Prato 16 novembre 2016, in *Fallimento*, 2017, 2, p. 197 ss., con nota di F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento*.

[74] Molto critica su tale normativa F. PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, cit., 2018, 3, p. 732 ss., la quale osserva che «diversa appare la logica fondante i diversi contesti normativi: nella generale disciplina consumeristica può valere una identificazione del consumatore come un soggetto che, benché contemporaneamente svolga attività professionale o di

Se la «relatività» della qualifica di consumatore appare, di certo, funzionale alla neutralizzazione delle asimmetrie informative che possono emergere nel rapporto contrattuale consumatore-professionista, per contro essa appare meno funzionale a perseguire logiche di recupero del soggetto nel mercato, che rappresentano il fine principale della disciplina sul sovraindebitamento [75]. Per esempio, nel caso dell'ex imprenditore individuale che presenta un'esposizione debitoria mista, la ristrutturazione della sola parte consumeristica dell'esposizione debitoria difficilmente potrà determinare una reimmissione del soggetto nel circuito del consumo.

Come a breve si vedrà, proprio da tale ipotesi, sembrerebbe prendere le mosse un recente orientamento della giurisprudenza di merito che consente una ristrutturazione complessiva dell'esposizione debitoria, anche se «ibrida», attraverso un'unica procedura di piano del consumatore.

---

impresa, persegua nel caso specifico bisogni economici personali, relazionandosi col professionista. Invece, nella logica di ristrutturare una situazione di sovraindebitamento quella nozione, che non rimanda ad una assoluta attitudine soggettiva, ma si appunta di volta in volta sullo "scopo di consumo", lascia irrisolta l'assai frequente condizione di debito misto, che in parte riguardi i bisogni personali della persona e della famiglia del soggetto indebitato, e in parte sia riferibile ad una sua attività imprenditoriale o professionale. Secondo l'art. 6 legge n. 3/12, non è escluso che in questo caso il debitore, che pure sia (stato) soggetto attivo sul mercato, venga in considerazione quale consumatore, ove intendesse ristrutturare il solo debito personale, cioè quello assunto "esclusivamente per scopi estranei" all'attività: in questo senso il solo precedente di legittimità in materia. In un approccio testuale, andrebbe invece valorizzato l'impiego dell'avverbio "esclusivamente": ove non siano state adottate forme di segregazione patrimoniale, in caso di debito non esclusivamente consumeristico dovrebbe quindi giocoforza realizzarsi l'attrazione alla disciplina del debitore non-consumatore. Nel merito, e oltre questo approccio esegetico, viene poi in considerazione l'impossibilità di assegnare natura extraconcorsuale ai crediti che non siano negoziati nel piano, mentre il debitore vuole opportunamente sdoppiarsi tra la veste di professionista e quella di consumatore: in altri termini, l'integrale e regolare pagamento di debiti (d'impresa) è tutt'altro che operazione estranea al piano; viceversa, risulta sostenibile in tanto in quanto agli altri creditori – quelli concorsuali in senso stretto – sia addossato un certo sacrificio corrispondente, che libera le necessarie risorse patrimoniali» (p. 751-752).

[75] Secondo F. Macario, *Finalità e definizioni*, in *La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il civilista*, 2013, p. 17 ss., la disciplina sul sovraindebitamento «è una disciplina sulla responsabilità patrimoniale e non – come il legislatore ci ha abituati con la pervasiva legislazione consumeristica dell'ultimo ventennio – sul rapporto contrattuale».

6. La progressiva (ma selettiva) irrilevanza della composizione promiscua dell'esposizione debitoria

L'originaria definizione di consumatore contenuta nell'art. 6 della legge n. 3/2012 si discostava da quella generale di cui all'art. 3 del codice del consumo per l'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente», in riferimento agli scopi di consumo privato che dovevano caratterizzare le obbligazioni assunte dal soggetto richiedente il piano. Secondo una parte della dottrina tale previsione, per quanto certamente compatibile con logiche di semplificazione, determinava una restrizione del raggio applicativo della definizione speciale di consumatore nella normativa sul sovraindebitamento rispetto alla definizione generale [76]. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che desta talune perplessità.

Tale interpretazione appariva, invero, in contrasto con la *ratio* stessa della nuova normativa in quanto il perimetro applicativo della normativa sul sovraindebitamento sembrava potenzialmente più esteso rispetto alla normativa consumeristica in quanto, per la procedura del piano del consumatore, era sufficiente che la persona fisica avesse contratto le proprie obbligazioni per scopi di consumo privato [77] e, quindi, anche con controparti non professionali (si pensi, ad esempio, a un altro consumatore) [78].

---

[76] In tal senso C. Cracolici, A. Curletti, *La nozione di consumatore tra il Codice del Consumo e la legge n. 3/2012*, cit., p. 83; V. Ricciuto, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, cit., p. 45. che vede nella definizione di consumatore sovraindebitato una volontà del legislatore di volere «semplificare i parametri normativi e restringere l'ambito di applicazione».

[77] La scelta legislativa appare razionale atteso che, in caso contrario, all'interno della categoria dei debiti consumeristici si sarebbe creata una zona di ombra rappresentata dai debiti derivanti da contratti conclusi con finalità di consumo privato, ma con non professionisti, la cui esclusione dalla concorsualità avrebbe determinato un pregiudizio sia ai consumatori sia agli stessi creditori non professionali che, probabilmente, non avrebbero potuto soddisfare il proprio credito neanche in minima parte. Tra l'altro, se si guarda alla finalità della normativa, di chiara ispirazione ordoliberale, rappresentata dalla (re)inclusione nel mercato di un potenziale soggetto attivo (ancor più nella prospettiva di un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari a cui sembrerebbe tendere l'ultima riforma), sarebbe apparso contraddittorio creare una differenziazione nella macro categoria rappresentata dai debiti di consumo personale. Si sarebbe, infatti, corso il concreto rischio di rendere sostanzialmente inefficace l'adempimento del piano e la conseguente esdebitazione del consumatore.

[78] Appare, pertanto, dubbia la condivisibilità del pensiero di V. Ricciuto, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e*

Per altro verso, poi, al momento della concreta applicazione della nozione generale di consumatore la giurisprudenza comunitaria e quella di legittimità erano univoche nel sostenere un'interpretazione fortemente restrittiva dell'elemento oggettivo della nozione di consumatore, così riducendo (quasi neutralizzando) le differenze testuali del dato definitorio. Si rammenta che in caso di scopo promiscuo veniva negata l'attribuzione della qualifica di consumatore «a *meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione, essendo irrilevante al riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale*».

In ogni caso, la chiarezza del dato normativo non ammetteva dubbi in merito alla circostanza che il piano del consumatore potesse contenere la sola ristrutturazione di un fascio debitorio connotato da un'esclusiva causa di consumo. Per tali motivi, secondo una parte della dottrina, il piano del consumatore si riduceva a uno strumento per la ristrutturazione di un'esposizione debitoria di matrice oggettivamente consumeristica piuttosto che rappresentare uno strumento a effettiva tutela del contraente debole [79].

Non sembrava, allora, esservi spazio per l'indebitamento «ibrido», caratterizzato, cioè, da debiti sia di matrice consumeristica che professionale, stante l'espressa preclusione contenuta nel dato definitorio.

Una tale rigidità interpretativa, tuttavia, appariva affievolita dall'art. 12 bis, legge n. 3/2012 che imponeva al giudice, prima di procedere all'omologazione del piano del consumatore presentato dal debitore, di verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti c.d. impignorabili, nonché dei crediti richiamati all'art. 7, comma 1, quali crediti derivanti da IVA, da tributi costituenti risorse dell'Unione Europea e ritenute operate e non versate.

Tale previsione, che potenzialmente consentiva di ristrutturare un'insolvenza «ibrida e selettiva» (in quanto caratterizzata da debiti per scopi privati e da specifici debiti di natura professionale) non appariva facilmente conciliabile con il presupposto dell'«esclusività» della causa di consumo dell'esposizione debitoria di cui alla versione originaria dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012.

Il giudice di legittimità, riconoscendo che la possibilità di prevedere nel piano del consumatore la ristrutturazione dei debiti privati accanto a debiti con causa oggettivamente professionale, quali quelli IVA, «generava il dubbio della tenuta del quadro personalistico» su cui si reggeva

---

ordinamenti stranieri, cit., p. 45. che ravvisa nella definizione di consumatore sovraindebitato l'intenzione del legislatore di volere «semplificare i parametri normativi e restringere l'ambito di applicazione».

[79] In tal senso V. RICCIUTO, *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, cit., p. 49.

la normativa sul sovraindebitamento del consumatore, aveva provato ad ammettere la coesistenza tra i debiti consumeristici e i debiti pubblicistici/professionali, consentendo al debitore/consumatore di ricomprendere nel piano i debiti tributari e di origine comunitaria, ma imponendone il pagamento integrale e in unica soluzione [80]. Si trattava, all'evidenza, di una soluzione di compromesso, finalizzata esclusivamente a salvare (almeno apparentemente) il sistema di stampo personalistico che, comunque, sembrava lasciare aperti degli spiragli per una composizione ibrida del fascio debitorio oggetto del piano del consumatore. Un dato, infatti, non era revocabile in dubbio: la possibilità di ricomprendere nel piano anche i debiti IVA e di origine comunitaria (sebbene sotto l'iniziale scudo della non falcidiabilità) aveva dissolto la «matrice omogenea assoluta dell'insolvenza» [81].

L'espresso riferimento alla «esclusività della causa di consumo delle obbligazioni assunte» scompare definitivamente con l'entrata in vigore dell'originaria (cioè antecedente alla modifica normativa apportata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) versione dell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCI, secondo cui è consumatore la «*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*». Appare chiaro che il legislatore ha importato nel campo del sovraindebitamento la stessa locuzione di «*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*» di cui all'art. 3 del codice del consumo.

---

[80] Secondo Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869, cit., «Se infatti si ammette che il consumatore, inteso come il soggetto indebitato che si proponga di ristrutturare debiti di consumo, può accedere al piano nonostante i debiti attuali quali l'IVA, le ritenute, i tributi risorse UE, la circostanza presupposta della possibile attuale e perdurante titolarità in capo al soggetto proponente altresì della veste di imprenditore o professionista, genera il dubbio della scarsa tenuta del quadro personalistico emergente dalla riforma del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 18, comma 1, lett. n), (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), secondo una questione di coerenza della portata precettiva della definizione di consumatore introdotta all'art. 6, comma 2, lett. b). Essa risulterebbe però conciliabile se si giustappone da un lato la preclusione ad ammettere nella figura soggetti con obbligazioni contratte per scopi non estranei all'attività d'impresa o di professione, che siano però tuttora svolte e dall'altro l'apertura eccezionale a "debiti economici" di natura pubblicistica – come quelli appena citati – da dedurre obbligatoriamente nel piano con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione. Si darebbe così l'ipotesi di un soggetto in generale senza debiti d'impresa o da professione, attualmente esercente tali attività economiche in senso lato e con debiti pubblicistici massimamente qualificati ma non dilazionabili nel progetto unilaterale nel quale consiste il piano del consumatore».

[81] Così E. Pellecchia, *Chi è il consumatore sovraindebitato*?, cit., p. 1228.

L'elemento dell'esclusività dello scopo di consumo delle obbligazioni assunte viene sostituito con quello dell'estraneità dell'azione.

Tuttavia, il lemma «che agisce per scopi estranei» nella disciplina del sovraindebitamento si presta a due differenti letture.

Si potrebbe, anzitutto, sostenere che il legislatore abbia voluto ampliare la platea dei soggetti beneficiari del piano del consumatore legittimandone l'accesso sia alle persone fisiche che avessero «assunto esclusivamente delle obbligazioni di consumo», sia alle persone fisiche che «agiscono» in riferimento all'esposizione debitoria derivante da contratti conclusi per scopi di consumo personale, così ricomprendendo nel piano solo i debiti con causa consumeristica.

Il requisito dell'estraneità si riferirebbe, così, all'oggetto del piano, cioè l'esposizione debitoria. Siffatta interpretazione sembrerebbe confermata dal dato normativo (e da autorevole dottrina [82]) che espressamente riconosce la legittimazione al piano (o all'accordo di ristrutturazione dei debiti) anche al consumatore che svolge attività professionale ovvero imprenditoriale quando l'esposizione debitoria che vuole ristrutturarsi ha una natura consumeristica «pura» o composta anche da debiti IVA e di origine comunitaria.

Come già riferito nelle pagine che precedono, una parte minoritaria della dottrina aveva mostrato perplessità nei confronti di tale orientamento, evidenziandone le incoerenze sistematiche e le difficoltà pratiche. Sotto il primo profilo, appariva poco convincente l'importazione delle logiche «relativistiche» dettate per la disciplina contrattuale del rapporto professionista-consumatore, giustificate dallo scopo di rimozione dell'asimmetria informativa nei rapporti *b2c*, all'interno di una disciplina sulla responsabilità, quale è quella del sovraindebitamento del consumatore. Infatti le logiche del codice del consumo presuppongono, per l'applicazione delle tutele consumeristiche, l'elemento della «relazionalità» che, per contro, sembrerebbe difettare nella disciplina sul sovraindebitamento del consumatore. Da un punto di vista pratico riaffiorerebbero, poi, gli stessi ordini di problemi e le medesime contrapposizioni relativamente alla complessa fattispecie dell'imprenditore individuale. Ne conseguirebbe, per esempio, che l'imprenditore individuale potrebbe impegnare il proprio patrimonio, attraverso la procedura del piano del consumatore, per il soddisfacimento di una particolare tipologia di debiti e cioè quelli consumeristici, anche in assenza di meccanismi di segregazione patrimoniale [83]. Tuttavia appare piuttosto

---

[82] Così S. PAGLIANTINI, *Il consumatore frastagliato*, cit., p. 194, secondo cui «da questo angolo di osservazione non è bizzarro che un imprenditore o un libero professionista si doppino ed accedano al piano, se questo lo si legge come uno strumento dedicato in quanto veicola un trattamento di concorsualità, minore e speciale, di un determinato oggetto».

[83] In tal senso V. ZANICHELLI, *Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento*, cit., pp. 3.

improbabile che i titolari di crediti non privati cui si prospetta l'erosione del patrimonio del loro debitore non reagiscano contestando la convenienza economica della proposta di piano ai sensi dell'art. 64 bis CCI [84] e opponendosi all'omologazione, a meno che non si riservi loro una parte del patrimonio sufficiente al pagamento integrale dei loro crediti.

Si aggiunga, altresì, che, alla luce degli ultimi interventi della giurisprudenza (sia comunitaria che di legittimità) in ordine al tendenziale assottigliamento della distinzione tra debiti con causa di consumo e debiti con causa professionale, nonché di alcune disposizioni innovative del CCI, sembrerebbero sussistere valide ragioni per giustificare una rimeditazione della riferibilità del lemma «agisce per scopi estranei» all'oggetto dell'esposizione debitoria di matrice consumeristica.

Si vuole qui, in buona sostanza, segnalare una progressiva perdita di centralità della natura dell'esposizione debitoria oggetto del piano, che non sembrerebbe essere stata destinataria della necessaria attenzione, in particolare sul versante dottrinale.

7. L'attuale declinazione di «debito consumeristico» ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti

Occorre, allora, precisare la declinazione attuale di «debito consumeristico» ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Nella locuzione indicata sicuramente rientrano i debiti scaturenti da contratti conclusi per scopo privato.

Appare, tuttavia, probabile che, importando anche nel campo del sovraindebitamento il concetto di «causa prevalentemente di consumo» [85], per come sembrerebbe essere orientata l'Unione europea, il piano

---

[84] Ai sensi dell'art. 64 bis, n. 8 CCI «Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione».

[85] In particolare, sia nel considerando n. 17 della direttiva n. 2011/83, sia nel considerando n. 18 della direttiva n. 2013/11, sia nel considerando n. 12 della direttiva n. 2014/17 si legge che «La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell'ambito delle attività commerciali o professionali della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non

potrà prevedere anche i debiti derivanti da acquisti a uso promiscuo per i quali non è stato esplicitato l'utilizzo professionale (si pensi, ad esempio, al finanziamento per l'acquisto di un'autovettura utilizzata anche per fini professionali) [86].

Il piano, tuttavia, potrà contenere anche determinati debiti di matrice professionale, quali i debiti tributari e i debiti di origine comunitaria, così come espressamente previsto già dall'originaria versione dell'art. 7 della legge n. 3/2012, che consentiva al consumatore di inserire i predetti debiti nel piano del consumatore, con l'unico limite del pagamento integrale e senza dilazione [87]. In altri termini, tali debiti

---

risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore». Il riferimento al «contesto generale del contratto» rileva come delimitazione dell'ambito di rilevanza per l'accertamento negativo del carattere predominante assunto dall'atto commerciale. Tuttavia, non è sempre agevole accertare la prevalenza dello scopo, professionale o non professionale. Nel caso di incertezza sembrerebbe potersi applicare il principio generale «*in dubio pro consumptore*», formulato all'art. 5 della direttiva n. 93/13 e recepito, all'interno del codice del consumo nell'art. 35 comma 2.

[86] Il riferimento è Cass., 10 marzo 2021 n. 6578, in *Pluris*. L'unico autore che, a quanto risulta, si occupa della portata, potenzialmente dirompente, della pronuncia è S. PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato"*, cit., pp. 14-16. La sentenza in questione si pone in direzione opposta rispetto alla precedente Cass., 17 dicembre 2019 n. 33310, in *Dejure*, secondo la quale l'indicazione della partita IVA al momento dell'acquisto dimostrerebbe che il bene sarà destinato ad attività professionale e, conseguentemente, insuscettibile all'assoggettamento alla disciplina consumeristica. In particolare la Suprema Corte, pronunciandosi a favore dell'attribuzione della qualifica di consumatore nei confronti di un notaio che aveva stipulato un contratto di *leasing* (con relativa indicazione della propria partita iva) avente ad oggetto un'autovettura, ha ritenuto che «Atteso che l'odierno ricorrente svolge pacificamente l'attività professionale di notaio, e non risulta dalla corte di merito accertato ed indicato che abbia acquistato l'autovettura in argomento al fine (esclusivo) di esplicazione della medesima, in luogo della soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al relativo esercizio, va osservato che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, nemmeno la mera indicazione nel contratto – tra le indicazioni delle sue generalità – della partita IVA può assumere invero rilievo decisivo al fine di escludersi che il medesimo possa considerarsi "consumatore" e, conseguentemente, l'applicazione nel caso della relativa disciplina di tutela». In altri termini, laddove il contratto stipulato dal professionista o dall'imprenditore individuale si presti ad essere ricondotto, per le caratteristiche del suo oggetto, tanto nell'alveo dello scopo personale, quanto in quello dello scopo professionale, in assenza di un'espressa dichiarazione del suo utilizzo per scopi esclusivamente professionali, vigerà la presunzione di un utilizzo per scopi prevalentemente personali.

[87] L'originaria versione dell'art. 7, comma 1 della legge n. 3/2012 prevedeva, per quanto di interesse, che «in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute

potevano essere inseriti nel piano ma non falcidiati, contrariamente a quanto consentito all'imprenditore fallibile all'interno del concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 ter legge fallimentare e in ragione dell'orientamento comunitario avviato con la sentenza della Corte di Giustizia, c.d. «Degano Trasporti», che espressamente aveva riconosciuto la compatibilità rispetto alla normativa comunitaria della falcidia dell'IVA nel concordato preventivo [88].

Tuttavia anche il «baluardo» della non falcidiabilità e del pagamento senza dilazione, utilizzato nella già richiamata decisione di legittimità n. 1869/2016 per ammettere la coesistenza dei debiti con causa di consumo esclusivamente privato con i debiti con causa meramente professionale all'interno del piano del consumatore è, oggi, venuto meno. La Corte Costituzionale, dopo diverse pronunce della giurisprudenza di merito [89] che avevano disapplicato l'art. 7, comma 1, ritenendo che vi fosse un'illegittima disparità di trattamento tra imprenditori fallibili e

operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

[88] Corte giust., 7 aprile 2016, C-546/14, in *Giur. comm.*, 2017, p. 327, con nota di P. De Quattro, *La falcidia del credito Iva nel concordato preventivo: profili europei e problematiche di diritto nazionale*; in *Fallimento*, 2016, p. 1003, con nota di E. Stasi, *Falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo senza transazione fiscale*; in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, p. 985, con nota di S. Ariatti, *Il diritto europeo non osta alla falcidia dell'Iva nel concordato preventivo*; in *Corr. trib.*, 2016, p. 1549, con nota di V. Ficari, *La Corte ammette la riduzione dell'Iva mediante transazione fiscale*. Con tale pronuncia i Giudici di Lussemburgo hanno «demolito» uno dei capisaldi argomentativi su cui si basava la netta posizione di chiusura della nostra Corte che negava la falcidia dell'Iva in applicazione del principio di intangibilità delle risorse dell'Unione (Cass., 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, in *Il fallimento*, 2012, p. 169, con nota di P. Vella, *Transazione fiscale facoltativa e trattamento iva inderogabile*). In senso critico A. Guidara, *L'infalcidiabilità dell'Iva e delle ritenute nel sovraindebitamento: tra diritto Ue e diritto interno*, in *Riv. dir. trib.*, 2018, p. 646, per il quale «le limitazioni alla falcidia tributaria nel concordato preventivo, di cui al comma 1 dell'art. 182 ter, si devono probabilmente ad un'errata visione del rapporto tra diritto interno e diritto Ue nelle procedure concorsuali, fondata su una presunta superiorità delle risorse tributarie dell'Ue, tra le quali vi è ricompresa l'Iva».

[89] In tal senso Trib. La Spezia 10 settembre 2018, in *ilcaso.it*, che ha ritenuto di procedere ad una disapplicazione dall'art. 7, limitatamente al divieto di falcidia dell'iva, per contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall'Ue che impone agli Stati membri di non creare significative diseguaglianze tra i contribuenti; Trib. Torino 7 agosto 2017, in *ilcaso.it*, che ritiene legittima l'immediata disapplicazione dell'art. 7, sull'assunto che la sentenza della Corte di giustizia del 2016 abbia introdotto un principio di carattere generale immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita del debitore da uno stato di insolvenza, incluse le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

imprenditori non fallibili in ordine alla (non concessa) falcidiabilità dell'IVA ai debitori non fallibili, ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 nella parte in cui non consentiva la falcidiabilità dell'IVA [90].

Tale assetto è stato fatto proprio dal nuovo CCI. Con riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67, comma 4 «è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC». Viene, quindi, eliminata la precedente statuizione dell'art. 7, comma 1 della legge n. 3/2012 per cui «*in ogni caso*» per i tributi Iva e per le ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione di pagamento, senza possibilità di falcidia.

Sotto un profilo oggettivo resterebbero, allora, esclusi dal piano del consumatore esclusivamente i debiti derivanti da contratti conclusi per scopi professionali, che non siano debiti tributari o debiti di origine comunitaria. Tale interpretazione, tuttavia, a nostro sommesso avviso, non è condivisibile. Non si comprende, infatti, il motivo per cui solo determinati debiti di natura professionale possano essere ricompresi nella procedura di ristrutturazione riservata e, addirittura, essere oggetto di falcidia, al pari dei debiti esclusivamente derivanti da causa di consumo privato.

8. Il (problematico) caso della ristrutturazione in presenza di una esposizione debitoria ibrida dell'ex imprenditore individuale e la (possibile) rilevanza dell'attività di consumo

Si potrebbe, invece, articolare un ulteriore (e forse dirimente) percorso argomentativo a sostegno della riconduzione degli ulteriori debiti di natura professionale nella procedura di ristrutturazione.

---

[90] Corte cost., 29 novembre 2019 n. 245, in *ilfallimentarista.it*, con commento di G. Lazoppina, *Falcidia Iva nel sovraindebitamento*; in *rivistadirittotributa rio.it*, 10 aprile 2020, con commento di M. Martella, *La falcidia iva è possibile anche nel sovraindebitamento, ma resta aperta la questione delle ritenute fiscali*; in *ilcaso.it*, 22 gennaio 2020, con nota di L. Gambi, *La consulta legittima la "falcidia" del credito i.v.a. nel sovraindebitamento*. Il giudice delle leggi si è pronunciato sul ricorso del Tribunale di Udine il quale, a differenza delle precedenti pronunce sul tema, ha ritenuto che la questione del divieto di falcidia dell'Iva nel sovraindebitamento fosse, in primis, un fatto squisitamente nazionale, da risolvere «soltanto nel quadro dell'ordinamento interno».

Non si può fare a meno di constatare che, dal momento di entrata in vigore del CCI, è emerso un «vuoto di tutela» per la persona fisica che ha dismesso la propria attività imprenditoriale.

Se, infatti, l'imprenditore individuale che voglia continuare la propria attività e che miri a ristrutturare i propri debiti di natura professionale potrà avere accesso al concordato minore e potrà coordinare tale procedura con l'eventuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, avente ad oggetto i debiti di matrice consumeristica, la situazione appare più complessa per l'ex imprenditore individuale.

Questi non avrà a disposizione alcuna procedura concorsuale atteso che l'accesso al concordato minore (contrariamente a ciò che accadeva nella legge n. 3/2012 in relazione all'ormai abrogato accordo di composizione della crisi) è escluso al consumatore e, comunque, richiede che l'istante dimostri di essere in grado di poter continuare la propria attività professionale [91]. Nel caso dell'ex imprenditore tale volontà, evidentemente, non sussisterebbe. Non sembrerebbe, altresì, percorribile neanche l'ipotesi del concordato minore liquidatorio, con l'apporto di risorse esterne *ex* art. 74, comma 2, CCI atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 33, comma 4, CCI, secondo cui «La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile» [92].

---

[91] Ai sensi dell'art. 74, comma 1 CCI, infatti, «I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale».

[92] In tal senso anche L. Nannipieri, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore. L'indebitamento misto, l'art. 33 CCI*, aprile 2024, in *scuolamagistratura.it*, secondo il quale «l'espressione "imprenditore cancellato" non può non ricomprendere anche l'imprenditore individuale, come, del resto, pacificamente, nei precedenti tre commi; la "impresa individuale" (sopra soglie) è del resto espressamente richiamata e disciplinata nel precedente comma 3. La disposizione è quindi chiara, non può essere superata in via ermeneutica, occorre una resipiscenza normativa o un intervento del giudice delle leggi, che muovano dall'ingiustificato trattamento deteriore dell'ex imprenditore individuale cancellato rispetto ad atri debitori con situazione sovrapponibile» (p. 13); A. Monteverde, *Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) – ineluttabilità del piccolo fallimento per l'imprenditore cancellato?*, in *Giur. it.*, 2023, p. 1722 ss., secondo il quale «la lettera dell'art. 33 CCII induce ad una risposta radicale: la norma si riferisce a chi sia stato dapprima iscritto nel – e poi cancellato dal – registro delle imprese, senza eccezioni». In senso contrario, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari 14 febbraio 2024, in *ilcaso.it*; Trib. La Spezia 30 agosto 2023, in *Il Fallimento*, 2024, p. 146, con nota di M. Spadaro, *Ristrutturazione dei debiti derivanti da attività imprenditoriale cessata e cancellazione dal registro imprese dell'impresa individuale*; Trib. Ferrara 23 maggio 2023, con nota di A. Mancini, *Sovraindebitamento: il debitore deve*

All'ex imprenditore, pertanto, così come ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito, sarebbe consentito accedere esclusivamente alla procedura liquidatoria [93].

Una tale preclusione, però, sembrerebbe porsi in contrasto con le finalità di reinserimento del mercato del debitore sovraindebitato. Le modalità attraverso le quali può essere ottenuto l'effetto esdebitativo, infatti, non sono indifferenti per il debitore. Basti mettere in rilievo che, mentre la procedura liquidatoria determina lo spossessamento dei beni del debitore *ex* art. 270, comma 2, lett. e) CCI, salva differente decisione del giudice in caso di gravi motivi, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente la presentazione di una proposta, dal contenuto libero, che lascia aperta la possibilità al debitore di mantenere la disponibilità dei propri beni e di falcidiare i propri debiti.

Vero è, pertanto, che, in ultima analisi, l'effetto esdebitativo potrà, comunque, verificarsi, ma è altrettanto vero che appare improprio equiparare il reinserimento nel mercato di un consumatore sfiduciato e spossessato dei propri beni con il reinserimento di un soggetto che ha ricevuto l'accoglimento della propria proposta di ristrutturazione del debito. In un'ottica orientata al rafforzamento della domanda) non vi è dubbio che le procedure di ristrutturazione debbano, quindi, essere preferite mentre la procedura di liquidazione controllata rappresenta uno strumento di natura residuale [94].

Altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la procedura di ristrutturazione dei debiti fosse accessibile in caso di debiti

---

poter accedere ad una procedura negoziale, in alternativa alla liquidazione controllata, in *ilcaso.it*.

[93] Così Trib. Genova 16 novembre 2022, in *ilcaso.it*, secondo il quale «la possibilità per un professionista/imprenditore di accedere alla ristrutturazione del debito secondo le norme relative al piano del consumatore è del tutto eccezionale ed è consentita esclusivamente per le obbligazioni "civili" del professionista, estranee completamente all'ambito professional/produttivo» … «In secondo luogo, il sistema nato dalla riforma della legge fallimentare ha previsto una procedura di ristrutturazione del debito a cui il cessato imprenditore può ricorrere risolvendo la situazione di indebitamento che abbia la sua genesi tanto in obbligazioni derivanti dall'attività di professioni o impresa, quanto in rapporti di diversa natura: vale a dire la liquidazione controllata degli artt. 65, 268 CCI».

[94] Tale preferenza emerge anche dal dato normativo. L'art. 271 CCI, infatti, regola il caso del concorso tra una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ovvero un concordato minore) e la liquidazione controllata disponendo la preferenza per le prime. Testualmente «Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda. 2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV».

promiscui a condizione che l'esposizione debitoria di natura professionale non fosse prevalente rispetto a quella di origine consumeristica [95].

Anche tale orientamento, però, non appare risolutivo.

Si giungerebbe alla medesima conclusione preclusiva all'accesso al piano di ristrutturazione in caso di composizione debitoria prevalentemente professionale, seppure nella titolarità di un imprenditore che ha cessato la propria attività.

Si potrebbe, allora, prospettare un differente approccio interpretativo del lemma «*agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*». In particolare si potrebbe riferire il concetto di estraneità dello scopo non alla finalità (consumeristica o meno) dell'atto da cui scaturiscono i debiti oggetto della procedura di ristrutturazione, bensì alla finalità (consumeristica o meno) degli atti che si mira a realizzare al momento del ricollocamento nel mercato.

Seguendo tale impostazione il debitore avrebbe accesso al piano del consumatore ogni qualvolta, attraverso il piano, persegua una finalità estranea allo svolgimento di un'attività professionale, diversamente tale procedura sarebbe preclusa.

Il debitore persona fisica che ha dismesso la sua attività imprenditoriale e che nel suo fascio debitorio presenta debiti sia di natura privata che professionale potrebbe, allora, usufruire del piano di ristrutturazione (e, quindi essere qualificato consumatore) dal momento che l'assenza di attività imprenditoriale escluderebbe in radice qualsiasi richiesta del piano per scopi professionali [96].

---

[95] In tal senso, da ultimo, Trib. Napoli 5 maggio 2025 e, precedentemente, Trib. Reggio Emilia 20 ottobre 2022, entrambe in *ilcaso.it*.

[96] Sembrerebbe orientata verso questa interpretazione una parte della giurisprudenza di merito. In tal senso Trib. Spoleto 23 dicembre 2022, e Trib. Caltanisetta 1 giugno 2022, in *ilcaso.it*, con nota di A. Mancini, A. Munarin, *Ristrutturazione del consumatore e debiti di impresa: un tema ancora dibattuto*. Tale ricostruzione interpretativa era stata avviata da Trib. Napoli, decreto 26 marzo 2021, in *ilcaso.it*, secondo cui «Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività. Tale è la *ratio* della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturi con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali … Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto – che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; – che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia

È proprio l'intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale, infatti, a giustificare il mancato riconoscimento del diritto di voto ai creditori nell'ambito del piano del consumatore [97].

Sembrerebbe, però, che il legislatore del CCI abbia aderito al primo indirizzo interpretativo. Dalla lettura della relazione illustrativa al CCI emergono, infatti, molteplici riferimenti che chiariscono come il lemma «che agisce» debba riferirsi alla finalità di ricomporre l'esposizione debitoria consumeristica [98].

Tale circostanza, però, non appare preclusiva della prospettata differente interpretazione, trovandoci innanzi ad un vuoto di tutela.

Tra l'altro, la valorizzazione delle finalità della (futura) attività dell'istante sembrerebbe conforme alla *ratio* della normativa sul sovraindebitamento del consumatore (e al principio di effettività), volta ad agevolare il reinserimento del debitore nel mercato del consumo, così da rafforzare la domanda di beni.

In ogni caso, a prescindere dall'interpretazione che si ritiene preferibile, appare evidente che muovendo dalla iniziale esclusività consumeristica dell'esposizione debitoria oggetto del piano si è progressivamente giunti a riconoscere l'accesso alle procedure riservate anche innanzi a debiti naturalmente professionali, allo stato in casi limitati (debiti IVA e di natura comunitaria, oggi totalmente equiparati ai debiti puramente consumeristici), ma con ragionevole possibilità di approdare, nell'ipotesi in cui il richiedente non potrà più porsi sul lato dell'offerta (vedi l'ex imprenditore individuale), alla concessione del piano di ristrutturazione anche innanzi a una causa ibrida del sovraindebitamento.

---

derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata; – che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale…. Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII». Similmente, in precedenza, anche Trib. Napoli 20 novembre 2020, richiamato da R. Caterina, *La nozione di consumatore*, cit., p. 113-114, il quale, per contro, osserva che tale interpretazione «si pone in rapporto problematico con la lettera della legge».

[97] È la condivisibile osservazione di C. Ravina, *L'indebitamento "promiscuo" dà accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *Ius*, 13 giugno 2023, a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

[98] Nella relazione si legge, per esempio, che «è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)». Appare chiaro, allora, che il lemma «che agisce» debba riferirsi alla finalità di ristrutturazione dell'esposizione debitoria.

9. Il presupposto oggettivo. Lo stato di sovraindebitamento e la rilevanza dello stato di crisi del debitore civile

In ordine al presupposto oggettivo per l'accesso alle varie procedure il legislatore richiede che il debitore non fallibile versi in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, lett. c) CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» [99].

Scompare, pertanto, qualsiasi riferimento alla sussistenza di una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte» [100] che aveva caratterizzato la nozione di sovraindebitamento contenuta nella legge n. 3/2012 (art. 6), in favore di un rinvio ai concetti di crisi e insolvenza, di uso comune nella disciplina fallimentare [101].

---

[99] Per un approfondimento v. E. Pellecchia, *La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, fasc. 5, p. 1134; Id., *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 75.

[100] Attesa l'assenza di indicazioni normative, la dottrina si era interrogata sulla declinazione concreta del lemma «patrimonio prontamente liquidabile». In merito E. Sollini, *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Napoli 2013, p. 52 sostiene che, sebbene la norma non specifichi cosa si debba intendere per "prontamente liquidabile", è ipotizzabile che essa faccia riferimento al termine di centoventi giorni per il quale il giudice in assenza di iniziative in frode ai creditori, dispone che, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disporre sequestri conservativi, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato domanda di accordo, da parte dei creditori aventi titolo anteriore.

[101] Per una valutazione positiva della nuova definizione v. S. Delle Monache, *Sovraindebitamento del "debitore civile" e riforma del diritto della crisi d'impresa*, in *giustiziacivile.com*, 2019, 2, p. 12, secondo il quale le nozioni di stato di crisi e insolvenza presentano «la sostanza, in pratica, di altrettante clausole generali», poiché «estremamente duttili e flessibili: dunque funzionali a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, di una discrezionalità piuttosto larga. Quella discrezionalità nel cui ambito sembra possano trovare posto, rispetto ai fenomeni di sovraindebitamento, anche valutazioni di meritevolezza su ulteriori profili (rispetto a quelli già scrutinabili) della condotta del debitore, valutazioni capaci eventualmente di condurre, se di esito negativo, ad una dichiarazione d'inammissibilità, in particolare, della proposta di composizione della crisi da lui avanzata».

Il che, come si vedrà a breve, lungi dal ridursi a una variazione meramente terminologica, costituisce un mutamento di carattere sostanziale nella determinazione del perimetro applicativo delle procedure in questione.

Occorre, allora, soffermarsi brevemente su tali concetti.

Per insolvenza si intende lo «stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, lett. b, CCI).

Sotto un profilo sistematico, la norma è rilevante atteso che, per la prima volta, il legislatore definisce il concetto di insolvenza civile, spesso richiamato dal codice civile (v. gli artt. 562, 1186, 1274, 1715, 2362 c.c.), ma mai definito espressamente [102].

La norma non fornisce una definizione concettuale dello stato di insolvenza limitandosi, in modo pragmatico, a delineare ipotesi caratteristiche dalle quali può evincersi l'incapacità di adempiere le obbligazioni, sia attuale che prospettica [103].

---

[102] Sulla distinzione tra il concetto di insolvenza previsto nel codice civile e l'insolvenza commerciale di cui all'art. 2, primo comma, lett. b., CCI., v. Cass., 16 giugno 2023, n. 17362, in *dirittoegiustizia.it*, dove si afferma che «La nozione d'insolvenza utilizzata all'art. 1274 comma 2° cod. civ., che esclude la liberazione del debitore originario se il delegato, o l'accollante era insolvente al momento dell'assunzione del debito, non è desumibile analogicamente da quella dettata dagli articoli 5 e 67 L.F., norme improntate al principio della tutela della *par condicio creditorum*, e non della tutela dell'affidamento del singolo creditore, ma è quella dell'insolvenza civile che si ritrova anche negli articoli 1186, 1299, 1313, 1626, 1868, 1943 e 1953 c.c., e va intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento, o all'accollante, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo), essendo sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, che va valutata al momento dell'assunzione del debito originario da parte di un nuovo soggetto (delegato od accollante) senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano in dicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione».

[103] Sul concetto di insolvenza v. F. Di Marzio, *L'insolvenza nel "codice della crisi e dell'insolvenza"*, in *Giustizia civile.com*, 25 maggio 2020; G. Terranova, *Lo stato d'insolvenza*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, I, *I presupposti dell'apertura delle procedure concorsuali*, Torino, 2013, p. 95 ss., il quale afferma come «l'insolvenza non sia un mero fatto, e nemmeno uno stato patrimoniale, bensì una inidoneità del soggetto a tenere una determinata condotta prolungata nel tempo… e cioè una condizione personale dell'obbligato, la quale si proietta verso il futuro»; Id., *Stato di crisi e stato di insolvenza*, Torino, 2007, p. 33 ss.; A. Nigro, *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese*, in *Trattato di*

Emerge, però, l'intento del legislatore di valorizzare il momento satisfattorio dell'obbligazione, così dando prevalenza al dato finanziario rispetto a quello strettamente patrimoniale [104]. È, infatti, essenziale che il debitore non sia capace di soddisfare in modo regolare gli obblighi assunti, a prescindere dall'ammontare e dall'entità del suo patrimonio personale e aziendale.

Conseguentemente l'insolvenza non dovrebbe essere esclusa dalla circostanza che il valore totale dell'attivo risulta maggiore dell'ammontare del passivo. Se, infatti, gli *assets* aziendali risultano immobilizzati e l'imprenditore non gode di adeguati flussi di cassa ovvero non è in grado di procedere alla celere liquidazione dei beni, allora quest'ultimo si troverà nell'impossibilità di adempiere "regolarmente" le obbligazioni scadute o di prossima scadenza. Del pari, con riferimento al consumatore, non rileverà tanto la circostanza che sussista una capienza patrimoniale (per es. immobiliare) quanto, piuttosto, che lo stesso sia percettore di un reddito in grado di adempiere alla scadenza i propri debiti.

In modo speculare, peraltro, dalla circostanza che, in un determinato momento, la situazione debitoria possa eccedere il valore totale del patrimonio non dovrebbe automaticamente discendere che il consumatore ovvero l'imprenditore versino in stato d'insolvenza civile, atteso che si potranno adempiere le obbligazioni anche facendo ricorso ai canali istituzionali del credito, ovviamente previa valutazione del merito creditizio da parte dell'ente finanziatore.

Sotto un profilo sistematico, l'utilizzo da parte del legislatore dell'avverbio «regolarmente», all'interno dell'art. 2, comma 1 CCI, con riferimento alla capacità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni sembrerebbe richiamare il concetto di esatto adempimento come previsto dall'art. 1218 c.c.

La regolarità richiesta dal legislatore del CCI, però, fa riferimento a qualcosa di più di una pura esattezza e tempestività nell'adempimento delle obbligazioni: l'esecuzione delle prestazioni, cioè, può essere considerata regolare solamente quando i mezzi utilizzati per soddisfare i creditori non siano tali da ostacolare l'adempimento di altri debiti, scaduti o di prossima scadenza.

L'insolvenza, infatti, non corrisponde (esclusivamente) all'interruzione dei pagamenti, né ad uno o più inadempimenti. Questi ultimi

---

diritto privato, diretto da M. Bessone, XXV, Torino, 2012, p. 219 ss.; G. CAPO, *Lo stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore, A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Sanctis, B. Meoli, I, *I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordatarie*, Padova, 2010, p. 176 ss.; L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, p. 15 ss. e p. 119 ss.

[104] L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, a cura di F. Padovini, Torino, 2011, p. 41 ss.

potrebbero, certamente, costituire dei segnali rilevatori; tuttavia l'insolvenza consiste in una situazione più complessa rappresentata dall'incapacità di adempiere regolarmente tutte le obbligazioni contratte. Il semplice inadempimento, dunque, potrebbe non coincidere con l'insolvenza la quale, tra l'altro, può rivelarsi in differenti modalità [105].

In tal senso l'incapacità di adempiere «regolarmente» le proprie obbligazioni potrebbe sussistere, ad esempio, quando l'imprenditore, per soddisfare i propri creditori, svende i macchinari destinati alla produzione ad un prezzo inferiore a quello di mercato; oppure stipula contratti di mutuo a condizioni usurarie, spogliandosi, in tal modo, delle risorse necessarie per affrontare le altre obbligazioni e peggiorando la sua situazione di crisi; ovvero quando il consumatore ricorra a finanziamenti in assenza delle garanzie necessarie ovvero a prestiti tra amici e familiari. In siffatte situazioni vi è certamente adempimento, il quale non potrebbe, però, essere ritenuto regolare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, dal momento che i mezzi utilizzati per adempiere non derivano dall'ordinaria attività di impresa o dal reddito/patrimonio del consumatore.

In ogni caso, lo stato di insolvenza, per quanto l'espressa definizione possa essere ritenuta rilevante sotto il profilo sistematico, costituiva un presupposto di accesso alle procedure di sovraindebitamento anche nella disciplina previgente, stante il riferimento allo squilibrio tra l'esposizione debitoria e il patrimonio prontamente liquidabile.

La differenza rispetto al passato, invece, emerge in modo maggiormente rilevante con l'introduzione del concetto di crisi, definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCI come «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi». Tale definizione sembrerebbe richiamare il concetto di «rischio di insolvenza», proprio dell'ordinamento tedesco [106].

---

[105] Da una parte, infatti, vi può essere inadempimento senza configurarsi insolvenza; dall'altra parte, però, si potrebbe configurare uno stato di sovraindebitamento anche in presenza di un unico inadempimento. La disamina della specifica situazione patrimoniale del debitore è, pertanto, imprescindibile.

[106] Sul punto è interessante osservare come nell'ordinamento tedesco vi sia una netta separazione tra i concetti di insolvenza (Zahlungsunfähigkeit) e rischio di insolvenza (Drohende Zahlungsunfähigkeit), o «incombente incapacità di adempiere». La prima è, infatti, intesa come «l'incapacità del debitore di poter adempiere le proprie obbligazioni scadute, da presumersi in caso di cessazione dei pagamenti». «L'incombente incapacità di adempiere», invece, si basa sulla singola iniziativa del debitore, tanto commerciale quanto civile, ed ha come scopo la presentazione di un piano finalizzato al recupero di liquidità nell'arco dei dodici mesi atta od onorare i debiti stessi. Per approfondimenti sull'ordinamento tedesco ed in particolare sul concetto di insolvenza imminente cfr. U. MACRÌ, R. NAVARRA, *Le procedure di risanamento delle imprese,*

Si configura, quindi, un concetto più esteso, comprensivo tanto dell'insolvenza vera e propria quanto di situazioni ad essa prodromiche o finitime, ma che insolvenza ancora non sono e che, verosimilmente, dovrebbero distinguersene proprio sul piano di un loro possibile superamento, sia pure attraverso provvedimenti straordinari di riorganizzazione e di ristrutturazione del debito.

Un ulteriore elemento di differenziazione può ravvisarsi nella circostanza che, se l'insolvenza deve essere attuale, la crisi, di contro, comprende anche una situazione potenziale, ma non ancora attuale. Se il debitore, infatti, riesce a reperire in un periodo di tempo adeguato i mezzi necessari per adempiere le sue obbligazioni, non si è in presenza di uno *stato* di insolvenza, ma di una crisi transitoria.

La parola crisi, quindi, sembrerebbe esprimere una situazione di *deficit* economico, patrimoniale, finanziario, o la compresenza di due o tutte e tre le tipologie, non ancora irreversibile.

Tuttavia, dalla lettura della norma emerge come il legislatore non abbia fornito una nozione *diretta* di crisi, ma una definizione *indiretta*, intesa come probabilità di una futura insolvenza. Si rinuncia, quindi, a definire il concetto di crisi evidenziandone, semplicemente, la relazione causale con l'evoluzione (in senso peggiorativo) della situazione presente di crisi verso lo stato di insolvenza [107].

Non sembrerebbe, tuttavia, trattarsi di una semplice dimenticanza.

Configurando la «crisi» come una fattispecie aperta il legislatore sembrerebbe avere attribuito sempre più rilevanza a soluzioni capaci di assicurare la tempestiva individuazione e rimozione delle situazioni di crisi dell'impresa in un'ottica di prevenzione dei dissesti.

Anche con riferimento all'elemento oggettivo del sovraindebitamento l'intento regolatorio del legislatore appare evidente.

Con l'anticipazione della possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento e all'esdebitazione anche in sussistenza del solo

---

secondo la legislazione tedesca. L'Europa chiama, Berlino risponde?, in *Il Fallimento*, 2015, p. 1076 ss.; P. KINDLER, *La procedura concorsuale unitaria (Insolvenzverfahren) nel diritto tedesco*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali,* cit., p. 195 ss.; V. SANGIOVANNI, *La domanda di apertura del procedimento d'insolvenza nel diritto tedesco*, in *Il Fallimento*, 2006, p. 501 ss.

[107] Come osservato da S. AMBROSINI, *Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche*, in *ilcaso.it*, 14 gennaio 2019, p. 22, «Il precetto appare coerente con il corrispondente principio della legge delega, che richiedeva di introdurre una definizione di crisi intesa come probabilità di futura insolvenza, e chiarisce che lo stato di vera e propria insolvenza va tenuto distinto da quello di mera crisi, dal momento che in questa seconda situazione il soggetto non è ancora insolvente, sebbene la precarietà della condizione finanziaria renda (non solo possibile, ma per l'appunto) probabile l'inverarsi dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

stato di crisi, infatti, il legislatore ha dettato una disciplina finalizzata a regolare un inadempimento solo potenziale perseguendo, in tal modo, una maggiore efficienza nel ricorso agli strumenti di regolazione della crisi.

10. Il presupposto soggettivo. La rilevanza della condotta del debitore. Gli oneri di correttezza e di cooperazione in capo al sovraindebitato

L'attenzione può, adesso, spostarsi sulla valutazione dei presupposti che attengono alla valutazione della condotta tenuta dal debitore, necessari per accedere al beneficio esdebitativo [108].

Per come si dimostrerà a breve, l'intento regolatorio del legislatore sembrerebbe manifestarsi nella predisposizione di un modello di «buon debitore sovraindebitato» o, in altri termini, di «buon consumatore sovraindebitato», la cui condotta, tanto nella fase antecedente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, quanto nelle fasi successive, sia stata ispirata a canoni di liceità, correttezza e diligenza. Quest'ultimo profilo verrà particolarmente approfondito nel prossimo paragrafo atteso che la disciplina prevista dal CCI sembrerebbe assegnare alla diligenza un perimetro applicativo e una funzione differenti rispetto a quanto previsto dal codice civile avendo riguardo all'art. 1176 c.c.

Alla luce della normativa in oggetto, il giudice potrà concedere l'esdebitazione solo se non sussistono le condizioni ostative, comuni a tutte le procedure, elencate nell'art. 280, comma 1 CCI, nonché le ulteriori condizioni, relative alla specifica procedura, inerenti, principalmente, all'assenza di una condotta colposa del sovraindebitato nella formazione dello stato di sovraindebitamento [109].

Quanto alla liceità della condotta del debitore, l'art. 280, comma 1, lett. a) e b) CCI non presenta difficoltà interpretative. Si ritiene, evidentemente, ostativa alla concessione dell'effetto esdebitativo, in assenza

---

[108] L'insussistenza di tali condizioni dovrà essere valutata in sede di esame della domanda di concordato minore ovvero di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, costituendone un vero e proprio requisito di ammissibilità, e al momento di chiusura della procedura di liquidazione controllata (ovvero trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCI) per quanto concerne la liquidazione controllata del patrimonio.

[109] Le ipotesi di inammissibilità sono disciplinate dall'art. 69 CCI, per quanto concerne il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dall'art. 77 CCI, per quanto concerne il concordato minore, dall'art. 282, comma 2, CCI per quanto concerne la liquidazione controllata del patrimonio e dall'art. 283 CCI per quanto concerne l'esdebitato totalmente incapiente.

di riabilitazione, la commissione di significativi delitti contro il patrimonio o l'economia pubblica durante lo svolgimento dell'attività di impresa (per es. bancarotta fraudolenta, condotte distrattive) [110] o la commissione di atti in frode ai creditori (per es. la simulazione di attività o di passività inesistenti), rilevanti anche ai fini della formazione dello stato di sovraindebitamento.

Ci si potrebbe domandare se le previsioni contenute nell'art. 280, comma 1, lett. a) e b) CCI possano essere derogate, nel concordato minore, dalla manifestazione del consenso dei creditori, intervenuto successivamente alla scoperta della natura decettiva della proposta concordataria. Appare preferibile una risposta di segno negativo atteso che l'art. 82, comma 1 CCI consente al giudice, dimostrata l'inaffidabilità del debitore, di revocare la sentenza di omologazione del concordato minore senza necessità di attendere un'espressione di voto da parte dei creditori [111]. D'altronde, la finalità di interesse pubblico al sostegno della

---

[110] Il debitore, infatti, non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (lett. a) e non deve avere compiuto atti di distrazione dell'attivo, simulato passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza (lett. b).

[111] In tal senso Cass., sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552, in *ilcaso.it*, sebbene con riferimento all'art. 173 della precedente legge fallimentare (oggi art. 120 CCI), dettato con riferimento al concordato preventivo ha ritenuto che «la rilevanza, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 173 LF, della natura fraudolenta degli atti posti in essere dal debitore e potenzialmente decettivi nei riguardi dei creditori, è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui l'inganno effettivamente realizzato sia stato reso noto ai creditori prima del voto. Se, infatti, così non fosse, se cioè l'accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori che, informati della frode, siano ugualmente disposti ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il legislatore ricollega, invece, immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere-dovere del giudice di revocare l'ammissione al concordato e ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto da parte dei creditori. Questo significa che il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore, il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato articolo 173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e, quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile alla prosecuzione della procedura. Il fatto che l'accertamento da parte del commissario di atti di frode possa determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a norma dell'articolo 173 l. fall., indipendentemente dalla circostanza che i creditori, debitamente informati di tali atti di frode, abbiano espresso voto favorevole, non vale a reintrodurre il giudizio di meritevolezza che la riforma della legge fallimentare ha espunto dal novero dei presupposti per l'ammissione al concordato preventivo. La meritevolezza era, infatti,

domanda di mercato sottesa alla disciplina del sovraindebitamento può giustificare il reinserimento nel mercato di un soggetto non gravemente imprudente nella gestione del proprio patrimonio, ma non di un soggetto incline a commettere reati o, comunque, atti fraudolenti nei confronti dei terzi.

Non possono, altresì, ravvisarsi problemi interpretativi con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 280, lett. d) ed e) CCI che, confermando ulteriormente il maggiore *favor debitoris* del Codice della Crisi rispetto alla legge n. 3/2012, consentono al debitore di ottenere l'esdebitazione per ben due volte (e non più una sola volta nella vita), a condizione che vi sia un distacco temporale di almeno cinque anni tra la prima e la seconda esdebitazione [112]. In modo condivisibile la dottrina ha evidenziato che piuttosto che discorrere di *fresh start* ovvero di *second chance* del debitore sarebbe, quindi, più corretto evidenziare che una terza opportunità *non datur*. Il che affievolisce il carattere eccezionale dell'istituto esdebitativo.

Il sensibile cambio di prospettiva rispetto al tradizionale rapporto debitore-creditore nella fase di inadempimento e nelle procedure esecutive emerge, però, nitidamente nella previsione di oneri di correttezza (o di buona fede in senso oggettivo [113]) sia nei confronti degli

---

un requisito positivo di carattere generale, che implicava la necessità di un apprezzamento favorevole della pregressa condotta dell'imprenditore (sfortunato, ma onesto), nell'ottica di una procedura prevalentemente concepita come beneficio premiale. Era, quindi, nozione ben più ampia dell'assenza di atti di frode, non solo genericamente pregiudizievoli, ma che devono essere direttamente finalizzati, in esecuzione di un disegno preordinato, a trarre in inganno i creditori in vista dell'accesso alla procedura concordataria». Nello stesso senso Cass., 26 novembre 2018, n. 30537, in *Dejure*, secondo cui «gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza».

[112] L'art. 14 terdecies, comma 1, lett. c) della legge n. 3/2012 disponeva, invece che il debitore non doveva avere beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda. Il Codice della Crisi elimina, altresì, il requisito previsto dalla lett. e), consistente nell'avere svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, nell'avere cercato un'occupazione e non avere rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; il requisito previsto alla lett. f), consistente nell'avere soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

[113] S. ROMANO, *voce Buona fede*, in *Enc. del diritto*, Milano, V, 1959, p. 679, il quale, richiamando, alla nota n. 11, il pensiero di L. Carraro, accoglie una visione unitaria della buona fede, «intesa in senso oggettivo, dell'agire sleale o scorretto

organi della procedura, sia nei confronti dei creditori, che devono informare la condotta del debitore dal momento della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di risoluzione della crisi [114].

---

in danno di altri» … che non rileva solo «nella materia obbligatoria, ma ovunque si dirami un'oggettiva valutazione «dell'agire sleale o scorretto» con o senza limiti di configurazione o di effetti. Quindi anche nei rapporti di famiglia, successori, reali etc.». Quanto alle differenti funzioni dell'ambito di buona fede in materia contrattuale, v. M. BARCELLONA, *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006, p. 164-165, il quale nega alla buona fede una funzione integrativa del contenuto del contratto, e ritiene che la buona fede prevista dall'art. 1375 c.c. abbia valore «anche ricognitivo del dovere di correttezza dell'art. 1175, e cioè che con esso il legislatore abbia inteso anche ribadire in sede contrattuale ciò che ha disposto nella sede più generale del rapporto obbligatorio». Secondo l'A., infatti, la buona fede rileva sul piano dell'esecuzione del contratto dove il tipo di problema che può presentarsi all'interprete attiene «non alle utilità che una parte deve procurare all'altra (contenuto del contratto precisato in via interpretativa e, se del caso, oggetto dell'integrazione normativa o equitativa) ma al come essa deve operare per fargliele conseguire» (p. 152-153). Tende, invece, a riconoscere alla buona fede una funzione integrativa del regolamento pattizio C.M. BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, III, Milano, 2019, p. 473, secondo il quale la buona fede, in quanto espressione principio di solidarietà, si specifica in due fondamentali canoni di condotta. Il primo canone di buona fede, valevole principalmente nella formazione e nell'interpretazione del contratto, impone la lealtà del comportamento. Nella fase esecutiva e del rapporto obbligatorio tale canone si specifica, come obbligo di salvaguardia. Ancora di diverso avviso A. Belfiore, *La presupposizione*, II ed., estratto da *Il contratto in generale*, vol. IX, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 2000, p. 15, laddove assegna alla buona fede la funzione marginale di autointegrazione di un'enunciazione pattizia incompleta (p. 13). In particolare l'A. dopo aver chiarito che con tale locuzione intende fare riferimento «a quella figura di enunciativa che, facente parte del testo sottoscritto dai contraenti presenti la triplice caratteristica: a) di essere imputabile ad ambedue le parti; b) di non essere inquadrabile nello schema dell'obbligazione (né in quello della condizione); c) di menzionare un interesse che obiettivamente (cioè sul piano di una valutazione socialmente tipica) concorre a determinare la logica dell'operazione economica concordata dai contraenti, e il cui mancato soddisfacimento risulta non regolato in via pattizia» (p. 12) ritiene che la buona fede attenga alle modalità di attuazione della regola di già imputata ai contraenti sul piano dell'interpretazione-qualificazione della dichiarazione negoziale». Per un'approfondita ricostruzione delle varie posizioni dottrinali sulla buona fede con funzione integrativa v. A. FEDERICO, *Profili dell'integrazione del contratto*, Milano, 2009, in particolare p. 63-115. In generale v. anche L. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede nel diritto civile*, in *Digesto disc. Priv.*, sez. civ., II, Torino, 1988, p. 154 ss.; M. BESSONE, A. D'ANGELO, voce *Buona fede*, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988, p. 2 ss.

[114] Secondo M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, 1992, *passim*, l'onere è definito come il «comportamento imposto dalla legge ad un soggetto per il conseguimento di effetti giuridici a lui favorevoli». Sull'onere v. ampiamente V. CAREDDA, *La questione dell'onere*, Torino, 2024.

In tal senso rileva l'art. 280, lett. c) CCI che introduce un onere di cooperazione con gli organi della procedura in capo al sovraindebitato, il cui comportamento non deve avere «ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento». L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore sembrerebbe richiamare un giudizio sulla condotta complessivamente tenuta dal debitore nel corso della procedura. A mero fine esemplificativo, il dovere di cooperazione potrebbe esplicarsi nella consegna della corrispondenza, quanto meno ogni qualvolta essa contenga informazioni funzionali al buon andamento della procedura [115].

Possono, altresì, essere considerati espressione di correttezza gli oneri di trasparenza (rilevanti come condizioni di ammissibilità alle varie procedure) nei confronti dei terzi previsti dagli artt. 67 (per quanto concerne il piano di ristrutturazione), 75 e 76 (per il concordato minore), 268 (per la liquidazione controllata) e 283 (per l'esdebitazione dell'incapiente) [116]. Si impone, infatti, al debitore l'analitica ricostruzione del patrimonio, dei relativi redditi (prescindendo da discrezionali espunzioni di beni fondate sulla valutazione dell'irrisorietà del loro valore [117]), nonché della propria esposizione debitoria. In merito, un ruolo

---

[115] In tal senso S. TRABACE, *L'esdebitazione*, in *Diritto della crisi di impresa*, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Bari, 2023, p. 678.

[116] Ritiene che gli oneri di trasparenza in capo al debitore attuino il principio di buona fede in senso oggettivo A. SGANGA, *L'esdebitazione*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 91. Contrariamente a quanto sostenuto dall'A., però, non sembra di potere ritenere sussistenti anche speculari oneri di collaborazione in capo ai creditori che, secondo l'A., dovrebbero attivarsi per agevolare la risoluzione della crisi da parte del debitore. Ed infatti, se è vero che tale condotta può essere prevista in particolari discipline (per esempio nella richiamata direttiva mutui n. 2014/17/UE, che sollecita i finanziatori a «affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce»), appare altrettanto vero che, nelle procedure di gestione del sovraindebitamento in esame, ai creditori è riservato un ruolo essenzialmente passivo ovvero, nel caso del concordato minore, di accettazione (o meno) della proposta concordataria. Secondo C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., p. 176, invece, gli oneri di trasparenza strumentali alla spoliazione volontaria del patrimonio dovrebbero essere ricondotti nell'alveo della diligenza. Tale inquadramento non appare, però, condivisibile atteso che gli oneri di trasparenza non afferiscono ad una «prestazione» del debitore in favore del creditore rilevando, semplicemente, come presupposto di ammissione della domanda.

[117] Sulla rilevanza della precisa ricostruzione della situazione patrimoniale del debitore si segnala Cass. 17 maggio 2023, n. 13617, in *Onelegale*, secondo la quale anche l'omissione di un bene nella relazione dell'OCC, per quanto privo di valore, determina l'inammissibilità della domanda. Testualmente, «detta relazione non avrebbe potuto omettere (come, invece, pacificamente avvenuto)

essenziale è svolto anche dal Gestore della crisi a cui è consentita – previa autorizzazione del tribunale – la consultazione delle banche dati afferenti all'anagrafica tributaria, alla centrale rischi ovvero al sistema di informazioni creditizio e ad altre banche dati eventualmente necessarie a tal fine [118].

Il legislatore del Codice della Crisi, in maniera pragmatica, suscita, pertanto, nel debitore un interesse alla spogliazione volontaria del proprio patrimonio (anche in tempi celeri) che, in assenza di esdebitazione, sarebbe stato inconcepibile.

Uno schema evidentemente opposto rispetto a quello delle esecuzioni individuali in cui è il creditore a dover «inseguire» il patrimonio del debitore mentre su quest'ultimo non grava alcun obbligo di cooperazione.

---

l'esistenza di un asset, ancorché di valore pari a zero, ma avrebbe dovuto darne conto riferendo, per l'appunto, che era un bene privo di valore. A maggior ragione non si giustifica l'omessa menzione e valutazione, nella medesima relazione, di beni mobili (costituenti l'arredo della villa abitata dai debitori) che erano di proprietà degli odierni controricorrenti, benché concessi in comodato ad un terzo (che, peraltro, nemmeno li aveva spostati dalla villa, lasciandoli, così, nella concreta fruibilità dei debitori e dei loro familiari), tanto più che il comodatario è tenuto alla restituzione dei beni non appena il comodante gliene faccia richiesta. Trattasi, in entrambi i casi, di omissioni ricadenti su una condizione di ammissibilità dell'istanza… indipendentemente dalla sua incidenza nel caso concreto, dal momento che, per effetto delle stesse, la domanda era incompleta ed impediva di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del B.B. e della C.C.: verifica, quest'ultima non affidata ai creditori, né al tribunale, ma alla diligenza del debitore e dell'organismo di composizione della crisi a ciò incaricato *ex lege*».

[118] Il potere di indagine sembrerebbe essere ormai riconosciuto all'OCC. Sul punto v. Circolare del Tribunale di Pistoia, 10 febbraio 2023, in *ilcaso.it*, con nota di A. MANCINI, *L'accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento*, secondo la quale, «Tenuto conto che l'art. 15 comma 10 l. 3/2012 non è stato abrogato dal Codice della Crisi, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento, il tribunale può rendere, in favore degli OCC costituiti nel distretto, l'autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del d.p.c.m. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche». Tuttavia, il riferimento all'art. 15, comma 10, legge n. 3/2012 non appare convincente atteso che la precedente disciplina deve intendersi implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del Codice della Crisi. Piuttosto, sembrerebbe più corretto applicare l'art. 49, comma 3 CCI (dettato per la liquidazione giudiziale, ma applicabile anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 65, comma 2 CCI), che autorizza il curatore ad accedere, fin dal momento della nomina contenuta nella sentenza, a tutte le banche dati. Per la liquidazione controllata, la possibilità di applicare le norme sulla liquidazione giudiziale è consentita dall'art. 270, comma 5 CCI.

11. L'assenza di "colpa grave" nel comportamento del debitore nella fase di formazione del sovraindebitamento

Gli interventi di maggiore rilievo, anche sistematico, introdotti dal CCI riguardano, però, l'introduzione di un giudizio sulla condotta osservata dal debitore nella fase anteriore all'assunzione dell'obbligazione, nonché la variazione del canone di riferimento per valutare la condotta tenuta dallo stesso nella fase di formazione del sovraindebitamento.

In tal senso l'art. 282 CCI, con riferimento alla liquidazione controllata del patrimonio, così come l'art. 69 CCI, in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, richiedono che la condotta del debitore nella fase di formazione del sovraindebitamento non sia connotata da «*colpa grave*». Tale valutazione discenderà da quanto indicato nella relazione dell'OCC, allegata alla domanda di ammissione ad una delle procedure di risoluzione della crisi, contenente un giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, sulle cause dell'indebitamento, nonché l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore [119].

Le previsioni contenute nelle sopra menzionate disposizioni si distaccano, sensibilmente, dalla regola fissata dall'abrogato art. 14 terdecies, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012, che escludeva l'esdebitazione ogni qualvolta il sovraindebitamento poteva ritenersi imputabile ad "un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore".

Il legislatore del CCI, pertanto, ravvisa il limite dell'esdebitazione non più nella semplice colpa del debitore, ma nella colpa grave. Ciò, ovviamente, non significa che un ricorso imprudente a finanziamenti da parte del debitore sia divenuto irrilevante (in caso contrario, il legislatore non avrebbe assegnato all'OCC il compito di motivare in merito alla diligenza assunta dal debitore nell'assumere le obbligazioni). Tuttavia, se nella disciplina previgente l'accertamento «matematico» di un ricorso sproporzionato al credito determinava un giudizio di colpa, in

[119] In relazione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 68, comma 2, lett. a), CCII prevede che: «Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura». La medesima disciplina è sostanzialmente prevista per il concordato minore (art. 76, comma 2, CCI), per la liquidazione controllata del patrimonio (art.269 CCI) e per l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283, comma 4, CCI).

capo al debitore, nella formazione del sovraindebitamento, così precludendo al giudice la concessione dell'esdebitazione, con l'avvento del Codice della Crisi tale automatismo sembra venuto meno.

L'elevazione della soglia di imputabilità del sovraindebitamento alla «colpa grave», infatti, attribuisce al giudice un ruolo rilevante nella valutazione della complessiva condotta osservata dal debitore (da doversi, comunque, rapportare al modello astratto di debitore), delle cause che hanno condotto al sovraindebitamento, nonché della possibilità – alla luce dello status di consumatore o professionista – di ritenere prevedibile l'inadempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione, tenendo in adeguata considerazione – soprattutto con riferimento al consumatore – anche l'attività di valutazione del merito creditizio eventualmente effettuata dal professionista finanziatore.

Viene, quindi, relativizzato il criterio oggettivo della sproporzione tra debito e patrimonio al momento dell'assunzione delle obbligazioni, e aumentato il potere discrezionale del giudice [120].

Il cambio di paradigma introdotto dal CCI dimostra plasticamente l'intento del legislatore di estendere il più possibile l'operatività dell'esdebitazione e la conseguente reimmissione del beneficiario nel mercato. A differenza della oggettività del criterio assunto dall'art. 14 terdecies, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012, che richiedeva una semplice verifica del rapporto di proporzionalità tra patrimonio ed esposizione debitoria al momento dell'assunzione dell'obbligazione, la declinazione del requisito soggettivo ostativo della colpa grave non è immediata. La colpa grave, infatti, per quanto normalmente rinvenibile in colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media della persona normale, ma addirittura quel grado minimo ed elementare di diligenza, che qualsiasi consociato – anche il più sprovveduto – osserva [121], è ontologicamente sfuggente a una standardizzazione applicativa atteso che, per valutarne la sussistenza, rilevano molteplici variabili connesse alle particolari condizioni soggettive del beneficiario (potenziale) dell'esdebitazione [122].

---

[120] Al fine di non ingenerare fraintendimenti, si evidenzia che l'aumento della discrezionalità del giudice deriva dall'abrogazione dell'accertamento matematico dello squilibrio tra debito e patrimonio e riguarda esclusivamente la comparazione tra il modello astratto di riferimento di «buon debitore», su cui ci si soffermerà nei prossimi paragrafi, e la condotta tenuta dal debitore. Non viene, quindi, introdotta alcuna valutazione della *culpa in concreto*, né si affida al giudice il compito di stabilire la diligenza richiesta, cioè la misura dell'impegno debitorio, in relazione alle circostanze del caso concreto.

[121] In tal senso, *ex multis*, Cass., 18 luglio 1991 n. 7977, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 1543, che la identifica «*nella inosservanza del grado minimo di diligenza*».

[122] In sede di audizioni informali erano state presentate delle richieste volte a definire lo stato di insolvenza incolpevole, così da differenziarla da quella

Al fine di delineare i confini della colpa grave, la cui assenza rileva in vista dell'applicazione del rimedio esdebitativo, appare opportuno interrogarsi in ordine alla rilevanza sistematica delle disposizioni in esame, approfondendo se il concetto di «diligenza» richiamato dalla normativa in materia di crisi e insolvenza sia equiparabile, sotto un profilo operativo e funzionale, al concetto di diligenza utilizzato dall'art. 1176 c.c. ovvero si configuri una «diligenza altra», per come sostenuto da autorevole dottrina [123].

È opinione consolidata che, nell'ottica del rapporto obbligatorio, il canone di diligenza previsto dall'art. 1176 c.c. riassume in sé il complesso di cure e cautele che dovrebbero informare il comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la propria obbligazione [124]. Un concetto elastico, dunque, che si conforma alla natura del particolare rapporto e a tutte le circostanze di fatto che lo caratterizzano.

---

colpevole causata dalla negligenza degli amministratori. In tal senso v. audizione informale ANCE del 26 aprile 2022, in *senato.it*.

[123] Secondo C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale* cit., p. 732, invece, «la diligenza che riguarda le obbligazioni esdebitande non attiene all'adempimento bensì all'assunzione delle stesse obbligazioni (art. 9, co. 3, a) e alla determinazione del sovraindebitamento (art. 12, co. 3) che ne deriva. Onde niente che riguardi la diligenza dell'art. 1176 c.c. può essere predicato di questa "diligenzia altra" del diritto secondo, e viceversa». Né si può ricondurre la diligenza esdebitativa tra gli obblighi di protezione atteso che questi ultimi sono espressione della buona fede oggettiva *ex* art. 1175 c.c. Sugli obblighi di protezione v. C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976, p. 130; ID. voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. giuridica Treccani*, XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; ID., *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 147 ss.; ID., *Tra contratto e torto l'obbligazione senza prestazione*, in *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997. Anche C. CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., p.187 ss., ritiene che il concetto di diligenza a cui fa riferimento la disciplina del sovraindebitamento sia differente rispetto alla diligenza *ex* art. 1176 c.c. atteso che la prima si riferisce al concorso delle obbligazioni e la seconda alla singola obbligazione. Tale conclusione, tuttavia, non appare pienamente condivisibile. Si proverà a dimostrare, infatti, che non è tanto la concorsualità a differenziare la diligenza prevista nel codice civile da quella a cui fa riferimento il codice della crisi quanto, piuttosto, la differente funzione che essa assume e la differente fase del rapporto obbligatorio in cui rileva.

[124] Sul concetto di diligenza si veda A.DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176,* in *Commentario del codice civile,* a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, 1988, p. 410; C.M. BIANCA, *voce Negligenza (diritto privato),* in *Nuov. Digesto it*., XI, Torino, 1965, p. 190; ID., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ*., a cura di A. Scialoja, G. Branca, 1979, p. 24; S. RODOTÀ, *voce Diligenza*, in *Enc. Dir*., XII, Milano, 1964, p. 539.

L'assenza di diligenza configura uno stato di negligenza – assimilabile per la dottrina maggioritaria alla colpa – in capo al debitore [125].

La dottrina maggioritaria ritiene che la diligenza svolge, senz'altro, la funzione di criterio di imputazione della responsabilità [126].

Altra autorevole della dottrina attribuisce, altresì, alla diligenza l'ulteriore funzione di criterio per determinare concretamente l'oggetto dell'obbligazione [127]. Secondo tale impostazione la diligenza indica il modello di precisione e di abilità tecnica cui il comportamento dovuto deve conformarsi.

Tuttavia, per quanto la diligenza sembrerebbe rilevare nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, non sono mancati tentativi per estenderne l'ambito operativo. In tal senso si ritiene che la diligenza informa di sé il rapporto obbligatorio a tal punto da consentire la valutazione anche della fase anteriore all'assunzione dell'obbligo [128] e, addirittura a ogni fase del rapporto [129]. Tali teorie, tuttavia, non paiono in linea con

---

[125] Così F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1959, p. 319, secondo il quale «la colpa contrattuale consiste nell'omissione del dovere di diligenza testè detto, ossia, consiste nell'inosservanza della diligenza o, in una parola sola, nella negligenza. Negligenza è, dunque, omissione delle cure, occorrenti a rendere possibile al debitore l'adempimento regolare della prestazione».

[126] Secondo S. RODOTÀ, *voce Diligenza*, cit., p. 543, «la diligenza altro non è se non un criterio di responsabilità». L'A. è contrario a riconoscere alla diligenza l'ulteriore funzione di criterio per la determinazione dell'oggetto dell'obbligazione.

[127] Ritiene, invece, che la diligenza richiamata dall'art. 1176 c.c. svolga una duplice funzione L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (studio critico)*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, p. 280 ss., per il quale «la nozione "propria" (o tecnica) di "diligenza" si risolverebbe in una qualifica "soggettiva" di un comportamento, e avrebbe come correlato la "colpa" (vera e propria), intesa come criterio di imputazione di una responsabilità. All'opposto, secondo una diversa accezione "impropria", "diligenza" indicherebbe lo stesso comportamento dovuto, e designerebbe quindi un elemento del tutto "oggettivo" (detto altrimenti: la violazione della diligenza – ossia la c.d. "colpa" – designa qui il fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligo)». Si veda, al riguardo, C.M. BIANCA, *Diritto civile. L'obbligazione*, IV, Milano, 1990, p. 90, secondo il quale «la diligenza dovuta dal debitore si pone come criterio fondamentale di determinazione della prestazione obbligatoria e come criterio di responsabilità»; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 411, il quale, nel commento all'art. 1176 c.c. osserva che «la diligenza di cui interessa parlare in questa sede riguarda la prestazione-comportamento cui è tenuto un soggetto nei riguardi di altri».

[128] In tal senso U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, II, Milano, 1962, p. 106.

[129] Così U. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968, p. 15, il quale ritiene riduttivo limitare l'operatività della

il dato letterale dell'art. 1176 c.c. (che richiama espressamente l'adempimento dell'obbligazione) e con il contenuto della Relazione al Codice Civile n. 559 [130], ove la diligenza è correlata, nel tipico ambito delle obbligazioni, all'entità dello sforzo che il debitore deve compiere per l'adempimento della propria prestazione nei confronti del creditore [131]. Proprio per tale ragione il codice civile pone la diligenza essenzialmente a carico del debitore [132]. E anche ove la diligenza rileva non come un «obbligo» ma come un «onere» (per esempio nella fattispecie prevista dall'art. 1227 c.c. [133]) ovvero come una mera qualificazione di fatto del comportamento di un soggetto al quale l'ordinamento ricollega un determinato effetto giuridico (per esempio nel caso dell'art. 1431 c.c. [134]) è indubbio che il legislatore prenda in considerazione un'obbligazione già sorta.

In altri termini, la rilevanza che il codice civile attribuisce alla diligenza si manifesta all'interno della fase esecutiva del rapporto obbligatorio, vale a dire nel momento dell'adempimento ovvero, come ritenuto da altra autorevole dottrina, già nella fase del pre-adempimento [135].

---

diligenza «a categorie delimitate di contratti, o a singole fasi o aspetti peculiari del rapporto». In modo coerente a tale conclusione, l'A. sostiene che la diligenza «è regola intrinseca ad un'attività strumentalmente coordinata al fine di evitare o conseguire un determinato risultato» (p. 14), così non rilevando nella sola fase di esecuzione del rapporto obbligatorio.

[130] La formula della Relazione è analizzata da S. RODOTÀ, *voce Diligenza*, cit., p. 540.

[131] Lo rileva F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 290 ss.; nello stesso senso S. RODOTÀ, *voce Diligenza*, cit., p. 540.

[132] Lo nota U. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., p.14.

[133] Esclude che l'art. 1227 c.c. configuri un obbligo di diligenza in capo al creditore U. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., p. 14, nota n. 22. Ancora più chiaro A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 411, secondo il quale l'art. 1227 c.c. prevede «comportamenti che non sono oggetto di obblighi ma, semmai, di onere, nel senso che il soggetto perderà qualche beneficio e/o vantaggio se non osserva ad es. un criterio di "ordinaria diligenza" (art. 1227 c.c.)». Dello stesso avviso, più di recente, V. CAREDDA, *La questione dell'onere*, cit., p. 34, secondo la quale si tratta di «oneri dal contenuto necessariamente indeterminato in quanto il comportamento prescritto è direttamente (non solo in direttamente come nei casi precedenti) oggetto di valutazione da parte dell'interprete».

[134] Così A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 411-412.

[135] L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (studio critico), L'oggetto dell'obbligazione nelle due categorie di rapporti,* in *Riv. dir. comm.*, I, 1954, p. 200.

12. La funzionalizzazione della diligenza al corretto funzionamento del mercato. L'estensione dell'ambito applicativo della diligenza alla fase genetica del rapporto obbligatorio

Innanzi al menzionato quadro ricostruttivo appare agevole ritenere che la diligenza richiamata dal CCI esuli dal perimetro applicativo dell'art. 1176 c.c., atteso che essa rileva in una fase in cui l'obbligazione non è ancora sorta.

Appare, inoltre, possibile rinvenire nel concetto di diligenza richiamato dal CCI logiche di carattere marcatamente regolatorio – originariamente estranee al codice civile – che, nel campo delle obbligazioni, sembrerebbero attribuire alla diligenza una funzione ulteriore, differente da quelle tradizionali menzionate in precedenza.

La diligenza «funzionalizzata al mercato», secondo quanto emerge dal CCI e dalle recenti direttive comunitarie, infatti, sembrerebbe rilevare non tanto con riferimento all'esecuzione (e all'adempimento) dell'obbligazione, ma in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. Una diligenza, quindi, che rileva non solo nell'ottica del rapporto debitore-creditore, ma nell'interesse dei terzi estranei al rapporto obbligatorio.

Tale differente funzione giustifica l'estensione dell'ambito applicativo della diligenza a ulteriori fasi del rapporto obbligatorio nonché a soggetti differenti dal debitore. Si veda, in tal senso, l'obbligo di valutazione del merito creditizio che incombe sugli operatori professionali del credito.

In primo luogo si ritiene che, oggi, il canone della diligenza in funzione di conservazione della garanzia patrimoniale debba essere applicato per valutare la condotta osservata dal debitore civile nella fase di gestione dello stato di crisi, vale a dire in un momento di inadempimento dell'obbligazione.

In tal senso si pensi all'art. 375 CCI, che ha introdotto l'art. 2086, comma 2 c.c.[136], ovvero all'art. 3, comma 1 CCI[137] che, disponendo

---

[136] L'art. 2086 c.c., rubricato «Gestione dell'impresa», al comma 2 prevede che «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

[137] Ai sensi dell'art. 3, comma 1 (q) CCI «L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».

obblighi di istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili in capo agli imprenditori che agiscono in forma collettiva, societaria o individuale; disposizioni evidentemente finalizzate a fare emergere tempestivamente lo stato di crisi, così da preservare il patrimonio dell'azienda amministrata e, al contempo, l'interesse dei terzi creditori a potere soddisfare, nella misura maggiore possibile, il loro credito.

Certamente si potrebbe osservare che, in tale ipotesi, la conservazione della garanzia patrimoniale della società rappresenta un dovere proprio dell'attività di amministrazione e che, quindi, ci si trovi nella fase di esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Si tratta di un rilievo condivisibile che, però, non sembrerebbe scalfire l'estensione del giudizio di diligenza a una fase patologica del rapporto obbligatorio, nonché la differente funzione della valutazione della diligenza tesa, soprattutto, a preservare l'interesse di soggetti terzi rispetto al rapporto. L'introduzione di obblighi di condotta espressamente finalizzati a fare emergere tempestivamente la crisi, infatti, sembrerebbero garantire soprattutto i creditori che fanno affidamento sulla società [138], obbligando l'amministratore o l'imprenditore individuale ad attivarsi «senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi».

In tal senso, l'approccio alla valutazione della condotta assunta durante la fase patologica – anche solo potenziale – del rapporto obbligatorio introdotto dal CCI con riferimento al debitore civile non fallibile appare sensibilmente differente rispetto a quello adottato dal codice civile, tanto con riferimento alle società di capitali, quanto con riferimento alle società di persone e all'imprenditore individuale.

Quanto alle società di capitali che non raggiungono i limiti di fallibilità, infatti, mentre gli artt. 2446 c.c. (per le s.p.a.) e 2482 bis (per le s.r.l.) obbligano l'amministratore ad attivarsi solo in presenza di una riduzione del capitale sociale in misura superiore ad un terzo (vale a dire in un momento in cui già è stata scalfita la garanzia patrimoniale minima), l'art. 2086, comma 2 c.c. obbliga l'amministratore ad attivarsi in un momento antecedente alla riduzione del capitale sociale e, perfino, senza ritenere necessario l'inadempimento dell'obbligazione [139].

Il cambio di prospettiva appare ancor più rilevante nei confronti delle società di persone e dell'imprenditore individuale in capo ai quali il codice civile non prevedeva alcun obbligo di condotta finalizzata ad

---

[138] In tal senso E. Ginevra, C. Presciani, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art 2086 c.c.*, in *Le nuove Leggi Civ. Comm.*, 2019, fasc. 5, p. 1231.

[139] La definizione di «crisi» di cui all'art. 2 CCI, infatti, fa riferimento a una valutazione prospettica avente ad oggetto «l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».

evitare il deterioramento del patrimonio sociale nel momento dell'inadempimento diffuso, confidando nella responsabilità patrimoniale illimitata dei soci ovvero consentendo al creditore il ricorso ai tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Per contro, il legislatore del CCI sembrerebbe adottare un percorso logico inverso che mira, attraverso la diligenza, a tutelare la garanzia patrimoniale del socio illimitatamente responsabile al fine di evitare che l'inerzia nella gestione della crisi della società, che si riflette sul patrimonio personale, possa riversare i propri effetti sul mercato, causando una contrazione della domanda.

L'intento regolatorio e il perseguimento di interessi di mercato è, anche in questo caso, evidente.

La diligenza ha, altresì, assunto un ruolo rilevante anche nella fase genetica del rapporto obbligatorio, sia pure con riguardo all'attività richiesta a soggetti diversi dal debitore, ma rispetto alla sfera giuridica di questi.

Militano in tale direzione le disposizioni contenute nella direttiva n. 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali [140] nonché, e soprattutto per quanto di interesse, le previsioni contenute nella recente direttiva n. 2023/2225 in materia di contratti di credito a consumatori [141], non ancora in vigore,

---

[140] La direttiva n. 2014/17 UE è stata attuata nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 72/2016 (c.d. Decreto "Mutui"), recante la disciplina sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Per un approfondimento v. E. Pellecchia, *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca borsa tit. cred*., 2, 2016, p. 214; Id., *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"*, in *Le nuove leggi civ. comm*., 2014, p. 1112; S. Pagliantini, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. Impr. Eur*., 2016, p. 532 ss.; I. Sabbatelli, *Educazione finanziaria e credito responsabile*, in *Riv. trim. dir. econ*., 2016, I, p. 282 ss.; F.P. Patti, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali),* in *Contr. Impr*., 2015, p. 1423 ss.

[141] Direttiva n. 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva n. 2008/48/CE. Sulla proposta originaria della Commissione o emendamenti successivi: A. Sciarrone Alibrandi, E. Grossule, *Crowdfunding and consumer credit protection in the EU, in* E. Machaiavelli*, Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business. A Commentary, Edward Elgar Publishing,* Cheltenham 2022, p. 3801; O. Cherendnychenko, *The proposal for a new EU Consumer Credit Directive: towards responsible lending in the digital age?,* in *Law and Financial Markets Review*, 2021, 15, p. 183-206; K. Sein, *Crowdfunding credit services under the new proposal for a new Directive on Consumer Credits*, in *Law and Financial Markets Review*, 2021, 15, p. 221-238.

che hanno esteso l'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'intermediario [142] in via, sostanzialmente, generalizzata [143].

Tale obbligo, da esercitarsi nell'interesse del consumatore [144] (e del corretto funzionamento del mercato), così da evitare che lo stesso incorra in situazioni di sovraindebitamento [145], deve essere adempiuto

[142] L'art. 4, n. 17, direttiva n. 2014/17 UE definisce il merito creditizio» come «la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito siano rispettate». Si tratta, quindi, di un vero e proprio obbligo precontrattuale in capo all'intermediario, sussistendo un interesse non solo di questo ma anche del cliente – consumatore o meno che sia – al suo svolgimento e alla comunicazione del risultato ottenuto, debitamente motivato.

[143] L'art. 18, comma 1, direttiva n. 2023/2225 UE prevede, infatti, che «Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito». Se con la direttiva n. 2014/17 tale obbligo era limitato solo ai contratti di credito aventi ad oggetto immobili residenziali, garantiti da ipoteca, con la direttiva n. 2023/2225 l'obbligo di valutazione del merito creditizio è esteso ai contratti di credito per un importo totale fino a 100.000 euro.

[144] Come osserva E. CECCHINATO, *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, in *Riv. dir. Bancario*, 3, 2023, p. 460, «la debolezza del consumatore si manifesta non solo come incolpevole ignoranza delle proprie condizioni economico-finanziarie e dei meccanismi del contratto ma pure come disinteresse, anche consapevole, per tali aspetti».

[145] Il considerando n. 54 della direttiva n. 2023/2225 UE ritiene, infatti «essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito. Tale valutazione del merito creditizio dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito». Per i riferimenti al legame tra la situazione di sovraindebitamento e la verifica del merito creditizio si veda A. DAVOLA, *La valutazione del merito creditizio del consumatore,* in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 132 ss.; R. MONTINARO, *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca borsa tit. cred*., 6, 2015, p. 781 ss.; G. PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca borsa tit. cred*., 1, 2013, p. 38 ss.; L. MODICA, *Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il "piano del consumatore" in funzione punitiva*, in *Diritto Civile Contem*., 2, 2014, p. 1 ss.; E. PELLECCHIA, *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"?,* in *Le nuove leggi civ. comm*., 5, 2014, p. 1088 ss.

con la diligenza professionale *ex* art. 1176, comma 2, c.c. [146] finalizzata, anche in questo caso, alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. Con l'estensione della valutazione del merito creditizio alla maggior parte dei contratti di credito, il legislatore ha ampliato anche l'ambito soggettivo della diligenza, sottoponendo a valutazione anche la condotta del creditore, come già in precedenza rilevato.

Le medesime logiche di conservazione della garanzia patrimoniale e di garanzia dei terzi sembrerebbero caratterizzare anche il giudizio sulla condotta del debitore nella fase dell'assunzione delle obbligazioni, introdotto dal CCI.

In tal modo, nel giudizio di colpa (grave) del debitore entra a fare parte anche la c.d. «leggerezza nell'obbligarsi» da parte di un soggetto che poteva ovvero avrebbe dovuto considerare prevedibile il suo inadempimento e che, pertanto, non avrebbe dovuto contrarre l'obbligazione al fine di non aggravare la propria esposizione debitoria [147]. Una condotta che, tradizionalmente, è stata esclusa dal giudizio di diligenza e da una valutazione di colpa, sempre limitata alla fase dell'adempimento e (adesso anche) della gestione dell'inadempimento.

Occorrono, tuttavia, alcune precisazioni.

Dall'estensione del perimetro applicativo oggettivo della diligenza si potrebbe fare discendere la sussistenza di un obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale in capo al debitore, anche con riferimento alla fase genetica del rapporto obbligatorio (e non solo, quindi, durante la fase di sovraindebitamento).

Non si tratterebbe, del resto, di un argomento ignoto alla dottrina.

Tornerebbe, infatti, al centro del dibattito la tesi secondo cui il credito conferirebbe al titolare un diritto di garanzia *sui generis* sul patrimonio del debitore, senza forza di prelazione, che si manifesterebbe dapprima sotto forma di controllo sull'attività del debitore e, a seguito dell'inadempimento, quale diritto di aggredire forzatamente il suo patrimonio [148]. A fronte di tale diritto graverebbe sul debitore un vero

---

[146] In tal senso anche F. CIRAOLO, *Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca*, in *Riv. dir. bancario*, 2, 2021, p. 322.

[147] Osservava F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 320, che «Nel concetto di colpa, qualche giudicato fa rientrare, altresì, il fatto di avere contratto l'obbligazione, senza avere la consapevolezza, o la certezza, di poter adempiere, così esponendosi facilmente all'eventualità dell'inadempimento: un caso che potrebbe qualificarsi come leggerezza nell'obbligarsi. Il che, però, è diverso dall'usuale concetto di colpa, poiché questa consiste nel contegno che si tiene al momento dell'inadempimento, o nell'approssimarsi di tale momento, laddove, a rigore, quell'altra nozione di colpa risiede nel mettersi, già *ab initio*, nella condizione di non potere adempiere».

[148] Il riferimento è al pensiero di G. PACCHIONI, *Lezioni di diritto civile. Le*

e proprio obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale [149], con

obbligazioni. Parte generale, Padova, 1926, p. 45 ss., secondo il quale tale diritto di garanzia, che traeva la propria fisonomia dalle disposizioni di cui agli articoli 1948 e 1949 del codice civile del 1865, non poteva essere ricondotto ai concetti di pegno o ipoteca, bensì a un più lato concetto di garanzia reale, chiarendo che «Il diritto del creditore non colpisce propriamente né le singole cose del debitore né il complesso delle medesime, ma assoggetta il debitore stesso ad un controllo relativamente alla sua attività patrimoniale» (p. 49). Tale diritto di garanzia sorgerebbe fin dal nascere del credito e attraverserebbe, a suo dire, due distinte fasi, manifestandosi nella prima quale «controllo gestorio»; nella seconda come diritto di aggressione del patrimonio del debitore, ovvero quale «diritto ad ottenere l'oggetto, o quanto meno il valore dell'oggetto della prestazione dovuta, ove la prestazione medesima non venga dal debitore, o da altri per lui, eseguita». Non condivideva l'idea che il creditore fosse titolare di un diritto di controllo gestorio C. GANGI., *Debito e responsabilità nel nostro diritto vigente*, in *Riv. dir. civ*., 1927, p. 543, il quale rilevava che l'intervento del creditore sul patrimonio del debitore non è ammesso se non sotto determinate condizioni. Recentemente, ha sostenuto che il creditore goda di un diritto di controllo gestorio sull'attività del debitore L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., in particolare p. 41. Sull'ingerenza del creditore in ordine alle scelte del debitore v., altresì, F. CRISCUOLO, *Azioni di garanzia e autonomia del debitore*, in *Interessi e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile*, a cura di R. Di Raimo, *Collana Quaderni della Rassegna di diritto civile*, diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2006, p. 417 ss., secondo cui i poteri di controllo sul patrimonio del debitore di cui è titolare il creditore non sono assistiti da strumenti di tutela che consentano di qualificarli in termini di posizioni soggettive autonome, ma soltanto come interessi strumentali rispetto a quello all'adempimento. Nello stesso senso v., anche, R. DI RAIMO, *Forme di controllo e profilo funzionale dei poteri dispositivi sul patrimonio (tra regole dei rapporti e regole dell'attività)*, in *Rass. dir. civ*., 2004, p. 319 ss.; C. MIRAGLIA, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol, XXVII., Roma, 1991, p. 7 ss., la quale afferma che «il potere di ingerenza del creditore non di discende da una situazione di preminenza qualificabile come diritto soggettivo autonomo dal diritto di credito, poiché ad esso non fa riscontro nella posizione debitoria alcun obbligo correlativo». Più di recente T. SICA, *Il debitore "eterodiretto". Contributo alla teoria del rapporto obbligatorio*, Pisa, 2022.

[149] In tal senso A. CICU, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano, 1948, p. 232, ha affermato che «dovere di prestazione e dovere di conservare la garanzia patrimoniale sono ambedue elementi dell'obbligazione, e correlativamente diritto alla prestazione e diritto alla conservazione elementi del credito». Condivide il medesimo pensiero F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 61, secondo il quale «del principio della responsabilità illimitata, è parallelo quello della integrità del patrimonio del debitore, che dà luogo ad un dovere del debitore medesimo», a cui corrisponde il diritto del creditore a non vederla compromessa. L'A. ha però avvertito che tale principio funziona nei limiti dell'interesse satisfattorio del creditore, poiché, in caso contrario, «si dovrebbe giungere alla conseguenza che chi ha un debito non possa disporre neppure di parte dei propri beni, ovvero che il creditore abbia una sorta di diritto reale sui beni del debitore». Dello stesso parere anche E. BETTI, *Teoria*

conseguente obbligo di astensione dal compimento di atti che potrebbero diminuire la propria garanzia [150].

Tale ricostruzione, però, non appare condivisibile.

Come già ampiamente rilevato in dottrina, la disciplina dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale conduce all'esclusione di un siffatto obbligo [151]. Tali disposizioni dimostrano che, affinché il creditore possa legittimamente ricorrere ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non è sufficiente che il debitore disponga dei propri beni in modo da determinare una semplice diminuzione del suo patrimonio. Occorrono, infatti, ulteriori presupposti costituiti, unitamente al pregiudizio delle ragioni del creditore, nel caso dell'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c., dal *consilium fraudis* del debitore nonché dalla *partecipatio fraudis* del terzo acquirente (qualora l'atto di disposizione sia a titolo oneroso) [152] ovvero, per quanto concerne l'azione

---

generale dell'obbligazione, Vol. II, *Struttura dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953, p. 175 ss.

[150] Seppur negando che il creditore sia titolare di un diritto di garanzia sul patrimonio del debitore, L. COSATTINI, *La revoca degli atti fraudolenti*, Padova, 1940, p. 91, aveva ritenuto sussistente in capo al debitore un obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale, in funzione di un eventuale esecuzione. Per giungere a tale conclusione, l'A. si era interrogato sulla *ratio* e sulla struttura della revocatoria fallimentare, rinvenendone il fondamento nell'illegittimità dell'atto compiuto dal debitore «in quanto è stato posto in essere da persona che non aveva più il diritto di disporre delle proprie attività; si fa così riferimento alla violazione di un'indisponibilità patrimoniale. Partendo dalla considerazione che, dal punto di vista del fondamento della revoca, non c'è nessuna differenza tra quella ordinaria e quella fallimentare, l'A. concludeva nel senso che, anche con riferimento alla revocatoria ordinaria, dovesse ritenersi esistente un obbligo del debitore di non disporre del suo patrimonio.

[151] Secondo R. NICOLÒ, *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di V. Scialoja, G. Branca, Milano, 1953, p. 4, «se con l'espressione "garanzia patrimoniale" la legge avesse voluto alludere al c.d. diritto di garanzia del creditore sui beni del debitore, si sarebbe allora dovuto distinguere tra il sequestro, che sarebbe veramente un mezzo di conservazione, e la revocatoria e la surrogatoria, che sarebbero invece mezzi di realizzazione specifica del diritto di garanzia, dato che per il loro effetto vi sarebbe la reintegrazione piena del diritto violato. Invece la qualifica unitaria adottata dalla legge dimostra che tutti questi istituti hanno una funzione conservativa nel senso che tendono a prevenire una lesione irreparabile del diritto di credito e a conservare la posizione dei beni del creditore che sono necessari e sufficienti per la realizzazione coattiva del credito».

[152] Si è molto discusso in dottrina in ordine al fondamento dell'azione revocatoria. La dottrina maggioritaria ritiene che quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito il fondamento debba essere ravvisato in un illecito – (di tipo extracontrattuale) – compiuto dal disponente a danno del creditore. Qualora, invece, l'atto di disposizione sia successivo, l'inefficacia dell'atto

surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., una situazione patrimoniale tale da mettere concretamente in pericolo il soddisfacimento del credito [153] e, infine, con riferimento al sequestro conservativo, di cui agli artt. 2905 e 2906 c.c. e art. 671 c.p.c., il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito [154].

Non si ritiene, ovviamente, che il debitore – su cui grava la responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c. – goda di una libertà incondizionata

---

dispositivo dovrebbe essere rinvenuto nell'attenuazione del potere dispositivo in capo al debitore. In tal senso C.M. BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 2012, p. 486 ss., a cui avviso l'azione revocatoria persegue la funzione di conservare la garanzia generica contro gli atti di disposizione che aggravano l'eventualità dell'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il creditore. Nello stesso senso anche G. MONTELEONE, *Profili sostanziali e profili processuali dell'azione surrogatoria. Contributo allo studio della responsabilità dal punto di vista dell'azione.*, Milano, 1975, p. 83-84; R. NICOLÒ, *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 195.

Secondo una differente ricostruzione, invece, l'inefficacia dell'atto di disposizione discenderebbe dalla natura illecita del comportamento del debitore (indipendentemente dall'esistenza di una qualsiasi limitazione del suo potere dispositivo). Tra i principali esponenti di questa teoria si ricordano A. BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001, p. 18 ss.; C. COSSU, *Revocatoria ordinaria (azione)*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, XVII, Torino, 1999, p. 455; L. BIGLIAZZI GERI, *Revocatoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1992, p. 2; U. NATOLI, *voce Azione revocatoria. Revocatoria ordinaria*, in *Enc. dir.* IV, Milano, 1959, p. 889.

[153] Per un approfondimento v. S. PATTI, *L'azione surrogatoria*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di P. Rescigno, XX, Torino, 1985, p. 140, il quale ha chiarito che l'intervento surrogatorio del creditore è legittimo soltanto in presenza del suo interesse conservativo. Tale interesse si configura quando il pericolo di insolvenza ed il comportamento omissivo del debitore fanno prevedere un danno alle ragioni del creditore. Sul pericolo di insolvenza si è concentrato anche G. GIAMPICCOLO, *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1959, p. 951 ss., secondo cui il creditore avrebbe sempre interesse a vedere incrementato, o per lo meno non diminuito, il patrimonio del debitore in quanto «più larga è infatti la garanzia patrimoniale, più sicura è, per ogni anche lontana evenienza, la realizzazione del credito. Tale interesse però diviene un interesse protetto e giustifica la cautela, solo quando si profili per il creditore un pericolo effettivo di lesione al suo diritto, e cioè un pericolo di insolvenza del debitore. Finché, dunque, il patrimonio di quest'ultimo è in condizioni di garantire un adempimento quantitativamente e qualitativamente esatto della prestazione dovuta, non v'è luogo a possibile intervento del creditore».

[154] Secondo l'art. 671 c.p.c. i presupposti del sequestro conservativo sono rappresentati dalla sussistenza di un credito (il c.d. *fumus boni iuris*) e dal fondato timore di perdere la relativa garanzia (il c.d. *periculum in mora*). In generale, sul sequestro conservativo v. M. CANTILLO, F. SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003; M. ZUMPANO, *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 112 ss.; M. FORTINO, *Il sequestro conservativo tra garanzia del creditore e tutela del debitore*, Milano, 1988, p.104 ss.

nel disporre del suo patrimonio [155]. In caso contrario, infatti, la legge non riconoscerebbe al creditore un potere di controllo sull'operato del debitore [156], nonché di reazione all'esercizio del potere dispositivo di quest'ultimo ogni qualvolta ricorrano i presupposti stabiliti dagli artt. 2900 c.c., 2901 c.c., 2905 c.c. e 671 c.p.c. Piuttosto, in termini generali, appare condivisibile la posizione di quell'autorevole dottrina per la quale la responsabilità patrimoniale determina «una limitazione condizionata» del potere dispositivo del debitore: quest'ultimo è libero di disporre dei suoi beni fin tanto che il suo comportamento non vada ad integrare i presupposti che legittimano la reazione del creditore a preservarsi dalla dispersione della garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio [157].

Con riferimento alla disciplina del sovraindebitamento, pertanto, più che un obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale, il legislatore sembrerebbe avere previsto un onere di diligenza in favore del debitore che, qualora non versi in colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, potrà beneficiare dell'esdebitazione.

Con l'introduzione di un giudizio di valutazione della condotta osservata dal debitore nella fase genetica del rapporto obbligatorio, anch'essa funzionale a garantire la conservazione della garanzia patrimoniale in quanto finalizzata a evitare l'assunzione di debiti con alta probabilità di inadempimento, il legislatore del CCI sembrerebbe avere voluto completare il disegno finalizzato a controllare e rendere più efficiente ogni fase del rapporto obbligatorio, da quella genetica a quella esecutiva, sino a quella della crisi e dell'inadempimento [158].

---

[155] Sono, invece, di questo avviso A. BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, cit., p. 20 ss., M. FORTINO, *Il sequestro conservativo tra garanzia del creditore e tutela del debitore*, cit., p. 71 ss.

[156] In ordine alla sussistenza del potere di controllo v. L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., p. 60, secondo la quale «Il creditore "sorveglia" l'entità degli atti che il debitore compie sul proprio patrimonio, e quando questi appaiano pregiudizievoli, anche solo in potenza, agisce per la realizzazione di effetti che si caratterizzano per l'essenziale efficacia relativa».

[157] Giungono a tale conclusione A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 148 ss.; V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 498, per il quale le forme di tutela dell'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale che l'ordinamento offre al creditore si risolvono sempre in «limiti all'agire patrimonialmente rilevante del debitore»; G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. di dir. civ.*, a cura di R. Sacco, Torino, 2011, p. 33, secondo il quale è possibile configurare un divieto a che l'alterazione del patrimonio del debitore giunga a un livello tale da compromettere la soddisfazione dell'interesse del creditore.

[158] Deve qui condividersi il pensiero di A. NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, Milano, 2021, p. 7, secondo il quale «l'obbligo di diligenza assume una nuova funzione con riguardo alla conservazione della garanzia patrimoniale».

13. Tentativi ricostruttivi di un modello astratto di «buon debitore professionale»

Si tratta, adesso, di provare a verificare in quali ipotesi potrebbe configurarsi una «colpa grave» in capo al debitore, preclusiva del beneficio esdebitativo.

Si muoverà da un concetto unitario di diligenza che, tuttavia, nel giudizio sulla colpa, terrà in adeguata considerazione le cognizioni e le abilità tecniche proprie della natura dell'attività svolta [159]. È bene, tuttavia, mettere in evidenza che propendere per una determinazione della misura dello sforzo dovuto dal debitore che abbia riguardo alla tipologia dei diversi rapporti non vuol dire demandare al giudice la determinazione della diligenza richiesta. La misura dello sforzo dovuto, infatti, è sempre determinata in via astratta, senza riguardo alle condizioni concrete del debitore [160]. Pertanto, per individuare gli astratti modelli di condotta ai quali rapportare la concreta condotta osservata dal debitore rileverà l'attività professionale ovvero consumeristica svolta dal debitore.

D'altronde, l'obiettivo regolatorio e di efficienza del mercato non può prescindere dal graduare il giudizio di colpa in relazione alle differenti conoscenze proprie di ogni modello astratto di riferimento.

Si proverà, allora, a isolare tre modelli di debitore, rispetto allo svolgimento dell'attività professionale in una società di capitali, in una società di persone ovvero quanto all'attività consumeristica.

Se si analizza la disciplina di diritto generale, infatti, il grado di diligenza richiesto agli amministratori è modulato in maniera differente in ragione dei modelli organizzativi societari prescelti.

In particolare, con riferimento alle società di capitali, anche se unipersonali e a responsabilità limitata semplificata, il grado di diligenza

---

[159] Si aderisce al pensiero dottrinale che ricostruisce in forma unitaria il concetto di diligenza, per cui, all'interno della previsione dell'art. 1176 c.c., il contenuto del comma 2 non è una norma a sé stante, ma rileva come una (mera) variante di quanto previsto al comma 1, ovvero come un'applicazione particolare della regola generale; la *ratio* del comma 2 è, quindi, che alle prestazioni tecnico-professionali si applichi (sempre) il criterio della diligenza di cui al comma 1 adattato nel senso di riferirsi al concetto di diligenza quale "regola-tecnica", ossia "perizia". In tal senso C. Castronovo, *La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni*, in *Europa dir. priv*., 9, 2008, p. 12, secondo il quale «Quella dell'art. 1176, 2° co., … non è una specie di diligenza, quanto l'assunzione, accanto a quest'ultima, della perizia o capacità professionale a ulteriore requisito dell'esattezza della prestazione», altresì, Id., voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, p. 4 ss. Così anche A. Di Majo, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in *Commentario del codice civile,* a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, 1988, p. 430.

[160] In tal senso A. Di Majo, *Delle obbligazioni in generale*, cit., p. 428.

richiesto all'amministratore nell'esecuzione della prestazione non può che fare riferimento all'art. 1176, comma 2 c.c.[161]; è lo stesso codice, infatti, all'art. 2392, comma 1, c.c. a prevedere la «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico»[162]. Il grado di diligenza professionale *ex* art. 1176, comma 2, c.c., per quanto non espressamente richiamato nell'art. 2476 c.c., è estensibile anche agli amministratori di srl[163].

Il modello di buon amministratore di una società di capitali che emerge dalla normativa è, pertanto, rappresentato da un soggetto diligente, che possiede la perizia[164] per lo svolgimento dell'incarico di amministratore e che, qualora deficitario, ricorre a soggetti terzi professionisti per colmare tali lacune.

Tuttavia, è necessario tenere presente che il giudizio di valutazione della condotta dell'amministratore ai fini dell'esdebitazione della società di capitali (così come della società di persone) deve essere tenuto

---

[161] In generale sul tema della diligenza e delle regole di responsabilità del mandatario professionale G. Di Rosa, *Il mandato (artt. 1710-1730)*, in *Comm. cod. civ*., fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2017, in part. p. 9 ss.

[162] In tal senso L. Delli Priscoli, *Modelli societari. La responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, in *treccani.it,* osserva che «il nuovo art. 2392 c.c., stabilendo che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, sembra ricondurre la responsabilità degli amministratori delle società per azioni a quella di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., sancendo di conseguenza il principio che la diligenza dovrà essere adeguata alle dimensioni della società e alla natura dell'incarico: quanto più la società è grande e contrae obbligazioni di rilevante quantità e qualità, tanto più l'amministratore dovrà avere la capacità tecnica di controllare che la società sia in grado di tener fede alle obbligazioni contratte».

[163] Così C. Pallaoro, *Profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giur. comm.,* 2009, II, p. 702; S. Ambrosini, *Commento all'art. 2476 c.c.*, in *Società di capitali: commentario*, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1591; F. De Angelis, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc*., 2003, p. 480.

[164] La questione in ordine alla sussistenza della perizia in capo all'amministratore di società è particolarmente complessa. Inclinano per la soluzione positiva U. De Crescienzo, *La responsabilità degli amministratori*, in *Le nuove s.p.a.*, a cura di O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna, 2010, p. 823, secondo cui quand'anche la perizia non costituisca un autonomo canone per la valutazione della responsabilità di un amministratore, costituisce sicura mancanza di diligenza la circostanza in cui l'amministratore, pur consapevole della propria mancanza di perizia, operi scelte senza adottare rimedi opportuni alle sue carenze cognitive; T. Delli Priscoli, *Modelli societari. La responsabilità degli amministratori di s.p.a*., cit., p. 5-6 il quale fornisce anche un'ampia ricostruzione delle svariate posizioni dottrinali in merito alla perizia richiesta all'amministratore di srl.

distinto da un eventuale giudizio di responsabilità della colpa dell'amministratore nello svolgimento della sua attività.

Nel primo caso la diligenza dell'amministratore (rapportata al modello astratto di «buon amministratore di società di capitali» sopra riportato) deve essere valutata con minore rigore. La normativa sull'esdebitazione, infatti, richiede che la società (e per essa l'amministratore) non abbia agito con colpa grave nella formazione del sovraindebitamento; per contro, nei confronti della società, dei soci e dei terzi l'amministratore dovrà rispondere anche per negligenza, valutata con maggiore rigore stante la professionalità dell'incarico svolto.

Tenuto conto delle superiori conclusioni, potrebbero ricorrere gli estremi per la concessione dell'esdebitazione alle società ogni qualvolta il sovraindebitamento dell'impresa è dipeso da fattori esterni (crisi economica) ovvero scelte imprenditoriali sostenibili ma rivelatisi fallimentari (secondo la regola business judgement rule [165]) anche

---

[165] Ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato Cass., 16 febbraio 2023, n. 4849, in *Onelegale*, osserva che «all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità *ex* art. 2392 c.c., di "aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico" (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che, sulla base di quella stessa elaborazione, si è precisato che "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)", "anche se presentino profili di rilevante alea economica". In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate *ex ante*, risultino manifestamente avventate ed imprudenti (cfr. Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2975 del 2020)». Costituisce, invece, terreno di fervente dibattito dottrinale l'applicazione (o meno) della *business judgemet rule* con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili dell'impresa. In senso favorevole, tra gli altri, N. Abriani, A. Rossi, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 396 ss.; L. Benedetti, *L'applicabilità della business judgement rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 413, ss.; R. Formisani, *Business judgement rule e assetti organizzativi: incontri (e scontri) in una terra di confine*, in *Riv. dir. soc.*, 2018, p. 478 ss. In senso contrario, *ex multis*, E. Ginevra, C. Presciani, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 1209 ss.; P. Montalenti, *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 62 ss.; A. Mirone, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedura di allerta*, in *Osservatorio di dir. comm.*, 1, 2020, p. 13 ss., ove anche ulteriori riferimenti bibliografici; altresì, M. Fabiani, *Dai finanziamenti alla adeguatezza dell'assetto finanziario della società*, in *Il fallimento*, 2021, 10, p. 1321 ss., il quale ritiene che non vi sia un dovere per gli amministratori di strutturare la società in modo adeguato sotto un profilo

se l'amministratore non ha immediatamente adottato tutte le regole societarie finalizzate a gestire la perdita del patrimonio e a dotarsi delle strutture organizzative pienamente adeguate alla natura dell'impresa, volte a evidenziare l'emersione della crisi [166].

Ovviamente, qualora l'amministratore abbia omesso di dotare la società di una adeguata struttura organizzativa ovvero abbia posto in essere operazioni economiche avventate ovvero abbia ritardato la gestione della situazione di sovraindebitamento, aggravando in modo rilevante le perdite, si configurerà, comunque, un'ipotesi di colpa grave in capo alla società che precluderà la concessione dell'esdebitazione.

Il modello astratto di riferimento previsto dal legislatore del codice civile sembrerebbe differente con riferimento alle società di persone.

In queste ultime, infatti, il grado di diligenza richiesto agli amministratori (che – salvo diversa pattuizione – coincidono con i soci), dovrà essere ispirato all'art. 1176, comma 1, c.c. In tale ipotesi, infatti, l'art. 2260, comma 1, c.c. rinvia espressamente alle norme sul mandato e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia *ex* art. 1710, comma 1 c.c.

Ciò, tuttavia, non significa che, oggi, il legislatore, non richieda agli amministratori di società di persone, per quanto solitamente di piccole dimensioni, cautele specifiche per lo svolgimento dell'incarico.

In tal senso, infatti, il neo introdotto art. 2086, comma 2 c.c., con la tecnica normativa della «clausola generale speciale» [167], parifica gli obblighi degli amministratori di ogni modello societario in ordine all'istituzione di assetti societari e organizzativi idonei a fare emergere tempestivamente la crisi e preservare la continuità aziendale [168].

Pertanto, il modello astratto di «buon amministratore di società di persone», per quanto non presupponga il requisito della perizia in capo agli amministratori, tuttavia richiede una cura e una prudenza nello svolgimento dell'incarico proporzionali alla dimensione della società.

Saranno, per esempio, ostativi alla concessione dell'esdebitazione l'assoluta omissione di assetti organizzativi adeguati all'impresa, l'utilizzo dei beni sociali per finalità personali, la reiterata omissione nel pagamento dei tributi verso l'erario (con il contestuale pagamento

---

finanziario quanto, piuttosto, un dovere di monitoraggio dell'assetto finanziario, anche alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi.

[166] Ci si riferisce, per esempio, al rispetto degli obblighi imposti nel caso di perdite del capitale sociale previsti dagli artt. 2482 bis, ter, c.c.

[167] L'espressione è di P. MONTALENTI, *Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (I parte) – Le nuove clausole generali nel Codice della crisi*, in *Giur. it*., 2023, 6, p. 1434, che fa riferimento a «clausole generali sì ma connotate da una specificità particolare, in ragione della peculiare complessità di numerosi istituti».

[168] Tanto è vero che, con riferimento alle società di persone, l'art. 2257 c.c., così come modificato dall'art. 377 CCI, prevede che «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori».

di altri debiti [169]), l'omessa adozione di attività finalizzate a risolvere una crisi conclamata.

Per contro, potrebbe non configurarsi una colpa grave nel caso di ricorso al credito in assenza dei requisiti di merito creditizio qualora l'ente finanziatore abbia, comunque, concesso il finanziamento, ma di questo si darà conto nei paragrafi che seguono. Tuttavia, proprio l'assenza di perizia in capo agli amministratori delle società di persone dovrebbe escludere che a costoro si richieda la rigorosa percezione dello stato finanziario, anche prospettico, della propria attività.

Si rileva, altresì, che le condizioni soggettive dovranno sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, in favore dei quali si ripercuotono gli effetti esdebitativi (con riferimento al solo debito afferente alla società) ai sensi dell'art. 278, comma 5 CCI [170].

Non potrà, allora, concedersi l'esdebitazione della società di persone qualora le condizioni soggettive difettino anche rispetto a uno solo dei soci illimitatamente responsabili. Chiaramente, ciò non preclude al singolo socio di ottenere personalmente l'esdebitazione per la porzione debitoria estranea a quella derivante dall'attività professionale della società, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCI.

Le medesime conclusioni alle quali si è giunti con riferimento alle società di persone potrebbero estendersi anche all'imprenditore individuale.

Dal codice civile non emergono indici particolari per la configurazione di un modello di «buon imprenditore individuale».

Tuttavia, la necessità che anche per lo svolgimento di tale attività, pur sempre professionale, si richieda cura e prudenza emerge dal CCI. Infatti, sebbene per l'imprenditore individuale non valgano gli obblighi

---

[169] In tal senso, per quanto con riferimento al sovraindebitato totalmente incapiente, v. Trib. Ivrea 1 agosto 2023, in *ilcaso.it*, secondo il quale vi è colpa grave in presenza di «una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista OCC nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (Irpef, IVA, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni».

[170] Secondo F. Lamanna, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (III)* Milano, 2019, p. 69, tale previsione è motivata, con riferimento ai legali rappresentanti, dal fatto che essi costituiscono la *longa manus* della società, e con riferimento ai soci illimitatamente responsabili, dal momento che la liberazione dai debiti pregressi per una società produce i suoi effetti anche nei confronti di questi ultimi *ex* art. 278, comma 5 CCI. Per A. Fabbi, *commento sub. art. 278*, in *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 1423, «Si preserva al contempo – ciò che è quanto mai evidente per l'imprenditore collettivo – l'assoluta centralità della sfera soggettiva, sola giustificazione alla deroga del principio dell'art. 2740 c.c.».

previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. (limitati ai soli imprenditori collettivi e societari), ai sensi dell'art. 3, comma 1, CCI l'imprenditore individuale è tenuto ad adottare «misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi» e ad «assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte». Non sembrerebbero, infatti, sussistere significative differenze tra la previsione dell'art. 2086, comma 2 c.c. e quella di cui all'art. 3, comma 1 CCII, fatta eccezione che per la parametrazione degli obblighi alla dimensione dell'impresa (collettiva o individuale) [171].

Ovviamente, nel caso del piccolo imprenditore *ex* art. 2083 c.c. (per es. coltivatore diretto, piccolo commerciante) il giudizio di colpa dovrà svolgersi con minor rigore stante la limitatezza dimensionale dell'impresa.

Si potrebbe, allora, ipotizzare colpa grave per l'imprenditore individuale nel caso in cui non siano state adottate misure idonee a fare emergere la crisi quando ci si trovi innanzi a un imprenditore individuale strutturato [172].

Per contro, quando l'imprenditore individuale ricorre solo al lavoro proprio, e con un fatturato contenuto (per esempio entro il limite previsto per l'applicazione del regime di tassazione agevolato), appare

---

[171] In tal senso R. RORDORF, *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 2021, 5, p. 589 ss., per il quale «Giacché, però, pure l'imprenditore individuale deve porsi in condizione di percepire tempestivamente i possibili sintomi di crisi, è intuitivo che anch'egli dovrà dotarsi di strumenti organizzativi che gli consentano di farlo, mediante un adeguato monitoraggio dell'andamento della sua impresa, e che lo pongano perciò in condizione di avere una pronta percezione degli eventuali pericoli che minacciano la continuità aziendale: sicché nuovamente finisce coll'appannarsi e perdere rilievo la distinzione tra i doveri gravanti sull'imprenditore individuale e sugli amministratori di un'impresa operante in forma collettiva. L'imprenditore, individuale o collettivo che sia, oltre a doversi mettere in grado di percepire precocemente i sintomi delle crisi, deve altresì assumere tempestivamente le iniziative necessarie a farvi fronte. Le minime differenze lessicali che, a tal proposito, si rinvengono confrontando la parte finale dei commi 1 e 2 dell'art. 3 CCI non sembrano significative: le iniziative necessarie a fare fronte alla crisi, di cui si parla nel comma 1, non sono diverse, con ogni evidenza, dalle "idonee iniziative" menzionate nel comma 2». Sull'argomento v. anche S. AMBROSINI, *L'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato*, in *Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020, p. 434 ss.; nonché P. MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta*, in *La Nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, p. 482 ss.

[172] Si potrebbe, per esempio, ritenere strutturato un imprenditore individuale che faccia ricorso ad oltre 20.000,00 euro di lavoro subordinato., limite massimo previsto per mantenere il regime della tassazione forfettaria agevolata, ovvero che abbia un fatturato superiore al limite della tassazione agevolata (euro 65.000,00 annui).

irragionevole catalogare come «colpa grave» l'assenza di misure organizzative per l'emersione della crisi che, francamente, comportano costi difficilmente compatibili con il minimo ricavato dell'impresa. In quest'ultima ipotesi la colpa grave potrebbe emergere qualora l'imprenditore individuale sia rimasto inerte nonostante le segnalazioni di emersione dello stato di crisi da parte dei creditori qualificati *ex* art. 25 novies, comma 1, CCI [173] e, al contempo, abbia destinato il denaro ricavato a spese voluttuarie o, comunque, abbia aggravato il sovraindebitamento in modo rilevante.

14. Tentativi ricostruttivi del modello astratto di «buon debitore consumatore». Il superamento del modello del consumatore medio razionale

In ultima analisi, si proveranno a ricercare idonei indici normativi finalizzati ad individuare il modello astratto di «buon consumatore». Attesa l'estraneità del consumatore alle dinamiche del codice, si valorizzeranno le fonti di origine comunitaria.

Un rilevante parametro di riferimento sembrerebbe costituito dal concetto di «consumatore medio», elaborato per la prima volta nella direttiva n. 2005/29 in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole [174]. Anche se la direttiva non fornisce una precisa

---

[173] Secondo l'art. 25 novies CCI «L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore …: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, …, superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000; d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000».

[174] Per esempio nell'art. 5, comma 2 lett. b della direttiva n. 2005/29 UE si legge che «Una pratica commerciale è sleale se è b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del

nozione di consumatore medio, questa emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, per svariati anni, lo ha definito come colui che «is *reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect*», cioè come un soggetto in grado di acquisire in ogni circostanza le informazioni necessarie (ad esempio leggendo l'etichetta di un prodotto), di elaborarle e di dare un giudizio sul loro valore [175].

Inizialmente, pertanto, la ricostruzione di consumatore medio coincideva – nonostante le perplessità della più autorevole dottrina che ravvisava in essa una nozione più deontologica che aderente alla realtà [176] – con quella di consumatore razionale, soggetto dotato di un livello di attenzione particolarmente elevato, avveduto e informato, tipico *homo oeconomicus* protagonista del pensiero neo liberale [177].

Conformemente a tali considerazioni la legge n. 3/2012 assumeva come parametro per giudicare la diligenza osservata dal debitore proprio il consumatore medio razionale.

L'originario art. 12-bis, comma 3 legge n. 3/2012 [178] – ai fini

---

consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 «È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

[175] In tal senso v. Corte Giust. U.E., 6 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, in Racc., p. I – 4657; Corte Giust. U.E., 6 luglio 1995.

[176] Esprimono perplessità sul punto B.B. DUIVENVOORDE, *The consumer benchmark in the Unfair Commercial Practices Directive*, Overijssel, 2014; ID., *The Protection of Vulnerable Consumers under the Unfair Commercial Practices Directive*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2013, 2, p. 69; N. GALGANO ZORZI, *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contr. Imp. Europa*, 2010, p. 615 ss.; M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 54.

[177] Per un inquadramento sistematico del concetto di consumatore medio v., in particolare, A. BARBA, *La sistematica del consumatore medio*, in *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, Torino, 2021, p. 277 ss.

[178] Testualmente, l'art. 12 bis prevedeva che «Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché ì dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità».

dell'omologa del piano del consumatore – prevedeva, infatti, il c.d. «triplice test della meritevolezza» in capo al consumatore, ossia:

1) non avere assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (si tratta di un parametro soggettivo, facendo riferimento a una situazione di mera consapevolezza);
2) oppure non avere colposamente determinato il sovraindebitamento (si tratta di un parametro oggettivo, atteso che il debitore ha causato il sovraindebitamento con una condotta specifica, individuabile e perciò sanzionabile);
3) ovvero non avere fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (si tratta di un parametro misto in quanto, se la sproporzione tra il debito contratto e il patrimonio del debitore è un fatto oggettivo, è altrettanto rilevante la percezione soggettiva che il debitore ha di questa sproporzione).

A ben vedere, tuttavia, il primo parametro coincideva con il terzo, perché la mancanza della ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni che hanno dato vita al sovraindebitamento coincideva con l'essersi fatti prestare denari nella consapevolezza dell'insufficienza dei mezzi per poterli restituire.

Sostanzialmente, quindi, i parametri ostativi alla concessione dell'esdebitazione si riducevano a due:

1) aver determinato con colpa le cause del sovraindebitamento;
2) essere stati consapevoli circa la mancanza dei mezzi di restituzione del debito. Entrambi i presupposti ruotavano attorno a un fulcro comune, implicando cioè che il consumatore, il quale conosceva la propria condizione di sovraindebitamento e che, ciononostante, assumeva nuovi debiti non si era comportato in modo diligente e, quindi, non poteva usufruire della procedura semplificata del piano del consumatore.

Dalla lettera del dato normativo sembrava emergere l'irrilevanza della causa del sovraindebitamento; veniva, infatti, equiparata la condizione dei consumatori che assumevano nuovo debito per far fronte ai bisogni della famiglia o che erano «strozzati» dall'usura dei tassi dei finanziamenti già contratti, alla condizione di coloro che assumevano nuovo debito per compiere delle operazioni rischiose o per l'acquisto di beni superflui.

Del pari, era irrilevante il grado della colpa che aveva contraddistinto la condotta del consumatore; che si trattasse di colpa lieve o di colpa grave nulla cambiava atteso che la consapevolezza della situazione di sovraindebitamento da parte del consumatore elideva qualsiasi possibilità di accoglimento della proposta.

In altri termini, difettava qualsiasi valutazione etica della condotta del consumatore.

Una tale interpretazione del dato letterale – aspramente criticata da una parte della dottrina [179] – impediva al consumatore di buona fede, ma consapevole di ciò che stava accadendo, di accedere alle procedure di sovraindebitamento, perché intrappolato in un parametro soggettivo ineludibile, cioè la consapevolezza dell'agire.

Per poter considerare non in colpa il sovraindebitato occorreva, pertanto, che (a parte il caso degli incapaci d'intendere e di volere e dei minorenni) lo stato di sovraindebitamento fosse stato causato da eventi futuri e imprevedibili al momento della contrazione del debito, che avevano compromesso "incolpevolmente" la situazione patrimoniale del debitore: la teoria c.d. dello "shock" esogeno (il caso classico è rappresentato dalla perdita imprevedibile del posto di lavoro, dal sorgere di una malattia, dal divorzio, ecc.).

Anche la giurisprudenza, fatte salve alcune fughe in avanti e, in un certo senso, pionieristiche, finalizzate a valorizzare talvolta gli aspetti solidaristici alla base del sovraindebitamento [180], altre volte il *deficit* dell'informazione del consumatore, non supportato dall'ente finanziatore al momento della contrazione del nuovo finanziamento [181], tendeva – almeno inizialmente – a condividere una posizione aderente all'interpretazione letterale dell'art. 12 bis, comma 3, legge n. 3/2012. Si riteneva ragionevole, infatti, conciliare la notevole compressione dei diritti dei creditori determinata dal piano del consumatore con il riconoscimento di un ruolo dirimente, rispetto all'omologazione del piano, al requisito della diligenza del consumatore nell'assunzione dei debiti causativi del suo stato di crisi da sovraindebitamento [182].

---

[179] Il riferimento è, in particolare a G. LIMITONE, *La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento. In margine ai decreti di Trib. Ferrara 7 aprile 2021 (ilcaso.it 23 aprile 2021 n. 25180), Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021 (Dirittodellacrisi.it, 2021, Sez. Merito) e Trib. Catania 5 marzo 2021,* in *ilcaso.it,* 30 marzo 2021, secondo il quale «così ragionando si sono tenuti fuori dall'area applicativa della legge proprio e non solo quei soggetti per i quali la legge è stata scritta, come appunto gli usurati, ma anche i padri di famiglia che hanno soltanto subito l'incremento del costo della vita, senza colpa e senza alcun loro comportamento efficiente, cioè la maggior parte dei casi di sovraindebitamento».

[180] È questo il caso di Trib. Pistoia 28 febbraio 2014, in *Foro it*., I, 1, 2015, c. 321, con nota di A.M. PERRINO, e in *Banca borsa tit. cred*., 2, 2014, p. 537 ss., con nota di E. PELLECCHIA.

[181] Trib. Napoli 18 maggio 2018, in *ilcaso.it* e Trib. Napoli 21 dicembre 2018, in *Dejure*, hanno escluso la colpa del consumatore che ha contratto un finanziamento affidandosi alla capacità del finanziatore professionale di valutare la propria attitudine restitutoria.

[182] Così Trib. Novara 25 luglio 2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017; Trib. Treviso 25 gennaio 2017; Trib. Udine 4 gennaio 2017; Trib.

Una tale interpretazione, per quanto condivisibile sotto un profilo letterale, destava però, perplessità dal punto di vista teleologico per una molteplicità di profili [183].

Ritenere, infatti, che il consumatore sia *sic et simpliciter* in grado di apprezzare e valutare la propria esposizione debitoria significa àncorarsi a una visione del consumatore quale «imprenditore di se stesso» e, soprattutto, quale agente razionale del mercato; ciò che non è, tuttavia, corrispondente alla realtà.

Per altro verso, ritenere ostativa all'accesso alla procedura del piano del consumatore la consapevolezza del proprio stato di sovraindebitamento sembrerebbe stridere con la rubrica della legge n. 3/2012 che detta «Disposizioni in materia di usura e di estorsione». Un soggetto che subisce usura e/o estorsione è senz'altro consapevole del proprio stato di sovraindebitamento.

In ultimo, una tale interpretazione restringeva in modo rilevante la platea non solo dei soggetti legittimati all'accesso al piano dei consumatori, ma anche al fine dell'ottenimento degli effetti esdebitativi. Si trattava, ovviamente, di un risultato non auspicato dal legislatore comunitario.

15. L'attuale modello di consumatore medio «reale»

Le perplessità sopra esposte venivano confermate dalla relazione illustrativa al CCI [184] che, in un'ottica chiaramente orientata ad ampliare

---

Rovigo 13 dicembre 2016; Trib. Larino 24 maggio 2016; Trib. Torino 30 settembre 2015, tutte in *Dejure*; Trib. Novara 25 luglio 2017, in *Ilfallimentarista.it*.

[183] G. Limitone, *La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020*, cit., sostiene che «Al debitore non può farsi una colpa per il debito *sic et simpliciter*, cioè per la sproporzione consapevole, ma può imputarsi, invece, una responsabilità causativa del sovraindebitamento. Il grave rischio interpretativo, insito in questa sovrapposizione tra sproporzione e responsabilità, è quello di arrivare a negare l'accesso alla procedura a chi è sovraindebitato (*ex* art. 6, co. 2, nuovo testo) per il solo fatto di esserlo (*ex* art. 7, comma 2, nuovo testo), il che sarebbe ovviamente paradossale e da evitare. L'equazione pericolosa è questa: siccome ti sei indebitato in modo consapevolmente sproporzionato allora non puoi accedere alle procedure (previste proprio per chi si trova indebitato in modo sproporzionato)».

[184] Si riporta un ampio stralcio della Relazione al CCI, rinvenibile in *ilfallimento.it*, ritenuto particolarmente significativo al fine di comprendere la differente prospettiva del legislatore rispetto alla precedente legge n. 3/2012. Testualmente: «Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da

i potenziali destinatari dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e degli effetti esdebitativi – e così il più agevole ricollocamento sul circuito del consumo – ha espresso l'idea di «alleggerire» i requisiti soggettivi contenuti nell'art. 12 bis, comma 3, legge n. 3/2012, ritenendo ostativa all'esdebitazione la sola «colpa grave» (oltre che la mala fede e la frode) del consumatore (in tal senso v. l'art. 69 CCI con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata del patrimonio) [185].

Nonostante le richiamate innovazioni normative inizialmente una parte della dottrina ha sostenuto che, in buona sostanza, nulla sarebbe cambiato rispetto alla previsione contenuta nell'art. 12 bis, comma 3,

---

sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura. In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile)».

[185] L. MODICA, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 124, afferma – in modo condivisibile – che «a ben vedere il passaggio non è, come spesso capita di leggere, dalla meritevolezza all'assenza di colpa – posto che neanche nel vigore della legge n. 3/2012 veniva richiesto qualcosa in più dell'ordinaria diligenza e, specularmente, dell'assenza di colpa; il passaggio è semmai dall'assenza di colpa all'assenza di colpa grave».

legge n. 3/2012, atteso che, comunque, il giudice dovrà valutare la condotta osservata dal debitore [186].

Tale ricostruzione, criticata anche da autorevole dottrina [187], non appare condivisibile. Un conto, infatti, è ritenere ostativa all'esdebitazione la semplice colpa del consumatore e, quindi, la prevedibilità del proprio inadempimento, altro conto è ritenere ostativa la colpa grave, vale a dire un'inescusabile assenza di diligenza [188]. Non tenere in considerazione tale variazione significa svilire il dettato normativo e non comprendere il principale obiettivo affidato alla disciplina del sovraindebitamento, vale a dire la massimizzazione del reinserimento del debitore e, in particolar modo, del consumatore, sul mercato al fine di rafforzare i livelli della domanda.

A ciò si aggiunga che il modello astratto di riferimento del consumatore medio è, senz'altro, mutato. Come ormai noto grazie agli studi di *Behavioural economics law*, infatti, il consumatore è tendenzialmente affetto da un eccesso di ottimismo (c.d. *optimism bias*) che determina una sottostima dei rischi di inadempimento, di spese impreviste e di eventi avversi che incidono negativamente sulle proprie capacità di rimborso [189].

---

[186] In tal senso A. GHEDINI, M.L. RUSSOTTO, *La meritevolezza del debitore: ieri, oggi e domani*, in *ilcaso.it*, 18 febbraio 2021; L. D'ORAZIO, *Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere*, in *Fall.*, 2016, p. 1125 ss., in particolare p. 1127.

[187] Sostengono che la nuova normativa abbia segnato l'abbandono della meritevolezza L. MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *I Contratti*, 4, 2019, p. 472; S. DE MATTEIS, *L'interesse del debitore all'esdebitazione*, in R. BOCCHINI, S. DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 5, 2018, p. 656 ss.

[188] Prende atto del cambio di paradigma introdotto dal CCI anche Cass., 27 luglio 2023, n. 22890, in *Onelegale*, secondo cui «La L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della "meritevolezza", quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dal D.L. n. 137 del 2020, art. 4 ter, l'art. 12 bis, comma 2, non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. La L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2, lett. d) ter, oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode": tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati».

[189] La *Behavioral law and economics* si è focalizzata sui dati empirici

Il consolidamento di tali conclusioni ha condotto la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ad abbandonare il modello del consumatore razionale, avveduto e informato, per adottare un modello di consumatore medio maggiormente aderente alla realtà e, pertanto, generalmente affetto da *bias* cognitivi che ne distorcono la percezione della propria capacità patrimoniale e finanziaria [190].

Ci si potrebbe chiedere, allora, se la diligenza del consumatore possa rientrare nella *diligentia quam (in) suis*, così come rilevato da una parte della dottrina [191].

Plurime argomentazioni depongono per una risposta negativa.

Anzitutto, sotto un profilo teleologico, l'adozione di una *diligentia quam (in) suis* potrebbe elevare il grado di diligenza richiesto al consumatore tendendo in considerazione le cognizioni, anche culturali, di cui il consumatore particolare dispone. Il che potrebbe restringere, piuttosto che ampliare, la platea dei potenziali beneficiari, in contrasto con gli obiettivi di politica comunitaria.

Da un punto di vista sistematico, poi, verrebbe reintrodotta una declinazione della diligenza in concreto che è stata, ormai, abbandonata dall'ordinamento.

---

psicosociologici che attestano deviazioni prevalenti e sistematiche dai presupposti della razionalità economica e l'influenza dei *bias* cognitivi sul procedimento decisionale dei consumatori. In particolare, è ormai condivisa l'incidenza sulle decisioni del consumatore di forme di influenza di tipo cognitivo (per es. equità, invidia, altruismo, conformazione ai modelli sociali) le quali, teoricamente irrilevanti dal punto di vista della teoria della scelta razionale in quanto non rilevanti in termini di utilità marginale, si rivelino tuttavia significative in prospettiva di orientamento del comportamento del consumatore. Tra i primi studi condotti dagli organi comunitari sul tema, v. il *report* per la Commissione Europea *Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavioural Economics Perspective*, 2010, in *ec.europa.eu*. nonché il *report Testing of a Standardised Information Notice for Consumers on the Common European Sales Law*, 2013, disponibile al medesimo sito. Per un approfondimento sul tema dei *bias* cognitivi v. anche A. Davola, *Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori*, in *Contr. e imp.*, 2, 2017, p. 637 ss.

[190] Corte Giust. UE, 3 settembre 2020, n. 84/19, Profi Credit Polska SA c. QJ e altri, in *Pluris*, per cui «Al fine di valutare se le clausole vertenti sui costi posti a carico del consumatore rientrino o no nell'oggetto principale del contratto, il giudice del rinvio deve determinare se, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti sottoposti alla sua valutazione, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal creditore nell'ambito della negoziazione del contratto di prestito nonché, più in generale, di tutte le clausole del contratto di credito al consumo, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, potesse non soltanto conoscere gli importi dovuti per le «spese di istruttoria», la «commissione» e il prodotto finanziario connesso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative per il medesimo».

[191] Così S. Pagliantini, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 684 ss.

Appare, allora, preferibile ritenere che anche il consumatore deve osservare la diligenza media, rapportata, però, a un modello astratto che fa propri i *bias* cognitivi tipici del consumatore medio, solitamente non avveduto e non informato.

Occorre, adesso, chiedersi se sia possibile concedere l'esdebitazione al consumatore che, al momento dell'assunzione del debito, versava in uno stato di squilibrio patrimoniale.

Sono possibili, in merito, due differenti interpretazioni.

Secondo l'orientamento restrittivo il consumatore non potrà beneficiare dell'esdebitazione atteso che la consapevolezza del futuro inadempimento e, quindi, della sussistenza di una sproporzione numerica tra il debito e il patrimonio attuale elide in radice qualsiasi diligenza nella condotta del consumatore [192].

---

[192] In tal senso è particolarmente esplicativa Trib. Rimini 27 maggio 2021, in *ilcaso.it*, secondo cui «Con particolare riferimento alla materia disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Tale criterio, nella disciplina previgente (anteriore al Decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020), era previsto dall'art. 12 bis, comma 3 ed assurgeva a criterio-guida del giudizio di meritevolezza in assenza di specifiche previsioni sul punto tra le cause di inammissibilità di cui all'art. 7. La nuova disciplina ha inserito all'art. 7, comma 2, la lettera d ter (già citata), introducendo, tra le altre, la nozione di "colpa grave" ed eliminando il riferimento alla meritevolezza ed alla "ragionevole prospettiva" di adempiere le obbligazioni contratte presente all'art. 12 bis, comma 3. Tale eliminazione tuttavia non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Si tratta, in particolare, di una regola di condotta non tipizzata (in quanto non più prevista dal dato normativo) riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche. Non rileva ai fini della conformazione del contenuto della regola cautelare la circostanza che il soggetto agente sia consumatore (e in quanto tale privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento). È infatti desumibile dalla comune esperienza la regola per cui anche un consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito da assumere e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo elementi negoziali su cui potrebbe influire il *deficit* informativo in capo al consumatore (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discuta dell'apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto)». Nello stesso senso anche Trib. Ferrara 7 aprile 2021, in *ilcaso.it*, per il quale «la dizione della norma, pur diversa dalla formulazione dell'art. 12-bis (ante legge n. 176/2020) in realtà è riconducibile alla medesima situazione: si ha colpa grave se "il debitore ha

Per tale orientamento, quindi, l'esdebitazione (e, quindi, l'assenza di colpa grave) deve derivare da shock esogeni, imprevisti e imprevedibili al momento dell'assunzione del debito.

Né rileva se il sovraindebitamento, per quanto consapevole, sia dispeso dalla necessità di far fronte alle primarie necessità proprie e della propria famiglia, atteso che «Le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, quantomeno ai fini dell'applicazione della disciplina inerente al piano del consumatore» [193].

Tale interpretazione, però, non appare condivisibile. Da un lato, infatti, esso restringerebbe in modo significativo la platea dei soggetti interessati dall'esdebitazione, così dando vita a un risultato che è in aperta antitesi alla *ratio* dell'intervento di riforma del CCI. Dall'altro, si continuerebbe ad assumere come riferimento il parametro della prevedibilità dell'inadempimento che, per contro, è venuto meno con l'affievolimento del parametro del giudizio della condotta dalla colpa alla colpa grave e con l'adozione di un modello astratto di consumatore medio incapace di comprendere la propria condizione patrimoniale.

Appare, allora, preferibile effettuare uno scrutinio sulle modalità di utilizzo del denaro da parte del debitore per accertare se il debito contratto discenda (o meno) da un impiego del denaro per spese voluttuarie [194].

In via esemplificativa, atteso che sul consumatore non grava l'obbligo di attuare misure idonee a fare emergere lo stato di crisi, né è possibile pretendere una elevata razionalità nell'assunzione delle spese stante i *bias* cognitivi che caratterizzano la propria scelta, non sembrerebbe integrare gli estremi di una colpa grave il ricorso al credito per patologie comprovate (per es. la ludopatia [195]) ovvero il mancato

---

assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di poterlo restituire regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente…", per cui "…può ben essere richiamata la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della vecchia formulazione della norma, nel suo indirizzo più rigoroso, ovvero ritenere la ricorrenza della meritevolezza" quando "il debitore non sia più capace di restituire regolarmente a causa di un evento a lui non imputabile e successivo" (classici gli esempi di licenziamento incolpevole, malattia del debitore o di un familiare)».

[193] Trib. Benevento 26 gennaio 2021, in *ilcaso.it*.

[194] Secondo F. Di Marzio, *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, cit., p. 231, si configura un «giudizio etico sulla condotta del debitore».

[195] Secondo Trib. Torino 26 luglio 2023, in *ilcaso.it*, «la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell'indebitamento e l'assenza di spese voluttuarie e,

pagamento di debiti determinato dal soddisfacimento di bisogni normali propri e della propria famiglia [196], ovvero, ancora, il ricorso al credito per estinguere precedenti debiti (c.d. finanziamenti a catena [197]).

Infine, ci si potrebbe chiedere quale parametro di diligenza dovrà assumere il giudice al fine di valutare la condotta del debitore in caso di composizione ibrida dell'esposizione debitoria. Si prenda come riferimento il piccolo imprenditore individuale che voglia proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all'interno del quale, per come esposto precedentemente, potrebbero confluire sia debiti di natura consumeristica (sottoposti alla diligenza del consumatore medio reale) sia debiti ontologicamente professionali, come per es. debiti IVA e di natura previdenziale (sottoposti alla diligenza del buon padre di famiglia).

Sembra, al riguardo, possibile prospettare due soluzioni. Secondo la prima, il giudice dovrebbe differenziare la valutazione della condotta, distinguendo così tra debiti derivanti da esposizione consumeristica e debiti derivanti da attività professionale. Per la seconda, il giudice potrà applicare un unico modello di diligenza, assumendo il parametro proprio della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In relazione all'imprenditore individuale l'unicità del giudizio sulla condotta, e il *favor* per la reimmissione nel mercato a cui tende la disciplina del sovraindebitamento, sembrerebbero indirizzare verso la seconda opzione.

D'altronde, solitamente, il piccolo imprenditore individuale è affetto dai medesimi *bias* cognitivi del consumatore.

---

in genere, di alcun elemento che possa indirre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento».

[196] In tal senso Trib. S. Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020, in *Dejure*.

[197] Secondo Trib. Torino 21 marzo 2023, in *ilcaso.it*, «il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis».

16. Giudizio di meritevolezza e rilevanza della condotta del creditore

Spostando l'attenzione sul creditore e, in particolare, sull'istituto di credito [198], ci si deve adesso chiedere se l'inadempimento agli obblighi di diligenza professionale, *sub specie* di cattiva valutazione del merito creditizio (dovere dell'intermediario che si pone nel diretto interesse del consumatore, di fonte legale, ma di diretta rilevanza anche negoziale *ex* art. 1374 c.c.) possa riflettersi sul giudizio di diligenza della condotta del debitore [199].

Un elemento che sembrerebbe deporre in senso negativo risiede nell'art. 69, comma 2, CCI, che si limita a precludere al creditore colpevole di un'avventata concessione del credito la possibilità di presentare reclamo, in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta.

La violazione di una norma di comportamento del creditore, quindi, verrebbe sanzionata solamente sotto il profilo processuale [200] e non potrebbe escludere *ex se* la sussistenza della colpa grave in capo al debitore che, consapevole del proprio stato di sovraindebitamento, abbia fatto un ricorso sproporzionato al credito.

La conclusione, se generalizzata, desta tuttavia notevoli perplessità.

Innanzitutto, anche in questo caso, sembrerebbe maggiormente rispondente alle logiche del codice della crisi differenziare tra debitori che esercitano l'attività di impresa in forma societaria e imprenditori individuali ovvero consumatori.

Un conto, infatti, è configurare la colpa grave nell'impresa che abbia fatto ricorso al credito in misura sproporzionata in assenza di un piano

---

[198] Ovviamente non sempre il creditore è la banca ovvero la società finanziaria. Tuttavia, l'attenzione si focalizzerà su tale ipotesi atteso che, nella quasi totalità dei casi, il sovraindebitamento del consumatore o del piccolo imprenditore presenta rilevanti esposizioni debitorie verso l'istituto di credito.

[199] In dottrina si occupano della fattispecie della concessione abusiva di credito ai consumatori A. Dolmetta, *Valutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore*, in *Il Fallimento*, 2022, 1, p. 1575 ss.; Id., *Credito non sostenibile e procedure di sovraindebitamento*, in *Il Fallimento*, 2021, 1207 ss.; L. Modica, *Concessione abusiva di credito ai consumatori*, in *Contr. e impr.*, 2012, 2, p. 492 ss.; S. Pellegrino, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d. lg. 13.8.2010, n. 141)*, in *Obbl. e contr.*, 2011, 2, p. 125 ss.; E. Caterini, *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, a cura di V. Rizzo, E. Caterini, L. di Nella, L. Mezzasoma, Napoli, 2010, p. 49 ss.; A. Simionato, *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 183 ss.

[200] Parla di sanzione processuale la relazione illustrativa al codice della crisi, sub art. 69.

aziendale ovvero di concrete prospettive di risanamento (ovvero simulandone l'esistenza); altro conto è, invece, configurare la colpa grave quando l'amministratore abbia applicato gli obblighi imposti in tema di riduzione del capitale sociale ovvero lo stato di crisi sia dipeso da investimenti rivelatisi fallimentari, comunque espressione della *business judgement rule*, ovvero gli abbia presentato un affidabile piano di risanamento, successivamente non andato a buon fine.

Nella prima ipotesi, infatti, la concessione di credito da parte della banca non può escludere la colpa grave dell'amministratore (sebbene si verificherebbe un concorso di colpa) che, in ogni caso, in assenza di prospettive di risanamento ovvero in spregio agli obblighi in materia di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non è ricorso a istituti di regolazione della crisi (ovvero, nei casi più estremi, all'autofallimento o alla liquidazione controllata del patrimonio), aggravando così il proprio stato di sovraindebitamento in modo rilevante [201].

---

[201] In ogni caso, comunque, il curatore – nel caso di fallimento della società – ovvero il liquidatore potranno chiedere alla banca il risarcimento dei danni derivanti dalla concessione abusiva del credito. Sul punto *ex multis* Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2, 2022, p. 173 ss., con nota di L. Benedetti, *La ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione*, in *Diritto della crisi*, 5 agosto 2021 con nota di B. Inzitari, *L'azione del curatore per abusiva concessione di credito*, in *dirittobancario.it*, con nota di A. Dolmetta, *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, in *Riv. trim. dir. economia*, 2021, p. 2, con nota di M. Guarini, *La responsabilità della banca per "abusiva" concessione del credito alle imprese: obblighi "valutativi" e danni risarcibili (The bank's responsibility for "abusive" granting of credit to corporate: assessment obligations and damages)*, secondo la quale «la società o i terzi potrebbero ritenere responsabili le stesse banche finanziatrici, in forza dell'illecito sostegno finanziario all'impresa per la concessione o la reiterata concessione del credito, dei danni loro cagionati. Si tratta della condotta della banca, dolosa o colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite». Secondo la sentenza in questione l'imprenditore bancario, che – "disattendendo gli obblighi di prudente e accorto operatore professionale" – finanzia un soggetto non meritevole del credito erogatogli, incorre senz'altro in responsabilità di "tipo contrattuale" (da "contatto sociale qualificato", si ritiene di precisare) per il danno eventualmente così arrecato a questo soggetto e al relativo patrimonio, quale che ne sia lo *status*. Ciò in ragione del fatto che il dovere di corretta valutazione del merito creditizio del cliente discende già, oltre che dalla "regola generale relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale *ex* art. 1176 c.c.", "dall'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e prudente gestione", quali regole guida della vigente normativa specificamente dedicata

Nella seconda ipotesi, invece, la valutazione della sostenibilità dell'operazione da parte della banca dovrebbe radicalmente escludere la colpa grave (in assenza, chiaramente, di false dichiarazioni dell'impresa, non verificabili dalla banca ovvero della fattispecie di reato di ricorso abusivo al credito *ex* art. 325 CCI [202]).

Quanto al consumatore (ovvero al piccolo imprenditore individuale) – soprattutto alla luce dell'abbandono del criterio della sproporzione tra debito e patrimonio previsto dall'abrogato art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 – appare, invero, fortemente penalizzante ritenere insensibile il giudizio di meritevolezza alla condotta dell'istituto finanziatore.

Perseguendo su tale crinale interpretativo, sostanzialmente, la portata sanzionatoria dell'art. 69 CCII, dettata per disincentivare le condotte di "*predatory lending*" (e che, come detto, comporta l'impossibilità per la banca di presentare osservazioni sulla convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla procedura di sovraindebitamento), verrebbe sterilizzata da una previa valutazione del giudice che accerti l'assenza di convenienza della procedura di sovraindebitamento [203].

Si configurerebbe, altresì, il risultato paradossale che verrebbe sanzionato chi il credito lo ha chiesto (e non era sottoposto a obblighi di valutazione della propria capacità di adempiere al debito, come nel caso del consumatore), e non il soggetto altamente professionale che lo ha abusivamente concesso (e non lo doveva concedere).

---

alle imprese del credito. Nella decisione, poi, affrontando la fattispecie del finanziamento concesso all'impresa nel caso di difficoltà finanziaria, si rileva che, sebbene il legislatore manifesti un *favor* verso la concessione di tali finanziamenti, il *discrimen* tra una concessione abusiva del credito e un credito concesso in modo meritevole, «si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale». Al riguardo, un criterio di diritto positivo può essere rinvenuto nell'art. 67 L. Fall.: il quale, similmente al d.lgs. n. 14/2019, artt. 56 e 284, menziona il piano «che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria». In giurisprudenza è, altresì, d'obbligo il riferimento a Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, n. 7029, in *Dir. fall.*, 2, 2006, p. 630, con nota, *ex multis*, di G.B. NARDECCHIA, *L'abusiva concessione di credito all'esame delle Sezioni Unite*.

[202] Secondo l'articolo 325 CCI, «Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni».

[203] Si consideri, infatti, che la valutazione della convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria compete esclusivamente al giudice. Con il risultato che se il Giudice accerta l'assenza di convenienza della procedura di sovraindebitamento, la sanzione processuale nei confronti della banca non troverebbe applicazione.

Tuttavia, sotto un profilo eziologico, il sovraindebitamento non è provocato dalla richiesta di credito, ma dalla illegittima concessione.

E, in ottica di sistema, l'interpretazione che qui si critica, sembrerebbe, anzitutto, scontrarsi con la diminuzione di onerosità dei requisiti richiesti al debitore per accedere all'esdebitazione (atteso che questa è preclusa non in presenza di colpa, ma in presenza di colpa grave) e con la scelta di spostare il fulcro dell'analisi verso la condotta (abusiva) del creditore.

In secondo luogo, assumere che un soggetto non strutturato e, per lo più, privo di competenze specifiche sia in grado di valutare con accuratezza la propria situazione patrimoniale e le proprie capacità restitutorie future, significa restaurare il modello astratto di consumatore razionale, avveduto e informale, che oggi è stato sostituito da un modello di consumatore reale, portatore di *bias* cognitivi.

Tra l'altro, una siffatta conclusione svilirebbe la funzione della valutazione del merito creditizio volta a perseguire una molteplicità di interessi, sia di protezione nei confronti del cliente (sotto un profilo microeconomico) sia di affidamento nei confronti dei creditori del soggetto finanziato e nei confronti del relativo mercato di riferimento (atteso che la concessione del credito genera affidamento nei confronti dei terzi) sia, non ultimo, l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività d'impresa e alla salvaguardia delle risorse implicate da detto esercizio (sotto un profilo macroeconomico).

Si aggiunga ancora che una sanzione debole potrebbe disincentivare l'istituto di credito al perseguimento di una concessione di credito responsabile in quanto i vantaggi economici che potrebbero ottenersi dalla condotta illegittima sarebbero inferiori rispetto alla sanzione subita.

Sembrerebbe, allora, preferibile sostenere che la positiva valutazione del merito creditizio effettuata dal soggetto professionale per eccellenza (la banca) non potrà essere irrilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza della colpa grave in capo al debitore.

Conseguentemente non potrà predicarsi la sussistenza della colpa grave in capo al debitore che abbia fatto legittimo affidamento sulla valutazione del merito creditizio, effettuata dal soggetto qualificato e obbligato ad agire nell'interesse del consumatore, che ha ritenuto il debitore capace di adempiere al proprio obbligo [204].

---

[204] In tal senso è orientato Trib. Torino 1 giugno 2023, n. 144, in *ilcaso.it*, secondo il quale «il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza». Nello stesso senso Trib. Roma 5 aprile 2023, n. 518, in *Onelegale*, secondo cui «Non vi sono, dunque, elementi

Ovviamente, se il debitore si dimostra, comunque, gravemente negligente nella gestione della propria esposizione debitoria ovvero utilizza il credito per scopi non meritevoli, allora la colpa grave potrebbe configurarsi.

Potrebbe, altresì, verificarsi l'ipotesi che il consumatore, al momento della stipula del contratto di finanziamento, non abbia dichiarato la sussistenza di altri finanziamenti ovvero esposto in modo trasparente la propria condizione patrimoniale.

Ci si potrebbe chiedere se in questo caso (tutt'altro che infrequente) si configuri uno stato di colpa grave del debitore, idoneo a precludergli la premialità esdebitativa ovvero se tale omissione possa considerarsi irrilevante.

Appare preferibile quest'ultima soluzione visto che l'omessa dichiarazione di pregressi finanziamenti, per quanto certamente configuri una condotta non commendevole, sembrerebbe irrilevante ai fini della formazione dello stato di sovraindebitamento.

È preciso obbligo precontrattuale della banca, infatti, effettuare una valutazione del merito creditizio scrupolosa, approfondendo la condizione patrimoniale del debitore in modo adeguato, a prescindere dalle sue dichiarazioni, che dovranno essere verificate [205].

Pertanto, qualora il consumatore, in presenza di una corretta valutazione del merito creditizio, non presentasse le condizioni per ricevere il credito, comunque erogato dalla banca, la condotta inadempiente di

---

che inducano a ritenere non solo che il … abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, ma anche che egli abbia assunto le obbligazioni che ora non riesce a soddisfare integralmente con colpa grave, tenuto conto sia dell'affidamento dal medesimo riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori, sia della mancanza di segnali di allarme rilevatori di un rischio sottovalutato con grave negligenza». Conforme anche Trib. Napoli 21 aprile 2021, in *ilcaso.it*.

[205] Ritiene, in modo condivisibile A. DOLMETTA, V*alutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore*, cit., p. 1581, che «È per ciò stesso da escludere che l'esercizio di quest'attività – nel suo focalizzarsi sulla valutazione del merito creditizio del cliente – possa essere effettuata dagli intermediari in modo non "approfondito", bensì superficiale ovvero sommario; tanto meno possibile appare, poi, che il relativo svolgimento passi attraverso l'utilizzo di notizie non (o non adeguatamente) "verificate"» … «Del resto, la stessa lettera dell'art. 124-bis sembra indicare in modo univoco, che il catalogo dei canali di acquisizione delle informazioni occorrenti è aperto, non certo chiuso in astratto (: "se del caso" …"ove necessario"). Tanto più che sarebbe incongruo, o meglio gratuito, ridurre la portata della formula "informazioni fornite dal consumatore" alle sole dichiarazioni rese da questi, così trascurando tutte quelle ritraibili dai documenti che gli venga richiesto di fornire. Come pure non avrebbe senso, di fronte al dettato normativo, restringere a priori la consultazione a una sola banca dati; o, al più, a due (visto il genere plurale utilizzato dalla norma)».

quest'ultima farebbe, comunque, passare in secondo piano l'omessa dichiarazione del debitore [206].

D'altronde, anche in questo caso, il sovraindebitamento non discende dalla malafede del debitore, ma dall'inadempimento della banca ai propri obblighi di condotta [207].

[206] Così anche Trib. Torino 14 aprile 2022, in *ilcaso.it*.

[207] Parimenti accade nelle ben note (sia pure diverse) vicende relative alla illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, su cui da ultimo Cass., 13 novembre 2024, n. 2952, in *Danno e resp*., 2025, in corso di pubblicazione, con nota di A. Costa, *L'indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi*, in ordine alla fattispecie (in cui l'ipotesi indicata rientra) di false informazioni, espressione di una condotta negligente del segnalante, operatore professionale.

CAPITOLO III
GLI EFFETTI DELL'ESDEBITAZIONE. VERSO UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELL'INADEMPIMENTO

SOMMARIO: 1. La tipologia effettuale dell'esdebitazione. Brevi precisazioni preliminari. – 2. Le tesi estintive. Critica alla qualificazione (degli effetti dell'esdebitazione) in termini di novazione, *datio in solutum* e remissione legale parziale del debito. – 3. La non configurabilità quale impossibilità sopravvenuta della prestazione. – 4. Sulla presunta ineseguibilità dell'obbligazione esdebitata residuale. – 5. La non condivisibile riconduzione all'espropriazione. – 6. Le tesi riduttive. Il prospettato indebolimento strutturale del titolo obbligatorio ad opera dell'esdebitazione. – 7. La discutibile riconduzione effettuale all'obbligazione naturale. – 8. Rilievi dubitativi sull'esdebitazione come fattispecie di limitazione di responsabilità *ex* art. 2740, comma 2, c.c. – 9. Una differente, possibile ricostruzione. L'esdebitazione come eccezione (in senso stretto) di inesigibilità in favore del debitore.

1. LA TIPOLOGIA EFFETTUALE DELL'ESDEBITAZIONE. BREVI PRECISAZIONI PRELIMINARI

L'attenzione può, adesso, spostarsi sull'obbligazione esdebitata, con ciò intendendosi la porzione (o totalità) di credito insoddisfatta all'esito delle procedure concorsuali.

L'infelice espressione contenuta nell'art. 278, comma 1, CCI [1], che accosta la «liberazione» dai debiti alla «inesigibilità» dei crediti

[1] In tal senso G. GRISI, *L'esdebitazione del consumatore*, cit., pp. 1, si chiede «perché il legislatore, intento a far luce sui caratteri dell'esdebitazione, nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni, segnali la "liberazione dai debiti" e la "inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti" ed ometta di far cenno – come anche nella l. fall. e nella l. 3/2012 – alle obbligazioni da cui quei debiti e crediti discendono e alla sorte che queste subiscono. In detti articoli egli avrebbe potuto – ad esempio – chiarire se il debitore è liberato per via dell'estinzione dell'obbligazione o in virtù di altro e, invece, non lo ha fatto o, meglio, non lo ha voluto fare. Qual è il disegno? Scaricare sull'interprete l'ingrato compito di dare una risposta, che – com'era facile immaginare – ben difficilmente avrebbe potuto essere univoca? Non ci sentiamo di escluderlo, ma non ha pesato forse di più il proposito di dar vita ad un quadro normativo coerente con l'idea che il piano dell'obbligazione, nella vicenda liquidatoria, nella gran parte dei casi non è implicato?». Si evidenzia, tuttavia, che le medesime problematiche interpretative potevano discendere

concorsuali rimasti insoddisfatti all'esito di una procedura concorsuale, ha innestato un intenso dibattito dottrinale sulla natura giuridica degli effetti dell'esdebitazione tra chi attribuisce all'esdebitazione un effetto estintivo del rapporto obbligatorio, chi ritiene, invece, che l'esdebitazione riduca, sotto un profilo strutturale o qualitativo, l'obbligazione e chi sostiene, infine, che, ferma la permanenza dell'obbligazione, l'effetto esdebitativo si ripercuota sulla sola responsabilità patrimoniale [2].

Si è osservato che il dibattito non rileverebbe a fini applicativi, attesa l'asserita chiarezza normativa nella determinazione degli effetti dell'esdebitazione (*sub* specie di inesigibilità *a latere creditoris* concorsuali con titolo anteriore; estensione *ultra vires* per i creditori non concorsuali con causa anteriore *ex* art. 278, comma 2 CCI e inopponibilità ai terzi coobbligati in solido e fideiussori *ex* art. 278, comma 6 CCI), mostrandosi solo strumentale «ad interrogarsi sui principi generali del diritto privato» e ai relativi rapporti con il diritto fallimentare [3].

Non sembra, in verità, di poter accogliere una visione così limitativa e, per certi versi, riduzionistica, del tipo di problema, sì da confinarlo a una disamina astratta e priva di qualsiasi rilevanza pratica.

La qualificazione degli effetti giuridici dell'esdebitazione incide, infatti, anzitutto, sia interpretativamente sia operativamente rispetto, ad esempio, al riconoscimento (o meno) del diritto di ripetizione di quanto spontaneamente versato successivamente all'esdebitazione dal debitore al creditore che ha subito la falcidia, sia in ordine al riconoscimento (o meno) dell'azione di regresso al debitore coobbligato in solido con il debitore esdebitato, nonché in relazione alla rilevabilità d'ufficio (o meno) dell'eccezione di esdebitazione. La risoluzione, in un senso o nell'altro, di tali questioni che verranno affrontate nelle

---

anche dall'art. 14 terdecies, della legge n.3/2012, il cui comma 1 prevedeva che «il debitore persona fisica è ammesso alla liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti…», mentre il successivo comma 4 disponeva che «il giudice … dichiara inesigibili nei suoi (del debitore) confronti i crediti non soddisfatti integralmente». Per contro, l'abrogato art. 142, comma 1, della legge fallimentare era chiaro nel prevedere l'effetto estintivo delle obbligazioni concorsuali insoddisfatte prevedendo che «il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali a condizione che…».

[2] Per un quadro sulle diverse posizioni ricostruttive, che verranno affrontate a breve, v. S. PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, cit., p. 103 ss.

[3] In tal senso D. LETIZIA, F. VASSALLI, *L'esdebitazione*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, III, Torino, 2014, p. 824.

pagine che seguono presuppone una scelta chiara e precisa sull'inquadramento sistematico dell'esdebitazione e sulla tipologia dei relativi effetti.

In secondo luogo, non è certamente secondario per il civilista valutare l'influsso sistematico che gli istituti del «diritto secondo» possono esercitare sul «diritto primo» [4]. A maggior ragione quando il dibattito coinvolge categorie fondanti della disciplina civilistica, quali la responsabilità contrattuale, la garanzia patrimoniale, la struttura e la funzione dell'obbligazione.

Muovendo da un'analisi critica delle teorie dottrinali sopra accennate, in ordine agli effetti dell'esdebitazione, si cercherà di ricostruire una tesi differente, conforme alla *ratio* e agli indici normativi presenti nel CCI; infine, si proverà a rispondere al quesito se, attraverso la disciplina dell'esdebitazione, il «legislatore regolatore» ha effettivamente introdotto un modello di gestione dell'inadempimento dell'obbligazione alternativo rispetto a quello previsto dagli artt. 1218, 2910 e 2740 c.c.

2. Le tesi estintive. Critica alla qualificazione (degli effetti dell'esdebitazione) in termini di novazione, *datio in solutum* e remissione legale parziale del debito

Alcuni autori hanno valorizzato il lemma «liberazione dai debiti» (utilizzato dal legislatore nell'art. 278, comma 1 CCI) per ricondurre l'esdebitazione tra le cause estintive dell'obbligazione concorsuale rimasta insoddisfatta, alternativamente *sub specie* di novazione [5], di *datio in solutum* e di remissione legale parziale del debito.

Nessuna delle prospettate qualificazioni, tuttavia, sembrerebbe riflettere la volontà del legislatore.

---

[4] La differenziazione tra diritti primi e diritti secondi va ascritta a C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, p. 380, per il quale necessita un controllo «da parte del cultore di diritto privato generale sulla utilizzazione degli istituti giuridici e delle categorie dogmatiche elaborati in seno al diritto primo, nell'ambito dei "diritti secondi"; controllo necessario perché i diritti secondi, a cagione della parzialità di impianto e di visione che li caratterizza, corrono costantemente […] il rischio di fraintendimenti e impieghi arbitrari». Esiste però, secondo tale autorevole dottrina, «un aspetto ulteriore e altrettanto importante che, di contro al precedente, corre per così dire dai diritti secondi al diritto privato generale. Si tratta dell'influsso che quelli possono esercitare su questo, a livello normativo in termini di sviluppo o, se si vuole, di nuova conformazione degli istituti generali adoperati, a livello metanormativo in termini di arricchimento della prospettiva degli istituti medesimi».

[5] In tal senso A. Fabbi, *commento sub. art. 278*, in *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 1423.

Parte della dottrina ha evidenziato come la tesi della novazione non fosse percorribile, difettando sia nelle procedure compositive che in quelle liquidatorie, l'elemento essenziale dell'accordo [6] e l'inequivocabile manifestazione dell'*animus novandi* [7].

L'osservazione, tuttavia, non appare insuperabile.

Quanto al primo aspetto, autorevole dottrina nega, infatti, alla novazione la natura di fattispecie negoziale [8]; altri ritengono, comunque, che l'effetto novativo può discendere anche da un negozio unilaterale [9] ovvero da fonte legale [10]. Muovendo dalla menzionata ricostruzione, l'esdebitazione potrebbe astrattamente integrare gli estremi proprio di una novazione derivante da fonte legale, rappresentandone l'esempio maggiormente significativo [11].

Sotto un differente profilo un ulteriore orientamento svaluta, poi, il ruolo dell'*animus novandi*, ritenendo che esso non rappresenti un elemento costitutivo della novazione, ma solo un criterio interpretativo

---

[6] Ritengono che la novazione costituisca un contratto bilaterale O. BUCCISANO *La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi*, Milano, 1968, p. 5; M. MARTORANA, *La novazione nel diritto civile italiano*, Palermo, 1924, p. 85.

[7] In tal senso anche G. GRISI, *L'esdebitazione del consumatore*, cit., pp. 1, secondo il quale «Non può accreditarsi valenza novativa alla ristrutturazione, non solo perché la novazione è un fatto volontario, traente fonte imprescindibilmente da un accordo ove trovi inequivoca manifestazione l'*animus novandi*, ma anche per rispetto della semantica: ristrutturare – come detto – significa addivenire alla "modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore", equivale perciò ad ammodernare, restaurare, riattare, risistemare, rimodellare un'entità data, senza intaccarne l'identità, mentre novazione è creazione di un'identità nuova che si sostituisce alla precedente». Esclude la portata novativa dell'esdebitazione anche C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della responsabilità patrimoniale*, cit., p. 715 ss.

[8] In tal senso P. RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, Milano, 1958, p. 138; ID. *voce Novazione*, in *Novissimo dig. it., Sez. civ.*, XI, Torino 1965, p. 434; R. NICOLÒ, *Adempimento dell'obbligo altrui*, Roma, rist. 1978, p. 260.

[9] Si ammette, per esempio, che la novazione possa trovare la sua fonte in un testamento, sia nella forma di condizione o *modus* di un'istituzione ereditaria e di un legato previsti a favore del creditore o del debitore del *de cuius*, sia nella forma attributiva del potere novativo concesso al terzo, creditore o debitore, nei confronti dell'erede o del legatario.

[10] Lo mette in evidenza P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, 1975, p. 61. Nel senso di ammettere la novazione anche da fonte legale P. RESCIGNO, *voce Novazione*, cit., p. 434 ss.

[11] Sul punto, infatti, O. BUCCISANO, *La Novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi*, cit., p. 181, per quanto ammetteva la possibilità di novazioni di fonte legale, evidenziava come, comunque, non ne sarebbero rintracciabili esempi rilevanti nel nostro ordinamento.

ispirato al più generale principio di conservazione degli effetti, sì da richiedere ai fini dell'effetto estintivo dell'obbligazione una volontà non equivoca [12]. D'altronde, tale conclusione risulta coerente con il riconoscimento della fonte legale della novazione.

Valorizzare la natura negoziale della novazione ovvero l'*animus novandi* non appare, quindi, dirimente ai fini di interesse.

Potrebbe, tra l'altro, astrattamente configurarsi anche l'*aliquid novi*, stante il mutamento del titolo dell'obbligazione esdebitata. Quest'ultima, infatti, potrebbe costituire un'obbligazione naturale [13], strutturalmente differente rispetto all'obbligazione civile novata. Seguendo tale percorso ricostruttivo l'eventuale adempimento della porzione residuale di obbligazione esdebitata avverrebbe a titolo di adempimento di un dovere morale e sociale, e non a titolo di adempimento di un'obbligazione civile.

Secondo tale impostazione, quindi, l'esdebitazione darebbe vita a una vicenda estintivo-costitutiva [14], in forza della quale l'obbligazione civile (solo parzialmente adempiuta ovvero completamente inadempiuta) verrebbe sostituita da un'obbligazione naturale [15]. Tale conclusione, tra l'altro, sembrerebbe apparentemente compatibile anche con il dettato letterale dell'art. 278 CCII atteso che si verificherebbe tanto la "liberazione dal debito" (attesa l'estinzione dell'obbligazione civile), quanto la "inesigibilità del credito" (in termini di sottrazione del potere di azione, tipico dell'obbligazione naturale).

Molteplici rilievi, tuttavia, paiono militare in senso contrario alla configurazione di una vicenda novativa.

Da una parte, infatti, la relazione illustrativa all'art. 278 CCI sembrerebbe escludere espressamente la produzione di un effetto estintivo dell'obbligazione civile. Certo, si potrebbe opporre che una parte della dottrina qualifica la novazione come una vicenda modificativa (e non estintiva) del rapporto obbligatorio [16]. Ricostruzione che, però,

---

[12] È di questo avviso P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento*, cit., p. 79, per il quale la rilevanza dell'*animus novandi* è, per lo più, circoscritta alle ipotesi di novazione tacita.

[13] Su cui *infra* in testo.

[14] Così P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento*, cit., p. 84.

[15] In ordine alla natura unitaria del fenomeno novativo, nonostante la dualità degli effetti estintivo-costitutivi P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento*, cit., p. 68; A. CICALA, *Adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione "novativa" del credito ed estinzione dell'obbligazione nella teoria del negozio*, Napoli, 1968, p. 106; O. BUCCISANO, *La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi*, cit., p. 83.

[16] Aderiscono a tale tesi S. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, p. 157; F. MESSINEO, *Dottrina*

si scontrerebbe con il chiaro tenore letterale dell'art. 1230 c.c. che discorre di estinzione dell'obbligazione.

Dall'altra, poi, appare complesso individuare nell'obbligazione esdebitata la realizzazione dell'interesse del creditore che, per contro, si manifesta nella novazione quando la nuova obbligazione sostituisce la precedente. Non a caso, infatti, il legislatore ritiene inopponibile l'esdebitazione ai fideiussori e ai coobbligati in solido.

In altri termini, l'esdebitazione non sembrerebbe svolgere quella funzione satisfattoria dell'interesse del creditore tipica, invece, della novazione [17].

Anche le ricadute applicative sembrerebbero escludere tale ipotesi interpretativa.

Qualora, infatti, si realizzasse «l'effetto novativo» [18], la portata estintiva dell'obbligazione, salvo espressa adesione del garante al mantenimento delle garanzie, si estenderebbe anche ai fideiussori ovvero ai coobbligati in solido *ex* art. 1232 c.c. [19]; circostanza espressamente esclusa dall'art. 278, comma 6, CCI.

La mancanza dell'accordo tra debitore e creditori costituisce, altresì, una valida argomentazione contro la tesi che, con riferimento alla esdebitazione nelle procedure di sovraindebitamento, qualifica gli effetti dell'esdebitazione come una *datio in solutum*, efficace dal momento dell'adempimento della proposta di ristrutturazione ovvero di quella concordataria [20].

---

generale del contratto (art. 1321-1469), Milano, 1948, p. 26; R. LUZZATTO, *Le obbligazioni nel diritto italiano*, Torino, 1950, p. 338.

[17] Per la natura satisfattoria della novazione v. A. CICALA, *Adempimento indiretto del debito altrui*, cit., p. 131; F. PIRAS, *Appunti sulla novazione*, in *Studi Sassaresi*, XXI, 1948, I, p. 80 ss.; in senso contrario v. P. RESCIGNO, *voce Novazione*, cit., p. 432.

[18] L'espressione è di P. PERLINGIERI, *Dei modi d'estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, cit., p. 67. In generale sulla novazione G. DORIA, *La novazione dell'obbligazione*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012; A. CAPUTO, *La novazione,* in *Le obbligazioni. Diritto sostanziale e processuale,* a cura di P. Fava, II, Milano, 2008, p. 858.

[19] Secondo l'opinione di G. DORIA, *La novazione dell'obbligazione*, cit., p. 97, l'estinzione delle garanzie dei terzi è definitiva, tanto che il venir meno dell'atto novativo, anche qualora dipenda dalla sua nullità, non determina la reviviscenza di quelle garanzie. Quest'ultima conclusione, tuttavia, non appare condivisibile. Come sostenuto da P. PERLINGIERI, *Dei modi d'estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, cit., p. 127, potrebbe applicarsi l'art. 2881 c.c.

[20] Della difficoltà di ricondurre gli effetti dell'esdebitazione nell'alveo della *datio in solutum* ne è consapevole anche G. GRISI, *L'esdebitazione del consumatore*, cit., p. 8, il quale riconosce che «La vicenda si presenta somigliante a quella disciplinata, come datio in solutum, nell'art. 1197 c.c. Con i dovuti

Non sembrerebbe, inoltre, sussistere una variazione dell'oggetto dell'obbligazione, che viene modificato solo nel *quantum* della prestazione originaria.

Non appare, infine, condivisibile neanche la tesi della remissione parziale *ex lege* [21].

In primo luogo difetta, anche in tale caso, l'elemento della negozialità che, invero, non è presente in nessuna delle procedure concorsuali ove il «sacrificio» è imposto al creditore e non da questi accordato [22]. Tra l'altro, come rilevato da attenta dottrina, tale qualificazione non appare condivisibile «non foss'altro perché tipologicamente ogni remissione conosce l'appendice degli artt. 1239, 1° comma e 1301 c.c.» [23]; mentre, per contro, l'art. 278 comma 6 CCI, prevede l'inopponibilità dell'esdebitazione ai fideiussori e ai coobbligati in solido. Un'ipotetica controbiezione evidenzierebbe che la specificazione dell'inopponibilità dell'esdebitazione potrebbe costituire un argomento a favore della tesi della remissione legale. Se non si configurasse una remissione, infatti, il legislatore non avrebbe dovuto sentire la necessità di puntualizzare

---

distinguo, ovviamente. Lì non opera la logica della ristrutturazione del debito, ma alla base c'è un accordo raggiunto tra debitore e creditore in ordine alla possibilità che il primo si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta; qui un accordo nel senso proprio del termine fa difetto ed anzi – come si constata nell'esdebitazione consumeristica – quella possibilità si profila anche contro la volontà del creditore, impedito a disattivarla». In generale sulla *datio in solutum* V. BARBA, *Prestazione in luogo dell'adempimento, sub Art. 1197*, in *Delle Obbligazioni*, a cura di V. Cuffaro, in *Comm. al cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2012, p. 543 ss.; E. BILOTTI, *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *I modi di estinzione*, a cura di A. Burdese, E. Moscati, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da L. Garofalo, M. Talamanca, III, Padova, 2008; M. IEVA, *Appunti sulla dazione in pagamento*, in *Riv. dir. civ*., 2007, I, p. 239 ss.; G. SICCHIERO, *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *Contratto e impr*., 2002, p. 1380 ss.; A. ZACCARIA, *La prestazione in luogo dell'adempimento: fra novazione e negozio modificativo del rapporto*, Milano, 1987; S. RODOTÀ, voce *Dazione in pagamento (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 735 ss.; C. GRASSETTI, voce *Datio in solutum (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it*., V, Torino, 1960, p. 174 ss.

[21] Secondo P. FEMIA, *Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale*, in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, V. Rizzo, Napoli, 2019, p. 246, non sarebbe «a dispetto di quanto appaia a prima vista, inesigibilità, ma estinzione parziale ex lege (remissione legale, se si vuole) delle obbligazioni». Sulla remissione, per tutti, P. PERLINGIERI, *Remissione del debito e rinunzia al credito*, Napoli, 1968; altresì E. TILOCCA, *voce Remissione del debito*, in *Noviss. dig. it.,* XV, Torino, 1968, p. 413.

[22] In tal senso anche S. LANDINI, voce *Esdebitazione,* in *Enc. dir., Annali,* vol. VII, Milano, 2014, p. 433, per la quale nella remissione «abbiamo una liberazione fondata su un atto negoziale del creditore. L'esdebitazione, invece, trascende dal consenso del creditore ed è rimessa alla valutazione del giudice».

[23] Così S. PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/19)*, cit., p. 697.

tale inopponibilità. Tale rilievo, tuttavia, si scontra con la tecnica redazionale utilizzata dal legislatore che, per contro, ha dichiarato espressamente gli istituti a cui ricollegare effetti remissori, così come emerge nell'art. 59, comma 1 CCI secondo cui «Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile».

3. La non configurabilità quale impossibilità sopravvenuta della prestazione

Altra dottrina, invece, ritiene che l'esdebitazione, fondata sull'accertata assenza di colpa nella formazione del sovraindebitamento, integrerebbe gli estremi di una causa di non imputabilità dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulla impossibilità sopravvenuta della prestazione, con il conseguente effetto liberatorio nei confronti del debitore [24].

Secondo tale autorevole orientamento la disciplina dell'esdebitazione del debitore civile, attribuendo per la prima volta rilevanza alla impossibilità soggettiva del debitore, *sub specie* di «impotenza finanziaria soggettiva non colpevole» [25], avrebbe creato una frattura con lo statuto delle obbligazioni pecuniarie previsto dal codice civile. Si assisterebbe, infatti, alla erosione del tradizionale modello dell'obbligazione pecuniaria, astratta e indifferente alle condizioni personali e patrimoniali del debitore, e all'applicazione dell'art. 1218 c.c. anche a tale tipologia di obbligazioni che verrebbero così «restituite» alla disciplina generale [26].

L'acquisita rilevanza della diligenza del debitore qualificherebbe, altresì, le obbligazioni pecuniarie come «un modello inedito di obbligazioni di mezzi, che preserva il debitore consumatore e la sua famiglia dall'obbligo di sostenere sacrifici che ne mettono a rischio la sopravvivenza» [27].

---

[24] Secondo C. Camardi, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., p. 193-194, «non sembra opinabile l'idea che falcidia e riduzione dei crediti ne intacchino direttamente e irrimediabilmente il regime ordinario dell'inadempimento, che vuole inapplicabile a queste obbligazioni la liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in ragione del principio per cui *genus nunquam perit*».

[25] C. Camardi, op. ul. cit., p. 195.

[26] In tal senso L. Modica, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., p. 208.

[27] C. Camardi, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., p. 199. Tuttavia – si precisa – la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio non discenderebbe dalla non imputabilità dell'inadempimento della prestazione ma da atti esterni al rapporto obbligatorio, di natura giudiziaria, quali l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del

In tal senso, si è recentemente messo in luce come significativi interventi giurisprudenziali sembrerebbero orientati a (ri)definire il limite della pretesa creditoria [28], valorizzando proprio il ruolo della diligenza nonché l'operatività delle clausole generali di correttezza e buona fede [29].

Si fa riferimento, in primo luogo, a quella giurisprudenza nomofilattica [30] che, alla luce delle mutate dinamiche economiche e sociali e interpretando evolutivamente l'art. 1277 c.c. [31], ha ritenuto illegittimo

---

consumatore ovvero il decreto di esdebitazione nell'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio. Dal momento dell'emanazione di tali provvedimenti, che precludono al creditore l'esigibilità dell'adempimento di una prestazione ancora teoricamente possibile, maturerebbe l'effetto estintivo della porzione di obbligazione insoddisfatta. La precisazione, però, non sembrerebbe decisiva. Atteso che l'esdebitazione presuppone, come elemento essenziale, la mancata colpa nella formazione del sovraindebitamento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione discenderebbe, comunque, secondo la sostenuta ricostruzione, da un inadempimento non imputabile. Si ritiene, quindi, che sia irrilevante che tale effetto liberatorio venga formalmente raggiunto con un atto esterno al rapporto obbligatorio.

[28] L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., p. 199.

[29] In tal senso U. BRECCIA, *Usi e abusi dei significati della «diligenza nell'adempimento». La regola della diligenza dal modello del buon padre di famiglia ai nuovi criteri della diligenza specifica e professionale*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. Visintini, Padova, 2009, p. 160 ss., secondo il quale «non come atto materiale di consegna della moneta contante», bensì come «prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza».

[30] Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26617, in *Corr. giur.*, 2008, p. 500, con nota di A. DI MAJO, *I pagamenti senza denaro contante nella cashless society*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 751 ss., con nota di F. MORCAVALLO, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria mediante consegna di assegni circolari: inquadramento sistematico e valenza teorico-applicativa di un orientamento evolutivo*, e su cui, ampiamente, M. PENNASILICO, *L'estinzione dell'obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare: a proposito di interpretazione "evolutiva" della legge*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 777 ss. Secondo tale sentenza «considerato che nell'ambiente socio-economico l'assegno circolare e quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento; che la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti; che collateralmente alla disciplina codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori, si impone un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c. che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà».

[31] In tal senso A. DI MAJO, *I pagamenti senza denaro contante nella cashless society*, cit., p. 505, che ritiene «il superamento della lettera dell'art. 1277

il rifiuto del creditore di accettare un adempimento della prestazione con assegno circolare atteso che oggetto del pagamento è il valore monetario che prescinde dalla «logica di fisicità-corporeità» [32]. Sarebbe, quindi, improntata al canone della diligenza la condotta del debitore volta ad assicurare l'adempimento della prestazione e, quindi, la disponibilità pecuniaria promessa, attraverso assegni circolari [33].

Nella stessa direzione sembrerebbe porsi altra autorevole giurisprudenza che, mutando un consolidato orientamento [34], ha ritenuto contraria «alla regola generale di correttezza e buona fede la parcellizzazione, in plurime domande, dell'azione giudiziaria finalizzata all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria» [35].

L'esdebitazione, pertanto, determinerebbe un effetto estintivo della porzione di obbligazione insoddisfatta che si porrebbe in una linea di

---

affidato a quella che i vecchi giuristi definivano una interpretazione (solo) evolutiva della norma di legge, resa legittima dall'art. 12 delle preleggi e dallo stato del c.d. "diritto vivente"».

[32] L'espressione è di B. INZITARI, *Le funzioni giuridiche del danaro nella società contemporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 693 ss., specialmente p. 708, ove si osserva che «l'inadeguatezza del sistema dei diritti reali ad essere interprete della peculiarità del denaro risiede, probabilmente, proprio in questo elemento: la logica dei diritti reali è una logica di fisicità-corporeità, quella del denaro sempre più accentuatamente di astrattezza e immaterialità».

[33] Così A. DI MAJO, *I pagamenti senza denaro contante nella cashless society*, cit., p. 506.

[34] Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108, in *Giur. it.*, 2001, p. 1143, con nota di A. CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?*, in *Corr giur.*, 2000, 12, p. 1618, con nota di T. DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*; in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2265, con nota di R. MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 506 con nota di V. ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*.

[35] Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 4, 1, p. 458, con nota di A. FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle sezioni unite*, e di F. COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*; in *Foro it.*, 2008, I, p. 1514, con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Frazionabilità del credito e buona fede inflessibile*, e di R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nel processo civile?,* in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1437, con nota di M. GOZZI, *Il frazionamento del credito in plurime iniziative giudiziali, tra principio dispositivo e abuso del processo*; in *Giur. it.* 2008, p. 929, con nota di A. RONCO, (*Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*; in *Corr. giur.*, 2008, 6, 745, con nota di P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*. Da ultimo, nel medesimo senso, Cass. sez. un., 19 marzo 2025, n. 7299, in *Diritto e giustizia*, 55, 2025, p. 1 ss., con nota di F. BISANTI, *Abusivo frazionamento del credito: le Sezioni Unite accordano una nuova forma di tutela incentrata sulle spese processuali*.

continuità funzionale con la menzionata tendenza giurisprudenziale volta a «disvelerare a monte, che il debito di denaro non è in sé ontologicamente e strutturalmente impermeabile ad una considerazione in termini di impossibilità della prestazione temperata dalle variabili – condizioni del debitore, sforzo in concreto reclamabile, comparazione degli interessi – introdotte, per le obbligazioni in generale, dalla clausola di cui all'art. 1175 c.c. ed altresì dalla lettura dell'art. 1218 c.c. in combinato con l'art. 1176 c.c.» [36].

Anche tale ricostruzione, tuttavia, desta alcune perplessità.

Anzitutto, non appare convincente sostenere che la disciplina dell'esdebitazione abbia variato le regole di responsabilità in tema di obbligazioni pecuniarie, sottoponendo anche queste al perimetro applicativo dell'art. 1218 c.c. La dottrina, infatti, ha sempre ritenuto applicabile l'art. 1218 c.c. anche a tale tipologia di obbligazioni [37].

L'orientamento maggioritario, infatti, propugnando un fondamento oggettivo della responsabilità del debitore, rappresentato dal mancato soddisfacimento dell'interesse creditorio, ritiene che il debitore inadempiente è sempre responsabile a prescindere dalla colpa, salvo il limite della impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta della prestazione [38], ovvero dell'impossibilità sopravvenuta oggettiva e relativa della prestazione, non imputabile al debitore. Per andare esente da responsabilità, pertanto, il debitore dovrà dimostrare, nella prima ipotesi, che la prestazione è divenuta oggettivamente impossibile e che tale impossibilità non sia riconducibile a una propria condotta colposa; nella seconda ipotesi, che la prestazione, per quanto non oggettivamente impossibile, potrebbe essere adempiuta solo con mezzi anormali rispetto al tipo di rapporto obbligatorio, tali che non potranno essere considerati, secondo buona fede, nel perimetro dell'oggetto dell'obbligazione.

Pertanto, la prova liberatoria discenderebbe dalla sopravvenienza di un'impossibilità oggettiva non imputabile ovvero dalla ineseguibilità della prestazione atteso che dovrebbero utilizzarsi mezzi non compresi

---

[36] L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., p. 214.

[37] In tal senso, autorevolmente, C. M BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, *Art. 1218-1229*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Roma, 1973, p. 174 ss.; ID., *Diritto civile*, 5, *La Responsabilità*, Milano, 1994, p. 81 ss.; L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1948, III, p. 287 ss. e p. 322. Adde T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Milano, 2012.

[38] G. OSTI, *Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione*, cit., p. 209 ss., ID., *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 593 ss. In precedenza, in una prospettiva storica, G. HARTMANN, *Die Obligation. Untersuchungen über ihren Zweck und Bau,* Erlangen 1875, p. 178.

nell'oggetto dell'obbligazione che sacrificherebbero i diritti della persona del debitore, posti in una posizione preminente rispetto al diritto di credito.

Applicando, dunque, la regola dell'art. 1218 c.c. non pare potersi configurare un'impossibilità oggettiva della prestazione con riferimento al versamento di somme di denaro [39]. Ciò, sia in virtù del brocardo *genus numquam perit* [40], sia in virtù della garanzia illimitata con tutti i beni presenti e futuri che grava sul debitore *ex* art. 2740 c.c. [41]; del pari, per come si proverà a dimostrare a breve, non sembra potersi configurarsi un'ipotesi di ineseguibilità della prestazione.

Si tratta, piuttosto, di approfondire se l'esdebitazione consenta di interpretare in maniera diversa l'art. 1218 c.c. rispetto all'obbligazione pecuniaria, introducendo l'assenza di colpa come limite della responsabilità contrattuale. Si avvalorerebbe, così, la teoria secondo la quale il fondamento della responsabilità contrattuale sarebbe basato sulla c.d. «presunzione della colpa» del debitore [42].

Deve, tuttavia, rilevarsi in senso contrario come, affermare che un «inadempimento non imputabile» [43] esonera il debitore dalla responsabilità, svuoterebbe di significato l'art. 1218 c.c., il quale, per contro,

---

[39] L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, cit., p. 1086, sulla scorta di E. RABEL, *Unmöglichkeit der Leistung*, in *Festschrift für Bekker*, Weimar, 1907, p. 203, secondo il quale «L'intero contenuto del rapporto obbligatorio fornisce la fattispecie per il giudizio di possibilità».

[40] G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del* debitore, in *Il codice civile commentato* diretto da P. Schlesinger, Milano, 2006, p. 256 ss.

[41] In tal senso, autorevolmente, A. DI MAJO, *voce Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 287; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1970, p. 257; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 133, secondo il quale «la sicura conclusione secondo cui nessun esonero di responsabilità può invocarsi sul presupposto dell'indisponibilità di denaro da parte del debitore è da farsi discendere, piuttosto che dal principio *genus numquam perit*, dalla regola espressa nell'art. 2740 cod. civ. Pare a me infatti che tale disposizione (la quale com'è noto – impone al debitore di rispondere «dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri») debba leggersi come norma che pone a carico del debitore, inequivocabilmente e senza che vi sia necessità di invocare altri argomenti a supporto, una responsabilità patrimoniale rispetto alla quale, pena lo svuotamento di significato della regola stessa, non può assumere alcun rilievo l'impotenza finanziaria del debitore».

[42] Tesi sostenuta soprattutto da C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., in particolare p. 168.

[43] In tal senso R. NEVOLA, *La responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, elementi comuni e differenziali. Analisi sistematica dei fatti costitutivi e dei criteri di imputazione*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. Fava, Milano, 2010 p. 418.

ricollega chiaramente l'esonero della responsabilità, e la conseguente estinzione dell'obbligazione, alla non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta, piuttosto che all'inadempimento. In altri termini, «la prova dell'impossibilità non imputabile non equivale a negazione dell'imputabilità, ma a negazione dell'inadempimento in sé» [44].

Ora, che l'esdebitazione possa avere l'effetto ultimo di sterilizzare gli effetti dell'inadempimento del debitore è circostanza indubbia, per come avrà modo di rappresentarsi a seguire. Del pari, non appare dubitabile che abbia acquisito rilevanza l'impotenza finanziaria non dovuta a una condotta gravemente colposa del debitore.

Si contesta, però, che da tale impotenza finanziaria possa farsi discendere la sopravvenuta impossibilità della prestazione necessaria, ai fini dell'art. 1218 c.c., per elidere la responsabilità del debitore.

L'esdebitazione, infatti, non rileva sul piano della possibilità della «prestazione», ma sul differente piano dell'adempimento della prestazione. È quest'ultimo, infatti, a divenire «inesigibile», non la prestazione a divenire «impossibile». Pertanto, non realizzandosi, neppure ai sensi della normativa sull'esdebitazione, un'impossibilità della prestazione pecuniaria, non potrà configurarsi un'assenza di responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Né la giurisprudenza precedentemente richiamata sembrerebbe consentire differenti conclusioni. La diligenza del debitore che adempie all'obbligazione pecuniaria attraverso assegni circolari, infatti, sussiste in quanto il debitore assicura, comunque, il valore monetario al debitore e non perché il debitore ha posto in essere il massimo sforzo possibile per adempiere all'obbligazione.

D'altronde, milita chiaramente in tal senso la copiosa giurisprudenza durante il periodo emergenziale, che ha escluso la rilevanza dell'impotenza finanziaria soggettiva ai fini dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione [45].

---

[44] Così F. PIRAINO, *Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2011, 4, p. 1054.

[45] La stessa Corte di Cassazione, nella relazione n. 56 dell'Ufficio del massimario dell'8 luglio 2020, avente ad oggetto le *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, in *cortedicassazione.it*, a p.7, ha chiarito che «Sull'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile è netta: "non può, agli effetti liberatorii, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta". Rispetto a tutto ciò nella legislazione anti-Covid nulla è cambiato». In tal senso, *ex multis*, Cass., 22 giugno 2022, n. 20152, in *Dejure*, ha ribadito che «L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, *ex* art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e

Inoltre, volgendo lo sguardo alla recente normativa consumeristica si può evidenziare come il legislatore non abbia mai messo in dubbio che il limite della responsabilità sia rappresentato dall'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione. Per esempio, dall'art. 120 quinquesdecies, comma 3, TUB, rubricato «inadempimento del consumatore», non si possono ricavare delle regole differenti rispetto a quanto previsto dall'art. 1218 c.c. Nella menzionata disposizione di carattere settoriale, infatti, il legislatore lungi dal prevedere «un inadempimento apprezzato in rapporto allo stato di bisogno ed alla condizione di particolare debolezza del consumatore» [46] ovvero regole differenti rispetto all'impianto tradizionale, si limita, semplicemente, a prevedere la facoltà (e non l'obbligo) del professionista, al momento di conclusione del contratto, di concordare con il consumatore che in caso di inadempimento il debito si estinguerà attraverso la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene [47].

Oltretutto, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile determina l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256, comma 1, c.c. Per contro, per come già in precedenza dimostrato, nel caso dell'esdebitazione il legislatore esclude espressamente un effetto estintivo.

Né l'impotenza finanziaria potrebbe configurare un impedimento temporaneo integrante gli estremi per l'applicazione della esenzione temporanea da responsabilità di cui all'art. 1256, comma 2, c.c., per come sostenuto da una parte della dottrina [48]. In primo luogo, infatti,

---

consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro».

[46] L'espressione è di S. PAGLIANTINI, *Debito e responsabilità nella cornice del XXI secolo: note minime*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1074 ss. Nello stesso senso anche G. GRISI, *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 555 ss., secondo il quale non si sarebbe in presenza di un inadempimento del consumatore non apprezzato quale fattispecie produttiva degli effetti di cui all'art. 1218 c.c.

[47] Da condividere, pertanto, l'autorevole posizione di C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, cit., p. 715, il quale osserva che «Sarebbe ben strano che procedure (adottate dal finanziatore in base a disposizioni di attuazione della Banca d'Italia per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti) potessero implicare una deroga alla norma del codice».

[48] In tal senso S. PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, cit., p. 113, secondo il quale «La temporaneità dell'impossibilità, archiviata la frusta idea che ne fa una mera articolazione interna di quella definitiva, può invero ben leggersi

l'art. 1256, comma 2, c.c. richiama l'impossibilità della prestazione, e non dell'adempimento, con conseguente irrilevanza di una semplice *difficultas praestandi*. Inoltre, secondo quanto ivi previsto, qualora il debitore rientrasse nella disponibilità di una congrua capacità patrimoniale sarebbe tenuto ad adempiere l'obbligazione, venendo meno la causa di esonero da responsabilità. Per contro tale obbligo, fatta eccezione la marginale ipotesi dell'esdebitato totalmente incapiente *ex* art. 283 CCI, non è previsto dal legislatore del codice della crisi.

4. Sulla presunta ineseguibilità dell'obbligazione esdebitata residuale

Altra dottrina ritiene che l'accesso alle procedure di sovraindebitamento determini una causa di inesigibilità (*rectius*, per come si chiarirà a breve, di ineseguibilità) dell'obbligazione insoddisfatta, che si estinguerebbe definitivamente al momento dell'esdebitazione [49].

In caso di sussistenza di una situazione patrimoniale tale da consentire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, secondo questa ricostruzione, il regolare adempimento della prestazione creditoria costringerebbe il debitore al sacrificio di un interesse che, riguardato in un'ottica comprensiva dei valori declinati dalla Carta costituzionale, sarebbe preminente rispetto a quello del creditore. In particolare, in ossequio alle logiche valutative della clausola di correttezza e buona fede *ex* art. 1175 c.c., la tutela del credito sarebbe recessiva in presenza di valori costituzionali relativi alla dignità della persona quali il lavoro e la necessità di mantenere un patrimonio minimo necessario per il soddisfacimento dei diritti fondamentali [50].

---

come espressiva di una «regola di comportamento» giustificante la mancata esecuzione: e se la si rapporta al fatto del ritardo nell'adempiere, visto che quanto transitoriamente è impossibile rimane *ex lege* possibile da compiere, il senso dell'art. 1256, c. 2 cambia di spessore. Se l'impossibilità è solo temporanea …, finché essa perdura … diventa, in quest'ottica, la perifrastica di un onere della prova imputato al debitore, responsabile fino al limite dell'impossibilità oggettiva ma irresponsabile del ritardo nell'adempimento quando documenti la sopravvenienza di una vicenda impeditiva che, nonostante l'utilizzo della diligenza dovuta, funge da causa temporanea ostativa al pagamento».

[49] F. Forcellini, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Europa e dir. priv*., 2015, 1, p. 109 ss. e in particolare p. 143-149. Nello stesso senso G. Grisi, *L'inadempimento di necessità*, *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, a cura di G. Grisi, Napoli 2014, p. 314 ss.

[50] Così F. Forcellini, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, cit., p. 147-148.

Sembrerebbe, tuttavia, qui sovrapporsi il concetto di inesigibilità dell'adempimento con quello di ineseguibilità [51] della prestazione nonché l'impossibilità soggettiva con l'impossibilità oggettiva relativa della prestazione.

L'inesigibilità, secondo la terminologia adottata dal codice civile, afferisce a ipotesi espressamente previste dal legislatore (termine non ancora scaduto *ex* art. 1185 c.c. ovvero eccezione dilatoria *ex* art. 1460 c.c.) o dalle parti (per esempio in caso di *pactum de non petendo*) ove viene meno, in capo al creditore, il potere di pretendere l'adempimento di una prestazione, comunque possibile, da parte del debitore [52]. Nelle menzionate ipotesi non sembra di potere individuare finalità di tutela di valori preminenti della persona. L'apposizione di un termine di adempimento ovvero il *pactum de non petendo* derivano, infatti, da una convenzione tra le parti mentre l'eccezione dilatoria di cui all'art. 1460 c.c. trova fondamento nella tutela dell'interesse in capo al contraente fedele di preservare il nesso di sinallagmaticità tra le prestazioni contrattuali.

Per contro, la categoria dell'ineseguibilità ricomprende fattispecie in cui il risultato previsto dall'obbligazione, per la sopravvenienza di situazioni eccezionali, non potrebbe essere preteso dal creditore dal momento che la relativa realizzazione comporterebbe il sacrificio di interessi preminenti della persona da parte del debitore (un classico esempio è rappresentato dalla cantante che, poco prima di iniziare uno spettacolo, viene a conoscenza del lutto del figlio) [53]. In tali ipotesi la prestazione si qualifica come non dovuta in rapporto ai mezzi da utilizzare, con conseguente esonero da responsabilità del debitore, per effetto dell'operatività della regola di correttezza *ex* art. 1175 c.c., che «adempie anche una funzione-limite dell'esercizio della pretesa creditoria quando la realizzazione dell'interesse del creditore non sia possibile se non col sacrificio di un interesse che, confrontato con la tavola dei valori costituzionalmente protetti, appare più meritevole di tutela» [54].

---

[51] Sulla distinzione tra ineseguibilità e inesigibilità v., con riferimento alla civilistica italiana, L. MENGONI, *La Responsabilità contrattuale*, cit., in part. p. 113-119.

[52] Così L. MENGONI, *La responsabilità contrattuale*, cit., p. 117.

[53] Tale teoria sembrerebbe risentire dell'influenza della corrente germanica del limite di sacrificio (*Lehre von der Opfergrenze*), secondo la quale il medesimo trattamento giuridico dell'impossibilità oggettiva deve essere esteso alle ipotesi in cui le difficoltà frapposte all'adempimento sono talmente sproporzionate da rendere la prestazione inesigibile. In merito v. J. ESSER, *Schuldrecht*, 2. Aufl., Karlsruhe, 1960 p. 44, 136; L. ENNECERUS, H. LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse*¸Tübingen, 1958, pp. 121, 171.

[54] Così L. MENGONI, voce *Responsabilità contrattuale* (dir. vig.), *Enc. dir.*, 1989, p. 1089 ss., ora in *Scritti. II. Obbligazioni e negozio*, a cura di A. Albanese, C. Castronovo, A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 367.

Per quanto lo stesso Maestro al quale è maggiormente riconducibile la distinzione tra i due concetti sembrerebbe avere utilizzato, in un celebre scritto iniziale, il termine «inesigibile» anche sotto l'accezione di «ineseguibile» [55], appare preferibile mantenere tale distinzione, ben chiarita in un contributo successivo [56], per ragioni di appropriata pulizia concettuale. Infatti, il termine «inesigibilità» sembrerebbe meglio esprimere il concetto di una prestazione, oggetto del rapporto obbligatorio, che è possibile, rispetto alla quale il creditore mantiene intatto il suo interesse all'adempimento, ma che, semplicemente, non può essere da lui pretesa in modo temporaneo ovvero definitivo, evidenziandosi, quindi, una carenza del potere di pretendere.

Per contro il termine «ineseguibilità» meglio esprime il concetto di una prestazione che non può essere eseguita atteso che il risultato potrebbe essere raggiunto solo con mezzi che non possono concretamente considerarsi dedotti nella fonte del rapporto obbligatorio in quanto richiederebbero il sacrificio di interessi preminenti del debitore, difettando, quindi, la possibilità di attuare l'obbligazione con i mezzi dedotti nel titolo costitutivo.

La distinzione tra inesegibilità e ineseguibilità, pertanto, non è meramente concettuale e descrittiva, atteso che l'adesione all'una ovvero all'altra si ripercuote in modo differente sulle sorti del vincolo obbligatorio.

Nel primo caso, infatti, la prestazione è inizialmente possibile e rimane tale anche nei casi in cui si verifica la sopravvenienza che dà luogo alla inesigibilità, ma non può essere pretesa [57].

Nel caso dell'ineseguibilità, invece, si configura un'ipotesi di impossibilità oggettiva relativa (a quello specifico rapporto obbligatorio), pienamente equiparabile a un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta ai sensi degli artt. 1218 e 1256, comma 1, c.c., atteso che la prestazione, stante la circostanza sopravvenuta, non può più essere realizzata con i mezzi in concreto dedotti in obbligazione, con conseguente estinzione del vincolo obbligatorio.

---

[55] In tal senso L. MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi". Studio critico. Parte II*, in *Riv. dir. civ.*, 1954, p. 4-5 ove si legge che «La figura della inesigibilità della prestazione, ravvisata come una sottospecie dell'impossibilità, non si esaurisce nelle ipotesi di sopravvenuta illiceità dell'oggetto, nelle quali viene meno un requisito costitutivo dell'obbligazione, ma comprende anche le ipotesi in cui l'attività diretta a procurare il bene dovuto richiederebbe al debitore un sacrificio personale o patrimoniale, astrattamente deducibile in obbligazione ma la cui obbligatorietà in concreto è esclusa da una valutazione di buona fede, riferita al contenuto del contratto (art. 1366) ovvero al tipo di rapporto obbligatorio di che trattasi (art. 1375)».

[56] L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, cit., p. 333.

[57] La tesi della riduzione del rapporto obbligatorio verrà meglio approfondita nei successivi paragrafi.

L'inesigibilità, pertanto, non estingue il vincolo obbligatorio, contrariamente a quanto avviene nel caso di ineseguibilità della prestazione.

Sembrerebbe, così, emergere la sovrapposizione concettuale della dottrina che, richiamando l'operatività della clausola di cui all'art. 1175 c.c. a presidio di valori della persona del debitore, preminenti sull'interesse del creditore a ottenere la prestazione, avrebbe dovuto, piuttosto, qualificare sovraindebitamento ed esdebitazione come cause di ineseguibilità della prestazione, senza, invece, richiamare la figura dell'inesigibilità.

Il richiamo all'ineseguibilità, tuttavia, avrebbe ulteriormente indebolito la ricostruzione qui oggetto di disamina. L'ineseguibilità, infatti, attiene a una valutazione tra lo sforzo necessario che, alla luce dell'evento sopravvenuto, il debitore dovrebbe profondere per l'adempimento dell'obbligazione e i mezzi (ovvero i comportamenti strumentali all'adempimento) che, al momento della nascita del rapporto, potevano considerarsi come ricompresi, *ex fide bona*, nella fonte del rapporto obbligatorio e, quindi, dovuti. Ciò che è ineseguibile – in quanto non previsto dalla fonte del rapporto – è noto già al momento della nascita dell'obbligazione. E laddove la prestazione non è eseguibile non è possibile neanche configurare un inadempimento del debitore. Proprio per tale ragione la prestazione si estingue per impossibilità oggettiva relativa.

Si comprende, allora, come inadempimento e impossibilità sopravvenuta siano concettualmente tra loro incompatibili.

Per contro la capacità finanziaria non può avere alcuna rilevanza sulla determinazione iniziale della misura dell'oggetto della prestazione. Tanto è vero questo che l'obbligazione sorge regolarmente anche nell'ipotesi in cui il debitore sia, al momento della nascita dell'obbligazione, totalmente incapiente ovvero già versi in una condizione di sovraindebitamento. Ora, se la capacità finanziaria è notoriamente irrilevante sull'oggetto dell'obbligazione, allo stesso modo la sopravvenuta impotenza finanziaria non potrà in alcun modo divenire rilevante in corso di rapporto, né integrare un'ipotesi di ineseguibilità della prestazione.

Insomma, appare evidente che dottrina richiamata riconduca, in modo non condivisibile, una ipotesi di *difficultas praestandi* (impossibilità soggettiva), che integra un'ipotesi di inadempimento (e, quindi, permanenza) della prestazione, così come è l'impotenza finanziaria, nell'alveo delle ipotesi di impossibilità oggettiva relativa del rapporto obbligatorio che, invece, conduce all'estinzione del vincolo.

Sembrerebbero, poi, sussistere ulteriori incongruenze.

Come esposto, l'orientamento in esame sostiene che la disciplina del sovraindebitamento abbia introdotto un'ipotesi di inesigibilità della prestazione che discenderebbe dalla tutela di interessi superiori

afferenti alla persona del debitore. Tuttavia, se così fosse, non si comprende il motivo per cui il legislatore richieda l'accertamento della diligenza del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni e, comunque, subordini l'esdebitazione all'assenza di colpa grave del debitore. La tutela di valori costituzionali della persona non può recedere in presenza di una condotta colposa, anche grave, del debitore. Se, infatti, la tutela di diritti fondamentali della persona prevale sul diritto di credito secondo la scala di valori prevista dalla Costituzione, appare assai dubbio che tale ordine possa invertirsi in presenza di colpa del debitore. Come è noto, infatti, le misure assistenziali, quali ad esempio il reddito di cittadinanza, non richiedono alcuna indagine sull'eventuale sussistenza di una condotta colposa del beneficiario della misura.

Non sembra, pertanto, potere ritenersi che la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione tuteli valori costituzionali della persona che richiederebbero la sussistenza di un patrimonio minimo per sopravvivere. Tale ricostruzione è smentita dallo stesso funzionamento dell'istituto dell'esdebitazione. Qualora, infatti, il soggetto esdebitato, il giorno dopo la pronunzia dell'esdebitazione, fosse destinatario di una rilevante entrata finanziaria, in forza della quale il proprio patrimonio consentirebbe l'accesso non solo al minimo vitale ma, addirittura, a beni di lusso, lo stesso beneficiario dell'esdebitazione non sarebbe tenuto ad adempiere le obbligazioni rimaste insoddisfatte a seguito dell'esdebitazione.

5. La non condivisibile riconduzione all'espropriazione

Secondo altra prospettiva ricostruttiva, che dà risalto agli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina in questione, l'esdebitazione andrebbe qualificata come espropriazione della porzione del diritto di credito insoddisfatto [58] in ragione:

a) dell'adesione alla teoria patrimoniale «pura» dell'obbligazione, con la conseguente elevazione della garanzia patrimoniale a componente essenziale del diritto di credito [59]. Sorta l'obbligazione, infatti, una quota ideale del patrimonio del debitore (rappresentata dal titolo di credito) sarebbe vincolata al soddisfacimento degli interessi

[58] In tal senso V. Confortini, *Primato del credito*, cit., *passim*.

[59] In tempi recenti anche L. Nivarra, *Diritto soggettivo, obbligazione, azione*, 2019, p. XII, in *teoriaestoriadeldirittoprivato.com*, *passim*, ove si legge che «L'obbligazione si può presentare in una duplice postura, così da rivestire, una prima volta, la forma della attribuzione di un'utilità; una seconda volta la forma della risoluzione di un conflitto mediante l'attribuzione di un'utilità» (p. 1).

del creditore [60]. Dall'adesione alle teorie patrimoniali consegue, altresì, la primazia del credito (inteso come priorità logica delle situazioni giuridiche soggettive creditorie di potere su quelle debitorie di dovere) rispetto al debito;

b) della ricostruzione del diritto di credito come forma di appartenenza «debole» (costituita dalla possibilità di esercitare azioni di conservazione sul patrimonio del debitore fin dalla nascita dell'obbligazione, quantunque con un'estensione ben differente rispetto a quella proprietaria) e «promiscua» (stante la «coesistenza di altre proiezioni appropriative sul medesimo patrimonio» [61]);

c) della prevalenza dell'elemento patrimoniale dell'obbligazione pecuniaria rispetto a quello relazionale [62]. L'adempimento del debitore, connaturale all'elemento della relazionalità, sarebbe indifferente ai fini del soddisfacimento del creditore, atteso che, in ogni caso, lo stesso risultato potrà essere raggiunto o attraverso forme di «espropriazione privata» ovvero in via giurisdizionale (esdebitazione) o esecutiva (espropriazione «statalizzata») [63].

Pertanto, secondo la riferita impostazione, la riduzione della garanzia patrimoniale (coessenziale all'obbligazione) generata dall'esdebitazione rappresenterebbe una forma di espropriazione del credito.

Anche questa tesi, per quanto suggestiva, pare prestarsi ad alcuni rilievi critici.

Innanzitutto il presupposto della coessenzialità della garanzia patrimoniale al rapporto obbligatorio sembrerebbe smentita dalla collocazione sistematica dell'art. 2740 c.c. nel libro VI [64], che rivela l'accoglimento da parte del legislatore della distinzione tra debito e

---

[60] Così V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 89, secondo cui «ciò postula che, dal momento del sorgere del vincolo, una porzione ideale del patrimonio debitorio sia vincolato alla soddisfazione del creditore e che l'utilità economica appartenga anche al creditore nella forma dei poteri di conservazione e apprensione coattiva».

[61] V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 79.

[62] V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 130, secondo la quale «l'elemento che, per lungo tempo, ha costituito la ragion d'essere dell'obbligazione, quel problema sociale della cooperazione composto nelle forme del vincolo relazionale, arretra e lascia, in suo luogo, riemergere l'obiettiva e impersonale volontà economica immediata dell'*homo oeconomicus*».

[63] V. CONFORTINI, *Il primato del credito*, cit., p. 83, a cui avviso «Il credito pecuniario è indifferente alla condotta strumentale e piuttosto dipende … da vicende relative al patrimonio».

[64] La scelta del legislatore acquisisce una rilevanza interpretativa ancora maggiore se si pensa che, nella prima stesura, il Progetto preliminare del codice civile conteneva, all'art. 1, la definizione dell'obbligazione, a cui faceva seguito, all'art. 2, una disposizione analoga all'attuale art. 2740 c.c.

responsabilità, ponendo quest'ultima sul piano delle situazioni giuridiche strumentali che contribuiscono, dall'esterno, a rendere perfetto il rapporto obbligatorio [65].

L' impossibilità di concepire un'obbligazione priva, fin dalla nascita, di garanzia patrimoniale e di azione esecutiva appare senz'altro condivisibile, ma da ciò non sembra discendere la coessenzialità della garanzia (e del relativo patrimonio del debitore) nell'obbligazione [66]. Il vincolo che lega l'obbligazione e la garanzia patrimoniale, infatti, è un vincolo funzionale, non genetico / strutturale [67].

Se così non fosse, una quota astratta di patrimonio del debitore dovrebbe essere vincolata al soddisfacimento del creditore fin dal momento del sorgere dell'obbligazione [68]. Tuttavia, come è stato acutamente osservato, «la capienza patrimoniale del debitore non costituisc(e) un requisito per il valido sorgere dell'obbligazione» [69].

Vero, infatti, che la garanzia patrimoniale sorge con l'obbligazione, ma ciò non significa «essere» l'obbligazione [70]. Pertanto, riportando

---

[65] R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale,* in *La tutela dei diritti,* di R. Nicolò, G. Andrioli, G. Gorla, in *Comm. al cod. civ.,* a cura di A. Scialoja, G. Branca, *sub art. 2740,* Bologna, 1954., p. 9, ha rilevato che «il criterio sistematico seguito dal nuovo legislatore dimostra che la concezione che è prevalsa è appunto quella della scissione tra debito e responsabilità, ma non nel senso che si tratti di due elementi della medesima entità, bensì nell'altro, prevalso nella più moderna dottrina, che la responsabilità del debitore e il correlativo potere del creditore di agire sui beni del primo per la realizzazione del suo diritto, si configura come una situazione giuridica autonoma, se pure strumentale rispetto all'obbligazione (…) La responsabilità patrimoniale è in altri termini configurata come un mezzo di tutela del diritto del creditore, ossia come uno strumento coattivo per la realizzazione del diritto, che appunto perciò non è un elemento intrinseco del rapporto obbligatorio, ma un momento estrinseco».

[66] Per M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., p. 186, «dato che non può concepirsi il debito senza responsabilità né la responsabilità senza debito, la presenza di quei due elementi nell'obbligazione potrebbe essere rilevante al massimo dal punto di vista descrittivo, ma non può pretendere di conformare particolarmente la struttura dell'obbligazione».

[67] Così G. D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento,* cit., p. 39.

[68] Lo sottolinea V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 89.

[69] Così G. D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, cit., p. 42.

[70] In termini F. MACARIO, *Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive*, in N. Lipari e P. Rescigno (diretto da), A. Zoppini (coordinato da), *Diritto civile – L'attuazione dei diritti*, vol. IV, tomo 2, Milano, 2009, p. 167, a cui avviso la situazione giuridica della fase potenziale (in cui l'inadempimento non si è ancora verificato) non è qualcosa di diverso dalla responsabilità, ma soltanto una parte di essa, «quella strumentale all'esecuzione forzata, cioè alla

l'incisiva espressione di una illustre dottrina, «il debito si lega alla responsabilità, e questa segue "come un'ombra" il debito: purché si precisi che "l'ombra" non appartiene al concetto stesso dell'obbligo» [71].

Si può, quindi, analizzare il secondo presupposto della teoria in questione, vale a dire la ricostruzione del credito sotto forma di appartenenza «debole» e «promiscua», al quale è strettamente correlato il terzo presupposto, costituito dalla prevalenza dell'elemento patrimoniale (o di dominio) su quello relazionale.

In termini generali la ricostruzione del credito sotto forma di appartenenza presuppone l'avvenuto superamento della logica relazionale della spettanza (connaturata al diritto di credito) in favore della logica assolutista del dominio (propria del diritto di proprietà) [72], che si esplica attraverso il riconoscimento di poteri creditori che consentono l'immediato soddisfacimento del credito, anche contro la volontà del debitore.

Non sembra, però, che ciò sia avvenuto.

Certo, è innegabile il proliferare di forme di autotutela esecutiva finalizzate al rafforzamento della pretesa creditoria attraverso garanzie mobiliari (escussione stragiudiziale del pegno *ex* art. 2797 c.c., pegno irregolare [73] e

---

piena attuazione della responsabilità»; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 1991, p. 63, secondo cui il vincolo patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. assiste il rapporto obbligatorio attraverso le forme cautelari fin dal nascere e diventa pienamente operante solo nella fase esecutiva; V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 1041 ss.; E. BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920, specialmente p. 108, che ricorda come la responsabilità patrimoniale attraversa uno stato di pendenza durante il quale essa non è ancora attuale ed è incerto se diverrà tale o cadrà nel nulla. *Contra* C. MIRAGLIA, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XXVII., Roma, 1991, 8, p. 3 secondo cui non è possibile affermare che la responsabilità patrimoniale preesisterebbe all'inadempimento in quanto soltanto il consumato inadempimento mette in moto i meccanismi della responsabilità patrimoniale.

[71] U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 65.

[72] Su tale risalente distinzione sintetiche indicazioni, da ultimo, in G. DI ROSA, T. MAUCERI, *Argomenti di diritto privato*, Torino, 2025, p. 59 ss.

[73] Si rammenta che il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno. Sul tema, diffusamente, E. MARCHISIO, *Alcune riflessioni sul "pegno non possessorio" di partecipazioni azionarie*, in *Banca impr. soc.*, 2019, p. 535 ss.; V. CONFORTINI, *Primato del credito,* cit., p. 175 ss. E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, I, p. 257; M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 703; F. MURINO, *Prime*

pegno non possessorio [74]) o immobiliari (prestito vitalizio ipotecario [75]) ovvero attraverso meccanismi di tipo marciano [76] (procedimentalizzati dalla legge) quali il trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato dall'inadempimento del debitore *ex* art. 48 bis T.U.B. [77] ed *ex* art. 120 quinquiesdecies T.U.B. [78].

---

considerazioni sul cd pegno non possessorio, in *Banca borsa tit. cred*., 2017, p. 234; F. BARILLÀ, *Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia*, in *Giur. comm*., 2017, I, p. 583.

[74] Ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n.119/2016 «Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti (concessi a loro o a terzi), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa».

[75] La disciplina del prestito vitalizio ipotecario è contenuta nell'art. 11 quaterdecies, l. 248/2005 e ss.mm.ii. Sul prestito vitalizio ipotecario, per tutti, C. DORE, Il *prestito vitalizio ipotecario. Tra tutela del credito e attuazione del programma negoziale*, Napoli, 2022; T. RUMI, *Il prestito vitalizio ipotecario tra le nuove soluzioni "marciane" a garanzia del credito immobiliare*, in *I nuovi marciani*, a cura di G. D'Amico, S. Pagliantini, F. Piraino, T. Rumi, Torino, 2017, specialmente p. 115 ss.; E. BEZZI, *Prestito vitalizio ipotecario e divieto di patto commissorio: una novità nel solco della tradizione*, in *Corr. giur*., 2018, p. 1116 ss.; V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 219 ss.

[76] Per un approfondimento v. G. D'AMICO, *Il patto marciano "atipico"*, in *I contratti*, 2022, 5, p. 501; M. TRIMARCHI, *Operazione negoziale e trasferimento a scopo di garanzia: la neutralizzazione del divieto del patto commissorio*, in *Riv. dir. civ*., 2021, p. 715 ss.; G. D'AMICO, *La resistibile ascesa del patto marciano*, in *Eur. e dir. priv*., 1, 2017, p. 1 ss.

[77] L'art. 48 bis (introdotto nel T.U.B. dall'art. 2 della legge n. 119/2016) regola – come si legge nella rubrica – una fattispecie di finanziamento *all'impresa*, "garantito" dalla previsione convenzionale del trasferimento al creditore della proprietà o di altro diritto su un bene immobile (che, nella specie, è un immobile a destinazione commerciale), al verificarsi dell'inadempimento del debitore. Su tale figura S. PAGLIANTINI, *Sull'art. 48*-bis *T.U.B.: il "pasticcio" di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento*, in *I nuovi marciani*, cit., p. 41 ss.; V. CONFORTINI, *Primato del credito,* cit., p. 229 ss.; C. CROCI, *Il nuovo finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato*, in *Studium Iuris*, 2016, p. 1451 ss.; S. AMBROSINI, *La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. n. 119/2016: il c.d. patto marciano*, in *D. fall. soc. comm*., 2016, p. 1075 ss.

[78] Il patto, regolato dal nuovo art. 120 quinquiesdecies T.U.B. (introdotto dal d.lgs. n. 72/2016, attuativo della direttiva europea n. 2014/17) concerne un'ipotesi di finanziamento a un consumatore, garantito da un'ipoteca su un immobile, che le parti convengono (con clausola espressa) costituisca oggetto di trasferimento alla banca mutuante in caso di inadempimento. Al riguardo, per tutti, G. MATTARELLA, *Clausola marciana e tutela del consumatore: la dubbia compatibilità col diritto europeo dell'art. 120 quinquiesdecies t.u.b. (testo unico bancario*), in *Nuova giur. civ. comm*., 2020, p. 714 ss.; F. PIRAINO, *L'inadempimento*

Non è certo questa la sede per approfondire le complesse questioni connesse a tali istituti; tuttavia, per quanto qui di interesse ai fini dell'indagine che si sta svolgendo, non sembrerebbe che possano trarsi elementi utili a dimostrare la pretesa di un'appartenenza creditoria atteso che, a monte, vi è una modulazione convenzionale dell'escussione della garanzia (c.d. «privatizzazione delle forme di escussione delle garanzie» [79]) che ruota, comunque, attorno al fulcro della relazionalità tra creditore e debitore.

È, altresì, innegabile il proliferare di patti sulla responsabilità patrimoniale, che realizzano forme di destinazione alternativa del patrimonio del debitore, come nel caso delle alienazioni con funzione di garanzia [80] (con tutti i problemi connessi al rispetto del divieto di patto commissorio *ex* art. 2744 c.c. [81]). Ma anche nelle predette ipotesi vi è a monte sempre un atto del debitore che, esercitando le scelte dispositive sul proprio patrimonio, tipiche dell'esercizio del diritto di proprietà, stabilisce le diverse destinazioni del titolo.

Piuttosto che conferme dell'appartenenza creditoria, e del correlativo potere di autosoddisfare la propria pretesa, gli istituti ora menzionati sembrerebbero accomunati dalla volontà di evitare le «forche caudine» e le lungaggini del processo esecutivo, cercando di assicurare la soddisfazione del creditore attraverso una disintermediazione

---

del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, in *I nuovi marciani*, cit., p. 149 ss.; M. ASTONE, *Inadempimento del consumatore e autotutela del finanziatore tra (divieto del) patto commissorio e patto marciano*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 735 ss.

[79] Così A. DI MAJO, *Dominio e relazione nel rapporto obbligatorio*, cit., p. 193 ss.

[80] A titolo meramente esemplificativo nel novero delle alienazioni a scopo di garanzia si collocano la vendita sospensivamente condizionata all'inadempimento del debitore o, viceversa, risolutivamente condizionata al suo adempimento; la vendita con riserva di proprietà; la vendita con patto di riscatto e quella con patto di retrovendita; la procura irrevocabile a vendere conferita dal debitore al creditore affinché, in caso di inadempimento, quest'ultimo alieni il bene e trattenga il ricavato per soddisfare il proprio credito; nonché il *sale and lease back*.

[81] Per un approfondimento sui rapporti tra alienazioni a scopo di garanzia e divieto di patto commissorio v. *ex multis* G. D'AMICO, *Alienazioni a scopo di garanzia*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2013, p. 585 ss.; C. BOTTA, *Vendita, accordo di retrovendita e divieto del patto commissorio*, in *Contratti*, 2010, I, p. 75 ss.; F. GIGLIOTTI, *Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti*, Napoli, 2007; F. MACARIO, *Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 361 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Note in tema di alienazione a scopo di garanzia*, in *Contratto e impresa*, 2006, I, p. 16 ss.; F. ANELLI, *L'alienazione in funzione di garanzia*, Milano, 1996; C. VARRONE, Il *trasferimento della proprietà a scopo di garanzia*, Napoli, 1968; S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia*, ora in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 355 ss.

dall'attività giudiziaria [82]. Obiettivo che è, senz'altro, condiviso dalla disciplina del sovraindebitamento, a maggior ragione dopo l'attribuzione della legittimazione a presentare l'istanza di apertura della liquidazione controllata anche al creditore.

Inoltre, secondo la proposta ricostruttiva in esame, l'appartenenza che verrebbe espropriata con l'esdebitazione riguarderebbe il valore che si protegge con il fascio di poteri riconosciuti al creditore e racchiusi nella garanzia patrimoniale. In altri termini, dal momento che il valore di un credito dipende dai mezzi di tutela, il venire meno di questi ultimi determina un'espropriazione del valore dell'obbligazione [83]. Si ricorda, infatti, che l'obbligazione residuale esdebitata è un'obbligazione inesigibile (e, quindi, non coercibile).

L'assunto appare condivisibile se ci si focalizza sul solo risultato economico, ma desta perplessità sotto altri profili.

Innanzitutto, tale ricostruzione presuppone logicamente la coessenzialità della responsabilità patrimoniale all'obbligazione [84]. Ritenendo, per quanto precedentemente esposto, che la garanzia patrimoniale sia esterna al rapporto obbligatorio, non sembrerebbe potersi configurare, sotto questo profilo, un'espropriazione del credito.

In secondo luogo, non appare condivisibile l'equiparazione «eliminazione dei mezzi di tutela» – «espropriazione del valore». Un conto, infatti, è l'eliminazione del valore (proprietà), altro conto è l'eliminazione dei mezzi di tutela di quel valore. E l'espropriazione, ontologicamente, sembrerebbe potere interessare solo il valore (proprietà).

Neanche il riferimento all'art. 1 del Protocollo della CEDU appare decisivo. In tale previsione, infatti, si assicura una tutela sostanziale a situazioni soggettive che la Corte stessa qualifica come «beni», indipendentemente dalla circostanza che gli stessi costituiscano l'oggetto di un diritto di proprietà riconosciuto dall'ordinamento giuridico dello Stato convenuto. Pertanto, l'ambito di applicazione del suddetto art.1 del

---

[82] In tal senso A. DI MAJO, *Dominio e relazione nel rapporto obbligatorio*, cit., p. 193 ss. afferma chiaramente che «Si è dunque ancora una volta in presenza di fattispecie che non sono tanto destinate a confermare *tout court* il profilo di autoesecutività del credito, quanto piuttosto la sua capacità di autorealizzazione, senza ricorrere al processo, resa possibile dal contesto di un rapporto contrattuale nel quale il credito è parte corrispettiva», e che «In definitiva, è solo agendo sull'alternativa adempimento – inadempimento che è consentito, ai soggetti del rapporto obbligatorio, di incidere sulla dimensione "relazionale" di esso, e così, di riflesso, anche sulla responsabilità patrimoniale, la quale è tributaria del retroscena sostanziale costituito da tale alternativa. Non già tuttavia agendo direttamente sulla responsabilità patrimoniale, disponendo quali "parti" di essa possano essere aggredite esecutivamente dal creditore e quali no».

[83] V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 75.

[84] V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., p. 74.

Protocollo copre situazioni patrimoniali che possono – ma non necessariamente devono – coincidere con situazioni dominicali [85].

Appare, altresì, discutibile che l'esdebitazione comporti la prevalenza dell'elemento patrimonialistico dell'obbligazione rispetto a quello personalistico. Al contrario, per come esposto precedentemente, la diligenza osservata dal debitore – al momento dell'assunzione dell'obbligazione e della determinazione dello stato di sovraindebitamento – rileva ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale, così concorrendo a neutralizzare gli effetti della tradizionale irrilevanza dell'impotenza finanziaria del debitore e delle attività da questi poste in essere ai fini dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Vi sono, poi, ulteriori ostacoli che paiono, in verità, difficilmente superabili.

L'estinzione dell'obbligazione è, come detto, incompatibile con la permanenza dell'obbligazione nei confronti dei coobbligati in solido e dei fideiussori stabilito dall'art. 278, comma 6 CCI.

Appare, altresì, ancora più complesso spiegare come dall'estinzione dell'obbligazione possa conseguire l'irripetibilità di quanto eventualmente corrisposto al creditore insoddisfatto successivamente all'ottenuta esdebitazione. Non a caso una parte della dottrina favorevole alla tesi estintiva ritiene, coerentemente, inammissibile la non ripetibilità di quanto spontaneamente versato, argomentando che, in caso contrario, verrebbero vanificati gli effetti del concorso e, quindi, leso il principio della *par condicio creditorum* [86]. Tale conclusione, tuttavia, si scontra apertamente con la relazione illustrativa dell'art. 278 CCI, dalla

---

[85] Chiara, in tal senso Corte EDU [G.C.] 29 marzo 2010, *Depalle* c. *Francia*, in *eur-lex.europa.eu*, ove si «ricorda che il fatto che le leggi interne di uno Stato non riconoscano un interesse particolare come "diritto", e anche come "diritto di proprietà", non si oppone al fatto che l'interesse in questione possa al tempo stesso, in determinate circostanze, passare per un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1» (par. 68). Sul concetto di proprietà per il diritto europeo M. Trimarchi, *La proprietà europea*, in *Jus Civile*, 2018, 4, p. 488 ss.

[86] In tal senso V. Confortini, *Primato del credito*, cit., p. 101, secondo la quale «L'apertura del concorso priva il debitore della libertà di scegliere quale creditore soddisfare e, di fronte a debiti parimenti scaduti, di soddisfare uno e rendersi inadempiente nei confronti dell'altro. Ammettere che dopo l'esdebitazione questo principio perda validità mentre non torna in vigore l'altro, che riconsegna al creditore il libero esercizio dell'azione individuale, parrebbe elusivo di quello che potremmo dire l'ordine pubblico del concorso…». Tuttavia l'effetto esdebitativo, più che al concorso, sembrerebbe doversi ricollegare alla presenza di una procedura di sovraindebitamento e, soprattutto, alla sussistenza della condizione di meritevolezza del debitore, sub specie di assenza di colpa grave. A riprova di ciò, da un lato il legislatore del Codice della crisi ammette l'esdebitazione senza concorsualità, come dimostra la procedura di esdebitazione dell'incapiente; dall'altro, vi potrà essere un concorso che, tuttavia, non sfocia nel riconoscimento dell'esdebitazione.

quale emerge la volontà del legislatore di considerare l'eventuale pagamento come una giusta causa di attribuzione patrimoniale [87].

E, ancora, l'effetto estintivo appare incompatibile con la disciplina dell'esdebitazione dell'incapiente *ex* art. 283, comma 1 CCI, che fa espressamente «*salvo l'obbligo di pagamento del debito*» (pertanto esistente) qualora entro tre anni dal decreto di esdebitazione, sopravvengano utilità rilevanti nel patrimonio del debitore, da potere destinare al pagamento dei creditori precedentemente lesi dalla falcidia esdebitativa.

6. Le tesi riduttive. Il prospettato indebolimento strutturale del titolo obbligatorio ad opera dell'esdebitazione

Superate le tesi che attribuiscono all'esdebitazione un effetto estintivo della porzione di obbligazione rimasta insoddisfatta, ci si può, adesso, interrogare se l'istituto in esame rappresenti una vicenda riduttiva, sotto il profilo strutturale ovvero qualitativo, del titolo dell'obbligazione. Secondo alcuni, infatti, l'effetto esdebitativo indebolirebbe la forza del vincolo facendo venire meno la responsabilità del debitore senza, al contempo, estinguere il titolo obbligatorio; per altri, invece, l'esdebitazione ridurrebbe qualitativamente l'obbligazione civile in un'obbligazione naturale.

Entrambi gli orientamenti si concentrano, pertanto, sull'analisi delle vicende afferenti alla fonte (immateriale) [88] del rapporto obbligatorio [89], vale a dire al titolo [90] che giustifica lo spostamento dell'attribuzione patrimoniale.

---

[87] La relazione illustrativa al Codice della crisi, sub art. 278, ipotizza «la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo».

[88] Tradizionalmente si distingue la fonte materiale dell'obbligazione dalla fonte immateriale. La prima indica la categoria dei significanti, vale a dire dei modi percettivi da cui ricavare significati giuridicamente rilevanti; la seconda, indica la categoria dei significati, ossia della fattispecie e degli effetti applicabili.

[89] Sulla disciplina concreta della fonte v. P. Perlingieri, *Dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento*, cit., p. 42-43; Id., *Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni*, in *Vita notarile*, 1976, p. 1027 ss.

[90] Specifica, altresì, M. Orlandi, *La categoria dell'obbligazione ridotta*, cit., p. 447, che «Sarebbe anche da distinguere sotto questa luce le parole fonte e titolo, istituendo una sinonimia tra titolo e fonte immateriale (di qualificazione). Titolo esprime, non già un dato bruto della natura e della storia (il fatto illecito materiale, la stretta di mano di un accordo tacito, il documento di un contratto); bensì gli schemi ideali, ossia i modelli di condotta (il lemma antico e sempreverde è: fattispecie), con cui osservo e vaglio i fatti e stabilisco gli effetti giuridici. Il titolo appartiene al mondo dei significati immateriali, e si colloca sempre e solo entro il giudizio ipotetico (se x allora y), il quale descrive la

Vengono assunte, però, prospettive di gran lunga differenti.

La dottrina che sostiene una riduzione strutturale del titolo, infatti, abbandona la tradizionale ricostruzione c.d. «modale» (o del dover essere) del rapporto obbligatorio, basata sulla metafora dell'obbligo e del comando, preferendo una concezione dell'obbligazione come combinazione di fattispecie causalmente collegate, in conformità alle logiche del giudizio ipotetico.

Nella prospettiva modale il «rapporto obbligatorio» traduce una relazione tra situazioni giuridiche soggettive di debito e di credito in capo al debitore e al creditore [91]. Il primo ha l'obbligo di adempiere, il secondo il diritto di ricevere e di pretendere [92]. A propria volta, le situazioni giuridiche soggettive di credito e debito che formano il rapporto obbligatorio appaiono come coppie di predicati complessi che custodiscono qualifiche di diversi contegni, così enucleabili: dal lato passivo il dovere di adempiere e il potere di adempiere; dal lato attivo, il diritto di pretendere e il potere di ricevere [93].

La teoria modale, tuttavia, non sarebbe in grado – a dire di tale dottrina – di spiegare il fenomeno dell'inesigibilità dell'obbligazione, qui inteso come riduzione della forza del vincolo.

Posta, infatti, seguendo la ricostruzione che qui si espone, l'inscindibilità tra diritto sostanziale e diritto di azione [94], l'inesigibilità (effetto

condotta "doverosa" e appresta le conseguenze previste o prescritte. Tal dovere sul piano analitico si svela un modo dell'essere; e segnatamente esprime il darsi vigore (ossia applicarsi a Tizio) di un nuovo modello foriero di un nuovo giudizio ipotetico, in un *progressus ad infinitum*».

[91] In tal senso, da ultimo, G. Di Rosa, *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti. Lineamenti di parte generale*, Torino, 2024, p. 7 ss.

[92] Al riguardo deve condividersi la posizione di L. Mengoni, *L'oggetto dell'obbligazione*, cit., p. 168, secondo il quale il diritto di credito non è riducibile ad una situazione di pretesa, intesa come mera spettanza che, solo in caso di inadempimento, darebbe accesso alla possibilità di compiere atti giuridici finalizzati a contrastare l'inadempimento. Lo stesso legislatore sembrerebbe respingere una concezione della pretesa come situazione inattiva del creditore. Mal si concilierebbero con una tale ricostruzione, infatti, una serie di istituti (cfr. artt. 1186, 2743, 2900, 2901, 2905 c.c.) i quali, non essendo condizionati all'inadempimento, non possono spiegarsi se non come altrettante manifestazioni di un potere sostanziale, inerente alla posizione giuridica di creditore. In senso contrario C.M. Bianca, *Diritto civile. L'obbligazione*, cit., p. 28, secondo il quale «il credito non consiste come tale nella possibilità del creditore di compiere determinati atti giuridici né, in particolare, nel potere di fare sua la prestazione o il bene dovutogli, ma nella pretesa a che il debitore esegua la prestazione».

[93] Così M. Orlandi, *La categoria dell'obbligazione ridotta*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 447.

[94] L'azione rappresenterebbe semplicemente la postulazione, nel processo e innanzi a un soggetto terzo (cioè il giudice), del diritto sostanziale. L'azione, in

tipico dell'esdebitazione) non potrebbe che generare l'estinzione dell'obbligazione rimasta insoddisfatta all'esito della procedura concorsuale. Un debito privo di responsabilità, non protetto da un'azione giudiziaria e il cui adempimento è rimesso alla mera volontà del debitore, infatti, non sarebbe concepibile, salvo mettere in discussione la stessa giuridicità dell'obbligazione civile, che si sostanzia nella possibilità del creditore di tutelare il proprio diritto contro la volontà del debitore [95].

Secondo la dottrina che sostiene la riduzione strutturale dell'obbligazione, invece, si potrebbe giungere a risultati differenti, che consentono di giustificare l'indebolimento della forza del titolo, trascorrendo dal linguaggio modale, fondato sulle coppie di predicati di potere e di dovere, al linguaggio del giudizio ipotetico, tipico della norma.

In tale prospettiva, si ipotizza che debito e credito possano essere ricostruiti nella logica della fattispecie, ossia della posizione di schemi di condotta imputati a soggetti determinati (per l'appunto, debitore e creditore) [96]. Anche il rapporto obbligatorio – al pari della norma – si potrebbe, quindi, concepire razionalmente come un nesso funzionale di fattispecie connesse da una relazione giuridica di necessità [97].

La fonte dell'obbligazione descriverebbe, allora, modelli di comportamento (ellitticamente indicati con i termini di «pretesa» e «obbligo»)

---

sé, non sarebbe né fondata né infondata; ciò che sarebbe soggetto a un giudizio di fondatezza è la postulazione del diritto fornita dall'attore (che potrebbe, altresì, erroneamente presupporre un diritto in realtà inesistente) all'esito di un giudizio a posteriori da parte del giudice. Su tutti S. SATTA, *Manuale di diritto processuale civile*, XII, a cura di C. Punzi, Padova, 1996, p. 157; ID., *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, p. 146; ID., voce *"Azione in generale", L'azione nel diritto positivo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1958, p. 832. Non a caso E.T. LIEBMAN, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1950, p. 52, riportando quanto affermato dal Satta in *Diritto processuale civile*, Padova, 1948, p. 75, secondo il quale l'azione «dal diritto è indissolubile e col diritto ha comune la natura sostanziale», conclude affermando che la posizione del Satta «si distingue più a parole che nella sostanza dalla pura e semplice concezione civilistica che identificava azione e diritto soggettivo».

[95] Secondo C.M. BIANCA, *Diritto civile. L'obbligazione*, cit., p. 26, «le norme di diritto positivo … hanno a loro fondamento l'esigenza di tale tutela, negando che il debitore possa essere reso immune da tale responsabilità e consentendo, invece, alcune limitazioni di essa, sempre che sia fatto salvo un minimo inderogabile di tutela del credito». Nello stesso senso P. RESCIGNO, *voce Obbligazioni*, cit., p. 194 ss., specialmente p. 206; M. GIORGIANNI, *L'obbligazione,* cit., p. 176 ss.

[96] L. FERRAJOLI, *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, p. 259, ritiene preferibile discorrere di «attispecie» piuttosto che di «fattispecie»; secondo l'A., infatti, il diritto disciplina atti umani e non fatti.

[97] Così, soprattutto, M. ORLANDI, *Riduzione. Diritto senza forza*, Torino, 2024, p. 75-76, secondo il quale «Potere e dovere si svelano sintesi verbali, che si spiegano nel ritmo sillogistico e causale "Se A, allora B"». La fattispecie, per l'A., è necessariamente «causa efficiente», ossia in grado di provocare un effetto.

al concreto verificarsi (o meno) dei quali è collegato un effetto [98], secondo un nesso di causalità giuridica tipico della teoria del giudizio ipotetico (per esempio se il debitore non adempie entro il termine stabilito, allora il creditore potrà pretendere l'adempimento [99]).

L'adozione di tale prospettiva implica, secondo la dottrina in esame, il passaggio da un linguaggio meramente prescrittivo e deontico, tipico della teoria modale, secondo cui il rapporto obbligatorio prescrive un «dovere essere», in assenza del quale si verifica l'effetto sanzionatorio della responsabilità, a un linguaggio descrittivo e ontico secondo cui la fonte descrive modelli oggettivi di comportamento (costituenti la c.d. «fattispecie indipendente») in relazione ai quali si dovrà valutare la conformità del fatto storico ritenuto «rilevante» dalla c.d. «fattispecie indipendente» e, conseguentemente, la produzione dell'effetto (previsto, invece, nella c.d. «fattispecie dipendente»). La fattispecie è, quindi, per necessità una «causa efficiente» [100], vale a dire suscettibile di implicare un effetto secondo la relazione prevista dalla fonte.

In una prospettiva dinamica l'effetto si risolve, allora, in una vicenda costitutiva, modificativa (anche in senso riduttivo) ovvero estintiva della fonte.

Emerge, allora, il concetto di «statuto giuridico», quale nucleo degli effetti strutturali (cioè previsti nella fonte) in nesso di dipendenza [101]; combinazione normativa tra tipi di fatto e tipi di effetto. Ad esempio, alla fattispecie di «debito» contenuta nella fonte dell'obbligazione e relativamente alla quale andrà valutato il contegno tenuto dal debitore (vale a dire l'adempimento al dovere di dare) appare associato l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione e della ritenzione del denaro da parte del creditore (atteso che la fonte è titolo di attribuzione patrimoniale) in caso di adempimento ovvero, in caso di inadempimento, l'effetto della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 1218 c.c.

---

[98] A. PERASSI, *Introduzione alle scienze giuridiche*, Roma, 1951, p. 41, ritiene, in modo condivisibile che «ogni qualifica giuridica si concreta in certi effetti giuridici».

[99] Per A. FALZEA, voce *Efficacia giuridica,* in *Enc. dir.,* XIV, Milano, 1965, p. 471-472, «La norma si configura come una proposizione ipotetica o condizionale; e, come ogni proposizione condizionale, distingue in sé tre componenti logiche: la proposizione condizionante, la proposizione condizionata, il rapporto di condizionalità. Quest'ultimo è espresso dal connettivo interproposizionale se-allora del comune linguaggio». Nello stesso senso C. MAIORCA, *Introduzione alla dinamica giuridica*, Napoli, 1978, p. 35 ss.

[100] L'espressione è di M. ORLANDI, *Riduzione. Diritto senza forza*, cit., p. 87.

[101] L'espressione «statuto giuridico» è ricondotta a N. IRTI, *La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di M. Allara)*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 2, p. 421.

L'effetto riduttivo si verificherà, quindi, in presenza di un fenomeno che renderà insussistenti alcuni dei predicati, e i relativi effetti, originariamente previsti dalla fonte e dallo statuto giuridico dell'obbligazione.

In tale ottica l'esdebitazione determinerebbe un effetto riduttivo del titolo in quanto renderebbe irrilevante l'inadempimento del debitore, così impedendo l'innescarsi del rapporto di causalità necessaria tra non conformità del contegno del debitore a quanto previsto nella fattispecie indipendente del titolo (vale a dire l'adempimento) ed effetto previsto dalla fattispecie dipendente (responsabilità *ex* art. 1218 c.c.). Ciò spiegherebbe l'inesigibilità della condotta da parte del creditore.

Il titolo, *sub specie* di *titulus detinendi*, però, non si estinguerebbe atteso che, comunque, continuerebbe a prevedere la rilevanza dell'adempimento del debitore.

Di qui l'effetto meramente riduttivo.

La ricostruzione appena esposta, per quanto certamente suggestiva, non appare del tutto condivisibile.

Si è osservato che, sotto un profilo metodologico, non sembrerebbe convincere l'abbandono della concezione «sanzionatoria» della responsabilità. Si tratta, infatti, di un approccio che appare incompatibile con l'imprescindibile funzione prescrittiva solitamente ascritta alla norma giuridica [102] e che meglio viene esaltata attraverso il linguaggio modale che ricostruisce l'obbligazione come rapporto tra situazioni di obbligo e pretesa [103].

---

[102] Per le teorie imperativistiche, secondo cui la norma esprime solo un precetto di condotta a cui, in caso di inosservanza, è collegata una sanzione, v. K. OLIVECRONA, *L'imperativo della legge*, in *Jus*, 1954, p. 451, secondo il quale: «Quale che sia il tenore delle parole, la formula della legge significa: ci si deve comportare in questo o in quel modo». A. THON, *Norma giuridica e diritto soggettivo (Rechtsnorm und subjectives Recht, Weimar, 1878),* traduzione italiana a cura di A. Levi, Padova, 1951, p. 23 ss.; B. PETROCELLI, *L'antigiuridicità*, Padova, 1951, p. 35 ss. Di recente v. M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir*., Ann, IX, Milano, 2016, p. 391 ss., specialmente p. 402 secondo il quale la norma è «regola (proibitiva o permissiva) di condotta o di comportamento».

[103] In tal senso E. BULYGIN, *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, 1995, p. 152-153, a cui avviso «una norma si differenzia da una proposizione precisamente nel suo significato, che non è descrittivo, ma prescrittivo. E, naturalmente, tra enunciati dotati di significato possono darsi relazioni logiche. Pertanto, non occorre postulare che le norme abbiano valori di verità: la differenza tra il significato (descrittivo) degli enunciati proposizionali e il significato prescrittivo degli enunciati normativi si fonda precisamente sul fatto che questi ultimi non sono né veri né falsi»; G. FREGE, *Ricerche logiche*, Milano, 1988, p. 47. Di recente v. A. GENTILI, *Senso e consenso*, Torino, 2015, p. 316 ss., il quale ritiene che la funzione prescrittiva sarebbe essenziale per l'interpretazione, giacché il destinatario deve capire prima di obbedire.

Per quanto condivisibile, non sembra, però, un'argomentazione insuperabile. La prescrizione, infatti, si risolve in uno schema descrittivo di condotta, al concreto verificarsi (o non verificarsi) del quale viene collegato un effetto (l'adempimento ovvero la responsabilità, con conseguente obbligo risarcitorio) che i sostenitori del carattere imperativo della norma denominano sanzione. Il nesso di causalità giuridica sembrerebbe svilupparsi nelle medesime modalità tanto nella teoria modale che nella teoria del giudizio ipotetico [104].

È stato, altresì, opposto che la sopravvenuta (in quanto successiva all'esdebitazione) irrilevanza dell'inadempimento del debitore, da cui consegue la non responsabilità dello stesso, sembrerebbe richiamare la teoria del «debito in senso stretto», vale a dire del debito privo di responsabilità [105], inteso quale dovere giuridico di eseguire la prestazione, sfornito di sanzione per l'inadempimento, la cui giuridicità sarebbe derivata dal semplice fatto che tale dovere era riconosciuto e regolato dal diritto. Tale ricostruzione, però, è stata ormai da tempo superata dalla dottrina maggioritaria [106] che nega la giuridicità del vincolo in assenza di responsabilità [107].

---

[104] M. Orlandi, *L'universale della causalità*, in *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*, 2023, 227 ss.

[105] Secondo C. Gangi, *Le obbligazioni. Parte generale*, Milano,1941, p. 22 ss., possono distinguersi tre tipologie di debito: il debito in senso largo, comprensivo, quindi, del debito e della responsabilità, il debito in senso stretto, ovvero l'obbligo giuridico di eseguire la prestazione distinto dalla responsabilità per inadempimento, e infine il debito inteso in senso ancora più stretto, che si concretizza nel semplice dovere di eseguire la prestazione, sfornito di sanzione per l'inadempimento, a fronte del quale non corrisponde alcun diritto del creditore ma una mera aspettativa di adempimento della prestazione. Dello stesso avviso anche E. Betti, *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, cit., p. 129 ss., il quale distingue una figura di debito «anormale» che egli identifica nel debito semplicemente pagabile, ma non anche esigibile, in quanto «non importa una responsabilità ad esso organicamente congiunta» e una figura normale, che egli identifica nel debito pagabile ed esigibile, «in quanto ha concomitante una responsabilità ad esso organicamente congiunta».

[106] In senso critico nei confronti della distinzione del debito in senso ampio dal debito in senso stretto, tra i tanti, G. Sicchiero, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. di dir. civ.*, a cura di R. Sacco, Torino, 2011, p. 15, il quale rileva che «si giunse a costruzioni non giustificate da alcuna regola positiva ed in definitiva puramente autoreferenziali (…) per affermare che anche le obbligazioni naturali, consistendo in un debito fondato su ragioni morali, sarebbero pur sempre obbligazioni in quanto riconducibili alla nozione di debito in senso stretto».

[107] L. Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1963, p.111, il quale ritenne ammissibile la possibilità che la responsabilità vivesse senza il debito, ma non anche il contrario e negò che potessero costruirsi in questi

Anche in questo caso, però, l'argomentazione non sembrerebbe insuperabile per i sostenitori della tesi riduttiva, attesa la diversità ontologica tra un titolo che *ab origine* è privo di responsabilità (obbligazione naturale) e un titolo che, invece, essendo privato della pretesa nelle more del rapporto (obbligazione imperfetta [108]), manterrebbe, comunque, la qualità di obbligazione civile.

Potrebbero, però, sussistere ulteriori profili critici.

I fautori della teoria in esame ritengono che l'eccezione di inesigibilità non sia rilevabile d'ufficio. La conclusione, certamente condivisibile con riferimento all'esdebitazione (in tal senso si rileva che l'art. 278, comma 6 CCI, facendo salvi i diritti del creditore nei confronti dei coobbligati in solido, sembrerebbe escludere che l'esdebitazione determini un mutamento strutturale del titolo), appare, però, incompatibile con le premesse.

Ricostruita la riduzione come una modifica strutturale del titolo, ci si sarebbe aspettato che l'inesigibilità potesse essere rilevata anche d'ufficio.

Al contrario, la dottrina in esame, richiamando gli studi di un illustre Maestro in tema di cicli formativi della fattispecie [109], fonda le proprie conclusioni sulla premessa che la responsabilità contrattuale non rappresenti un elemento essenziale della fonte dell'obbligazione. Conseguentemente, un fenomeno che rende irrilevante la responsabilità contrattuale non potrebbe essere rilevato d'ufficio.

Tuttavia, appare discutibile escludere la responsabilità contrattuale dagli elementi essenziali dell'obbligazione [110].

---

termini le obbligazioni naturali, in quanto l'assenza della coazione avrebbe impedito di parlare di vero obbligo giuridico.

[108] Secondo M. ORLANDI, *Riduzione. Diritto senza forza*, cit., p. 43, «il comune effetto della *soluti retentio* appare insufficiente a giustificare l'unificazione di questi fenomeni, giacché l'irripetibilità della *solutio* sembra rispondere a cause eterogenee; si potrà anche designare come obbligazione naturale ogni pagamento irripetibile, ma soltanto attraverso il vizio della promiscuità classificatoria».

[109] Il riferimento è, ovviamente, ad A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, 1941, Milano, p. 185 ss. distingue tra ciclo formativo interno, che contiene il nucleo centrale della fattispecie e, quindi, gli elementi essenziali ai fini della perfezione e validità del titolo, e ciclo formativo esterno che, per contro, fa riferimento agli elementi inessenziali che incidono non sulla validità del titolo ma sulla sua efficacia e riguardano il solo momento applicativo. I primi sarebbero rilevabili d'ufficio, i secondi solo su eccezione di parte.

[110] Secondo L. MENGONI, *Responsabilità contrattale*, cit., p. 88, «pur avendo un oggetto diverso da quello del dovere primario di prestazione rimasto inadempiuto, l'obbligo risarcitorio, in cui si svolge il vincolo di responsabilità coevo al sorgere dell'obbligazione, è sempre ordinato al regolamento della medesima situazione di interessi».

7. La discutibile riconduzione effettuale all'obbligazione naturale

Altra dottrina, invece, aderendo alla tradizionale prospettiva modale che ricostruisce l'obbligazione come relazione di situazioni giuridiche soggettive di debito e di credito in capo al debitore e al creditore, traslando uno degli indirizzi interpretativi sorti con riferimento all'obbligazione residuale derivante da concordato, ha ritenuto che gli effetti dell'esdebitazione potessero essere ricondotti nell'alveo dell'obbligazione naturale [111]. Un titolo privo di responsabilità, infatti, rileverebbe solo all'interno dei doveri morali e sociali.

A seguito dell'esdebitazione, quindi, vi sarebbe un mutamento qualitativo del titolo, che da civile si trasformerebbe in naturale.

In tal senso, l'eventuale pagamento del debito residuo potrebbe essere assimilato al pagamento del debito prescritto, qualificato dalla dottrina maggioritaria come obbligazione naturale [112], con conseguente irripetibilità di quanto eventualmente versato. Si ritiene, infatti, che se l'ordinamento – esprimendo un giudizio di valore – riconosce l'irripetibilità di quanto spontaneamente versato in presenza di un debito

---

[111] Sono di quest'avviso G. Fauceglia, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019, p. 198; M. Fabiani, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2017, p. 344; Id., *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011; E. Norelli, *L'esdebitazione*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Torino, 2016, p. 221; S. Landini, *Esdebitazione*, in *Enc. dir., Annali* VII, Milano, 2014, p. 445; F. Fradeani, *L'esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?,* in *Dir. fall. soc. comm.*, 2014, p. 392. La tesi che riconduce l'obbligazione residua da concordato all'obbligazione naturale è storicamente ricondotta a G. Gangi, *Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco. Riassunto e valutazione critica della dottrina tedesca*, in *Scritti giuridici vari*, vol. I, Padova, 1933, p. 236, per il quale «il debito con responsabilità […] che è rimasto insoddisfatto in seguito a concordato, non si può dire completamente estinto; esso perdura come debito senza responsabilità; e se il debitore lo paga, non si può dire che paga un indebito»; Id., *Le obbligazioni*, Milano, p. 1951, 93-94. Nello stesso tempo L. Balestra, *Le obbligazioni naturali*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2004.

[112] In termini, da ultimo, S. Patti, *La prescrizione e la decadenza. Principi e linee evolutive*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2024, p. 125-126, il quale osserva che nel pagamento del debito prescritto si «ravvisa una logica e un fondamento analogo a quello dell'obbligazione naturale. Il debitore che adempie il debito prescritto può, infatti, avvertire che – nonostante il trascorrere del tempo – l'effettuazione della prestazione rappresenta una soluzione "giusta" della vicenda. Non a caso, peraltro, come per il pagamento dell'obbligazione naturale, è richiesta la "spontaneità" del pagamento e la capacità del debitore, cioè i presupposti che maggiormente caratterizzano la disciplina dell'obbligazione naturale».

prescritto, a maggior ragione l'irripetibilità dovrà essere riconosciuta in assenza della colpevole inerzia del creditore [113].

Il tenore della relazione illustrativa all'art. 278 CCI, almeno apparentemente, sembrerebbe inclinare espressamente per tale qualificazione [114], con conseguente ammissione (implicita) di una *soluti retentio* in capo al creditore per l'eventuale versamento della porzione di obbligazione residuale da parte del debitore esdebitato [115].

Anche tale ricostruzione, tuttavia, può essere sottoposta a diversi rilievi critici.

---

[113] Secondo D. VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, cit., p. 483, richiamando V. SANTORO, *La legge fallimentare dopo la riforma*, vol. II, Torino, 2010, p. 1864, «anzi, proprio il confronto con quest'ultima figura convince circa la riconducibilità dell'obbligazione che residua dall'esdebitazione tra quelle naturali. Se è vero, infatti, che il pagamento (spontaneo) di un debito prescritto non ammette ripetizione, in quanto evidentemente considerato dall'ordinamento quale adempimento di un dovere sociale, *a fortiori* deve esserlo il pagamento (sempre se spontaneo) del debito colpito dalla esdebitazione, atteso che in quest'ultimo caso nessun comportamento colpevole – neanche quello omissivo dato dall'inerzia nell'esercizio del diritto – può essere imputato al creditore. Il che poi spiega anche perché mentre l'esdebitazione non tocca il diritto del creditore nei confronti del fideiussore dell'ex fallito, la prescrizione del debito dell'obbligato principale impedisca al creditore di rivolgersi al fideiussore (*ex* art. 1955 c.c.)». Di contrario avviso, e in modo condivisibile, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, *Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2019, p. 12, secondo il quale «parlare per il credito prescritto di obbligazione naturale (e quindi con rilievo *in thesi* solo etico e non giuridico) è impreciso: non abbiamo qui un *aliud*, quanto in un certo senso […] un *minus* (sulla stessa linea v. anche l'art. 1251 c.c. in tema di compensazione). Nel complesso si attua così una forma particolare di tutela della sfera giuridica del debitore: egli non è più soggetto, decorso il termine prescrizionale, alla pretesa satisfattiva del creditore, senza essere però liberato da ogni altro effetto giuridico (non solo etico) dalla obbligazione». Condivide l'impossibilità di ricondurre il debito prescritto nell'alveo dell'obbligazione naturale R. CAPONI, *La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, vol. 1, Milano, 2008, p. 439 ss.

[114] La relazione illustrativa chiarisce, infatti, che «per 'liberazione dai debiti' non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo».

[115] Ipotizzare che un consumatore versi spontaneamente all'istituto di credito la porzione di credito falcidiato sembrerebbe rappresentare un'eventualità solo teorica. Lo stesso, però, non potrebbe dirsi per un piccolo imprenditore che, magari per mantenere e/o ottenere nuovamente nuove commesse, potrebbe decidere di adempiere spontaneamente al proprio debito nei confronti del creditore committente.

Sotto un profilo qualificatorio, per esempio, appare arduo ricondurre l'obbligazione residua da esdebitazione all'interno del modello delineato dall'art. 2034, comma 1, c.c.

È stato sostenuto, infatti, che l'obbligazione naturale «propria» postula una fattispecie semplice, il cui titolo è geneticamente un fatto morale o sociale [116] (parzialmente) irrilevante nell'ordinamento giuridico [117]; per contro, l'obbligazione residua da esdebitazione si articola in una fattispecie complessa ove il titolo, al momento della nascita, gode di una piena rilevanza all'interno dell'ordinamento giuridico e si riduce in un momento successivo.

Allo stesso modo, non parrebbe convincente il ricorso all'art. 2034, comma 2, c.c. [118], ove il legislatore sembrerebbe avere collocato alcune obbligazioni naturali tipiche ovvero nominate (da identificare, per l'esplicito riferimento della Relazione al codice, con la fiducia testamentaria *ex* art. 627 comma 2, il debito di giuoco *ex* art. 1933 ed il debito prescritto *ex* art. 2940), che, comunque, condividono il medesimo contenuto etico dei doveri morali o sociali [119]. Anzitutto perché la semplice

---

[116] In generale sul tema delle obbligazioni naturali v. E. MOSCATI, *voce Obbligazioni naturali*, in *Enc. del diritto*, XXIX, Milano, 1979, p. 380 ss.; ID., *Le obbligazioni naturali tra diritto positivo e realtà sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 189; M. ROTONDI., *Alcune considerazioni sul concetto di obbligazione naturale e sulla sua evoluzione*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, I, p. 213 ss.; P. PERLINGIERI, *Le vicende dell'obbligazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 357 ss.; S. ROMANO, *Note sulle obbligazioni naturali*, 2 ed., Firenze, 1953; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, *passim*; M. GIORGIANNI, *Sugli 'effetti' dell'obbligazione naturale*, in *Ann. Catania*, 1946-47, p. 147 ss.

[117] Ritengono che le obbligazioni naturali rappresentino il parziale riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico di rapporti sorti in un altro sistema (quello morale) F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio,* in *Trattato Sacco,* Milano, 2015, 145 ss.; M. ORLANDI, *Pactum de non petendo e inesigibilità*, cit., p. 64 (con ulteriori riferimenti bibliografici alla nota n. 18).

[118] Ai sensi dell'art. 2034, comma 2, c.c. «I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti».

[119] Secondo E. MOSCATI, voce *Obbligazioni naturali*, cit., pp. 385, «In definitiva, tra i due commi dell'art. 2034 intercorre un rapporto di *genus ad speciem*. Nel primo comma, infatti, è enunciato il principio generale dell'identificazione delle obbligazioni naturali con i doveri morali o sociali; la funzione del secondo comma è invece soltanto quella di rinviare agli altri doveri, anch'essi morali o sociali, che il legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ha individuato specificamente, attribuendo a ciascuno un determinato ed autonomo *nomen iuris*. Ne consegue una vera e propria «tipizzazione» dei doveri richiamati nel comma 2 dell'art. 2034, che si contrappone in un certo senso alla generica formulazione del primo comma, idoneo a riferirsi ad ogni tipo di dovere morale o sociale. Si ha, in tal modo, una coesistenza tra fattispecie nominate e fattispecie innominate o, se si preferisce, tra

perdita del carattere della coercibilità per fatti attinenti alla condizione patrimoniale del debitore non trasforma automaticamente l'obbligazione in un dovere morale o sociale [120].

Inoltre, anche a volere ritenere percorribile tale soluzione interpretativa, sarebbe preferibile concepire l'obbligazione naturale come una categoria omogenea, formata da fattispecie semplici, che si inquadrano geneticamente nei doveri morali e sociali, piuttosto che come una categoria eterogenea all'interno della quale confluiscono tanto i doveri morali e sociali quanto le obbligazioni che divengono imperfette per una sopravvenienza [121].

Ulteriori rilievi sembrerebbero, poi, preclusivi a una tale qualificazione.

In precedenza, si è evidenziato come la relazione illustrativa, all'art. 278 CCI, contenga un esplicito riferimento all'obbligazione naturale per giustificare la *soluti retentio* in favore del creditore che subisce l'esdebitazione.

Questa indicazione, però, se appare dirimente al fine di evitare la ripetibilità nei confronti del creditore (che, comunque, ha già subito delle perdite in forza della imposta esdebitazione) non sembrerebbe altrettanto significativa in merito alla volontà del legislatore di configurare un'obbligazione naturale.

---

fattispecie tipiche e fattispecie atipiche di obbligazione naturale, in conformità della tendenza dell'ordinamento al superamento del principio della tipicità in materia di fonti dell'obbligazione».

[120] In tal senso G. DE CRISTOFARO, *Il pactum de non petendo nelle esperienze giuridiche tedesca e italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 398, per quanto, con riferimento al *pactum de non petendo*, si è osservato come il rapporto obbligatorio «non è affatto venuto meno, ma ha cessato soltanto di essere azionabile: lungi dal convertirsi in un dovere morale o sociale, l'obbligazione di cui il creditore abbia rinunciato ad esigere l'adempimento conserva, pertanto, la propria natura e la propria identità giuridica, perdendo soltanto il carattere della coercibilità; ciò finisce per rendere inesigibile l'attuazione, ma non per questo le impedisce di continuare ad esistere, e, conseguentemente, di poter essere adempiuta, con effetto liberatorio per il debitore». In senso contrario A. BONSIGNORI, *Del concordato*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, *sub art. 135*, Roma, 1977, p. 417, secondo il quale non si può mettere in dubbio che «nel mondo imprenditoriale il pagare fino all'ultimo centesimo un'obbligazione valida non costituisca un debito d'onore».

[121] Così M. ORLANDI, *Pactum de non petendo* e inesigibilità, cit., pp. 68. Nello stesso senso M. D'ONOFRIO, *Pactum de non petendo: struttura e disciplina*, Napoli, 2021, che, in modo condivisibile, nel confutare l'orientamento dottrinale che qualifica l'obbligazione civile oggetto del *pactum de non petendo* in obbligazione naturale, osserva a p. 40 come «l'aspetto naturale che contraddistingue l'obbligazione naturale rispetto a quella civile si rinviene nella natura sociale o morale dell'obbligo sotteso alla prima». *Contra* E. MOSCATI voce *Obbligazioni naturali*, cit., p. 380 ss.

La stessa relazione illustrativa all'art. 278 CCI, infatti, afferma che la persistenza di un'obbligazione naturale all'esito della procedura concorsuale sarebbe funzionale al «*pagamento del debito residuo*».

Viene, quindi, utilizzata una terminologia che appare incompatibile con la qualifica ipotizzata.

L'atto del «pagamento», in senso proprio, presuppone, infatti, l'esistenza di un'obbligazione giuridica [122] secondo la chiara previsione dell'art. 1176 c.c. E l'obbligazione naturale, in quanto priva del canone della coercibilità [123], non appartiene a tale categoria [124]. La giuridicità del debito, infatti, si manifesta in ciò che il debitore è obbligato ad adempiere e per il cui inadempimento è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 2740 c.c. Né tale conclusione potrebbe essere smentita dall'utilizzo del termine «pagamento» all'interno dell'art. 2034 c.c. Nel codice civile, infatti, il legislatore utilizza il termine «pagamento» in modo empirico, per come emerge dall'art. 2033 c.c. ove ovviamente, attesa l'inesistenza del debito, non ci sarebbe nulla da pagare ovvero da adempiere sia per l'obbligazione civile, sia per l'obbligazione naturale.

Tra l'altro, il pagamento è privo del carattere della negozialità per come si evince nitidamente dall'art. 1191 c.c. Non foss'altro per la decisiva mancanza del requisito della capacità di agire che rappresenta il presupposto minimo di ogni dichiarazione di volontà, così da ricondurre l'effetto giuridico dell'atto all'autonomia privata del soggetto agente [125].

---

[122] Nega la qualifica di pagamento in senso proprio con riferimento all'obbligazione naturale, in modo convincente e condivisibile G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 255, nonché p. 282 ss., In senso contrario F. D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942, p. 34-35. In generale, sul pagamento come atto di adempimento di un obbligo giuridico v. M. GIORGIANNI, voce *Pagamento*, in *Novissimo dig. it.*, XII, Torino, 1965, p. 412 ss.; M. ALLARA, *La prestazione in luogo di adempimento*, in *Annali del Sem. giur. della R. dell'Univ. di Palermo*, 1927, p. 29 ss.

[123] Sulla coercibilità come momento essenziale della norma giuridica v. P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941, p. 34.

[124] Così L. BARASSI, *Le obbligazioni naturali*, in *Novissimo Dig. it*., VIII, Torino, 1939, p. 1265, ha fortemente criticato, ritenendola «incomprensibile», l'affermazione di E. BETTI, *Il concetto dell'obbligazione costruito sotto il punto di vista dell'azione,* cit., p. 129, il quale riteneva che nell'obbligazione naturale si ha «un debito, s'intende un debito giuridico pagabile, ma non esiste un'obbligazione al pagamento di esso».

[125] La dottrina appare, sostanzialmente, concorde nell'escludere carattere negoziale al pagamento. In tal senso G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 385; R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, a cura di P. Perlingieri e G. Perlingieri, Napoli, rist. 1978, p. 145. In senso contrario G. ANDREOLI, *Contributo alla teoria dell'adempimento*, Padova, 1937, p. 17 ss.

Per contro, l'adempimento di obbligazione naturale, in quanto atto libero di disposizione, è certamente dotato del carattere della negozialità [126].

Il riferimento alla relazione illustrativa dell'art. 278 CCI non appare, pertanto, rilevante ai fini della qualifica della porzione di obbligazione esdebitata come obbligazione naturale fornendo, piuttosto maggiori argomenti per negare tale conclusione.

Vi sono, poi, ulteriori argomentazioni che appaiono decisive.

La sopravvenienza di un'obbligazione naturale sembrerebbe, infatti, incompatibile con la permanenza di una garanzia fideiussoria [127], per contro, espressamente prevista dall'art. 278, comma 6, CCI.

Si potrebbe opporre che il legislatore comunitario ha già dato prova di non considerare come «dogma» il vincolo dell'accessorietà. Si pensi, per esempio, alle pronunce che hanno interessato la fideiussione consumeristica e il conseguente riconoscimento del diritto del consumatore a fare valere la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, anche in presenza di un debito principale di estrazione professionale [128]. Si tratterebbe, tuttavia, di un'eccezione inconducente.

---

[126] Anche in questo caso la dottrina maggioritaria propende per la negozialità dell'adempimento dell'obbligazione naturale; tra tutti G. Oppo, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 393; G. Vassalli, *Della tutela dei diritti*, Milano, 1945, p. 81-82.

[127] Sebbene con riferimento all'obbligazione residuale concordataria, lo faceva notare U. Navarrini, *Trattato di diritto fallimentare*, vol. II, Bologna, 1939, p. 163, nota 2 secondo il quale «la spiegazione della permanenza delle garanzie coll'esistenza di una obbligazione naturale è poco persuasiva se non si dimostri pure (cosa non facile) che un'obbligazione naturale sia capace di essere garantita da fideiussione, e, soprattutto, che sia ammissibile che una fideiussione, prestata per un'obbligazione civile, debba mantenersi anche per l'obbligazione naturale che vi sottentri».

[128] Ci si riferisce a Corte di Giustizia, 14 settembre 2016, C-534/15, in *Banca, borsa, e tit. cred*., 2017, II, p. 269; Corte di Giustizia, 19 novembre 2015, C-74/15, in *Pluris*. Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale, L. Vizzoni, *Fideiussione e rapporti economici complessi,* cit., p. 103 ss.; Id., *La posizione giuridica del garante-consumatore: dalle novità europee alle recentissime aperture interne*, cit.; M. Renna, *Garanzie personali e autonomia di impresa*, cit.; Id., *La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, cit. Nella giurisprudenza interna v. Cass., 13 dicembre 2018 n. 32225, in *Pluris*; Cass., ord. 16 gennaio 2020 n. 742, in *Giur. it.*, 2021, 4, p. 834, con nota di D.M. Bosco, *Fideiussione – Tutela del consumatore – Il superamento della teoria del c.d. professionista di rimbalzo*, esprime una meditata presa di posizione in favore dell'accantonamento della teoria del "professionista di rimbalzo" La motivazione fa proprie le cadenze argomentative seguite dalla Corte di Lussemburgo, rimarcando (al pari dell'ABF) l'obbligo di interpretazione conforme in relazione a norme di matrice euro-unitaria. Si dà preminenza alla funzione protettiva della normativa consumeristica ed è

Nel caso della fideiussione consumeristica, infatti, non si mette in dubbio la permanenza di un'obbligazione da garantire. Per contro, nel caso in esame, difetterebbe di causa la fideiussione volta a garantire ciò che non costituisce un'obbligazione civile.

L'espressa previsione del legislatore in ordine alla permanenza dei diritti del creditore nei confronti del fideiussore dell'obbligazione esdebitata non può, quindi, che essere interpretata in senso preclusivo ad una riduzione qualitativa del titolo.

L'art. 278, comma 6, CCI dispone, altresì, la permanenza dell'obbligo di pagamento in capo ai coobbligati solidali. Anche tale previsione appare incompatibile con la qualifica di obbligazione naturale dell'obbligazione esdebitata atteso che l'eventuale riduzione del titolo, e la conseguente inesigibilità, dovrebbe estendersi anche agli altri coobbligati in solido.

Parte della dottrina contesta tale conclusione riconducendo l'esdebitazione tra le eccezioni personali del debitore solidale, con conseguente applicazione dell'art. 1297 c.c. [129], atteso che le «condizioni o situazioni strettamente personali non possono estendersi all'intero vincolo solidale, limitando dunque i loro effetti all'interno del singolo rapporto» [130].

L'argomentazione desta perplessità.

Non si mette in dubbio che l'esdebitazione (come avviene con riferimento all'eccezione di prescrizione ovvero all'eccezione sull'esistenza di un *pactum de non petendo*) possa essere sollevata solo come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio [131]. Tuttavia, è proprio tale qualifica dell'eccezione che appare ostativa all'accoglimento della tesi che si sta vagliando.

---

espressa l'esigenza di non attribuire all'accessorietà fideiussoria, principio relativo nello stesso diritto italiano vigente, portata e implicazioni a essa estranee.

[129] Così S. PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 687. Nello stesso senso, per quanto con riferimento all'esdebitazione fallimentare, F. MURINO, *Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva*, cit., p. 1340.

[130] Così A. DI MAJO, *Obbligazioni solidali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 317.

[131] Così Trib. Santa Maria di Capua Vetere 30 maggio 2023, in *ilcaso.it*, per cui: «l'esdebitazione funge da eccezione in senso stretto che opera a fronte di domanda azionata dal creditore». *Contra*, in dottrina, E. NORELLI, *L'esdebitazione del fallito*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2006, n. 4, p. 681 ss. per il quale l'esdebitazione «discende immediatamente dal provvedimento del tribunale, senza che occorra (in assenza di una disposizione di legge che ne vieti la rilevabilità d'ufficio) che sia eccepita dal debitore, perché essa operi, in un successivo eventuale giudizio promosso da un creditore per ottenere il pagamento del residuo».

Se, infatti, si ritiene che si configuri un'obbligazione naturale, l'eccezione di esdebitazione non potrà rientrare tra le eccezioni personali, ma tra le eccezioni rilevabili d'ufficio in quanto afferenti al titolo [132]. E, conseguentemente, tutti i coobbligati in solido sarebbero legittimati a opporla al creditore.

Si può, quindi, ritenere che l'art. 278, comma 6, CCI rappresenti un indice affidabile dell'infondatezza della tesi in esame.

Un ulteriore argomento potrebbe trarsi dall'art. 283, commi 1 e 9 CCI, secondo cui, con riferimento all'esdebitazione dell'incapiente, «resta ferma l'esigibilità del debito» se, entro tre anni dal decreto di esdebitazione, sopravvengano nel patrimonio del debitore utilità ulteriori rispetto a quelle necessarie per soddisfare il mantenimento proprio e della propria famiglia, che consentano un «utile soddisfacimento» ai creditori.

La permanenza dell'esigibilità del debito anche in un momento successivo alla concessione dell'esdebitazione conferma che non si configura una riduzione del titolo.

Infine, sotto un profilo concettuale – rispetto alla situazione dei creditori aventi titolo anteriore all'esdebitazione, ma non partecipanti al concorso – appare difficile concepire un unico titolo ove convivano due differenti gradi qualitativi: obbligazione naturale, per la parte che dovrà essere sottoposta alla medesima falcidia dei creditori concorsuali, e obbligazione civile per quanto concerne la porzione ulteriore, regolarmente azionabile in giudizio.

Deve condividersi, pertanto, l'opinione di quella dottrina che vede nel riferimento all'obbligazione naturale contenuto nella relazione illustrativa solo la traduzione dell'esigenza di collocare in una categoria nota l'effetto della *soluti retentio* [133].

8. Rilievi dubitativi sull'esdebitazione come fattispecie di limitazione di responsabilità *ex* art. 2740, comma 2, c.c.

L'esdebitazione non apporta, dunque, modifiche né strutturali né qualitative al titolo.

In ragione di ciò, secondo un autorevole indirizzo dottrinale, l'esdebitazione non configurerebbe una vicenda né estintiva né riduttiva del

---

[132] Chiamato a condannare il debitore "naturale", infatti, il giudice dovrà respingere la domanda, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.

[133] M. Barcellona, *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e le "sirene dell'ordine pubblico"*, cit., p. 21 ritiene che «il pagamento di un debito esdebitato si fa ricondurre all'attuazione di un'obbligazione quiescente o agli atti di liberalità ovvero alle obbligazioni naturali solo in ragione del trattamento che più gli si addice ossia che meglio riflette il tipo di problema da esso sollevato».

vincolo obbligatorio, determinando una limitazione della responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740, comma 2 c.c. [134], atteso che «una certa categoria di beni appartenenti al debitore è sottratta all'azione esecutiva di tutti o di alcuni dei suoi creditori» [135].

La predetta dottrina muove da premesse opposte rispetto agli indirizzi precedenti.

In espressa (e condivisibile) adesione alle teorie personali dell'obbligazione si sostiene, infatti, la «primazia del debito» (inteso come preminenza del vincolo che ricade sul lato passivo dell'obbligazione) rispetto al credito (inteso come potere del creditore sul patrimonio del debitore, che rappresenta un *"posterius"* rispetto alla sussistenza del vincolo) e si disconosce la coessenzialità strutturale della responsabilità patrimoniale, che si limiterebbe a fare «da sfondo» all'obbligazione [136].

Dal momento che la vicenda esdebitativa si realizza integralmente «a valle dell'inadempimento e della conseguente responsabilità in quello stadio dell'obbligazione che si identifica nella garanzia patrimoniale» [137] non si configurerebbe alcuna modifica strutturale dell'obbligazione.

---

[134] Si tratta di una ricostruzione particolarmente accreditata. Secondo C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, cit., p. 715, «L'effetto finale, infatti, in detta ipotesi è la limitazione della garanzia ai beni presenti nel patrimonio del debitore al momento in cui si verifica quella che viene chiamata esdebitazione». Nello stesso senso L. SCIPIONE, *Un tentativo di ricostruzione dell'istituto dell'esdebitazione nel nuovo diritto della crisi*, in *Giur. comm.*, 2024, p. 112; F. RENDE, *Esdebitazione e regole di comportamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2021, p. 281 ss.; G. D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, cit., p.43 ss., il quale, altresì, negando la rilevanza della buona fede ai fini dell'esenzione da responsabilità del debitore aggiunge, in modo condivisibile, che non sarà possibile configurare un'impossibilità relativa sopravvenuta della prestazione atteso che, in ogni caso, al debitore non sarà richiesta una prestazione maggiormente onerosa a quella dedotta in obbligazione; D. VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, cit., p. 482 ss.

[135] L'espressione è riconducibile a R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale,* in *La tutela dei diritti, Comm. al cod. civ.,* di R. Nicolò, G. Andrioli, G. Gorla, a cura di A. Scialoja, G. Branca, *sub art 2740,* Bologna, 1954, p. 11. Nello stesso senso anche G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale del debitore,* cit., p. 77, secondo il quale si configura una limitazione di responsabilità «ogni volta che il debitore, appunto in quanto responsabile con l'intero patrimonio, veda nondimeno sottratti alcuni dei propri beni da tale responsabilità». Per un approfondimento recente v. G. MARCHETTI, *La responsabilità patrimoniale negoziata*, Padova, 2017.

[136] C. CASTRONOVO, *Il diritto italiano delle obbligazioni dal codice civile del 1942 a oggi. Profili di una evoluzione*, in *Eur. e dir. priv.*, 2021, p. 602.

[137] Così, C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, cit., p. 715.

L'esdebitazione, pertanto, avrebbe l'esclusiva funzione di adattare la garanzia patrimoniale al concreto patrimonio del debitore [138].

Conseguentemente, secondo tale indirizzo dottrinale, l'esdebitazione concretizzerebbe solamente un'ulteriore erosione del principio di universalità della garanzia patrimoniale [139], che si aggiunge agli istituti del fondo patrimoniale [140] *ex* art. 167 ss. c.c., dei patrimoni destinati a uno specifico affare [141],

---

[138] Secondo C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, cit., p. 722 ss. «*La* disciplina in questione non interviene sull'inadempimento e la responsabilità, intesa come ciò per cui il debitore è astretto con una sorta di *perpetuatio obligationis* – cosa peraltro improbabile per l'obbligazione pecuniaria – ma trascorre direttamente alla *Haftung*, a ciò su cui il debitore risponde, adattandola alla realtà concreta del patrimonio di lui, in relazione alla sua incapienza o sovraindebitamento».

[139] Sul principio di universalità e della unicità della garanzia patrimoniale v. L. FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016, p. 75, per il quale «dall'art. 2740 c.c. discende il carattere universale della responsabilità patrimoniale, che si declina nell'inscindibilità del patrimonio del debitore»; G. ALPA, *I principi generali*, Milano, 1993, p. 286-287.

[140] Tra i principali contributi in materia v. L.M. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam*., diretto da P. Zatti, III, 2012, p. 679 ss.; M. BIANCA, *Commento sub artt. 167-161*, in *Comm. breve al dir. della fam*., a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, p. 537 ss.; G. VIOTTI, *Il fondo patrimoniale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da G. Ferrando, II, Bologna, 2011, p. 716 ss.; M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv*., diretto da M. Bessone, III, Torino, 2011, p. 176 ss.; A. FUSARO, *Commento agli artt. 167-171*, in *Comm. del cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, *Della Famiglia*, I, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p. 1043 ss.; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale. Artt. 167-171*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 1992; ID. *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1983; G. CIAN, G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Noviss. Dig. it., App*., Vol. III, Torino, 1982, p. 826 ss.; M. FRAGALI., *La comunione – Appendice di aggiornamento*, in *Tratt. di dir. civ. e comm*., a cura di A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1977.

[141] In termini generali v. P. MANES, F. PASQUARIELLO, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, V (art. 2447 bis-2447 decies), Bologna-Roma, 2013; G. FAUCEGLIA, *I patrimoni ed il finanziamento destinati ad uno specifico affare*, in *Manuale di dir. comm.*, a cura di V. Buonocore, parte II, cap. IV, sez. IX, Torino, 2013, p. 492 ss.; R. SANTAGATA., *Patrimoni destinati a specifici affari*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg*., III, Torino, 2008, p. 611 ss.; M. RUBINO DE RITIS., *La costituzione dei patrimoni destinati*, in *Nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abadessa, G. Portale, II, Torino, 2006, p. 817 ss.; A. MAFFEI ALBERTI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al d.lgs. 17.1.2003 n. 6*, II, Padova, 2005, p. 1676 ss.; F. GENNARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005; P. SPADA., *Responsabilità patrimoniale e articolazione*

degli atti di destinazione *ex* art. 2645 ter c.c. [142].

Apparentemente, la circostanza che l'esdebitazione ricada sulla garanzia patrimoniale sembrerebbe emergere, seppur con una declinazione innovativa, anche dalla recente decisione del giudice delle leggi esaminata nel precedente capitolo in relazione alla durata massima della liquidazione controllata del patrimonio del debitore, secondo la quale «Nel solco del diritto dell'Unione europea, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie – comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo – onde consentire a debitori non immeritevoli una "ripartenza" (il cosiddetto fresh start)» [143].

L'esdebitazione non apporterebbe, quindi, alcun mutamento né strutturale né allo statuto dell'obbligazione potendo essere ricompresa nell'art. 2740, comma 2, c.c. che «con la non inconsueta lungimiranza, prevede l'eventualità di cause legali di limitazione di responsabilità» [144].

In senso differente si è osservato che l'esdebitazione non darebbe

---

del rischio, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, a cura di G. Afferini, G.Visintini, Milano, 2005, p. 165 ss.; G. MIGNONE, *Commento agli artt. 2447 bis c.c.,* in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1623 ss.; D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2003; C. COMPORTI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma della società. Commentario del d.lgs., 17.1.2003 n. 6*, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003, p. 951 ss.

[142] Per un approfondimento di carattere generale v. G. OBERTO, *Atti di destinazione nell'interesse della famiglia*, in *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea*, a cura di M. Bianca, Milano, 2016, p. 189; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645-ter a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova giur. civ.,* 2011, II, p. 372 ss.; G. ROJAS ELGUETA., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred*., 2012, fasc. 3, p. 310 ss.; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur. Treccani*, *Aggiornamento*, Vol. XV, Roma, 2007; ID. *Novità e continuità dell'atto di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 29 ss.; A. DI MAJO, *Vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, cit., p. 111 ss.; L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, cit., p. 148 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Not*., 2008, p. 999 ss.

[143] Così Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6, cit.

[144] Così M. BARCELLONA, *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e le "sirene dell'ordine pubblico"*, cit., p. 33, il quale ritiene che «neanche l'esdebitazione si può dire sovverta lo statuto che il Codice riserva all'obbligazione».

luogo ad una semplice limitazione di responsabilità, da potersi intendere in senso meramente descrittivo [145]. Ciò per due differenti ordini di ragioni.

Anzitutto perché l'esdebitazione stresserebbe la responsabilità patrimoniale in misura ben superiore rispetto a quello che accade nelle procedure concorsuali. Ed infatti, a dire di tale dottrina, l'esdebitazione avrebbe messo in crisi l'alternatività tra modello della responsabilità patrimoniale e modello del concorso (alternatività derivante dalla circostanza che l'art. 2740 c.c. presupporrebbe la solvibilità del debitore, mentre l'art. 2741 c.c. l'insolvibilità del medesimo), il cui corollario applicativo si concretizzava nella regola che fuori dal concorso si riespandeva la responsabilità patrimoniale (e viceversa) [146]. L'esdebitazione, invece, introdurrebbe un sistema misto in forza del quale:

a) i creditori per fatto o causa posteriore all'esdebitazione subiscono una limitazione di responsabilità in senso tecnico, non potendosi soddisfare sui beni oggetto della procedura concorsuale, ma potendosi soddisfare su tutti i beni che, successivamente all'esdebitazione, sono entrati nella disponibilità del debitore;
b) i creditori per fatto o causa anteriore all'esdebitazione, che non hanno partecipato al concorso, subiscono la medesima falcidia concorsuale dei creditori concorsuali ma, a differenza di questi ultimi, per i quali la porzione residua di obbligazione è divenuta inesigibile «*in perpetuum*», potranno agire per la porzione residua soddisfacendosi sui beni sopravvenuti. In quest'ultima ipotesi, in effetti, la responsabilità patrimoniale (per i creditori concorsuali) si ritrae quando, al di fuori del concorso, si sarebbe dovuta espandere [147] e,

---

[145] L. NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, cit., pp. 2738.

[146] Secondo L. NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 2732, infatti: «la responsabilità patrimoniale postula (assiomaticamente, salvo essere smentita in punto di fatto, dal cripto-concorso che essa stessa istituisce sulla base dell'art. 2741, comma 1 c.c.) la solvibilità del debitore, mentre il concorso, nelle sue varie forme (liquidatorie o compositive) presuppone l'esatto contrario, cioè il dissesto economico-finanziario. Se ne possono trarre almeno due corollari: il primo, abbastanza ovvio, per cui responsabilità patrimoniale e concorso sono radicalmente alternativi, nel senso che l'uno esclude l'altro. Il secondo è che l'obbligazione concorsualizzata è assoggettata ad un trattamento molto diverso da quello riservato all'obbligazione, per così dire, responsabilizzata, cioè all'obbligazione per la quale viga il principio enunciato dall'art. 2740 c.c.».

[147] L'art. 236 CCI (*ex* art. 120 legge fallimentare), con riferimento alla liquidazione giudiziale, al comma 3 prevede che: «I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro

per contro, si espande (in favore dei creditori con titolo anteriore all'esdebitazione, ma estranei al concorso) laddove, proponendosi la medesima situazione dei creditori concorsuali, avrebbe dovuto ritrarsi, con conseguente inesigibilità della porzione di debito post falcidia.

In secondo luogo gli effetti dell'esdebitazione non sembrerebbero replicare il medesimo funzionamento dei patrimoni separati [148]. In questi ultimi, infatti, i creditori concorsuali del patrimonio separato potranno «attingere» anche dai beni presenti nel patrimonio comune (circostanza, invece, preclusa ai creditori che subiscono l'esdebitazione); al contempo, i creditori comuni, in caso di *eventus damni*, potranno impugnare l'atto costitutivo della separazione patrimoniale [149] esperendo un'azione revocatoria, ove ne sussistano i presupposti, circostanza invece preclusa ai creditori che subiscono l'esdebitazione.

Discorrere di semplice limitazione della responsabilità patrimoniale, pertanto, costituirebbe una «illusione ottica» [150]. Per contro, l'esdebitazione avrebbe mutato la stessa funzione dell'obbligazione dal momento che, varcata la soglia del concorso, «l'apprensione dell'utilità spettante al creditore, degrada a titolo per l'accesso ad una procedura nella quale l'utilità spettante evapora, si riduce al *quantum* fissato dalla inevitabile falcidia» [151].

Quest'ultimo orientamento critico, tuttavia, non convince pienamente.

In disparte la circostanza che non può condividersi la coessenzialità della garanzia patrimoniale alla struttura dell'obbligazione, il presupposto interpretativo da cui tale orientamento prende le mosse (vale a dire la presunta solvibilità sottesa all'art. 2740 c.c. e la presunta insolvenza sottesa all'art. 2741 c.c.) sembrerebbe non dimostrato. Dalle norme codicistiche (e dalla relazione illustrativa al codice civile) non sembrerebbe, infatti, potersi ricavare che il modello concorsuale regolato dall'art. 2741 c.c. presupponga lo stato di insolvenza del debitore;

---

crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti».

[148] In tal senso L. MODICA, *Disciplina generale dell'obbligazione e sovraindebitamento*, in *Riv. dir. comm.*, 2024, p. 270.

[149] A. GENTILI, *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, p. 224 ss.

[150] L'espressione, senz'altro condivisibile seppur in forza di differenti argomentazioni, è di L. MODICA, *Disciplina generale dell'obbligazione e sovraindebitamento*, cit., p. 270.

[151] Così L. MODICA, *Disciplina generale dell'obbligazione e sovraindebitamento*, cit., p. 273. Nello stesso senso L. NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 2733.

per contro è ben possibile che più creditori – anche con gradi differenti – agiscano in esecuzione su un unico bene del debitore, comunque idoneo a soddisfare i loro crediti [152].

In altri termini, si fa dire all'art. 2741 c.c. più di quanto possa dire.

Anche i risultati a cui tale teoria perviene parrebbero eccessivamente drastici.

Da una parte non appare mutata la funzione dell'obbligazione [153]. In tal senso, quest'ultima, al momento della sua nascita, costituisce, comunque, titolo per l'apprensione dell'utilità spettante al creditore e possiede la classica «pulsione acquisitiva» [154] per proiettare i suoi effetti – anche attraverso l'esecuzione forzata – sul patrimonio del debitore.

E anche successivamente all'esdebitazione tale funzione non sembra essere venuta meno. In caso contrario non si spiegherebbe il motivo per cui la medesima obbligazione può, comunque, continuare a rappresentare un titolo per ottenere l'utilità dai fideiussori e dagli obbligati in solido e per aggredire, in caso di inadempimento, i rispettivi patrimoni.

Tale tesi, inoltre, non sembrerebbe in grado di spiegare in forza di quale obbligo il sovraindebitato totalmente incapiente dovrebbe adempiere ai propri debiti ove sopravvenissero nel suo patrimonio utilità che potrebbero consentire un apprezzabile soddisfacimento ai creditori *ex* art. 283 CCI. Eppure, in tale ipotesi, l'esdebitazione è già stata pronunciata.

---

[152] Secondo C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della responsabilità patrimoniale*. cit., p. 715 ss., «Il modello concorsuale, poi, non stravolge quello della responsabilità patrimoniale ma anzi ne è un preciso corollario, in quanto non presuppone l'esuberanza dei debiti rispetto al patrimonio, e però si limita a significare la responsabilità patrimoniale dalla prospettiva dei creditori che intendano avvalersene». Contesta la presupposta insolvenza del debitore prevista dall'art. 2741 c.c. anche M. BARCELLONA, *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e le "sirene dell'ordine pubblico"*, cit., p. 25-26, secondo il quale: «Assumere che l'art. 2740 c.c. rechi implicito il principio della soddisfazione integrale del creditore rischia di sembrare una petizione di principio. Esso, infatti, non solo non ha alcun fondamento rispetto all'esecuzione generica, che trova nel patrimonio del debitore un virtuale limite materiale di tutta evidenza… ».

[153] Critico C. CASTRONOVO, *L'obbligazione nel prisma della responsabilità patrimoniale*. cit., p. 715, il quale osserva che «nell'obbligazione la garanzia patrimoniale come potere del creditore di aggredire i beni del debitore è solo un'eventualità, qualcosa che per verificarsi ha bisogno di ulteriori presupposti, dei quali non è neppure sufficiente l'inadempimento». Sul punto, infatti, A. NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, cit., p. 384, chiarisce che «la responsabilità patrimoniale… presuppone, oltre all'inadempimento dell'originaria obbligazione, anche l'inadempimento della conseguente obbligazione risarcitoria».

[154] L. NIVARRA, *La tutela giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni*, Torino, 2018, p. 90.

Ad ogni modo, la menzionata dottrina critica ha avuto il merito di evidenziare come l'esdebitazione non possa essere ridotta a una semplice ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale incidendo, invece, sullo statuto e sugli effetti dell'obbligazione.

Sembrerebbero, peraltro, potersi muovere ulteriori rilievi in senso contrario alla riconducibilità dell'istituto nel perimetro dell'art. 2740, comma 2 c.c.

La dottrina, infatti, è solita distinguere le limitazioni della garanzia patrimoniale discendenti dalla qualità intrinseca dei beni [155], ovvero dalla particolare tipologia dei debiti [156], o, infine, dalla particolare relazione [157]

---

[155] Si pensi alle ipotesi in cui il legislatore sottrae specifici beni all'azione esecutiva del creditore perché li ritiene destinati a soddisfare interessi maggiormente meritevoli di tutela rispetto alle ragioni creditorie come nel caso dell'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori (art. 324 c.c.), che, ai sensi dell'art. 326, comma 1, c.c., non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca, né di esecuzione da parte dei creditori dei coniugi ovvero con riferimento all'elenco dei beni impignorabili di cui all'art. 514 ss. c.p.c. o, ancora, con riferimento ai fondi speciali per la previdenza e assistenza dei lavoratori (art. 2117 c.c.). Per un approfondimento sulla categoria dei beni assolutamente impignorabili si rinvia a G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 87 ss. M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011, p. 78 ss.

[156] Si riconducono a tale categoria le fattispecie in cui la particolare natura dei debiti giustifica che essi ricadano soltanto su una parte del patrimonio del debitore. Per esempio nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Così A. ZACCARIA, *Rapporti obbligatori e beneficio di inventario. Tipologie e disciplina dell'attuazione*, Torino, 1994, p. 53, il quale osserva che l'accettazione beneficiata determina un fenomeno di separazione patrimoniale atteso che «l'erede risponde, per i debiti ereditari, non *pro viribus, ma cum viribus hereditatis*». Con l'accettazione beneficata dell'eredità, quindi, l'erede diventa titolare di due masse patrimoniali distinte, una riservata esclusivamente alla soddisfazione dei suoi creditori personali, l'altra, quella ereditaria, possibile oggetto di aggressione dei creditori ereditari e personali, con preferenza dei primi sui secondi. In tal senso anche G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 200 ss.; R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 12; *Contra* M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., p. 175, secondo cui l'accettazione beneficiata dell'eredità determina una limitazione del debito ereditario e non della responsabilità.

[157] Rientrano in tale categoria i beni del debitore che, a causa del particolare scopo a cui sono stati destinati, vengono sottratti alla garanzia patrimoniale generica, per rispondere soltanto dei debiti inerenti alla destinazione loro impressa. Secondo V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore,* in *Trattato di diritto privato,* XIX, a cura di P. Rescigno, Torino, 1985, p. 516 ss., «la *ratio* della terza classe di limitazioni legali della responsabilità patrimoniale sta in una combinazione delle due precedentemente esaminate: determinati beni di un soggetto, in virtù di una sorta di "plusvalore" che ad essi deriva dalla loro peculiare destinazione, sono esonerati dal rispondere di determinati debiti del

esistente tra determinati beni e determinati crediti [158].

Nella vicenda esdebitativa, non è, certamente, possibile ravvisare una particolare qualità intrinseca dei beni da sottrarre all'esecuzione individuale ovvero ipotizzare che sussista una particolare relazione funzionale tra i debiti e i beni, atteso che il vincolo di destinazione non ricade solo su alcuni beni ma indiscriminatamente su tutti i beni nel patrimonio del debitore alla data dell'esdebitazione; né è possibile affermare che la limitazione della garanzia patrimoniale dipenda dalla particolare natura del debito atteso che, nel caso dell'esdebitazione, si fa riferimento a tutti i debiti nella titolarità dell'esdebitando ad una certa data quale che sia la natura [159] (fatta eccezione che per quelli indicati all'art. 278, comma 7 CCI).

Tra l'altro, per come già precedentemente rilevato, anche a voler discorrere di specializzazione della responsabilità patrimoniale [160],

---

soggetto stesso … Classico esempio il fondo patrimoniale, i cui beni non sono aggredibili *ex* art. 170 c.c. per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia qualcosa come un "minusvalore" non già in assoluto, ma precisamente in rapporto alla specifica destinazione cui quei beni sono tendenzialmente finalizzati».

[158] In tal senso V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore,* cit., p. 514 ss. Conforme C. MIRAGLIA., voce *Responsabilità patrimoniale*, cit., p. 8. Altri autori, invece, prospettano una ricostruzione differente. Per esempio R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 11 ss. distingue a seconda che le limitazioni di responsabilità discendano dalla «particolare qualità di alcuni beni che la legge ritiene opportuno sottrarre all'azione esecutiva di tutti o di alcuni dei creditori, ovvero nella qualità di alcuni crediti che la legge vuole siano realizzati solo su alcuni beni del debitore». In termini differenti anche L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile-Commentario*, *Artt. 2740-2744*, a cura di P. Schlesinger, 2° ed., Milano, 2010, p. 35 ss., che, disinteressato al riconoscimento di una *ratio* comune, osserva a p. 64 che: «Limitazioni effettive di responsabilità patrimoniale si hanno invece nei casi seguenti: 1) sottrazione di alcuni beni alla garanzia per tutti i crediti (c.d. impignorabilità assoluta); 2) sottrazione di alcuni beni alla garanzia per alcuni crediti (c.d. impignorabilità relativa); 3) garanzia assicurata da alcuni beni, non per la totalità del loro valore ma per una quota parte; 4) garanzia assicurata da alcuni beni in favore di alcuni crediti, non per l'ammontare totale dei crediti ma limitatamente a una quota dell'ammontare» (p.64).

[159] Piuttosto che l'elemento tipologico sembrerebbe, quindi, rilevare quello cronologico.

[160] A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005, p. 16 ss., distingue tra limitazione della responsabilità in senso tecnico, che riguarda solo la sottrazione di alcuni beni dall'esecuzione individuale e «regime patrimoniale» intendendo riferirsi ad «una serie di regole organizzative, fonti di diritti e obblighi, attraverso le quali si tende a dare un certo assetto al patrimonio, così da farlo uscire da quello stato indifferenziato e amorfo in cui esso, per definizione, si trova». L'autore precisa altresì che tali regimi patrimoniali possono sussistere

finalizzata a soddisfare (parzialmente) il debito che ha determinato il sovraindebitamento, e, quindi, i crediti con titolo anteriore all'esdebitazione, non si riuscirebbe a spiegare il motivo per cui il medesimo vincolo di destinazione non opera per i creditori con titolo anteriore all'esdebitazione, ma estranei al concorso che, invece, potranno aggredire gli eventuali beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore.

È, infatti, difficilmente revocabile in dubbio che nella fattispecie esdebitativa l'eventuale limitazione di responsabilità non discende dalla natura dei beni ovvero dagli interessi perseguiti quanto, piuttosto, dalla condotta (vale a dire dalla diligenza) osservata dal debitore durante la fase della pendenza delle obbligazioni pecuniarie, ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale e della formazione del sovraindebitamento. È l'accertata assenza di colpa grave in capo al debitore, infatti, a spalancare «l'autostrada» dell'esdebitazione.

Per contro, nel caso di debitore gravemente colposo nella formazione del sovraindebitamento, varranno le normali regole della responsabilità patrimoniale illimitata *ex* art. 2740, comma 1 c.c., con la conseguenza che, anche al di fuori del concorso, il creditore potrà sottoporre a esecuzione individuale tutti i beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore per soddisfare la porzione di obbligazione rimasta insoddisfatta nella fase concorsuale.

Pertanto, seppur con differenti argomentazioni, si condivide il pensiero della dottrina che ritiene configurabile una limitazione di responsabilità solo in senso descrittivo, e non tecnico, eccezion fatta che nei confronti dei creditori con causa successiva all'esdebitazione che non potranno soddisfarsi sui beni oggetto della procedura concorsuale.

9. Una differente, possibile ricostruzione. L'esdebitazione come eccezione (in senso stretto) di inesigibilità in favore del debitore

I risultati della ricerca sinora condotta possono, dunque, essere, così, sintetizzati. Per un verso, non sono sembrate soddisfacenti le teorie che hanno sostenuto l'estinzione ovvero la riduzione della porzione di obbligazione rimasta insoddisfatta all'esito dell'esdebitazione; per altro verso, seppur condividendo la permanenza dell'obbligazione, non è parso

perché rispondenti a particolari interessi meritevoli di tutela, i quali «debbono avere carattere generale, e cioè non riguardare singoli, determinati soggetti, ma categorie, gruppi di interessi, e via dicendo». Per l'A. il fondo patrimoniale, piuttosto che una limitazione di responsabilità, configurerebbe un regime patrimoniale. In senso conforme anche P. Spada, *Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 837 ss., che discorre di «articolazioni del patrimonio».

convincente qualificare gli effetti dell'esdebitazione come una semplice limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2740, comma 2 c.c.

Una possibile, differente ricostruzione può, allora, muovere dal testo dell'art. 278 CCI, secondo cui l'esdebitazione comporta la «inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».

Proprio il termine «inesigibilità» deve formare oggetto di particolare attenzione.

Il legislatore del codice civile utilizza l'espressione «esigibile» o la formula verbale «esigere» con riferimento al potere di «pretesa» del creditore [161], al diritto alla prestazione [162] e, con riferimento all'obbligazione pecuniaria, al diritto del creditore di potere riscuotere un credito in quanto scaduto.

L'inesigibilità afferisce, quindi, al momento dell'esercizio del diritto, con conseguente impossibilità logica di sovrapporre il piano dell'esistenza con quello dell'effettività.

Diritto inesigibile, quindi, non è sinonimo di diritto inesistente.

Del pari, il concetto di inesigibilità non coincide necessariamente con quello di azionabilità inteso, in una prospettiva processualistica, come l'assenza di ostacoli all'esercizio dell'azione in giudizio. In tale ipotesi il creditore ha il diritto sostanziale alla prestazione, ma non può esercitare l'azione in giudizio in caso di inadempimento della prestazione [163].

---

[161] Per esempio, nel libro IV (delle obbligazioni), tale termine è utilizzato negli artt. 1183, comma 1 («tempo dell'adempimento»), 1185, comma 1 («pendenza del termine»), 1197, comma 2 («prestazione in luogo dell'adempimento»), 1243 («compensazione legale e giudiziale»), 1259 («subingresso del creditore nei diritti del debitore»), 1282, comma 1 («interessi nelle obbligazioni pecuniarie»), 1289 («impossibilità colposa di una delle prestazioni»), 1301, comma 1 («remissione»), 1319 («diritto di esigere l'intero»), 1385 («caparra confirmatoria»), 1457 («termine essenziale per una delle parti»), 1499 («interessi compensativi sul prezzo»), 1507 («vendita congiunta di cosa indivisa»), 1531 («interessi, dividendi e diritto di voto»), 1595 («rapporti tra il conduttore e il subconduttore»), 1749 («obblighi del preponente»), 1777 («persona a cui deve essere restituita la cosa»), ecc.

[162] Così P. PERLINGIERI, *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Napoli, 1995, p. 133.

[163] Si aderisce alla qualificazione della pretesa come posizione di spettanza giuridica correlativa allo specifico obbligo del debitore. In tal senso C.M. BIANCA, *Diritto civile. L'obbligazione*, cit., p. 28, secondo il quale «il credito non consiste come tale nella possibilità del creditore di compiere determinati atti giuridici né, in particolare, nel potere di fare sua la prestazione o il bene dovutogli, ma nella pretesa a che il debitore esegua la prestazione». In quest'ottica, gli unici poteri che competono al creditore sono i «rimedi contro l'inadempimento. Essi non consistono quindi il diritto primario del creditore ma

Non di meno, vi sono delle ipotesi in cui difetta proprio la pretesa sostanziale alla prestazione come, per esempio, nel caso di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, ove il creditore può esercitare poteri conservativi ma non ha ancora diritto né alla prestazione né all'azione in giudizio [164].

Per tale ragione, autorevole dottrina ha sostenuto che possono configurarsi molteplici forme di inesigibilità dell'obbligazione, sia di carattere sostanziale che processuale, sia di carattere strutturale (come per esempio nelle obbligazioni naturali), che accidentale o provvisorio [165]. Per l'appunto, nelle obbligazioni naturali difetta il potere di «pretendere» sia sotto il profilo processuale, essendo precluso il diritto di azione, sia sotto il profilo sostanziale, non essendo possibile l'esercizio dei poteri di autotutela sostanziale (come, per esempio, la compensazione) e i poteri di conservazione della garanzia patrimoniale; per contro, qualora le parti stipulassero un *pactum de non petendo* gli effetti

---

strumenti che sopperiscono alla violazione di tale diritto. Il creditore esercita questi poteri in quanto il suo diritto non è stato realizzato». Nello stesso senso E. BETTI, *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, cit., p. 20-24, secondo il quale l'obbligazione si ridurrebbe a una «aspettativa per il contegno di una determinata persona», tale per cui o l'aspettativa viene realizzata dal debitore, con conseguente inconcepibilità di un esercizio del diritto di pretesa da parte del creditore (oltre che estinzione dell'obbligazione) ovvero l'aspettativa «viene delusa», a causa dell'inadempimento del debitore, ed allora il creditore passerà «dall'atteggiamento passivo di attesa … all'atteggiamento aggressivo di pretesa».

[164] In merito A. BELFIORE, *voce Pendenza*, in *Enc. del diritto*, Vol. XXXII, Milano, 1982, p. 873 ss., il quale, riferendosi al momento della pendenza della condizione, evidenzia come «Talora, infatti, l'interesse, di già costituitosi con la venuta ad esistenza del nucleo centrale del fatto, non è ancora sufficientemente determinato in relazione all'oggetto ovvero al soggetto; altre volte, il piano di interessi, tipico del fatto, va coordinato con l'ulteriore piano di interessi messo in evidenza da elementi estranei al tipo (condizione). In questi casi, l'ordinamento non può accordare all'interesse, costituitosi con la venuta ad esistenza del nucleo centrale del fatto, quella «tutela piena che è rappresentata dalla situazione giuridica, cioè dall'effetto giuridico tipico e fondamentale»; può ben decidere, invece, di predisporre una tutela preliminare e conservativa. La rilevanza designa, appunto, «la situazione speciale di un interesse preso in considerazione dal diritto ma in grado soltanto di pretendere la garanzia giuridica della propria conservazione e non ancora la garanzia giuridica della propria realizzazione» ed appresta, per tale via, lo schema teorico che consente di configurare correttamente la tradizionale figura della pendenza, dato che, definita la pendenza come categoria del fatto giuridicamente rilevante, ancorché inefficace, risultano automaticamente risolte le contraddizioni logiche o le incongruenze insite in entrambi i termini dell'alternativa: negozio pendente come negozio esistente, negozio pendente come negozio inesistente» (p. 884).

[165] In tal senso P. PERLINGIERI, *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, cit., p. 135.

della pattuizione potrebbero incidere solo sotto il profilo meramente processuale, venendo meno il diritto di azione (ma solo su eccezione del debitore), ma nulla vieta che i contraenti possano pattuire un incidenza del patto anche sotto il profilo sostanziale [166].

Sarebbe erroneo, allora, ritenere che ogni qualvolta sopravvenga l'impossibilità di esercitare il diritto di azione si configuri automaticamente un'obbligazione naturale [167].

Ciò premesso in termini generali, ci si può domandare quale sia il grado di inesigibilità che discende dalla concessione dell'effetto esdebitativo. Se, vale a dire, l'inesigibilità prevista dall'art. 278 CCI estenda i propri effetti anche sotto un profilo sostanziale ovvero resti al livello meramente processuale.

La seconda soluzione appare preferibile alla luce degli indici normativi presenti nel CCI.

Non sembra di potere ritenere, infatti, che il creditore perda il diritto sostanziale alla prestazione. In caso contrario non si vede come il creditore, in forza del medesimo titolo, potrebbe agire contro i fideiussori e i coobbligati in solido ai sensi dell'art. 278, comma 6 CCI. Si tratta, per come evidenziato più volte nel corso di questa trattazione, di una norma particolarmente rilevante ai fini di interesse, che dimostra come non sussista alcuna volontà del legislatore di estinguere l'obbligazione oggetto di esdebitazione (volontà, tra l'altro, ulteriormente confermata dall'art. 283, comma 1 CCI nella parte in cui specifica che, in caso di

---

[166] Così T. Dalla Massara, *Studi sull'accordo di non chiedere*, Roma, 2024, p. 42-43, secondo il quale «Creditore e debitore hanno l'opportunità di plasmare nella maniera migliore e più precisa, dentro la trama della loro pattuizione, quantità e qualità di effetti del loro specifico accordo. In modo più esplicito, reputo che nulla osti a una pattuizione nella quale si precisi se l'accordo sia o meno impeditivo soltanto dell'azione del creditore oppure anche degli effetti della mora».

[167] In tal senso M. Orlandi, *Riduzione*, cit., p. 42, il quale manifesta «gravi perplessità» in merito alla qualificazione del debito da *pactum de non petendo* come obbligazione naturale atteso che «verrebbero a assimilarsi vincoli con titolo rilevante e suscettibile di coazione, e vincoli con titolo irrilevante e privo di azione»; M. D'Onofrio, *Pactum de non petendo: struttura e disciplina*, cit., p.41, secondo la quale «la facoltà di agire in giudizio al fine di ottenere l'attuazione forzata di un diritto non costituisce elemento essenziale allo scopo di distinguere un dovere giuridico da un dovere morale. Per attribuire giuridicità all'obbligo è infatti sufficiente che la possibilità di attuare con la forza tale diritto sia virtuale e astratta, ossia immanente all'ordinamento giuridico; non è invece necessario che tale opportunità sia concreta ed effettiva nel singolo caso»; E. Betti, *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, cit., p. 99, nt. 1. Per contro, una dottrina minoritaria, ritiene che all'esito del *pactum de non petendo* residui un'obbligazione naturale. In tal senso, sebbene in forma dubitativa, M. Sargenti, *"Pactum de non petendo" e remissione del debito*, in *Foro padano*, 1959, I, p. 302.

sopravvenute utilità nel patrimonio dell'esdebitato totalmente incapiente, «resta ferma l'esigibilità del debito»).

Tra l'altro, la permanenza dell'azione contro i fideiussori, a parere di chi scrive, appare dirimente in ordine all'esclusione di un depotenziamento dell'obbligazione e, conseguentemente, di un'esenzione di responsabilità in capo al debitore esdebitato. Se, infatti, l'esdebitazione facesse venire meno l'inadempimento del debitore, il creditore non potrebbe agire nei confronti del fideiussore. E, al contempo, il debitore in solido che avesse soddisfatto per intero l'obbligazione non potrebbe agire in via di regresso nei confronti dell'esdebitato attesa l'assenza di qualsiasi inadempimento.

Del pari, il creditore potrà certamente esercitare i poteri di conservazione della garanzia patrimoniale nei confronti dei medesimi soggetti.

La permanenza dell'obbligazione inadempiuta consente al creditore di agire in giudizio anche nei confronti del debitore esdebitato. Quest'ultimo, tuttavia, potrà eccepire l'inesigibilità del credito e, così, ottenere il rigetto della domanda del creditore.

L'esdebitazione, pertanto, piuttosto che sulla garanzia patrimoniale sembrerebbe incidere, in via preclusiva, sul potere di azione da parte del creditore.

In altri termini, gli effetti dell'esdebitazione sembrerebbero sovrapponibili al *pactum de non petendo* [168]. Tanto l'esdebitazione, quanto il *pactum*, infatti, sembrerebbero determinare l'impossibilità per il creditore di ottenere un provvedimento di condanna del debitore nel momento in cui viene sollevata l'eccezione di esdebitazione da parte del debitore esdebitato [169].

---

[168] In generale sul *pactum de non petendo* P. GALLO, *Pactum de non petendo e prescrizione*, in *Riv. dir. civ*., 2020, p. 984 ss., ID., voce *Pactum de non petendo*, in *Dig. disc. priv. – Sez. civ*. online, 2020; M. ORLANDI, *La categoria dell'obbligazione ridotta*, cit.; ID. *Pactum de non petendo e inesigibilità*, Milano, 2000; ID., *Pactum de non petendo e riduzione del rapporto*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1441; F. RUSCELLO, *Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio. Brevi riflessioni a margine di un 'vecchio' lavoro*, in *Studi in memoria di G. Gabrielli*, II, Napoli, 2018, p. 1699 ss.; ID. *Pactum de non petendo e vicenda modificativa del rapporto obbligatorio*, in *Riv. dir. civ*., 1976, II, p. 198 ss.; G. RECINTO, *I patti di inesigibilità del credito*, Napoli, 2004. Nella letteratura precedente G. DE CRISTOFARO, *Il pactum de non petendo nelle esperienze giuridiche tedesca e italiana*, cit., p. 367 ss., cui si rinvia in particolare per le ampie indicazioni di letteratura in lingua tedesca; G. SCOGNAMIGLIO, *Considerazioni sul pactum de non petendo alla luce di un rimeditato concetto del patto nell'ordinamento attuale*, in *Riv. not*., 1986, I, p. 587 ss.

[169] G. DE CRISTOFARO, *Il pactum de non petendo nelle esperienze giuridiche tedesca e italiana*, cit., p. 398. In tal senso F. MURINO, *Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva*, cit., p. 1335, il quale fonda tale teoria sull'osservazione

Non appare, per contro, condivisibile la posizione di quella dottrina secondo cui, dalla tempestiva opposizione dell'eccezione conseguirebbe l'estinzione dell'obbligazione [170], così equiparando l'esdebitazione al debito prescritto.

Sembrerebbero militare in senso contrario a tale conclusione (almeno) due argomentazioni. In primo luogo, se davvero l'eccezione di inesigibilità tempestivamente sollevata facesse estinguere il credito, verrebbero meno automaticamente anche i diritti nei confronti dei fideiussori, in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 278, comma 6 CCI.

In secondo luogo, mentre l'estinzione del diritto per prescrizione mira a sanzionare il protratto disinteresse del creditore all'esercizio del diritto, non sembra di potere ritenere che il medesimo disinteresse sia maturato in capo al creditore che ha subito la falcidia esdebitativa.

In particolare, si configurerebbero i medesimi effetti di un *pactum de non petendo in personam* [171] caratterizzato – a differenza del *pactum de non petendo in rem* – dalla limitata efficacia al solo soggetto esdebitato e dalla contestuale salvezza delle posizioni degli altri debitori o fideiussori a uno, o più, dei coobbligati, rimanendo tuttavia salve le posizioni degli altri condebitori.

---

comparatistica dell'ordinamento statunitense, dal quale è stato importato l'istituto della discharge e, in particolare, dell'USC § 524, rubricato "*Effect of discharge*" che prevede un'ingiunzione permanente in capo al creditore di non potere avviare alcuna azione giudiziaria di recupero del credito concorsuale rimasto insoddisfatto. Il testo normativo dell'USC § 524 è consultabile in *law.cornell.edu*.

[170] Secondo H. REICHEL, *Il 'pactum de non petendo'*, trad. it. a cura di T. dalla Massara e M. D'Onofrio, Pisa, 2018, p. 109, secondo cui «in processo vi è il rigetto della domanda (con sentenza di merito) se il debitore fa valere l'EV [Einforderungsverzicht]. Questo porta la pretesa a estinguersi». A commento di tale conclusione i traduttori dell'opera dell'Autore citato osservano «l'estinzione della pretesa in seguito all'interposizione dell'eccezione è coerente con la precedente affermazione di Reichel, il quale ritiene di merito la sentenza che definisce il giudizio nel caso contrario, ossia la sentenza che condanna il debitore a pagare qualora quest'ultimo non abbia sollevato l'eccezione di patto». La stessa posizione è condivisa da S. PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 684 ss.

[171] In tal senso F. RUSCELLO, *Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 555. Con riferimento all'obbligazione residuale da falcidia concordataria v. L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, vol. III, Milano, 1964, p. 187 secondo il quale il concordato crea nei creditori del fallito l'obbligo personale di non esercitare parte dei loro diritti (cioè di esercitare solo la con venuta percentuale dei loro crediti proposta dal fallito e accettata e debitamente omologata: art. 124) essendo «qui (è) colpita l'azione contro il debitore, non il diritto: tant'è vero che i creditori conservano la loro azione per l'intero debito contro i coobbligati, ecc. e inoltre in certe legislazioni (non la nostra) è sottinteso il ripristino del pieno esercizio dei crediti in caso di 'ritorno del debitore a miglior fortuna» (p. 187).

Il *pactum non petendo in personam* si declinerebbe, poi, *ad perpetuum*, stante l'assenza di un termine finale dell'inesigibilità da esdebitazione. Con particolare riferimento all'ipotesi del sovraindebitato totalmente incapiente *ex* art. 283 CCI l'esdebitazione sarebbe sottoposta alla condizione risolutiva della mancata sopravvenienza nel patrimonio dell'esdebitato, nei tre anni successivi, di utilità ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia, che consentano un soddisfacimento, anche minimo, dei creditori danneggiati dall'esdebitazione.

Si potrebbe opporre che, in tal modo, l'esdebitazione cristallizzerebbe il credito per un tempo indefinito, così ponendosi in contrasto con la diffidenza dell'ordinamento nei confronti dei vincoli obbligatori a tempo indefinito [172]. Tuttavia, nulla vieterebbe al debitore esdebitato di provvedere al pagamento e, così, estinguere l'obbligazione.

La permanenza dell'obbligazione, contestualmente alla ricostruzione secondo la quale l'esdebitazione incide solo sul potere di agire del creditore (e in via di eccezione), consente, poi, di spiegare come i creditori per fatti anteriori all'esdebitazione e che non hanno partecipato al concorso, possano aggredire liberamente i beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore esdebitato, con riferimento alla porzione di obbligazione che, in caso di partecipazione al concorso sarebbe stata loro attribuita, ai sensi dell'art. 278, comma 2 CCI. Circostanza che, per contro, non trova spiegazione nella teoria che riconduce gli effetti dell'esdebitazione a un'ipotesi di limitazione di responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740, comma 2 c.c.

Inoltre, la permanenza dell'obbligazione e l'equiparazione degli effetti dell'esdebitazione ad un *pactum de non petendo* consentirebbero di riconoscere la *soluti retentio* da parte del creditore che, spontaneamente, riceve il pagamento dell'obbligazione da parte del soggetto esdebitato, senza fare ricorso alla categoria dell'obbligazione naturale, impropriamente richiamata dalla relazione illustrativa dell'art. 278 CCI [173].

La possibilità di riconoscere una *soluti retentio* in capo al creditore è stata fortemente criticata da parte della dottrina. In particolare veniva eccepito che il pagamento, da parte del debitore, della parte di obbligazione esdebitata e, pertanto, rimasta insoddisfatta all'esito della

---

[172] Sulla necessaria temporaneità dei vincoli obbligatori P. RESCIGNO, *voce Obbligazioni (nozione)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 177; G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 211 ss.

[173] Secondo la relazione illustrativa dell'art. 278 CCI «per "liberazione dai debiti" non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo».

procedura concorsuale, violerebbe l'ordine pubblico concorsuale, con conseguente contrasto con il principio della *par condicio creditorum*, ponendo il creditore concorsuale in una posizione di disparità rispetto agli altri creditori esdebitati [174]. L'eventuale pagamento effettuato dal debitore esdebitato integrerebbe, pertanto, gli estremi di un indebito, perciò ripetibile.

La tesi, tuttavia, desta diverse perplessità.

Anzitutto, per come già rappresentato in precedenza, sussistono chiari indici normativi che escludono un effetto estintivo dell'obbligazione residuale da parte dell'esdebitazione. Ciò, ovviamente, esclude in radice qualsiasi forma di indebito a favore del creditore. Oltretutto, dal richiamo (per quanto improprio) all'obbligazione naturale da parte della relazione illustrativa dell'art. 278 CCI emerge palesemente la volontà del legislatore di non ostacolare eventuali pagamenti spontanei da parte del debitore il quale, comunque, rimane obbligato nei confronti del creditore che ha subito la falcidia esdebitativa.

In disparte tali argomentazioni, non appare condivisibile la sussistenza di una «ultrattività» della *par condicio creditorum*, che permarrebbe anche dopo la procedura concorsuale. Le logiche che ispirano l'esdebitazione, infatti, non appaiono orientate a garantire un *favor creditoris* ma, all'opposto, a favorire un celere reinserimento nel mercato del debitore non gravemente colposo nella formazione del sovraindebitamento [175]. D'altronde, non esiste alcun obbligo in capo al debitore civile di avviare una procedura concorsuale in presenza di una situazione di insolvenza, contrariamente a quanto ritenuto con riferimento al debitore fallibile [176].

Non appare condivisibile neanche la conclusione di chi ritiene che, comunque, il pagamento effettuato dal debitore esdebitato potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c., esperita dai creditori non concorsuali, con titolo successivo all'esdebitazione [177].

---

[174] In tal senso, di recente, V. CONFORTINI, *Il primato del credito*, cit., p. 101, secondo la quale ogni proiezione concorsuale del patrimonio non tollera pagamenti individuali e «priva il debitore della libertà di scegliere quale creditore soddisfare». In tal senso anche U. SALANITRO, *Debito in crisi? Oltre la dogmatica: spigolature sulla rilevanza costituzionale della disciplina dell'esdebitazione*, in *Diritto costituzionale*, 2023, fasc. 3, p. 55 ss.

[175] In tal senso anche L. BALESTRA, *Obbligazioni naturali*, cit., p. 251.

[176] Cass., 15 aprile 2019, n. 10523, in *Dejure*, ha previsto che i liquidatori godono di tutta l'autonomia necessaria al fine di compiere ogni atto utile alla liquidazione della società e, quindi, la possibilità di presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio; e tale elevato grado di autonomia è riconosciuto in quanto possono essere sanzionati penalmente in caso di aggravamento del passivo societario per ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento.

[177] In tal senso M. ORLANDI, *Riduzione. Diritto senza forza*, cit., p. 306.

Nell'ipotesi in esame, infatti, il debitore esdebitato pagherebbe un debito scaduto, espressamente escluso dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c.

Infine, la tesi prospettata appare compatibile con la *ratio* del *favor debitoris* che ispira l'esdebitazione.

Attraverso l'eccezione di inesigibilità, infatti, viene rimessa al debitore la disponibilità di uno strumento in grado di introdurre una deviazione rispetto alla traiettoria che condurrebbe alla sua condanna processuale. Così facendo, sembrerebbero compiersi gli intenti regolatori del legislatore che, con la generalizzata estensione dell'esdebitazione modula, sotto un profilo cronologico, il rapporto obbligatorio, quanto all'azionabilità da parte del creditore, alla condizione patrimoniale del debitore.

Provando, infine, a rispondere al quesito posto in apertura di questo capitolo, appare indubbio che con la disciplina in esame il legislatore ha introdotto un ulteriore modello di gestione dell'inadempimento dell'obbligazione.

Accanto al tradizionale modello fondato sugli artt. 1218, 2740 e 2910 c.c., ispirato a stringenti logiche del *favor creditoris*, appare oggi possibile – attesa la sostanziale generalizzazione dell'istituto esdebitativo – ritenere l'esistenza di un modello proprio, introdotto dal legislatore del CCI, ispirato a logiche opposte, che, comunque, per quanto non conduce alla liberazione dal vincolo, consente di neutralizzare, di fatto, gli effetti derivanti dall'inadempimento.

Si potrebbe opporre che non vi può essere concorrenzialità tra le previsioni del codice civile e le previsioni del codice della crisi, atteso che le due discipline si muoverebbero su piani differenti: il codice civile sul piano dell'inadempimento episodico mentre il codice della crisi sul piano dell'inadempimento diffuso, che presuppone il concorso dei creditori insoddisfatti, in via attuale o potenziale. L'osservazione, tuttavia, sarebbe fuorviante.

Il concorso dei creditori, per quanto generalmente sussistente nelle ipotesi di crisi o insolvenza del debitore, non rappresenta un presupposto essenziale ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento. Non sussistono, infatti, indici normativi ostativi a che lo stato di sovraindebitamento possa configurarsi anche in presenza di un unico creditore [178]. Un consumatore, per esempio, potrebbe accedere al piano

[178] In tal senso, con riferimento all'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio, v. recentemente Corte di Appello Torino, 27 agosto 2024, in *ilcaso.it*, secondo la quale «nessuna norma impone la pluralità (soggettiva) dei debiti quale condizione per l'accesso alla liquidazione controllata, e dubita questo Collegio che quella che sarebbe una causa di inammissibilità del ricorso *ex* art. 268 c.c.i.i. possa essere introdotta, nel silenzio legislativo, in via interpretativa; c) ciò che conta, invero, è il requisito oggettivo del

di ristrutturazione dei debiti ovvero alla liquidazione controllata del patrimonio anche in presenza di un unico debito (per esempio derivante da un mutuo), ove dimostri che sussista l'incapacità patrimoniale per poterlo adempiere regolarmente.

Non si tratta di una conclusione di poco momento atteso che, in caso di concorrenza tra i due modelli, prevarrà quello del codice della crisi.

L'intento sembrerebbe evidente: laddove c'è un interesse di mercato, questo prevale sull'interesse individuale. Il che, in un'epoca caratterizzata da forti indirizzi regolatori, non può certamente sorprendere.

sovraindebitamento inteso *ex* art. 2, lett. c), c.c.i.i. come incapacità strutturale, non provvisoria, del debitore (che versi in stato di crisi o d'insolvenza) di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti (anzi, a maggior ragione se si tratta) di un unico debito (cfr., ad es., Cass., ord., n. 15572/19)». Conforme anche Corte di Appello Milano, 3 ottobre 2023, n. 2793, in *Dejure*.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ABRIANI N., ROSSI A., *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 4, 2019, p. 393 ss.

ACCETTELLA F., *La liquidazione controllata del sovraindebitato. Un primo commento*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 3, 2020, p. 657 ss.

ALECCI S., *Profili procedimentali della ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 161 ss.

ALECCI S., *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva rimediale:note a margine di Cass., 1 febbraio 2016*, n. 1869, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 375 ss.

ALECCI S., *I rigidi confini della nozione di consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *www.dirittocivilecontemporaneo.com*, 2016, fasc. 1.

ALESSI R., *I doveri di informazione,* in CASTRONOVO C., MAZZAMUTO S. (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007.

ALLARA M., *La prestazione in luogo di adempimento*, in *Annali del Sem. giur. della R. dell'Univ. di Palermo*, 1927, p. 29 ss.

ALPA G., *I principi generali*, Milano, 1993.

ALPA G., PATTI S., *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, Milano, 2003.

AMAGLIANI R., *Profili della forma nella nuova legislazione sui contratti*, Napoli, 1999, p. 59 ss.

AMBROSINI S., *L'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato*, in *Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020, p. 434 ss.

AMBROSINI S., *Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche*, in *ilcaso.it*, 14 gennaio 2019.

AMBROSINI S., *La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella L. n. 119/2016: il c.d. patto marciano*, in *D. fall. soc. comm.*, 2016, p. 1075 ss.

AMBROSINI S., *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. XI, Padova, 2008, p. 3.

AMBROSINI S., *Commento all'art. 2476 c.c.*, in *Società di capitali: commentario*, a cura di Niccolini G., Stagno d'Alcontres A., Napoli, 2004, p. 1591.

AMMANATI L., *Diritto e mercato. Una rilettura delle loro attuali relazioni alla luce della nozione di "transaction" di Commons*, in *Dir. pubb.*, 1, 2003, pp. 113 ss.

ANAGNOSTARAS G., *The Unfair Commercial Practices Directive in Context: From Legal Disparity to Legal Complexity?*, in *Common Market Review*, 2010, p. 147 ss.

ANDREOLI G., *Contributo alla teoria dell'adempimento*, Padova, 1937.

ANELLI C., *L'alienazione in funzione di garanzia*, Milano, 1996.
ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali*, Padova, 2003.
ARIATTI S., *Il diritto europeo non osta alla falcidia dell'Iva nel concordato preventivo*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, p. 985 ss.
ASTONE M., *Inadempimento del consumatore e autotutela del finanziatore tra (divieto del) patto commissorio e patto marciano*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 735 ss.
ATTANASIO C., *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022.
AULETTA T., *Il fondo patrimoniale. Artt. 167-171*, in *Il codice civile. Commentario*, a cura di P. Schlesinger, Milano, 1992.
AZZARO A.M., *Concordato preventivo e autonomia privata*, in *Il fallimento*, 2007, p. 1267 ss.
AZZARRI F., *Spigolature attorno alla definizione di "consumatore"*, *Contratti*, 1, 2021, p. 60 ss.

BALBONI E., *Il principio della coesione economica e sociale nell'ordinamento comunitario e nella recente esperienza dell'Unione*, in *La difficile Costituzione europea*, a cura di U. De Siervo, Bologna, 2001, p. 19 ss.
BALESTRA L., *Le obbligazioni naturali*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2004.
BARASSI L., *La teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1964.
BARBA A., *La sistematica del consumatore medio*, in *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato*, Torino, 2021, p. 277 ss.
BARBA V., *Prestazione in luogo dell'adempimento, sub Art. 1197*, in *Delle Obbligazioni*, a cura di V. Cuffaro, in *Commentario al codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2012, p. 543 ss.
BARBER B., *Absolutization of the Market: Some Notes on How We Got from There to Here*, in G. Bermant, P.G. Brown, G. Dworkin, *Markets and Morals*, New York, London, Sidney, Toronto, 1977.
BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, in *Il codice civile-Commentario*, *Artt. 2740-2744*, a cura di P. Schlesinger, 2° ed., Milano, 2010.
BARCELLONA M., *Il sovraindebitamento, l'esdebitazione e le "sirene dell'ordine pubblico"*, in *Sui mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi di fatto. Scritti in onore di Massimo Paradiso*, a cura di M. Cavallaro, F. Romeo, E. Bivona, M. Lazzara, Torino, 2022, p. 17 ss.
BARCELLONA M., *Clausole generali e giustizia contrattuale*, Torino, 2006.
BARCELLONA M., *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, p. 101 ss.
BARCELLONA M., *Proprietà privata e intervento statale, profili istituzionali della questione agraria*, Napoli, 1980, p. 4 ss.
BARCELLONA P., *Diritto privato e società moderna*, con la collaborazione di C. Camardi, Napoli, 1996, p. 319 ss.
BARCELLONA P., *Oltre lo stato sociale. Economia e politica nella crisi dello Stato keynesiano*, Bari, 1981.
BARILLÀ F., *Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia*, in *Giur. comm.*, 1, 2017, p. 583.
BARONCINI V., *Le novità in materia di sovraindebitamento nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, in *Giustiziacivile.com*, 2019, fasc. 3.

BARONCINI V., *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (The news regarding over-indebtedness in the light of Law 19 October 2017, n. 155 and of the Code of business crisis and insolvency)*, in *Dir. fall*., 2, 2019, p. 401 ss.

BELFIORE A, *La presupposizione*, II ed., estratto da *Il contratto in generale*, vol. IX, in *Trattato di dir. priv*., diretto da M. Bessone, Torino, 2000.

BELFIORE A., *voce Pendenza*, in *Enc. del diritto*, Vol. XXXII, Milano, 1982, p. 873 ss.

BENEDETTI A.M., *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, V, Annali, Milano, 2012, p. 370.

BENEDETTI L., *L'applicabilità della business judgement rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc*., 2019, p. 413, ss.

BERNARD P., *La Cohésion sociale: critique dialectique d'un quasiconcept*, in *Lien Social et Politiques*, 1999, p. 41.

BESSONE M., D'ANGELO A., voce *Buona fede*, in *Enc. giur*., V, Roma, 1988, p. 2 ss.

BETTAZZI G., *La "liberazione" dai debiti nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata*, in *Il Fallimento*, 10, 2022, p. 1320 ss.

BETTI E., *Teoria generale dell'obbligazione*, Vol. II, *Struttura dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953.

BETTI E., *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920.

BEZZI E., *Prestito vitalizio ipotecario e divieto di patto commissorio: una novità nel solco della tradizione. Nota a ord. Trib. Roma sez. IX 13 luglio 2017*, in *Corr. giur.*, 8-9, 2018, p. 1116 ss.

BIANCA C.M., *Diritto civile. Il contratto*, III, Milano, 2019.

BIANCA C.M., *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 2012.

BIANCA C.M., *Diritto civile. L'obbligazione*, IV, Milano, 1990.

BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ*., a cura di A. Scialoja, G. Branca, 1979, p. 24.

BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ*., a cura di A. Scialoja, G. Branca, 1968.

BIANCA C.M., *voce Negligenza (diritto privato),* in *Nuov. Digesto it*., XI, Torino, 1965, p. 190.

BIANCA M., *Commento sub artt. 167-161*, in *Comm. breve al dir. della fam*., a cura di V. Zaccaria, Padova., 2011, p. 537 ss.

BIANCA M., *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur. Treccani*, *Aggiornamento*, Vol. XV, Roma, 2007.

BIANCA M., *Novità e continuità dell'atto di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 29 ss.

BIFERALI G., *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Milano, 2019, p. 190 ss.

BIGLIAZZI GERI L., *Revocatoria (azione)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1992, p. 2.

BIGLIAZZI GERI L., *Buona fede nel diritto civile*, in *Digesto disc. Priv*., sez. civ., II, Torino, 1988, p. 154 ss.

BILOTTI E., *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *I modi di estinzione*, a cura di A. Burdese, E. Moscati, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da L. Garofalo-M. Talamanca, vol. III, Padova, 2008.

BOHM F., *Germany's Social Market Economy: Origins and Evolution*, Londra, 1989, p. 46 ss., tradotto in AA.VV., *La società di diritto privato e l'economia di mercato*, in *L'economia sociale di mercato e i suoi nemici*, a cura di F. Forte, F. Felice, C. Forte, Catanzaro, 2012, p. 67 ss.

BOHM F., EUCKEN W., GROSSMANN-DOERTH H., *Unsere Aufgabe* (1937) in F. Bohm, *Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung, Kohlhammer*, Stuttgart-Berlin 1937.

BOLAFFIO L., *Il concordato preventivo secondo le sue tre leggi disciplinatrici*, Torino, 1932, p. 114.

BOITI C., *Il piano del consumatore nella giurisprudenza*, in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, Napoli, 2019, p. 253 ss.

BONSIGNORI A., *Del concordato*, in *Comm. cod. civ*., a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, sub art. 135, Roma, 1977, p. 417.

BOSA S., *Istanze sociali e logiche di mercato nel modello assicurativo claims made*, Torino, 2019.

BOTTA C., *Vendita, accordo di retrovendita e divieto del patto commissorio*, in *Contratti*, 1, 2010, p. 75 ss.

BOTTI L., *L'esdebitazione nella nuova liquidazione giudiziale (Artt. 278, 279, 280 e 281 c.c.i.i.)*, in *Le nuove leggi civ. comm*., 5, 2021, p. 1017 ss.

BRATTON W.W., SKEEL JR, D.A. *Foreword: Bankruptcy's New and Old Frontiers*, in 166 *U. Pa. L. Rev*., p. 1571 ss.

BRECCIA U., *Usi e abusi dei significati della «diligenza nell'adempimento». La regola della diligenza dal modello del buon padre di famiglia ai nuovi criteri della diligenza specifica e professionale*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. Visintini, Padova, 2009, p. 160 ss.

BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 1991, p. 63.

BRECCIA U., *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968.

BREGOLI A., *Effetti e natura della revocatoria*, Milano, 2001.

BROGI R., *Le esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice della crisi*, in *Il Fallimento*, 3, 2021, p. 293 ss.

BUCCISANO O., *La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi*, Milano, 1968.

BUFFELLI G., ROTA G.P., *Vademecum analitico della fiscalità degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del CCIII*, in *dirittodellacrisi.it*.

BULYGIN E., *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, 1995.

BUZZACCHI C., *Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale*, in *La difficile Costituzione europea*, a cura di U. De Siervo, Bologna, 2001, p. 59 ss.

CALAMANDREI P., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941, p. 34.

CALVO R., *Complessità personificata o individualità complessa del condominio consumatore*, in *Giur. it*., 6, 2020, p.1320 ss.

CAMARDI C., *Il sovraindebitamento dopo il codice della crisi. Il diritto privato che cambia e la dogmatica* civilistica, in *Riv. di dir. priv*., 4, 2020, p. 487 ss.

CAMARDI C., *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema del diritto civile*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di G. D'Amico, Torino, 2018.

CAMARDI C., *Certezza e incertezza nel diritto provato contemporaneo*, Torino, 2017, p. 73-74.
CAMERER C., LOEWENSTEIN G., PRELEC D., *Neuroeconomics: How Neuroscience can inform economics*, in *J. Econ. Literature*, 2003, p. 43.
CAMPAGNA M.F., *Note sulla trasparenza del contratto,* in *Contratto e impresa,* 2015, p. 1036 ss.
CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale 3. Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali*, a cura di M. Campobasso, 6, Torino, 2022, p. 510.
CAMPOBASSO M., *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in Le *nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 703.
CANTILLO M., SANTANGELI F., *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003.
CAPO G., *Lo stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore, A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Sanctis, B. Meoli, I, *I presupposti*. *La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordatarie*, Padova, 2010, p. 176 ss.
CAPOBIANCO E., MEZZASOMA L., PERLINGIERI G., *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, sub. art. 3*, (a cura di) Napoli, 2019, II ed.
CAPONI R., *La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, vol. 1, Milano, 2008, p. 439 ss.
CAPPAI F. *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 5, 2024, p. 598.
CAPUTO A., *La novazione,* in *Le obbligazioni. Diritto sostanziale e processuale,* a cura di P. Fava, Vol. 2, Milano, 2008, p. 858.
CAREDDA V., *La questione dell'onere*, Torino, 2024.
CARNELUTTI F., *Espropriazione del debitore*, in *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, 1939.
CARON A., *L'omologazione dell'accordo e del piano*, in *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova, Milano, 2013, p. 47 ss.
CASTAGNOLA A., *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, in *Analisi giur. econ.*, 2004, II, p. 244.
CASTAGNOLA A., *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, Milano 1993, p. 51 ss.
CASTRONOVO C., *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, in *Eur. e dir. priv.*, 4, 2022, p. 715 ss.
CASTRONOVO C., *Il diritto italiano delle obbligazioni dal codice civile del 1942 a oggi. Profili di una evoluzione*, in *Eur. e dir. priv.*, 3, 2021, p. 602.
CASTRONOVO C., *La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni*, in *Europa dir. priv.*, 1, 2008, p. 9.
CASTRONOVO C., *Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive*, in *Eur. e dir. priv.*, 1, 1998, p. 5 ss.
CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997.
CASTRONOVO C., *Tra contratto e torto l'obbligazione senza prestazione*, in *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997.
CASTRONOVO C., *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 147 ss.
CASTRONOVO C., *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976, p. 130.

CATERINA R., *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi intelligenti*, 3, 2007, p. 381.
CATERINA R., *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2005, p. 789 ss.
CATERINI E., *Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 337 ss.
CATERINI E., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, a cura di V. Rizzo, E. Caterini, L. di Nella, L. Mezzasoma, Napoli, 2010, p. 49 ss.
CATRICALÀ A., TROIANO P., *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010, p. 1671 ss.
CAVALLARO M., *Il condominio negli edifici. Condominio, amministratore e assemblea. La nuova disciplina. Artt. 1129-1137 c.c.*, in *Il codice civile*. Commentario (diretto da) P. Schlesinger e continuato da F. Busnelli, G. Ponzanelli, Milano, 2021, p. 38 ss.
CECCHELLA C., *Il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2020, p. 413.
CECCHINATO E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, in *Riv. dir. Bancario*, 3, 2023, p. 460.
CENNI M.L., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, Vol. III, 2012, p. 679 ss.
CENTONZE M., *L'esdebitazione di società nel Codice della crisi*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 6, 2021, p. 1324.
CEOLIN M., *Il punto sull'art. 2645-ter a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova giur. civ.*, 2, 2011, p. 372 ss.
CERDONIO CHIARAMONTE G., *Tutela consumeristica e parte soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1 ss.
CERINI D.V., *Sovraindebitamento e Consumer Bankruptcy. Tra punizione e perdono*, Milano, 2012.
CERNY P., *In the Shadow of Ordoliberalism: The Paradox of Neoliberalism in the 21st Century*, in *European Review of International Studies*, 3, 2020, p. 78-92.
CERRI F., *Il condominio è qualificabile come consumatore?*, in *Corr. giur.*, 2, 2020, p. 203 ss.
CHERENDNYCHENKO O., *The proposal for a new EU Consumer Credit Directive: towards responsible lending in the digital age?,* in *Law and Financial Markets Review*, 15, 2021, p. 183.
CHIARELLA M.L., *Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria*, Milano, 2016.
CHIESI C., *Condominio: "essere o non essere" (consumatore)?*, in *Immobili e proprietà*, 2020, p. 493 ss.
CIAN G., CASAROTTO G., voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Noviss. Dig. it., App.*, Vol. III, Torino, 1982, p. 826 ss.
CICALA A., *Adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione "novativa" del credito ed estinzione dell'obbligazione nella teoria del negozio*, Napoli, 1968.
CICU A., *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Milano, 1948.
CIRAOLO F., *Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca*, in *Riv. dir. bancario*, 2, 2021, p. 322.

COLLINS H., *The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices. Contract, Consumer, and Competition Law Implications*, London-New York, 2004.
COMPORTI C., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *La riforma della società. Commentario del d.lgs., 17.1.2003 n. 6*, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003, p. 951 ss.
CONFORTINI V., *Primato del credito. Responsabilità patrimoniale ed espropriazione privata nell'economia del debito*, Napoli, 2020, p. 93.
CONTALDI C., *Il significato attuale dell'economia sociale di mercato nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 544.
CONTI R., *La Cassazione chiude le porte al foro esclusivo del consumatore*, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1436 ss.
CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, *Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2019.
COSATTINI L., *La revoca degli atti fraudolenti*, Padova, 1940.
COSSU C., *Revocatoria ordinaria (azione)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XVII, Torino, 1999, p. 455.
COVINO S., *Gli effetti dell'apertura della "nuova" liquidazione controllata sul patrimonio del debitore sovraindebitato*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 311 ss.
CRACOLICI C., CURLETTI A., *La nozione di consumatore tra il Codice del Consumo e la legge n. 3/2012*, in *I contratti*, 2018, p. 81 ss.
CRIVELLI A., *Principali aspetti processuali nel procedimento di apertura della liquidazione controllata*, in *Il Fallimento*, 7, 2021, p. 885 ss.
CRIVELLI A., *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCIII*, in *Il Fallimento,* 2019, p. 713 ss.
CROCI C., *Il nuovo finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato*, in *Studium Iuris*, 2016, p. 1451 ss.
CZARNETZKY J.M., *The Individual and Failure: A Theory of the Bankruptcy Discharge*, 32 Ariz. St. L.J., 2000, p. 393.

D'AMICO G., *Il patto marciano "atipico"*, in *I contratti*, 5, 2022, p. 501.
D'AMICO G., *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 318 ss.
D'AMICO G., *Responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali nella "società del debito": oltre la tutela (esclusiva) del creditore*, in *Questione giustizia*, 2, 2019, p. 171 ss.
D'AMICO G., *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in (a cura di) G. D'Amico, *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2018.
D'AMICO G., *La resistibile ascesa del patto marciano*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 1, 2017, p. 1 ss.
D'AMICO G., *Angelo Falzea e il ruolo della dogmatica giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2017, 4, p. 1015 ss.
D'AMICO G., *Alienazioni a scopo di garanzia*, in *I contratti per l'impresa*, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2013, p. 585 ss.
D'ANGELO F., *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942.

D'Onofrio M., *Pactum de non petendo: struttura e disciplina*, Napoli, 2021.
D'Orazio, *Il rapporto tra liquidazione controllata e concordato minore*, in *Il Fallimento*, 10, 2022, p. 1036 ss.
D'Orazio L., *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 2019, p. 697.
D'Orazio L., *Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere*, in *Il Fallimento*, 2016, p. 1125 ss.
Dalla Massara T., *Studi sull'accordo di non chiedere*, Roma, 2024.
Dalla Massara T., *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Milano, 2012.
Davola A., *La valutazione del merito creditizio del consumatore, in La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in AA.VV. *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 132 ss.
Davola A., *Bias cognitivi e contrattazione standardizzata: quali tutele per i consumatori*, in *Contr. e imp.*, 2, 2017, p. 637 ss.
De Angelis F., *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc*., 2003, p. 480.
De Crescienzo U., *La responsabilità degli amministratori*, in *Le nuove s.p.a.*, a cura di O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna, 2010, p. 823.
De Cristofaro G., *Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori: il diritto italiano dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 3, 2021, p. 355-356.
De Cristofaro G., Zaccaria A., *Commentario breve al diritto dei consumatori*, (a cura di) Padova, 2013.
De Cristofaro G., *Pratiche commerciali scorrette*, in *Enc. Dir.,* Milano, 2012, p. 1079 ss.
De Cristofaro G., *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo – Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007)*, Torino, 2008.
De Cristofaro G., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contr. impr. eur.*, 1, 2007, p. 1 ss.
De Cristofaro G., *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori – La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, Torino, 2007.
De Cristofaro G., *Il Codice del consumo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2006, p. 762 ss.
De Cristofaro G., *Le disposizioni generali e finali del codice del consumo: profili problematici*, in *Contr. Impr. Eur*., 2006, p. 53 ss.
De Cristofaro G., *Il pactum de non petendo nelle esperienze giuridiche tedesca e italiana*, in *Riv. dir. civ*., 1, 1996, p. 398.
De Luca N., Sicignano L., Il *terzo correttivo al codice della crisi (parte prima)*, in *Foro it*., 2024, p. 257.
De Matteis S., *L'interesse del debitore all'esdebitazione*, in Bocchini R., De Matteis S., *Sovraindebitamento:profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 5, 2018, p. 656 ss.
Delle Monache S., *Sovraindebitamento del "debitore civile" e riforma del diritto della crisi d'impresa*, in *Giustiziacivile.com*, editoriale del 12 febbraio 2019.

DELLI PRISCOLI L., *Modelli societari. La responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, in *treccani.it*.
DENORD F., *Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938,* in *Le mouvement social,* 2, 2001, p. 9-34.
DENOZZA F., *Fallimenti del mercato*: *i limiti della giustizia mercantile e la vuota nozione di parte debole*, in *Orizzonti di Diritto commerciale*, 2, 2013, p. 2.
DENOZZA F., *Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti*, in *Orizzonti di diritto commerciale*, 1, 2012, p. 5.
DE POLI M., *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali,* Padova, 2002.
DE QUATTRO P., *La falcidia del credito Iva nel concordato preventivo: profili europei e problematiche di diritto nazionale*; in *Giur. comm.*, 2, 2017, p. 327.
DI AMATO A., *L'esdebitazione nella crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. dir. impr.*, 1, 2014, p. 7 ss.
DI BENEDETTO D., *Gli effetti dell'esdebitazione e l'inesigibilità del credito,* Napoli, 2018.
DI FRANCO G., *Il poliedro coesione sociale. Analisi teorica ed empirica di un concetto sociologico*, Milano, 2015.
DI GIOVANNI G., *La forma*, in *Trattato dei contratti*, a cura di P. Rescigno, E. Gabrielli, 2, 2006, p. 893 ss.
DI MAJO A., *Dominio e relazione nell'obbligazione*, in *Eur. e dir. priv.*, 2, 2021, p. 193 ss.
DI MAJO A., *Accordi di ristrutturazione*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da L. Ghia, C. Piccinini, F. Severini, vol. IV, *Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure*, Torino, 2011, p. 668.
DI MAJO A., *Vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, Milano, 2007, p. 111 ss.
DI MAJO A., *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005.
DI MAJO A., *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, p. 47 ss.
DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176,* in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, 1988.
DI MAJO A., *Obbligazioni solidali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979.
DI MARZIO F., *L'insolvenza nel "codice della crisi e dell'insolvenza"*, in *Giustizia civile.com*, 25 maggio 2020.
DI MARZIO F., *Insolvenza civile e concorso*, in *Crisi e insolvenza. Scritti in ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, p. 336 ss.
DI MARZIO F., MACARIO A., TERRANOVA G., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Torino, 2012.
DI MARZIO F., *Introduzione al concordato preventivo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. IV, *Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure*, Torino, 2011, p. 217 ss.
DI RAIMO R., *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in *Riv. dir. bancario*, 4, 2018, p. 1 ss.
DI RAIMO R., *La finanza derivata e lo spirito delle discipline recenti: dalla patologia dei rapporti alle frontiere del rischio sistemico accettabile*, in *Le negoziazioni del rischio finanziario*, a cura di R. Di Raimo, A. Gentili, Napoli, 2016, p. 345 ss.

DI ROSA G., MAUCERI T., *Argomenti di diritto privato*, Torino, 2025, p. 59 ss.
DI ROSA G., *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti. Lineamenti di parte generale*, Torino, 2024, p. 7 ss.
DI ROSA G., *Il mandato (Artt. 1710-1730)*, II, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. Busnelli, Milano, 2017.
DIETZE C., EUCKEN W., LAMPE A., *Wirtschafts – und Sozialordnung* (1943), in *In der Stunde Null. Die Denkschrift des Freiburger "Bonhöffer-Kreises" politische Gemeinschaftsordnung. Eine Versuch zur Selbstbestimmung des christlichen Gewissen in den politischen Noten unserer Zeit, Mohr Siebeck*, Tübingen 1979.
DOGLIOTTI M., FIGONE A., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Vol. III, Torino, 2011, p. 176 ss.
DOLMETTA A., V*alutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore*, in *Il Fallimento*, 1, 2022, p. 1575 ss.
DOLMETTA A., *Credito non sostenibile e procedure di sovraindebitamento*, in *Il Fallimento*, 2021, p. 1207 ss.
DOLMETTA M.C., *Sul fideiussore consumatore: linee dell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, p. 281 ss.
DONZELLI R., *Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento*, in *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di Di Marzio F., Macario F., Terranova G., Milano, 2013, p. 68 ss.
DORE C., Il *prestito vitalizio ipotecario. Tra tutela del credito e attuazione del programma negoziale*, in *Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari*, Napoli, 2022.
DORIA G., *La novazione dell'obbligazione*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012.
DUIVENVOORDE B.B., *The consumer benchmark in the Unfair Commercial Practices Directive*, Overijssel, 2014.
DUIVENVOORDE B.B., *The Protection of Vulnerable Consumers under the Unfair Commercial Practices Directive*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2, 2013, p. 69.
DURKHEIM E., *De la division du travail social*, Parigi, 1893, trad. it., *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 1962.

EFRAT R., *Global Trends in Personal Bankruptcy*, in *The American Bankruptcy Law Journal*, 2002, p. 81 ss.
EINAUDI L., *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo*, in *Prediche inutili*, Torino, 1957, p. 220.
EISENBERG M.A., *The Limits of Cognition and the Limits of Contract*, in *Stanford Law Rev.*, 1995, 47.
ENNECERUS, LEHMANN H., *Recht der Schuldverhältnisse*¸Tübingen, 1958.
ERHARD L., *Programm für Deutschland*, Christlich-Demokratische Union Deutschlands, s.l., 1965, p. 13 ss.
ESSER J., *Schuldrecht*, 2. Aufl., Karlsruhe, 1960.

FABIANI M., *Dai finanziamenti alla adeguatezza dell'assetto finanziario della società*, in *Il Fallimento*, 10, 2021, p. 1321 ss.

FABIANI M., *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (l. 27 gennaio 2012 n. 3*), in *Foro it*., 4, 2012, p. 95 ss.

FABIANI M., *Contratto e processo nel concordato fallimentare*, Torino, 2009, p. 67 ss.

FALZEA A., Relazione su *Dogmatica giuridica e diritto civile* svolta al convegno veneziano del 23-26 giugno 1989 su *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, in *Riv. dir. civ.,* 1, 1990, p. 735-775.

FALZEA A., voce *Efficacia giuridica,* in *Enc. dir.,* XIV, Milano, 1965.

FAUCEGLIA G., *I patrimoni ed il finanziamento destinati ad uno specifico affare*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2013, p. 492 ss.

FAUCEGLIA G., *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019.

FAZIO E., *Dalla forma alle forme: struttura e funzione del neoformalismo negoziale*, Milano, 2011.

FEDERICO A., *Profili dell'integrazione del contratto*, Milano, 2009.

FEMIA P., *Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale*, in *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, V. Rizzo, Napoli, 2019, p. 246.

FERRAJOLI L., *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, p. 259.

FERRI G.B., *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970.

FERRI JR. G., *Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole*, in *Riv. dir. comm*., 3, 2012, p. 423 ss.

FERRO M., *Falcidia del credito iva nel concordato senza transazione fiscale*, in *Fallimento*, 2017, p. 265 ss.

FICARI V., *La Corte ammette la riduzione dell'Iva mediante transazione fiscale*, in *Corr. trib*., 2016, p. 1549 ss.

FOLLIERI L., *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016, p. 187 ss.

FORCELLINI F., *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Eur. e dir. priv*., 1, 2015, p. 109 ss.

FORESTA D., *Il recente approdo della Corte di Giustizia sul condominio consumatore*, in *Studium iuris*, 2021, p. 16 ss.

FORESTA D., *Condominio consumatore: un connubio possibile?,* in *Nuova giur. civ. comm*., 6, 2019, p. 1171.

FORMISANI R., *Business judgement rule e assetti organizzativi: incontri (e scontri) in una terra di confine*, in *Riv. dir. soc.*, 2018, p. 478 ss.

FORTINO M., *Il sequestro conservativo tra garanzia del creditore e tutela del debitore*, Milano, 1988.

FOUCAULT M., *La Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France 1978-79*, Milano, 2005.

FRADEANI F., *L'esdebitazione del fallito: quale tutela per i creditori?,* in *Dir. fall. soc. comm*., 2014, p. 392.

FRAGALI M., *La comunione – Appendice di aggiornamento*, in *Tratt. di dir. civ. e comm*., a cura di A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1977.

FREDERICK S., *Cognitive reflection and decision making*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2005, p. 19.

FREGE G., *Ricerche logiche*, Milano, 1988.

FUSARO A., *Commento agli artt. 167-171*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della Famiglia*, I, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p. 1043 ss.

GABRIELLI E., *La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla prospettiva di una nuova definizione di contratto*, in *Giust. civ.*, 2, 2019, p. 299 ss.

GABRIELLI E., *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 2017, p. 257.

GABRIELLI E., *Sulla nozione di consumatore*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 1149 ss.

GALGANO F., *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, p. 206.

GALGANO ZORZI N., *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contr. Imp. Europa*, 2010, p. 615 ss.

GALLO P., *Pactum de non petendo e prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 984 ss.

GALLO P., voce *Pactum de non petendo*, in *Dig. disc. priv. – Sez. civ*. online, 2020.

GAMBI L., *La consulta legittima la "falcidia" del credito i.v.a. nel sovraindebitamento*, in *ilcaso.it*, 22 gennaio 2020.

GANGI C., *Le obbligazioni. Parte generale*, Milano,1941.

GANGI C., *Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco. Riassunto e valutazione critica della dottrina tedesca*, in *Scritti giuridici vari*, I, Padova, 1933.

GANGI C., *Debito e responsabilità nel nostro diritto vigente*, in *Riv. dir. civ.*, 1927, p. 543.

GENNARI F., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005.

GENOVESE A, *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette – Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Padova, 2008.

GENTILI A., *Il diritto regolatorio*, in *Riv. Dir. Banc.*, 1, 2020, p. 23 ss.

GENTILI A., *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, p. 224 ss.

GENTILI A., *Senso e consenso*, Torino, 2015.

GHEDINI A., RUSSOTTO M.L., *La meritevolezza del debitore: ieri, oggi e domani*, in *ilcaso.it*, 18 febbraio 2021.

GHEDINI A., *L'esdebitazione. Tra la L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, in *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d'impresa*, a cura di C. Cracolici, A. Curletti, B. Gardella Tedeschi, Torino, 2021, p. 287 ss.

GIAMPICCOLO G., *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1959, p. 951 ss.

GIGLIOTTI F., *Patto commissorio autonomo e libertà dei contraenti*, Napoli, 2007.

GINEVRA E., C. PRESCIANI, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art 2086 c.c.*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 5, 2019, p. 1231.

GIORGIANNI M., *Pagamento*, in *Nuovo dig. it.*, Milano, 1975, p. 412 ss.

GIORGIANNI M., Le *obbligazioni. La parte generale delle obbligazioni*, Milano, 1951.

GIORGIANNI M., *Sugli 'effetti' dell'obbligazione naturale*, in *Ann. Catania*, 1946-47, p.147 ss.

GIORGIANNI V., *Gli effetti civili della crisi di impresa alla luce delle recenti riforme. L'esdebitazione*, Torino, 2022.

GIRO G., *La coesione economica e sociale nella Comunità europea*, in *Affari sociali internazionali*, 4, 1993, p. 55 ss.

GLOUKOVIEZOFF G., *La pauvreté dans les sociétés financiarisées, Regards croisés sur l'économie*, 2008, p. 117 ss.
GRASSETTI C., voce «*Datio in solutum (diritto civile)*», in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, p. 174 ss.
GRISI G., *L'esdebitazione del consumatore*, in *Eur. e dir. priv.*, 1, 2020, p. 20 ss.
GRISI G., *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, p. 555 ss.
GRISI G., *L'inadempimento di necessità*, in *juscivile.it,* 2014, p. 6 ss.
GRISI G., *L'inadempimento di necessità*, *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica, Italia e Spagna a confronto*, a cura di G. Grisi, Napoli 2014, p. 314 ss.
GRISI G., *Gli obblighi di informazione,* in *Il contratto e la tutela. Prospettive di diritto europeo,* a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p.144 ss.
GRISI G., *L'obbligo precontrattuale di informazione,* Napoli, 1993.
GUERRIERI L., *Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 4, 2019, p. 809 ss.
GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare*, a cura di F. Padovini, Torino, 2011, p. 41 ss.
GUIDARA A., *L'infalcidiabilità dell'Iva e delle ritenute nel sovraindebitamento: tra diritto Ue e diritto interno*, in *Riv. dir. trib.*, 2018, p. 646 ss.

HARTMANN G., *Die Obligation. Untersuchungen über ihren Zweck und Bau,* Erlangen 1875, p. 178.

IEVA M., *Appunti sulla dazione in pagamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2007, p. 239 ss.
INZITARI B., *Le funzioni giuridiche del danaro nella società contemporanea*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1982, p. 693 ss.
IRTI N., *La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di M. Allara)*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2010, p. 421.
IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 2003.
IRTI N., *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma, 1999.
IRTI N., *L'Età della decodificazione*, Milano, 1994.
IRTI N., voce «*Decodificazione*», in *Dig. Discipline privatistiche*, V, Torino, 1989.

JACHIA G., in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, III, Torino, 2009, p. 1587.
JAMIN V.C., *Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, Études offertes à Jacques Ghestin,* in *Le contrat au début du XXIème siècle*, Parigi, 2001, p. 441 ss.
JOERGES C., *Cosa resta della Costituzione economica europea?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 40 ss.
JORIO A., *Le crisi di impresa. Il fallimento*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2000, p. 5 ss.

KENNER J., *Economic and Social Cohesion. The Rocky Road Ahead*, in *Legal Issues of European Integration*, 1, 1991, p. 1 ss.
KILBORN J.J., *Reflections of the World Bank's Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons*, in *the Newest Consumer Bankruptcy Laws*: Colombia, Italy, Ireland, 27 Pace Int'l L. Rev, 2015, p. 306 ss.

KILBORN J.J., *The Innovative German Approach to Consumer Debt Relief: Revolutionary Changes in German Law, and Surprising Lessons for the U.S.*, in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 24, 2004, p. 257 ss.

KINDLER P., *La procedura concorsuale unitaria (Insolvenzverfahren) nel diritto tedesco*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali,* a cura di F. Vassalli, F.P. Luiso ed E. Gabrielli, Volume III, Torino, 2014, p. 195 ss.

LAGARDE X., *L'endettement des particuliers*, Parigi, 2003.

LAMANNA F., *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*. (III) Milano, 2019 p. 69 ss.

LANDINI S., *voce «Esdebitazione»,* in *Enc. dir., Annali,* vol. VII, Milano, 2014, p. 433.

LAZOPPINA, *Falcidia Iva nel sovraindebitamento*, in *ilfallimentarista.it*.

LAZZARA M., *La meritevolezza del consumatore nelle procedure concorsuali di esdebitazione*, Torino, 2025.

LAZZARA M., *Esdebitazione e patrimonio vincolato a garanzia dei creditori concorsuali*, in *Sui mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi di fatto. Scritti in onore di Massimo Paradiso*, a cura di M. Cavallaro, F. Romeo, E. Bivona, M. Lazzara, Torino, 2022, p. 93 ss.

LAZZARA M., *Esdebitazione e meritevolezza: lineamenti di una ricerca per definire la condotta che "libera" dai debiti*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 1, 2021, p. 673 ss.

LAZZARA M., *Riflessioni sulla meritevolezza del consumatore*, in *Dir. fall.,* 6, 2017, p. 1577 ss.

LAZZARATO M., *La fabbrica dell'uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista*, Roma, 2012.

LEOZAPPA A.M., *Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 580 ss.

LETIZIA D., VASSALLI F., *L'Esdebitazione*, in F. Vassalli, F.P. Luiso ed E. Gabrielli, *Trattato di Diritto Fallimentare e delle Altre Procedure Concorsuali, Volume III,* Torino, 2014, p. 805 ss.

LEUZZI S., *L'evoluzione del valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2, 2022, p. 479 ss.

LIBERTINI M. voce «*Concorrenza*», in *Enc. del dir.*, Annali III, Milano, 2011, p. 214 ss.

LIBERTINI M., *Autorità indipendenti, mercati e regole*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2010, 66.

LIBERTINI M., *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 54.

LIEBMAN E.T., *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1950, p. 52.

LIMITONE G., *La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento. In margine ai decreti di Trib. Ferrara 7 aprile 2021 (ilcaso.it 23 aprile 2021 n. 25180), Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021 (Dirittodellacrisi.it, 2021, Sez. Merito) e Trib. Catania 5 marzo 2021,* in *ilcaso.it, 30 marzo 2021*.

LIMITONE G., *Accesso alla procedura di sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile*, in *ilfallimentarista.it*, 9 giugno 2014.

LIPPMANN W., *The good society*, Rotledge, 2004.
LUCCHESI F., *Art. 3 – Definizioni*, in *Codice del Consumo. Commentario*, a cura di Vettori G., Padova, 2007.
LUCIANI M., *voce Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, Ann., IX, Milano, 2016, p. 391 ss.
LUMINOSO A., *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Not.*, 2008, p. 999 ss.
LUZZATTO R., *Le obbligazioni nel diritto italiano*, Torino, 1950.

MACARIO F., *Principi generali e nuovi scenari nel sistema della responsabilità patrimoniale*, 2015, 1, in *giustiziacivile.com*.
MACARIO F., *Finalità e definizioni*, in *La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il civilista*, 2013, p. 17 ss.
MACARIO F., *La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *Contratti*, 2012, p. 231 ss.
MACARIO F., *Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive*, in N. Lipari e P. Rescigno (diretto da), A. Zoppini (coordinato da), *Diritto civile – L'attuazione dei diritti*, vol. IV, Milano, 2009, p. 167.
MACARIO F., *Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 361 ss.
MACRÌ U., NAVARRA R., *Le procedure di risanamento delle imprese, secondo la legislazione tedesca. L'Europa chiama, Berlino risponde?*, in *Il Fallimento*, 2015, p. 1076 ss.
MAFFEI ALBERTI A., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società. Commentario sistematico al d.lgs. 17.1.2003 n. 6*, Vol. II, Padova, 2005, p. 1676 ss.
MAIORCA C., *Introduzione alla dinamica giuridica*, Napoli, 1978.
MANES P., PASQUARIELLO F., *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Libro V (art. 2447 bis-2447 decies), Bologna-Roma, 2013.
MARCHETTI G., *La responsabilità patrimoniale negoziata*, Padova, 2017.
MARCHISIO E., *Alcune riflessioni sul "pegno non possessorio" di partecipazioni azionarie*, in *Banca impr. soc.*, 2019, p. 535 ss.
MARTELLA M., *La falcidia iva è possibile anche nel sovraindebitamento, ma resta aperta la questione delle ritenute fiscali*, in *rivistadirittotributario.it*, 10 aprile 2020.
MARTORANA M., *La novazione nel diritto civile italiano*, Palermo, 1924, p. 85.
MASTURZI S., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, in *Dir. fall.*, 1, 2014, p. 10676 ss.
MATTARELLA G., *Clausola marciana e tutela del consumatore: la dubbia compatibilità col diritto europeo dell'art. 120 quinquiesdecies t.u.b. (testo unico bancario)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 714 ss.
MAUGERI M.R., *Tutela dei soggetti deboli e autonomia privata: dalla fine degli anni '60 al Fiscal Compact*, in *Persona e Mercato*, 2, 2014, p. 96 ss.
MAZEAUD D., *Loyautè, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle, Mélanges en hommage à F. Terré*, Parigi, 1999, p. 603 ss.
MAZZAMUTO S., *L'inefficacia delle clausole abusive*, in *Eur. dir. priv.*, 1, 1998, p. 45.

MCBRYDE WW., FLESSNER A., *Principles of European Insolvency Law and General Commentary*, in *Principles of European Insolvency Law*, a cura di WW. McBryde, A. Flessner, S.C.J.J. Kortmann, 2003, p. 8 ss.

MCCLOSKEY N. *Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World*, Chicago, 2017.

MCCLOSKEY N., *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*, Chicago, 2011.

MCCLOSKEY N., *The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce*, Chicago, 2007.

MCCOID J.C., *The Discharge: The Most Important Development in Bankruptcy History*, in *American Bankcruptcy Law Journal*, 1966, p. 163 ss.

MENGONI L., voce *Responsabilità contrattuale* (dir. vig.), *Enc. dir.*, 1989, 1089 ss., ora in *Scritti. II. Obbligazioni e negozio*, a cura di A. Albanese, C. Castronovo, A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 367.

MENGONI L., *La Responsabilità contrattuale*, in *Jus*, 1986, fasc. 2, p. 88 ss.

MENGONI L., *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (studio critico)*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1954, p. 280 ss.

MESTRE C., PETIT Y., *La cohésion économique et sociale après le Traité sur l'Union européenne*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1995, p. 207 ss.

MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1959, p. 319.

MESSINEO F., *Dottrina generale del contratto (art. 1321-1469)*, Milano, 1948.

MEZZASOMA L., *Il sovraindebitamento e la tutela del consumatore*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di Llamas Pombo E., Mezzasoma L., Rana U., Rizzo F., Napoli, 2018, p. 135 ss.

MICHELOTTI F., *I soci illimitatamente responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il Fallimento*, 2020, p. 315 ss.

MICKLITZ J.H, *Il consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2016, p. 859 ss.

MIGNONE G., *Commento agli artt. 2447 bis c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 1623 ss.

MINERVINI E., ROSSI CARLEO L., *Le pratiche commerciali sleali – Direttiva comunitaria e ordinamento italiano*, Milano, 2007.

MINERVINI E., *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, Napoli, 1999.

MIRAGLIA C., voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XXVII., Roma, 1991.

MIRONE A, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedura di allerta*, in *Osservatorio di dir. comm.*, 1, 2020, p. 13 ss.

MODICA L., *Disciplina generale dell'obbligazione e sovraindebitamento*, in *Riv. del dir. comm. e del dir. generale delle obbligazioni*, 2, 2024, p. 247 ss.

MODICA L., *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in AA.VV. *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 109 ss.

MODICA L., *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *I Contratti*, 4, 2019, p. 474 ss.

MODICA L., *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Eur. e dir. priv.*, 3, 2016, p. 617 ss.

MODICA L., *Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il "piano del consumatore" in funzione punitiva*, in *Diritto Civile Contem.*, 2, 2014, p. 1 ss.
MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012.
MODICA L., *Concessione abusiva di credito ai consumatori*, in *Contr. e impr.*, 2, 2012, p. 492 ss.
MODICA L., *Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo*, Milano, 2008, p. 127 ss.
MONTALENTI P., *Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (I parte) – Le nuove clausole generali nel Codice della crisi*, in *Giur. it.*, 6, 2023, p. 1434.
MONTALENTI P., *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti*, in *Giur. comm.*, 1, 2018, p. 62 ss.
MONTANARI M., *Il cosiddetto procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 2019, p. 563 ss.
MONTELEONE G., *Profili sostanziali e profili processuali dell'azione surrogatoria. Contributo allo studio della responsabilità dal punto di vista dell'azione*, Milano, 1975.
MONTEVERDE A., *Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) – ineluttabilità del piccolo fallimento per l'imprenditore cancellato?*, in *Giur. it.*, 2023, p. 1722 ss.
MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 1, 2015, p. 781 ss.
MORTARA L., *Disposizioni generali sull'esecuzione forzata*, in *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, p. 10 ss.
MOSCATI M., voce *Obbligazioni naturali*, in *Enc. del diritto*, XXIX, Milano, 1979, p. 380 ss.
MURINO F., *Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 6, 2020, p. 1318 ss.
MURINO F., *Prime considerazioni sul cd pegno non possessorio*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, p. 234.

NANNIPIERI L., *La ristrutturazione dei debiti del consumatore. L'indebitamento misto, l'art. 33 CCI*, aprile 2024, in *scuolamagistrutura.it*.
NAPOLITANO A., *Sulla legittimazione del condominio ad accedere alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*, in *Il Fallimento*, 2, 1 febbraio 2020, p. 274 ss.
NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, II, Milano, 1962.
NATOLI U., voce *Azione revocatoria. Revocatoria ordinaria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 889.
NAVARRETTA E., *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2014, 43, p.1 ss.
NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, vol. II, Bologna, 1939.
NEVOLA R., *La responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, elementi comuni e differenziali. Analisi sistematica dei fatti costitutivi e dei criteri di imputazione*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. Fava, Milano, 2010, p. 418 ss.

NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, 1978 (ristampa dell'edizione del 1936), a cura di P. Perlingieri, G. Perlingieri, Napoli, 1978.
NICOLÒ R., *Adempimento dell'obbligo altrui*, Roma, rist. 1978.
NICOLÒ R., *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale,* in *La tutela dei diritti*, di R. Nicolò, G. Andrioli, G. Gorla, in *Comm. al c.c.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, *sub art. 2740*, Bologna, 1954.
NICOLÒ R., *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di V. Scialoja, G. Branca, Milano, 1953.
NICOLUSSI A., *Le obbligazioni*, Milano, 2021.
NIEMI J., KIESILÄINEN A., HENRIKSON S., *Rapport sur les solutions juridiques aux problèmes de l'endettement dans une société de crédit*, Strasbourg, 2005, 11 rév.
NIGRO A., VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2014, p. 551.
NIGRO A., *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XXV, Torino, 2012, p. 219 ss.
NIVARRA L., *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, in *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, settembre 2022, in *personaemercato.it*, 2755 ss., nonché in *Eur. e dir. priv.*, 2, 2020, p. 313 ss.
NIVARRA L., *Diritto soggettivo, obbligazione, azione*, 2019, p. XII, in *teoriaestoriadeldirittoprivato.com*.
NIVARRA L., *La tutela giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni*, Torino, 2018, p. 90.
NIVARRA L., *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigma di mercato*, Napoli, 2010.
NOCERA I.L., *La proposta di concordato minore tra categorie civilistiche e regole operazionali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 181 ss.
NORELLI E., *L'esdebitazione*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Torino, 2016, p. 221.
NORELLI E., *L'esdebitazione del fallito*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4, 2006, p. 681 ss.

OBERTO G., *Atti di destinazione nell'interesse della famiglia*, in *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea*, a cura di M. Bianca, Milano, 2016, p. 189.
OLIVECRONA K., *L'imperativo della legge*, in *Jus*, 1954, p. 451.
OLIVIERO F., *Mandato dell'amministratore di condominio e disciplina consumeristica nel quadro delineato dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 1371 ss.
OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947.
ORLANDI M., *Riduzione. Diritto senza forza*, Torino, 2024.
ORLANDI M., *L'universale della causalità*, in *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*, 2023, p. 227 ss.
ORLANDI M., *La categoria dell'obbligazione ridotta*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 450 ss.
ORLANDI M., *'Pactum de non petendo' e inesigibilità*, Milano, 2000.

PACCHI S., *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Dir. comm.*, 2012, p. 668.
PACCHIONI G., *Lezioni di diritto civile. Le obbligazioni. Parte generale*, Padova, 1926.

PACIELLO A., *Prime riflessioni (inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 2012, p. 93.

PAGLIANTINI S., *Il consumatore "frastagliato" (Istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie)*, Pisa, 2021.

PAGLIANTINI S., *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/19)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 686.

PAGLIANTINI S., *Il sovraindebitamento del consumatore: studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018.

PAGLIANTINI S., *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di G. D'Amico, Torino, 2018, p. 49 ss.

PAGLIANTINI S., *Debito e responsabilità nella cornice del XXI secolo: note minime*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1074 ss.

PAGLIANTINI S., *Sull'art. 48*-bis *T.U.B.: il "pasticcio" di un marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento*, in G. D'amico, S. Pagliantini, F. Piraino, T. Rumi, *I nuovi marciani*, Torino, 2017, p. 41 ss.

PAGLIANTINI S., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. Impr. Eur.*, 2016, p. 532 ss.

PAGLIANTINI S., *Il debito da eccezione a regola*, in *Persona e mercato*, 2014, p. 104 ss.

PAGLIANTINI S., *Trasparenza contrattuale*, in *Enc. dir.*, *Annali*, V, Milano, 2012, p. 1317 ss.

PAGLIANTINI S., *Neoformalismo contrattuale*, in *Enc. dir., Annali*, IV, Milano, 2011, p. 772 ss.

PAGNI I., *L'accesso alle procedure di regolazione nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 2019, p. 549 ss.

PALLAORO C., *Profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giur. comm.*,2, 2009, p. 702.

PANZANI L., *Lo schema di decreto correttivo del codice della crisi. Prime considerazioni*, in *dirittodellacrisi.it*, 17 luglio 2024.

PANZANI L., *L'esdebitazione*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, a cura di A. Jorio, B. Sassani, III, Milano, 2016.

PARDOLESI R., *Note sparse a ridosso dei contratti funzionali alla circolazione e alla gestione di beni e servizi*, in *law-economics.net*, 2012, p. 1 ss.

PARDOLESI R., *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno resp.*, 2012, p. 1165 ss.

PARDOLESI R., *Prefazione*, in *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata,* Torino, 2004.

PARDOLESI R., *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): una direttiva abusata?*, in *Foro it.*, 1994, p. 137 ss.

PASQUARIELLO F., *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 3, 2018, p. 732 ss.

PASQUARIELLO F., *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in *Fallimento*, 2, 2017, p. 197 ss.

PASQUARIELLO F., *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, in *Il Fallimento*, 2016, p. 661 ss.

PATTI F.P., *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. Impr.*, 2015, p. 1423 ss.
PATTI S., *La prescrizione e la decadenza. Principi e linee evolutive*, in *Tratt. Dir. civ.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2024.
PATTI S., *L'azione surrogatoria*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di P. Rescigno, XX, Torino, 1985, p. 140.
PELLECCHIA E., *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in AA.VV. *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020.
PELLECCHIA E., *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 4, 2019, p. 824 ss.
PELLECCHIA E., *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1232 ss.
PELLECCHIA E., *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2, 2016, p. 214.
PELLECCHIA E., *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 1112.
PELLECCHIA E., *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012.
PELLEGRINO S., *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141)*, in *Obbl. e contr.*, 2, 2011, p. 125 ss.
PENNASILICO M., *L'estinzione dell'obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare: a proposito di interpretazione "evolutiva" della legge*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 777 ss.
PERASSI T., *Introduzione alle scienze giuridiche*, Roma, 1951.
PERLINGIERI P., *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Napoli, 1995.
PERLINGIERI P., *Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni*, in *Vita notarile*, 1976, p. 1027 ss.
PERLINGIERI P., *Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, 1975.
PERLINGIERI P., *Le vicende dell'obbligazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1969, p. 357 ss.
PETROCELLI B., *L'antigiuridicità*, Padova, 1951.
PICCONE V., *Primato e pregiudizialità. Il ruolo dell'interpretazione conforme*, in *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di F. Ferraro, C. Iannone, Torino, 2020, p. 325 ss.
PICCONE V., *L'ordinamento integrato, il giudice nazionale e l'interpretazione conforme*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesauro*, vol. II, Napoli, 2014, p. 1173 ss.
PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1, 2013, p. 38 ss.
PIRAINO F., *L'inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano*, in G. D'Amico, S. Pagliantini, F. Piraino, T. Rumi, *I nuovi marciani*, Torino, 2017, p. 149 ss.
PIRAINO F., *Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale*, in *Eur. e dir. priv.*, 4, 2011, p. 1054.
PIRAS F., *Appunti sulla novazione*, in *Studi Sassaresi*, XXI, 1, 1948, p. 80.

POLANYI K., *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, New York-Toronto,1944, trad. it. di R. Vigevani, *La grande trasformazione*, Torino, 1974.

PORCARI A., RIZZUTO M., PRESTIA C., CHIAPARIN SIGNORELLI F., *Il sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sotto soglia*, in *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a cura di S. Sanzo, Bologna, 2022, p. 538.

PORCELLI M., *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011, p. 78 ss.

PUGLIATTI S., *Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia*, in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 355 ss.

PURPURA A., *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, p. 284.

RABEL E., *Unmöglichkeit der Leistung*, in *Festschrift für Bekker*, Weimar, 1907.

RAMSAY I., *Consumer Credit Society and Consumer Bankruptcy: Reflections on Credit Cards and Bankruptcy* in *the Informational Economy, Consumer Bankruptcy in Global Perspective*, Portland, 2003, 18 ss.

RAVINA C., *L'indebitamento "promiscuo" dà accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *Ius*, 13 giugno 2023.

RECINTO G., *I patti di inesigibilità del credito*, Napoli, 2004.

REICHEL H., *Il 'pactum de non petendo'*, trad. it. a cura di T. dalla Massara e M. D'Onofrio, Pisa, 2018.

RENDE F., *Esdebitazione e regole di comportamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2, 2021, p. 281 ss.

RENDE F., *Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale,* Milano, 2012.

RENNA M., *Garanzie personali e autonomia di impresa*, Pisa, 2020.

RENNA M., *La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2016, p. 1119 ss.

RESCIGNO D., *La liquidazione controllata: profili procedimentali*, in AA.VV. *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 279 ss.

RESCIGNO P., *voce Obbligazioni (nozione)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979.

RESCIGNO P., *voce Novazione*, in *Novissimo dig. it., Sez. civ.*, XI, Torino 1965.

RESCIGNO P., *Studi sull'accollo*, Milano, 1958.

RICCIUTO V., *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, Napoli, 2018, p. 45 ss.

RODOTÀ S., *voce Diligenza*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, p. 539.

RODOTÀ S., voce «*Dazione in pagamento (diritto civile)*», in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 735 ss.

ROJAS ELGUETA G., *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 3, 2012, p. 310 ss.

ROJAS ELGUETA G., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 3, 2012, p. 310 ss.

ROLFI F., *Composizione della crisi da sovraindebitamento: il profilo della fattibilità nell'accordo e nel piano*, in *ilfallimentarista.it*, 25 gennaio 2013.
ROMANO S., *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961.
ROMANO S., *voce Buona fede*, in *Enc. del diritto*, Milano, V, 1959, p. 679.
ROMANO S., *Note sulle obbligazioni naturali*, 2 ed., Firenze, 1953.
ROMEO F., *La tutela del «consumatore» nel contratto di assicurazione danni*, Milano, 2004.
RONDINONE N., *Il presupposto soggettivo delle procedure di cui al Capo II della legge n. 3/2012 quale espressione della nuova concorsualità "debtor oriented"*, in *Orizz. dir. comm.*, 3, 2017, p. 1 ss.
ROPPO V., *Ancora su contratto asimmetrico e terzo contratto: le coordinate del dibattito, con qualche elemento di novità*, in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, a cura di G. Alpa, V. Roppo, Roma-Bari, 2013, p. 178 ss.
ROPPO V., *Il contratto del duemila*, Torino, 2011, 65 ss.
ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2011, p. 211 ss.
ROPPO V., *From consumer contracts to asymmetric contracts: a trend in European contract law*, in *ERCL*, 2009, p. 304 ss.
ROPPO V. *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto")*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669 ss.
ROPPO V., *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 757.
ROPPO V., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 769 ss.
ROPPO V., *Tutela costituzionale del credito e procedure concorsuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 4 ss.
ROPPO V., *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori*, in *Clausole abusive e direttiva comunitaria – Atti del convegno di studi sul tema 'Condizioni generali di contratto e direttiva C.E.E. n. 93/13 del 5 aprile 1993'*, a cura di E. Cesàro E., Padova, 1994, p. 83 ss.
ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1041 ss.
RORDORF R., *I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell'ambito dei principi generali del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Il Fallimento*, 5, 2021, p. 589.
ROSSI G., *Il fallimento nel diritto americano*, Padova, 1956, p. 144.
ROSSI T. *L'esdebitazione tra travaglio normativo e problemi aperti*, in *Rass. di dir. civ.*, 3, 2022, p. 975 ss.
ROTONDI M., *Alcune considerazioni sul concetto di obbligazione naturale e sulla sua evoluzione*, in *Riv. dir. comm.*, 1, 1977, p. 213 ss.
ROUGIER L., *La mystique démocratique (ses origins, ses illusions)*, Parigi, 1983.
ROUGIER L., *Les Mystiques économiques. Comment l'on passe des démocraties libérales aux États totalitaires*, Parigi, 1983.
RUBINO DE RITIS M., *La costituzione dei patrimoni destinati*, in *Nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P.G. Portale, vol. II, Torino, 2006, p. 817 ss.

RUMI T., *Il prestito vitalizio ipotecario tra le nuove soluzioni "marciane" a garanzia del credito immobiliare*, in *I nuovi marciani*, a cura di G. D'Amico, S. Pagliantini, F. Piraino, T. Rumi, Torino, 2017, p. 115 ss.

RUSCELLO F., *Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio. Brevi riflessioni a margine di un 'vecchio' lavoro*, in *Studi in memoria di G. Gabrielli*, II, Napoli, 2018, p. 1699 ss.

RUSCELLO F., *Dilazione gratuita, inesigibilità del credito e modificazione del rapporto obbligatorio. Brevi riflessioni a margine di un «vecchio» lavoro*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 555.

RUSCELLO F., *Pactum de non petendo e vicenda modificativa del rapporto obbligatorio*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, p. 198 ss.

SABATELLI E., *La Cassazione precisa la nozione di "consumatore" ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fall.*, 5, 2016, p. 1257.

SABBATELLI I., *Educazione finanziaria e credito responsabile*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 1, 2016, p. 282 ss.

SALAMONE L., *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, Milano, 2007, p. 148 ss.

SALANITRO U., *Debito in crisi? Oltre la dogmatica: spigolature sulla rilevanza costituzionale della disciplina dell'esdebitazione*, in *Diritto costituzionale*, 3, 2023, p. 55 ss.

SANGIOVANNI V., *La domanda di apertura del procedimento d'insolvenza nel diritto tedesco*, in *Il Fallimento*, 2006, p. 501 ss.

SANTAGATA R., *Patrimoni destinati a specifici affari*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg.*, III, Torino, 2008, p. 611 ss.

SANTOSUOSSO F., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003.

SANTOSUOSSO F., *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, I, Torino, 1983.

SAPIENZA R., *L'azione comunitaria per lo sviluppo regionale*, in ID. (a cura di), *I problemi regionali nel mercato unico europeo*, Bologna, 1991, p. 11 ss.

SARCINA A., *Il sovraindebitamento civile e del consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo*, Lecce, 2014.

SARGENTI M., *"Pactum de non petendo" e remissione del debito*, in *Foro padano*, 1, 1959, p. 302 ss.

SATTA S., C. PUNZI, *Manuale di diritto processuale civile*, XII, Padova, 1996, p. 157.

SATTA S., *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, p. 146.

SATTA S., voce *"Azione in generale", L'azione nel diritto positivo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1958, p. 832.

SCALISI V., *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, 4, 2009, p. 413 ss.

SCIARRONE ALIBRANDI A., GROSSULE E., *Crowdfunding and consumer credit protection in the EU*, in *Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business. A Commentary*, a cura di E. Macchiavello, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, p. 3801.

SCIPIONE L., *Un tentativo di ricostruzione dell'istituto dell'esdebitazione nel nuovo diritto della crisi*, in *Giur. comm.*, 2024, p. 112.

SCOGNAMIGLIO G., *Considerazioni sul pactum de non petendo alla luce di un rimeditato concetto del patto nell'ordinamento attuale*, in *Riv. not.*, 1, 1986, p. 587 ss.

SCOZZAFAVA O.T., *Note in tema di alienazione a scopo di garanzia*, in *Contratto e impresa*, 1, 2006, p. 16 ss.

SEIN K., *Crowdfunding credit services under the new proposal for a new Directive on Consumer Credits*, in *Law and Financial Markets Review*, 2021, 15, p. 221-238.

SGANGA A., *L'esdebitazione del sovraindebitato. Profili generali*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di E. Pellecchia, L. Modica, Pisa, 2020, p. 365 ss.

SICA T., *Il debitore "eterodiretto". Contributo alla teoria del rapporto obbligatorio*, Pisa, 2022.

SICCHIERO G., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. di dir. civ.*, a cura di R. Sacco, Torino, 2011.

SICCHIERO G., *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *Contratto e impr.*, 2002, p. 1380 ss.

SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 183 ss.

SOLDATI N., *La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 5, 2020, p. 1045 ss.

SOLLINI E., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Napoli 2013.

SPADA P., *Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 837 ss.

SPIOTTA M., *Il CCII (ri)corretto:uno sguardo d'insieme*, in *Judicium*, 18 settembre 2024.

SPIOTTA M., *UE e disciplina dell'insolvenza (I parte) – la continuità aziendale: una nuova "stella polare" per il legislatore*, in *Giur. it.*, 1, 2018, p. 222 ss.

SOMMA A., *Dal diritto dei consumatori al reddito di cittadinanza: un percorso neo liberale*, in *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, 2018, p. 524.

SPOTO C., *Il condominio non è un consumatore ma ha le stesse tutele*, in *Corr. giur.* 2020, p. 895 ss.

STANGHELLINI L., *Una rivoluzione per l'indebitamento dei provati, in lavoce.info,* del 18.1.2013.

STANGHELLINI L., *Le crisi di impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*. Bologna, 2007.

STASI E., *Falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo senza transazione fiscale*; in *Il Fallimento*, 2016, p. 1003 ss.

TABB C.J., *The Historical Evolution of the Bankcruptcy Discharge*, in *American Bankcruptcy Law*, 1991, 325 ss.

TEDOLDI A., *Crisi insolvenza sovraindebitamento*, Pisa, 2022.

TERRANOVA G., *Lo stato d'insolvenza*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli, I, *I presupposti dell'apertura delle procedure concorsuali*, Torino, 2013, p. 95 ss.

TERRANOVA G., *Stato di crisi e stato di insolvenza*, Torino, 2007.

TESAURO G., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. De Pasquale, F. Ferraro, vol. I, III ed., Napoli, 2021, p. 263 ss.
THON A., *Norma giuridica e diritto soggettivo (Rechtsnorm und subjectives Recht, Weimar, 1878),* traduzione italiana a cura di A. Levi, Padova, 1951.
TILOCCA E., *voce Remissione del debito*, in *Noviss. dig. it.,* vol. XV, Torino, 1968, p. 413.
TRABACE S., *L'esdebitazione*, in *Diritto della crisi di impresa*, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Bari, 2023, p. 678.
TRENTINI C., *Le procedure da sovraindebitamento. Legge 3/2012 e Codice della crisi d'impresa*, Milano, 2021, p. 5 ss.
TRENTINI C., *Ammissibilità delle procedure collegate di accordi ex art. 182 bis l. fall. di società di persone e di accordi di sovraindebitamento dei soci illimitatamente responsabili*, in *Il Fallimento*, 2020, p. 413 ss.
TRIMARCHI G., *Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme*, in *Notariato*, 2019, p. 115 ss.
TRIMARCHI M., *Operazione negoziale e trasferimento a scopo di garanzia: la neutralizzazione del divieto del patto commissorio*, in *Riv. dir. civ,* 2021, p. 715 ss.
TRIMARCHI M., *La proprietà europea*, in *Jus Civile*, 4, 2018, p. 488 ss.
TWIGG FLESNER C., *The importance of law and harmonization for the EU'S confident consumer*, in D. LECZYKIEWICZ, S. WEATHERILL, *The images of the consumer in EU law*, Hart, 2015, p. 2 ss.

VALLE GALVEZ J.A., *La cohesíon economica y social como objetivo de la Unión Europea. Análisis y perspectivas*, in *Revista de Instituciones Europeas*, 2, 1994, p. 341 ss.
VARRONE R., Il *trasferimento della proprietà a scopo di garanzia*, Napoli, 1968.
VASSALLI P., *Della tutela dei diritti*, Milano, 1945.
VATTERMOLI D., *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, p. 477 ss.
VATTERMOLI L., *Il concordato minore. Aspetti sostanziali*, in *Il Fallimento*, 4, 2020, p. 441 ss.
VELLA P., *L'impatto della Direttiva UE 2019/1023 nell'ordinamento concorsuale interno*, in *Il fallimento*, 2020, p. 748 ss.
VELLA P., *Transazione fiscale facoltativa e trattamento iva inderogabile*, in *Fallimento*, 2012, p. 169 ss.
VETTORI G., *Codice del consumo. Aggiornamento. Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva*, Padova, 2009.
VIIMSALU S., *The Over-Indebtedness Regulatory System in the Light of the Changing Economic Landscape*, in *Juridica International*, 2010, p. 217 ss.
VIOTTI G., *Il fondo patrimoniale*, in *Il nuovo diritto di famiglia,* diretto da G. Ferrando, Vol. II, Bologna, 2011, p. 716.
VISINTINI G., *Inadempimento e mora del* debitore, in *Il codice civile commentato* diretto da P. Schlesinger, Milano, 2006.
VIVANTE C., *Tratt. dir. comm.*, I, 1902, p. 341 ss.
VIZZONI L., *Fideiussione e rapporti economici complessi,* Torino, 2020, p. 103 ss.
VIZZONI L., *La posizione giuridica del garante-consumatore: dalle novità europee alle recentissime aperture interne*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2016, p. 1233 ss.
VON HAJEK F.A., *La confusione del linguaggio nel pensiero politico*, in *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee*, trad. it. Roma, 1988, p. 85.

WEATHRILL S., BERNITZ U., *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Oxford, 2007.

ZACCARIA A., *Rapporti obbligatori e beneficio di inventario. Tipologie e disciplina dell'attuazione*, Torino, 1994.

ZACCARIA A., *La prestazione in luogo dell'adempimento: fra novazione e negozio modificativo del rapporto*, Milano, 1987.

ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022*, in *ildirittodellacrisi.it*.

ZANICHELLI V., *Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento*, in *Il Fallimento*., 4, 2021, p. 441 ss.

ZOPPINI A., *Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai "codici di settore" (lo ius variandi nei codici del consumo e delle comunicazioni elettroniche)*, in *La direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima*, Roma, 2017, p. 7 ss.

ZOPPINI A., *Le domande che ci propone l'economia comportamentale ovvero il crepuscolo del "buon padre di famiglia"*, in AA.VV. *Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato*, a cura di G. Rojas Elgueta, N. Vardi, *Roma Tre-press,* Roma, 2014, p. 12 ss.

ZUMPANO M., *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 112 ss.

INDICE GIURISPRUDENZIALE

CORTE GIUST., 2 aprile 2020, n. 329/19, in *Pluris*.

CORTE GIUST., 14 settembre 2016, causa C-534/15, in *dirittobancario.it*, con nota di M. DE NADAI, *Ultimi sviluppi della giurisprudenza comunitaria in tema di tutele per il fideiussore-consumatore*; in *Banca, borsa, tit. cred*., 2017, p. 281 ss., con nota di M.C. DOLMETTA, *Sul fideiussore consumatore: linee dell'evoluzione giurisprudenziale*, in *dirittodelrisparmio.it*, con nota redazionale di A. ZURLO.

CORTE GIUST., 7 aprile 2016, C-546/14, in *Giur. comm*., 2017, p. 327 ss., con nota di P. DE QUATTRO, *La falcidia del credito Iva nel concordato preventivo: profili europei e problematiche di diritto nazionale*; in *Il Fallimento*, 2016, p. 1003 ss., con nota di E. STASI, *Falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo senza transazione fiscale*; in *Riv. trim. dir. trib*., 2016, p. 985 ss., con nota di S. ARIATTI, *Il diritto europeo non osta alla falcidia dell'Iva nel concordato preventivo*; in *Corr. trib*., 2016, p. 1549 ss., con nota di V. FICARI, *La Corte ammette la riduzione dell'Iva mediante transazione fiscale*.

CORTE EDU [G.C.] 29 marzo 2010, *Depalle* c. *Francia*, in *eur-lex.europa.eu*.

CORTE GIUST., 19 novembre 2015, causa C-74/15, in *curia.europa.eu*.

CORTE COST., 19 gennaio 2024, n. 6, in *Banca borsa e tit. di cred*.,5, 2024, p. 598, con nota di F. CAPPAI, *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*; in *Dir. e giust*., 2024, 15, p. 4, con nota di R. DE SIMONE, *La Corte Costituzionale "fissa" un termine alla procedura di liquidazione controllata*, in *Ius*, 19 febbraio 2024, con nota di C. DI CESARE, *Disciplina dei limiti temporali per l'acquisizione di beni sopravvenuti alla procedura di liquidazione controllata*.

CORTE COST. 23 maggio 1995, n. 187, in *Foro it.*, 1996, p. 3249.

CORTE COST. 15 luglio 1992, n. 329, in *Foro it.*, 1993, p. 2785.

CORTE COST. 22 giugno 1992, n. 291, in *Foro it.*, 1993, p. 346.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 19 marzo 2025, n. 7299, in *Dir. e giust*., 55, 2025, p. 1 ss., con nota di F. BISANTI, *Abusivo frazionamento del credito: le Sezioni Unite accordano una nuova forma di tutela incentrata sulle spese processuali*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 27 febbraio 2023, n. 5868, in *Pactum*, 2024, 1, p. 1 ss., con nota di F. BARONE, *Il fideiussore consumatore fra la teoria del "professionista di riflesso" e l'approccio funzionalistico*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 27 dicembre 2016, n. 26988, in *Il Fallimento*, 2017, p. 265 ss., con nota di M. FERRO, *Falcidia del credito iva nel concordato senza transazione fiscale*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 18 dicembre 2007, n. 26617, in *Corr. giur*., 2008, p. 500 ss., con nota di A. DI MAJO, *I pagamenti senza denaro contante nella cashless society*; in *Nuova giur. civ. comm*., 2008, p. 751 ss., con nota di F. MORCAVALLO, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria mediante consegna di assegni circolari: inquadramento sistematico e valenza teorico-applicativa di un orientamento evolutivo*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 28 marzo 2006, n. 7029, in *Dir. fall.*, 2, 2006, p. 630, con nota di G.B. NARDECCHIA, *L'abusiva concessione di credito all'esame delle Sezioni Unite*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 10 aprile 2000, n. 108, in *Giur. it.*, 2001, p. 1143 ss., con nota di A. CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?*, in *Corr giur.*, 12, 2000, p. 1618, con nota di T. DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*; in *Giust. civ.*, 1, 2000, p. 2265, con nota di R. MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto;* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 506 con nota di V. ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*.

CASS. CIV., SEZ. UNITE., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2008, p. 458, con nota di A. FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle sezioni unite*, e di F. COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*; in *Foro it.,* 2008, p. 1514, con nota di A. PALMIERI E R. PARDOLESI, *Frazionabilità del credito e buona fede inflessibile*, e di R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nel processo civile?,* in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1437, con nota di M. GOZZI, *Il frazionamento del credito in plurime iniziative giudiziali, tra principio dispositivo e abuso del processo*, in *Giur. it.* 2008, p. 929, con nota di A. RONCO, *(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*; in *Corr. giur.*, 6, 2008, 745, con nota di P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*.

CASS. CIV., 27 luglio 2023, n. 22890, in *Onelegale*.

CASS. CIV., 16 giugno 2023, n. 17362, in *dirittoegiustizia.it*.

CASS. CIV., 17 maggio 2023, n. 13617, in *Onelegale.*

CASS. CIV., 16 febbraio 2023, n. 4849, in *Onelegale.*

CASS. CIV., ord. 26 settembre 2022 n. 28013, in *Onelegale.*

CASS. CIV., 22 giugno 2022, n. 20152, in *Dejure.*

CASS. CIV., 16 novembre 2021, n. 34515, in *Pactum*, 3, 2022, p. 439, con nota di M. MARANO, *Il fideiussore del professionista come consumatore*.

CASS. CIV., 30 giugno 2021, n. 18610, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2, 2022, p. 173 ss., con nota di L. BENEDETTI, *La ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione*, in *Diritto della crisi*, 5 agosto 2021 con nota di B. INZITARI, *L'azione del curatore per abusiva concessione di credito*, in *dirittobancario.it*, con nota di A. DOLMETTA, *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, in *Riv. trim. dir. economia*, 2021, p. 2, con nota di M. GUARINI, *La responsabilità della banca per "abusiva" concessione del credito alle imprese: obblighi "valutativi" e danni risarcibili (The bank's responsibility for "abusive" granting of credit to corporate: assessment obligations and damages)*.

CASS. CIV., 10 marzo 2021 n. 6578, in *Pluris*.

CASS. CIV., ord. 16 gennaio 2020 n. 742, in *Giur.it.*, 2021, 4, p. 834, con nota di D.M. BOSCO, *Fideiussione – Tutela del consumatore – Il superamento della teoria del c.d. professionista di rimbalzo*.

CASS. CIV., 17 dicembre 2019 n. 33310, in *Dejure*.

CASS. CIV., 15 aprile 2019, n. 10523, in *Dejure.*

CASS. CIV., 13 dicembre 2018 n. 32225, in *Pluris*.

CASS. CIV., 1 dicembre 2016 n. 1869, in *Il Fallimento*, 2016, p. 661, con commento di F. PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*.

CASS. CIV., ord., 22 maggio 2015 n. 10679, in *Pluris*.
CASS. CIV., 26 giugno 2014, n. 14552, in *ilcaso.it*.
CASS. CIV., 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, in *Il Fallimento*, 2012, p. 169, con nota di P. VELLA, *Transazione fiscale facoltativa e trattamento iva inderogabile*.
CASS. CIV., ord. 24 luglio 2001, n. 10086, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1436 ss., con nota di R. CONTI, *La Cassazione chiude le porte al foro esclusivo del consumatore*.
CASS. CIV., 18 luglio 1991 n. 7977, in *Giust. civ.*, 1, 1992, p. 1543.
CORTE APP. TORINO, 27 agosto 2024, in *ilcaso.it*.
CORTE APP. MILANO, 3 ottobre 2023, n. 2793, in *Dejure*.
TRIB. BARI, 14 febbraio 2024, in *ilcaso.it*.
TRIB. LA SPEZIA, 30 agosto 2023, in *Il Fallimento*, 2024, p. 146, con nota di M. SPADARO, *Ristrutturazione dei debiti derivanti da attività imprenditoriale cessata e cancellazione dal registro imprese dell'impresa individuale*.
TRIB. IVREA, 1 agosto 2023, in *ilcaso.it*.
TRIB. TORINO, 26 luglio 2023, in *ilcaso.it*.
TRIB. TORINO, 1 giugno 2023, n. 144, in *ilcaso.it*.
TRIB. FERRARA, 23 maggio 2023, con nota di A. MANCINI, *Sovraindebitamento: il debitore deve poter accedere ad una procedura negoziale, in alternativa alla liquidazione controllata*, in *ilcaso.it*.
Trib. ROMA, 5 aprile 2023, n. 518, in *Onelegale*.
Trib. TORINO, 21 marzo 2023, in *ilcaso.it*.
TRIB. TORINO, 14 aprile 2022, in *ilcaso.it*.
TRIB. RIMINI, 27 maggio 2021, in *ilcaso.it*.
TRIB. SPOLETO, 23 dicembre 2022, e TRIB. CALTANISETTA, 1 giugno 2022, in *ilcaso.it* con nota di A. MANCINI, A. MUNARIN, *Ristrutturazione del consumatore e debiti di impresa: un tema ancora dibattuto*.
TRIB. FERRARA, 7 aprile 2021, in *ilcaso.it*.
TRIB. NAPOLI, decreto 26 marzo 2021, in *Pluris*.
TRIB. BENEVENTO, 26 gennaio 2021, in *ilcaso.it*.
TRIB. S. MARIA CAPUA VETERE, 2 dicembre 2020, in *Dejure*.
TRIB. LIVORNO, 6 novembre 2020, in *ilcaso.it*.
TRIB. VICENZA, 24 settembre 2020, in *ilcaso.it*.
TRIB. TORRE ANNUNZIATA, 22 settembre 2020, in *ilcaso.it*.
TRIB. BARI, 8 luglio 2020, in *ilcaso.it*.
TRIB. MILANO, 1 aprile 2019, in *Nuova giur. civ. comm*. 6, 2019, p. 1171 ss., con nota di D. FORESTA, *Condominio consumatore: un connubio possibile*? e in *Corr. giur*. 2, 2020, p. 203, con nota di F. CERRI, *Il condominio è qualificabile come consumatore?*
TRIB. BERGAMO, 16 gennaio 2019, in *Il Fallimento*, 2, 1 febbraio 2020, p. 274 ss., con nota di A. NAPOLITANO, *Sulla legittimazione del condominio ad accedere alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*.
TRIB. NAPOLI, 21 dicembre 2018, in *Dejure*.
TRIB. BERGAMO, 26 settembre 2018, in *Dejure*.
TRIB. LA SPEZIA, 10 settembre 2018, in *ilcaso.it*.
TRIB. NAPOLI, 18 maggio 2018, in *ilcaso.it*.
TRIB. RIMINI, 19 aprile 2018, in *ilcaso.it*.
TRIB. MANTOVA, 8 aprile 2018, in *Dejure*.
TRIB. TORINO, 7 agosto 2017, in *Dejure*.
TRIB. NOVARA, 25 luglio 2017, in *ilfallimentarista.it*.

TRIB. NOVARA, 25 giugno 2017, in *Dejure*.
TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE, 14 febbraio 2017, in *Dejure.*
TRIB. TREVISO, 25 gennaio 2017, in *Dejure*.
TRIB. UDINE, 4 gennaio 2017, in *Dejure*.
TRIB. ROVIGO, 13 dicembre 2016, in *Dejure.*
TRIB. PRATO, 16 novembre 2016, in *Fallimento*, 2017, 2, 197 ss., con nota di PASQUARIELLO F., *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*.
TRIB. LARINO, 24 maggio 2016, in *Dejure.*
TRIB. TORINO, 30 settembre 2015, in *Dejure.*
TRIB. MILANO, 16 maggio 2015, in *ilcaso.it*.
TRIB. CATANIA, 17 febbraio 2015, in *Dejure*.
TRIB. BERGAMO, 16 dicembre 2014, in *ilcaso.it*.
TRIB. CATANIA, 24 giugno 2014, in *Dejure*.
TRIB. CATANIA, 17 giugno 2014, in *Dejure.*
TRIB. PISTOIA, 28 febbraio 2014, in *Foro it*., I, 1, 2015, p. 321 ss., con nota di A.M. PERRINO, e in *Banca borsa e tit. cred*., 2, 2014, p. 537 ss., con nota di E.PELLECCHIA.
TRIB. PISTOIA, 8 gennaio 2014, in *Dejure.*

Finito di stampare nel mese di giugno 2025
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna 220

PRINCÌPI REGOLE E SISTEMA
Biblioteca di diritto privato
Coordinata da R. Calvo - A. Ciatti Càimi - G. De Cristofaro

Volumi pubblicati

Sezione Corsi:

1. R. Calvo, *Contratti e mercato*, Seconda edizione riveduta e ampliata, 2011, pp. XIV-542.
2. R. Calvo, A. Ciatti, G. De Cristofaro, I. Riva, *Famiglia e minori*, a cura di Alessandro Ciatti, 2010, pp. XIV-386.

Sezione Monografie:

1. R. Pasquili, *La prestazione dell'organizzatore nel contratto di viaggio*, 2012, pp. X-198.
2. S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione* business to consumer *nel mercato agro-alimentare europeo*, 2012, pp. X-266.
3. L. Mormile, *Vincoli familiari e obblighi di protezione*, 2013, pp. X-158.
4. S. Bolognini, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari*, 2018, pp. X-326.
5. L. Guerrini, *Accordo e affare nel contratto di mediazione*, 2018, pp. X-166.
6. G. Marino, *Dalla* traditio pecuniae *ai pagamenti digitali*, 2018, pp. VIII-216.
7. S. Bosa, *Istanze sociali e logiche di mercato nel modello assicurativo* claims made, 2019, pp. VIII-176.
8. L. Vizzoni, *Fideiussione e rapporti economici complessi*, 2020, pp. VIII-264.
9. A. Benni de Sena, *Acquisto dell'azienda di famiglia e diritto ereditario. Il* family buy-out: *modelli, vantaggi e criticità*, 2021, pp. VIII-312.
10. D. Foresta, *Esdebitazione e vicende del rapporto obbligatorio,* 2025, pp. VIII-248.

Sezione Diritto Privato Europeo:

1. E. Bargelli, R. Calvo, A. Ciatti, G. De Cristofaro, L. Di Nella, R. Di Raimo, *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, a cura di Giovanni De Cristofaro, 2007, pp. XVI-424.
2. E. Bargelli, R. Calvo, A. Ciatti, G. De Cristofaro, L. Di Nella, R. Di Raimo, *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto)*, a cura di Giovanni De Cristofaro, 2008, pp. XVI-536.
3. F. Addis, E. Bargelli, R. Calvo, A. Ciatti, A. D'Adda, G. De Cristofaro, F. Delfini, L. Di Nella, M. Farneti, A. Finessi, D. Maffeis, M.R. Maugeri, M. Meli, S. Pagliantini, U. Salanitro, S. Troiano, R. Volante, *I «princìpi» del diritto comunitario del contratto.* Acquis communautaire *e diritto privato europeo*, a cura di Giovanni De Cristofaro, con saggio introduttivo di Reiner Schulze, 2009, pp. XXII-662.
4. R. Calvo, G. Carriero, A. Ciatti, G. De Cristofaro, M. De Poli, F. Macario, S. Pagliantini, A. Simionato, P. Sirena, R. Volante, *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, a cura di Giovanni De Cristofaro, 2009, pp. XVIII-238.
5. G. Afferni, F. Azzarri, F. Bertelli, S. Cherti, L. D'Acunto, T. Dalla Massara, G. De Cristofaro, M. Faccioli, R. Fadda, M. Girolami, A. Maniaci, F. Oliviero, G. Perfetti, F. Piraino, G. Salvi, A. Venturelli, *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, a cura di Giovanni De Cristofaro, 2022, pp. XVI-504.

Sezione Miscellanea:

1. R. Calvo, A. D'Adda, G. D'Amico, G. De Cristofaro, A. Federico, A. Gentili, M. Girolami, D.I. Pace, S. Pagliantini, R. Quadri, *Le forme della nullità*, a cura di Stefano Pagliantini, 2009, pp. X-286.
2. R. Calvo, G. D'Amico, G. De Cristofaro, F. Di Marzio, R. Favale, F. Macario, M.R. Maugeri, R. Natoli, M. Orlandi, S. Pagliantini, C. Restivo, C. Scognamiglio, G. Vettori, *Abuso del diritto e buona fede nei contratti*, a cura di Stefano Pagliantini, 2010, pp. XII-348.

3. S. Pagliantini, *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, 2014, pp. XII-300.
4. A.M. Benedetti, R. Braccialini, M. Capecchi, M. Dellacasa, R. De Matteis, M. Farina, A. Fusaro, A. Luminoso, G. Palermo, V. Roppo, *La contrattazione preliminare. Dall'inquadramento teorico alle questioni nella pratica giudiziaria*, a cura di Raffaella De Matteis, 2017, pp. XIV-282.
5. L. Balestra, R. Calvo, A.A. Carabba, A. Ciatti Càimi, C. Cicero, G. De Cristofaro, S. Monticelli, A. Musio, F. Piraino, G.W. Romagno, D. Russo, N.A. Vecchio, F. Volpe, *Vendite e circolazione immobiliare*, a cura di Fabrizio Volpe, 2018, pp. X-318.
6. P. Bianchi, R. Calvo, G.E. De Leo, G. Inglese, I.L. Nocera, A. Rosanò, P. Vesan, E. Vitale, *Sapere e pensiero critico. Per un'idea di università. Atti del Convegno – 3 novembre 2022, Università della Valle d'Aosta,* a cura di Roberto Calvo, 2023, pp. XII-108.